RACCOLTA
DELLE
LEGGI E DISPOSIZIONI
DI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NELLO STATO PONTIFICIO
EMANATE
NEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA PIO IX FELICEMENTE REGNANTE

VOLUME VIII
dal 1. gennajo
al 31. dicembre 1854.

ROMA
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.
1855

TAVOLA CRONOLOGICA
DELLE
LEGGI E DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

N. B. **Le disposizioni segnate (*) essendo di periodo annuale e simili a quelle degli anni precedenti, emesse con formola consueta, sono riportate colla sola indicazione dell' oggetto, tralasciandone il tenore.**

*

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

(N. 1.) *Ordine del giorno del Ministero delle Armi col quale si pubblica il regolamento sul servizio interno dei corpi per uso della fanteria.*

1 GENNAJO 1854

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE da lungo tempo ravvolgeva nella sapiente sua mente l'idea di dotare le sue truppe di linea di quei regolamenti di disciplina a servizio che sono in uso nelle armate le più distinte: Bramando non pertanto che ciascuna cosa procedesse con ordine, volle da pria che fosse rimandata ad effetto la riorganizzazione dei corpi militari, per sviluppare quindi in appresso gli altri principii regolatori.

Datosi compimento all'attuale composizione dei differenti corpi, e per corrispondere ai Sovrani voleri, non frappose indugio il sottoscritto Pro Ministro nell' incaricare una Commissione di rivedere il regolamento sul servizio interno dei corpi per uso della fanteria che già erasi elaborato; quale Commissione da ultimo da esso lui personalmente presieduta avendo apportato al detto regolamento quelle modificazioni stimate necessarie, fu in grado il sottoscritto medesimo di umiliarne il lavoro ai piedi del Trono.

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE con la connaturale sua bontà essendosi degnata, do-

po aver considerato il regolamento suddetto, di approvarlo in ogni sua parte, viene per espresso Suo venerato comando a pubblicarsi, onde sia pienamente e perfettamente osservato dalle truppe di fanteria tanto indigene che estere al servizio della S. Sede.

Con questo regolamento, che da oggi innanzi incomincerà ad avere effetto, restano abrogate tutte le altre disposizioni contrarie che in passato fossero state promulgate. (*)

Il Pro-Ministro delle armi
F. Farina

(* N. 2.) *Circolare del Ministero dell' interno dei 7. gennajo 1854. N. 78802 colla quale si permettono nelle provincie i soliti divertimenti del Carnevale, e l' estrazione di qualche tombola come ne' precedenti anni* (Disposizione simile a quella riportata al vol. IV. del 1850 parte I. pag. 1.)

(*) N-B. Si omette di riportare il regolamento già stampato in separato volume.

(N. 3.) *Bruciamento de'Boni del tesoro per la valuta di sc. 150,236. in seguito di emissione della moneta metallica.*

16 GENNAJO 1854

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMORTIZZAZIONE DELLA CARTA MONETA

Col primo del corrente gennajo tanto presso la depositeria generale della R. C. A. in Roma quanto presso le casse degli amministratori camerali nelle provincie è rimasto aperto secondo il solito il pagamento degl'interessi del quarto trimestre dello spirato anno 1853 sui certificati della nuova rendita creata per l'ammortizzazione della carta moneta, nonche il rimborso del capitale di quei certificati che sono sortiti nella sesta semestrale estrazione.

Per dar conto poi la Commissione speciale delle sei estrazioni semestrali finora eseguite avverte che essendo sortiti nelle medesime Num. 9,539 certificati dei Num. 38,843 che ne furono venduti, si residuano li circolanti a Num. 29,304 soltanto.

Proseguendo inoltre la Commissione stessa a palesare al pubblico l'andamento del ritiro della carta moneta annunzia che il Sig. Pro-Ministro delle finanze ha fatto versare nel banco del S. Monte di pietà di Roma altri *scudi centocinquantamila duecentotrentasei* della suddetta carta tolta dalla circolazione in se-

guito della emissione di egual valore in danaro effettivo, giusta la fede di deposito rilasciatane dai ministri di detto banco in favore di essa Commissione, la quale dopo che avrà eseguito la consueta legale contazione e verifica della sovraindicata somma di carta moneta, la farà pubblicamente bruciare coi prestabiliti metodi e cautele nell'atrio del palazzo del S. Monte suddetto giovedì 26 corrente alle ore 11 antimeridiane.

Quale somma di *scudi* 150,236 unita agli altri *scudi* 1,507,856.40 e mezzo annullati coi precedenti bruciamenti costituirà un totale di *scudi un milione seicentocinquantottomila novantadue, e baj.* 40 *e mezzo* di carta moneta ritirata dal corso e distrutta in grazia della emissione di altrettanti valori mettalici.

Passa in fine la Commissione speciale al riassunto delle diverse operazioni affidatele dichiarando, che dalla sua istituzione a tutt'oggi ha tolto dalla circolazione ed estinta una quantità di carta moneta importante la somma di *scudi cinque Milioni centonovantaseimila novecento trentadue*, *e baj.* 40 *e mezzo* provenienti in quanto a *scudi* 3,319,940 dalla vendita a varii saggi di Num. 38843 certificati della nuova rendita consolidata, per la rata di *scudi* 192,400 dall'importo del capitale che si sarebbe dovuto impiegare nel rimborso dei Num, 1,924 certificati invenduti sortiti nelle prime quattro semestrali estrazioni, *scu-*

di 26,500 dalla prima quota di ammortizzazione degli *scudi* 318,000 emessi per ritirare li boni provinciali di Bologna analogamente alla notificazione del dì 14 febrajo 1853, e *scudi* 1,658.092, e baj. 40 e mezzo dell'attuale surriferito ritiro di essa carta.

Roma dalla nostra Residenza li 16 gennajo 1854.

PIETRO CARD. MARINI SPINELLO ANTINORI *Uditore della S. Rota* DOMENICO PRINCIPE ORSINI GIULIO CESARE PRINCIPE ROSPIGLIOSI VINCENZO DUCA GRAZIOLI CARLO MARCHESE BOURBON DEL MONTE GIOVANNI CAVALIER GRAZIOSI PIETRO CAVALIER RIGHETTI FILIPPO AVVOCATO MASSANI	*Membri della Commissione presenti in Roma*

DISTINTA DEI BONI
COMPONENTI LA SOMMA DI SCUDI CENTOCINQUANTAMILA DUECENTO TRENTASEI
DA BRUCIARSI RISULTANTE DALLE FEDI DI DEPOSITO

BONI DI SOSTITUZIONE

Num. 673 da scudo 1 l'uno Sc.	673	
		Sc, 673

BONI DI SURROGAZIONE

Num. 1,486 da scudi 100 l'uno sc.	148,600	
„ 963 da scudo 1 l'uno „	963	
		sc. 149,563
	TOTALE	sc. 150,236

(* N. 4) *Disposizione pel pagamento dei frutti del consolidato ed altre passività a carico del Debito pubblico pel secondo semestre* 1853 *colla tabella dei giorni in cui si effettuerà il pagamento regolato secondo il numero d'iscrizione* (Notificazione del Ministero delle finanze 16 gennajo 1854)

(N. 5) *Prefissione di termine per la totale cessazione del corso coattivo della carta moneta nel* 1854

21 GENNAJO 1854

EDITTO

GIACOMO della S.R.C. Cardinale ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di N. S. PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.

Inerendo a quanto venne annunciato dal Pro-Ministro delle finanze nella notificazione delli 3 Settembre 1853 (1) sulla estinzione della carta moneta, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si è degnata di emanare le sue definitive determinazioni per il compimento della estin-

(1) Vedi vol. VII. del 1853 pag. 202.

zione medesima in un adequato spazio di tempo da non arrecare intralcio al commercio, e quindi ci ha comandato di pubblicare, siccome noi nel sovrano suo nome pubblichiamo quanto segue:

1. I boni del tesoro della valuta di scudi cinquanta, di scudi venti, di scudi dieci, e di scudi cinque cesseranno rispettivamente dal corso coattivo alle qui sotto notate scadenze nel corrente anno 1854.

Boni da sc. 50 nel giorno 31 maggio
Detti da sc. 20 nel giorno 31 luglio
Detti da sc. 10 nel giorno 31 ottobre
Detti da sc. 5 il giorno 31 dicembre

dimodochè col giorno 31 dicembre dell'andante anno cesserà interamente di avere corso coattivo la carta moneta.

2. Seguendo però il metodo fin qui tenuto, i boni di ciascuna delle suddette valute, a maggior comodo dei possessori dei medesimi, saranno ricevuti per lo spazio di un mese decorribile da ognuna delle epoche surriferite, che determinano la cessazione del corso coattivo, in tutte le casse del governo in pagamento di qualunque dazio e tassa.

3. Viene inoltre accordata la dilazione di altri giorni quindici dopo scorso il mese sudetto per ciascuna valuta come sopra, duranti i quali saranno nello stesso modo ricevuti

i boni medesimi nella cassa soltanto della depositeria generale in Roma.

4. Decorsi i suddetti rispettivi termini perentori e di rigore, i boni delle singole valute che non fossero stati versati nelle casse pubbliche rimarranno di niun valore.

5. I boni ritirati come sopra verranno gradatamente passati alla Commissione per l'ammortizzazione della carta moneta, onde siano pubblicamente bruciati con le cautele e discipline in vigore.

6. Il Pro-Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione delle predette disposizioni.

Dalla Segreteria di Stato li 21 gennajo 1854.

G. Card. Antonelli

(N. 6.) *Proroga per la libera introduzione de'Cereali a tutto aprile 1854.*

21 GENNAJO 1854.

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S.R.C. Cardinale Antonelli
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di N. S. PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.

LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, udito il Consiglio de' ministri, si è degnata disporre, che sia prorogato a tutto il prossimo futuro aprile il permesso colla notificazione del 5 ottobre 1853 (1) accordato per la libera introduzione *dei grani*, *granturchi*, *e loro farine*, *del farro*, *dell'orzo*, *della biada*, *dei legumi,* (esclusi i lupini) *delle patate*, *delle castagne*, *e loro farine*.

Il Sig. Pro-Ministro delle finanze è incaricato della relativa esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato li 21 gennajo 1854

G. CARD. ANTONELLI

(1) Vedi vol. VII. del 1853 pag. 230

(* N. 7) *Si permette anche in quest' anno come nei trascorsi la coltura dei tabacchi nelle provincie colle stesse norme e discipline che si leggono nel testo riportato per esteso nel volume del* 1840 *pag.* 16. (Notificazione del Ministero delle finanze 23 gennajo 1854)

(N. 8) *Ordine circolare del Ministero dell'interno N.* 79393 *sul divieto agl' impiegati governativi d' interessarsi negli appalti.*

23 GENNAJO 1854.

Essendo stati proposti varj quesiti al Ministero dell' interno, tanto sulla proibizione agli impiegati govervnativi d' interessarsi direttamente o indirettamente negli appalti, siccome è espresso nell'art. 17 del regolamento in data 6 aprile 1850 (1) quanto sulla efficacia o nullità de' contratti che ne fossero stati stipulati: sul parere del Consiglio di Stato e del Consiglio de'ministri approvato dalla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, si dichiara quanto segue.

La proibizione suddetta si estende agli appalti, quantunque dipendenti dal Ministero

---

(1) Vedi vol. IV. del 1850 parte I. pag. 214.

al quale non appartiene l'impiegato che vi ha concorso, come pure si estende eziandio agli appalti provinciali e comunali.

La disposizione poi del citato art. 17 non importa la nullità del contratto, ma bensì una pena disciplinare a carico del contraente impiegato, pena da poter essere estesa anche alla destituzione dall'impiego: salve però le nullità che potessero provenire dal diritto comune o dalle Costituzioni apostoliche.

Roma dal Ministero dell'interno li 23 gennajo 1854

Il Ministro dell'interno
T. Mertel.

(N. 9.) *Circolare della Direzione generale delle Dogane N.* 79146 *sull' applicazione del dazio al carburo d'idrogeno*, o idro-carburo.

25 gennajo 1854

È stato fatto quesito sul dazio d'introduzione da applicarsi al liquido così detto *idrocarburo*, ossia carburo d'idrogeno, per servire alla illuminazione.

Visto che il carburo d' idrogeno si ottiene decomponendo i corpi grassi sotto l'azione del calorico, il Signor Pro-Ministro delle finan-

ze ha dichiarato che, analogamente agli articoli 18 e seguenti delle istruzioni di tariffa, debba assoggettarsi a *scudo uno* le libbre cento, tassativa della materia dalla quale si trae il combustibile.

La presente, di cui si accuserà ricevuta, sarà diramata alle subalterne dogane, e verrà trascritta nel registro degli ordini e delle circolari.

Roma 25 gennajo 1854

Il vice Direttore generale
STANISLAO STERBINI

(* N. 10.) *Nel Comune di Proceno, delegazione di Viterbo, è accordata una nuova fiera annua nel giorno* 25 *ottobre, sostituendone altro feriale se il suddetto cadesse festivo di precetto* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 8 febbrajo 1854)

(N. 11) *Dispaccio del Ministero dell' interno al Presidente del tribunale di Velletri N.* 79465 *sull'obbligo che generalmente hanno i procuratori addetti alle rispettive curie di difendere d'officio gli accusati a sussidio della publica difesa.*

11 FEBBRAJO 1854

La difesa dei poveri tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali è un onere da sostenersi dai difensori approvati in correspettività del lucro che essi ritraggono nello esercizio forense a cui sono dal Governo ammessi.

Pertanto se il difensore officioso dei poveri presso codesto Tribunale non può attualmente disimpegnare le sue attribuzioni in tutte le cause criminali attesa la moltiplicità delle medesime, lungi dall'aggiugnere a questo altro difensore officioso, dovrà V. S. Illm̃a ripartire la difesa di quelle cause, che nella sua discrezione riterrà essere al medesimo di soverchio peso, fra i procuratori che compongono codesta Curia, applicando su di essi in caso di ricusa le pene disciplinari contemplate nelle vigenti disposizioni di legge.

Tanto in riscontro al di lei foglio in

data del 9 corrente N. 3063 e con sensi di stima.

Il Ministro dell'interno
T. Mertel

(N. 12) *Circolare del Ministero dell'interno N. 79942 colla quale si chiamono a contribuire le provincie dello Stato per le spese di casermaggio alloggi ec. delle truppe estere sebbene non siano stazionate nei territori delle medesime.*

15 febbraio 1854

I moltiplici richiami avanzati dalle città e provincie di Bologna, Ancona e Civitavecchia pel grave peso che sostengono a titolo di casermaggio, alloggi e vetture delle truppe estere, ora in specie che per la stabilita concentrazione di dette truppe vanno ad aumentarsi le relative spese a carico non solo de'luoghi e delle provincie di cui è parola, ma ancora di questa capitale, indussero il Consiglio de'Ministri a prendere in maturo esame sì riflessibile emergenza.

E dopo le più accurate discussioni e considerazioni lo stesso Consiglio fu di parere, che le spese di che si tratta, cominciando dal 1.

gennajo 1854, e fermo rimanendo quanto era stato intorno alle medesime nel tempo anteriore disposto, debbano ripartirsi per una metà a carico delle città di Roma, di Civitavecchia, di Bologna e di Ancona, imputando cioè respettivamente la metà della propria spesa a ciascuna di esse, come quelle che risentono un vantaggio immediato dalla dimora di dette truppe, e ponendo l'altra metà a carico di tutte le altre comuni dello Stato (escluse Benevento e Pontecorvo) con diretta imposizione sulle respettive provincie, in ragione di popolazione e di estimo.

Nelle indicate spese poi dovranno comprendersi, perchè sieno divise con le accennate proporzioni, tutte quelle che riferiscono ai comandi generali e di piazza, alle vetture interne, ed ai corpi speciali, come sarebbero i parchi di artiglieria; escluse però sempre le spese tanto di edificazione di locali occorrenti a collocarvi le truppe, quanto di grosse riparazioni nelle fabbriche già esistenti, dovendo elleno essere a tutto carico del luogo dove saranno eseguite. Ond' è che la proprietà di tali fabbriche e delle suindicate grosse riparazioni, rimarrà al respettivo comune, che avrà il diritto di calcolarne e ripeterne gli affitti proporzionali, cumulando questi ultimi fra le spese di casermaggio.

E siccome fino al termine del corrente esercizio non potrebbe ottenersi la liquidazio-

ne di tutte le spese surriferite, con le norme che saranno appositamente stabilite sul conto esatto e giustificato che devono tenerne le anzidette quattro città, lo stesso Consiglio esternò opinione, che siano intanto a ripartirsi scudi 100,000 fra tutte le provincie, pagabili in quattro rate trimestrali nel decorso del 1854, autorizzando le Commissioni provinciali a desumerne le prime rate dai fondi giacenti e disponibili, onde versarle alla scadenza presso il Ministero dell'interno, cominciando i pagamenti col primo del prossimo futuro mese di aprile.

Avendo il Santo Padre, cui venne rassegnata analoga relazione nell'udienza del giorno 4 corrente, approvato il parere del sullodato Consiglio, e dovendosi mandare ad effetto la relativa disposizione, non lascio di parteciparla a V. S. Illma e Rma, onde voglia invitare codesta Commissione provinciale ad uniformarvisi ; aggiungendole che la quota attribuita a codesta provincia in ragione di popolazione e di estimo in conformità a quanto ebbe luogo pel pagamento della tassa del milione, ascende approssimativamente alla somma di sc. . . . della quale si attenderanno i versamenti alle scadenze respettive, a cura de' signori Commissarj provinciali. Eglino poi insieme colla S. V. Illma e Rma, fino da ora potranno compilare il corrispondente riparto a carico de' comuni di codesta provincia, su

gli elementi della popolazione e dell' estimo: ritenutesi ferme le basi adottate ne' due riparti del milione e del quarto del milione.

Nella sicurezza di veder corrisposto il presente invito, passo a confermarmi.

Roma 15 febbrajo 1854.

Il Ministro dell' interno
T. Mertel

(N. 13.) *Dispaccio del Ministero dell' interno N.* $\frac{79615}{3195}$ *a Monsig. Presidente del Tribunale criminale di Roma sulle visite mensili delle carceri della Capitale.*

18 febbrajo 1854

Il sottoscritto Ministro dell'interno rimette quì accluso a V. S. Illm̃a e Rm̃a il regolamento approvato dalla Santita' di Nostro Signore per le visite mensili delle carceri di Roma ec. »

Segue il tenore del regolamento

Articolo 1.

Monsignor Presidente del tribunale criminale di Roma eserciterà per ciò che riguarda le visite mensili delle carceri e luoghi di custodia di Roma e della Comarca tutte le at-

tribuzioni, che nell'istruzione circolare del Ministero dell' interno (in data 23 decembre 1853 N. $\frac{77989}{3081}$ (1) sono raccomandate ai capi delle provincie.

ART. 2.

La visita mensile delle carceri di Roma a forma dell'articolo 669 del regolamento organico e di procedura criminale sarà eseguita da monsignor Presidente del tribunale suddetto, e in caso di sua assenza o legittimo impedimento da Monsig. Vice-Presidente coll' intervento dei due prelati della Carità e della Pietà, di Monsignor Avvocato de' poveri, di Monsignor Avvocato del Fisco, di Monsignor Procuratore generale del Fisco, del Luogotenente criminale dell' Eminentissimo Vicario, e del Procuratore dei poveri deputato dalla Carità che sarà sempre segretario della visita; analogamente a quanto dispone la costituzione della sa. me. di Benedetto XIV. in data 22 maggio 1749 » *Justitiae gladium* (2).

ART. 3.

I' Prelati della Carità e della Pietà potranno farsi rappresentare da un deputato del-

(1) Vedi vol. VII del 1853. pag. 360.
(2) Vedi appendice in fine d'anno num. 1.

la rispettiva corporazione; Monsig. Avvocato de' poveri da uno dei procuratori de' poveri da lui deputato; Monsignor procuratore generale del Fisco da uno dei suoi sostituti.

Art. 4.

Interverranno a questa visita i due sollecitatori de' poveri deputati dalle congregazioni della Carità e della Pietà, il Cancelliere del tribunale criminale, il medico e il chirurgo delle carceri.

Art. 5.

Per la visita di quei luoghi di custodia o di detenzione i quali sono specialmente destinati a contenere i carcerati dipendenti dal supremo tribunale della S. Consulta, in forza dell'artic. 556 del regolamento organico e di procedura Criminale (1) saranno osservate le speciali disposizioni da adottarsi in proposito.

Art. 6.

Nulla s'intende innovato in quanto alla visita graziosa, che sarà proseguita secondo i metodi e le norme già in uso.

Il Ministro dell'Interno
T. Mertel

(1) Vedi vol. V. della collezione a tutto l' anno 1833 pag. 269.

(N. 14.) *Bruciamento de'Boni del tesoro pel la valuta di scudi* 286,000 *in seguito di emissione della moneta metallica.*

3 MARZO 1854

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMOTIZZAZIONE DELLA CARTA MONETA

Palesa la Commissione speciale che avendo il Sig. Pro-Ministro delle finanze fatto versare nel banco del S. Monte di Pietà di Roma altri *scudi duecento ottantaseimila* di carta moneta ritirata dalla circolazione e concambiata con altrettanto valore effettivo, siccome risulta da due fedi rilasciatene dai ministri del suddetto banco, ne verrà eseguito coi soliti metodi il pubblico bruciamento nell'atrio del palazzo del nominato S. Monte giovedì 9 corrente alle ore 11 antimeridiane, premessane sempre la consueta legale contazione e verifica.

Aggiunta poi la suddivisata somma di *scudi* 286,000 agli altri *scudi* 1,658,092, e baj. 40 *e mezzo* già distrutti coi precedenti bruciamenti si avrà un totale di *Scudi un Milione novecento quarantaquattro mila novantadue*, *e baj*. 40 *e mezzo* di carta moneta ritirata finora dalla circolazione ed annullata in

seguito della emissione di corrispondenti valori metallici.

Roma dalla nostra residenza li 3. marzo 1854.

Pietro cardinal Marini Spinello Antinori Uditore della S. Rota Domenico principe Orsini Giulio Cesare principe Rospigliosi Vincenzo duca Grazioli Carlo march. Bourbon del monte Giovanni cav. Graziosi Pietro cavalier Righetti Filippo avvocato Massani	Membri della Commissione presenti in Roma

DISTINTA DEI BONI
COMPONENTI LA SOMMA DI SCUDI DUECENTO OTTANTASEIMILA
DA BRUCIARSI RISULTANTE DALLE FEDI DI DEPOSITO

BONI DI SURROGAZIONE

Num. 2,856 da Scudi Cento l'uno	Sc. 285,600		
Num. 182 da Scudo Uno l'uno	Sc. 182		
		Sc.	285,782

BONI DI SOSTITUZIONE

Num 218 da Scudo Uno l'uno	Sc.	218
	Totale sc.	286,000

(N. 15.) *Riforme parziali nella procedura de' giudizi civili.*

11 Marzo 1854

NOTIFICAZIONE

GIACOMO della S. R. C. Cardinale ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di N. S. PAPA PIO IX. Segretario di Stato.

La Santita' di Nostro Signore avendo ravvisato espediente d'introdurre nella procedura dei giudizi civili alcune parziali riforme tendenti alla maggiore sicurezza ed economia delle parti litiganti, sentito il Consiglio de' Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, come nel Sovrano suo Nome pubblichiamo, le seguenti disposizioni.

Del foro competente

§. 1.

Non ostante il disposto dei §§. 291 numero 3°, 439, 440, 441 num. 3° e 4°, 1145 prima parte, e 1370 del Motu-proprio 10 novembre 1834, (1) sono dichiarate di competenza dei giudici singolari

(1) Vedi vol. del 1834 parte III pag. 1

1.° Le azioni di rendiconto, se il capitale originario amministrato è certo e determinato, e non supera i duecento scudi.

2.° Le azioni che nascono dai conti resi, qualunque fosse il capitale amministrato; purchè la domanda non superi i duecento scudi, ed il conto reso risulti da scrittura pubblica o privata.

Se il conto reso non risulta da scrittura pubblica o privata, ancorchè la domanda non sia superiore ai duecento scudi, la competenza si determina secondo le regole proprie dei giudizi di rendiconto.

3.° Le azioni fra soci dipendenti dal contratto di società; e quelle contro soci per causa della società, quantunque non ancora finita, quando il capitale sociale originario, risultante da scritture pubbliche o private, non sia maggiore di duecento scudi, e quando la domanda si ristringa ad un valore determinato dentro gli stessi limiti.

4.° I giudizi di concorso particolare o distribuzione di prezzo dei beni mobili, quando il prezzo non superi i duecento scudi.

5.° Le azioni dei creditori del defunto per un valore non maggiore di duecento scudi, sia contro gli eredi indivisi, sia contro i beni ereditari egualmente indivisi: nell'uno e nell'altro caso, se nasce disputa sulla qualità o quota ereditaria di tutti o di alcuno fra i chia-

mati in giudizio come eredi , il giudice rimetterà la causa e le parti al tribunale.

6.° Le azioni dei legatari del defunto per un valore non maggiore di duecento scudi : se nasce disputa, sia sulla qualità o quota ereditaria come sopra , sia sulla validità della disposizione , sia sulla detrazione delle quarte , il giudice rimetterà egualmente la causa e le parti al tribunale.

7.° Nulla è innovato relativamente alle regole contenute nei surriferiti paragrafi del Motu-proprio per determinare i luoghi ove dovrà introdursi il giudizio.

§. 2.

Il giudice singolare è pur competente a conoscere le cause di un valore incerto, di cui al num. 3° del §. 449 del citato Motu-proprio; quante volte dall'attore, sia uniformandosi al disposto del § 463, sia in qualunque altro modo , si dichiari nell'istanza o in via di risolutiva , o anche semplicemente , che la cosa o il fatto controverso non eccede il valore di scudi duecento.

In questi casi però la sentenza, se ammetterà l'istanza , prefiggerà un termine a consegnare la cosa o prestare il fatto controverso , scorso il quale condannerà al pagamento di una somma da determinarsi dal giudice dentro i limiti della dichiarazione.

§. 3.

Non ostante il disposto nel §. 455 del Motu-proprio, nei giudizi sulla espulsione dei conduttori dai fondi rustici od urbani la competenza sarà determinata colle regole seguenti.

1.° Nei casi in cui si domandi principalmente il pagamento delle corrisposte o pensioni insolute, e l'espulsione sia richiesta solo come accessorio alla condanna e come conseguenza del non seguito pagamento, si avrà riguardo all'ammontare delle corrisposte o pensioni richieste.

2.° Nelle istanze di espulsione dei conduttori per finita locazione, quante volte non vi sia patto scritto della disdetta, si avrà riguardo alla corrisposta o pensione di un anno.

Quando vi sia il patto scritto della disdetta, il valore si determinerà colle regole del §. 454 del Motu-proprio.

Opponendosi dal reo convenuto il patto della disdetta, risultante da una scrittura pubblica o privata prodotta in atti; se la competenza determinata come sopra ecceda la giurisdizione del giudice singolare, dovrà questi rimettere la causa e le parti al tribunale. Questa eccezione, se non sarà data innanzi al giudice di primo grado, non potrà mai costituire motivo di nullità del primo giudicato.

§. 4.

Nel caso che per una somma minore siasi adita, in primo od in ulterior grado, quella giurisdizione che era competente per una somma maggiore, è rimesso e sanato il difetto di giurisdizione di cui tratta il §. 786, se il reo convenuto, senza proporre l'eccezione di nullità, siasi prestato alla discussione della causa in merito, o abbia prodotto i relativi documenti o difese.

§. 5.

È sanato cogli stessi mezzi il difetto di giurisdizione anche nel caso in cui siasi adito il tribunale civile invece del tribunale di commercio.

Del modo di proseguire i giudizi di appellazione

§. 6.

È abrogato l'articolo 5° della Notificazione del Ministero di grazia e giustizia in data 13 agosto 1849. (1) Ritorna in vigore, sul proseguimento degli appelli da interporsi dopochè la presente sarà posta in attività, la procedu-

(1) Vedi vol. III del 1849 pag. 31

ra prescritta nel Motu-proprio 10 novembre e nel successivo Editto 17 dicembre 1834: (1) colle modificazioni introdotte nei §§. seguenti.

§. 7.

La copia del processo degli atti da prodursi nelle cancellerie di secondo o terzo grado sarà fatta in una nuova carta da bollo: questa sarà in foglio grande della dimensione di quella di bajocchi quindici, ed avrà per ogni foglio il bollo di bajocchi cinque: avrà l'epigrafe « *atti speciali giudiziarj* » e non potrà essere adoperata che negli atti specialmente designati dalla legge.

§. 8.

La scrittura di questa copia sarà regolata secondo il disposto nella prima parte del §. 179 dell'Editto 17 dicembre 1834.

§. 9.

L'emolumento di cancelleria relativo alla copia del processo degli atti, per ogni carta di due pagine scritta come sopra, sarà di bajocchi sei; tolta ogni distinzione fra le can-

(1) Vedi vol. del 1834 prte III pag. 445

celleria dei giudici singolari, e quelle dei tribunali civili o di appello, sia delle provincie sia di Roma.

§. 10.

Il disposto del §. 190 dell' Editto 17 dicembre 1834, relativamente al tenore delle allegazioni o difese e delle sentenze definitive, da non inserirsi nella copia del processo senza un' espressa richiesta della parte, viene esteso a tutti quegli atti di cancelleria di cui la legge ordina la spedizione o la notifica: come pure al tenore delle istanze rinnovate o di quelle trasmesse a più consorti di lite quando siano esattamente conformi. Dovrà quanto a questi atti riportarsi a suo luogo la relazione del cursore sulla eseguita notifica colla indicazione dell'atto notificato, ovvero sulla presentazione delle citazioni col nome dei citati, e colla indicazione dell' istanza di cui queste non sono che la ripetizione.

§. 11.

Nelle cause da trattarsi in terzo grado di giurisdizione la copia del processo, ritenute le norme fissate nel precedente paragrafo, comprenderà i soli atti del secondo grado. In quanto a quelli del primo grado, a cura del giudice o presidente del tribunale da cui si ap-

pella, verrà trasmessa al presidente del tribunale a cui si è appellato la copia del processo già esibita in atti.

Nel solo caso, in cui il processo degli atti del primo grado non fosse stato prodotto in seconda istanza, sia in virtù del §. 994, sia in virtù della predetta Notificazione del 13 agosto 1849, la copia da prodursi in terza istanza per la prosecuzione dell'appello comprenderà egualmente, colle norme già stabilite, gli atti dei due gradi precedenti.

§. 12.

Tutte le disposizioni contenute nei §§. 7,8, 9, 10 e 11 della presente, sono comuni anche alle copie degli atti da prodursi nella cancelleria del tribunale supremo di Segnatura secondo i casi contemplati nel §. 1073 del Motu-proprio.

§. 13.

La mancanza di alcun atto o di parte di esso, ed in genere qualunque difetto della copia, non è imputabile all'effetto della perenzione alla parte producente, che si ritiene aver chiesta la copia degli atti nella integrità prescritta dalla legge.

Sull'istanza di qualunque delle parti, il giudice o tribunale potrà ordinare che sia supplito al difetto a spese dell'appellante entro

un termine non maggiore di due mesi sotto pena di perenzione : e ciò, salve le misure disciplinari che potessero reputarsi giuste contro il cancelliere che avesse rilasciata la copia difettosa, e salva qualunque azione della parte interessata contro chi di ragione.

§. 14.

Il termine per proseguire l'appello dalle sentenze incidentali ed interlocutorie, di cui tratta il § 986 del Motu-proprio, viene protratto a due mesi.

§. 15.

È sanato e rimesso il difetto del proseguimento dell'appello, se la parte siasi prestata alla discussione della causa in merito, o abbia prodotto i relativi documenti o difese, innanzi al giudice o tribunale di secondo o di ulterior grado.

Degli atti di procedura relativi alle prove

§. 16.

Il disposto dei §§. precedenti 7, 8 e 9 è comune ai casi dei §§. 667, 680, 715, 731, 746 e 826 del Motu-proprio, relativamente alle copie conformi dei processi di esame di

testimoni, delle perizie e verificazioni, delle posizioni e degli accessi giudiziali.

§. 17.

Non ostante il disposto del §. 407, la parte più diligente non sarà tenuta alla produzione delle copie sopra espresse dopo la notifica fattane alle altre parti.

Equivarrà per tutti gli effetti la produzione, in copia certificata conforme dal procuratore, dell'atto di notifica esteso dal cursore contenente l'indicazione del processo notificato.

Della giurisdizione volontaria

§. 18.

È abrogato il disposto del §. 1787 del Motu-proprio, relativo all'esibita del parere o voto motivato di uno o più giureconsulti.

§. 19.

Quando il valore dedotto in contratto non eccede la somma di scudi cinquanta, la procedura per l'esercizio della volontaria giurisdizione prescritta nella parte III. titolo XVIII. del Motu-proprio è modificata come appresso.

§. 20.

L' istanza per ottenere il decreto si presenta al giudice per mezzo di semplice memoria a forma del §. 1786 del Motu-proprio.

La nomina dei parenti prossimiori della parte istante, e del curatore quando ha luogo, come pure la destinazione del giorno e dell' ora per la comparsa, di cui ai §§. 1788 al 1791 del Motu-proprio, si fa dal giudice per rescritti apposti alla memoria.

§. 21.

Il verbale, di cui al §. 1793, è esteso appresso alla memoria e ai rescritti: contiene sommariamente le risposte e l'avviso giurato dei parenti, del marito o curatore, le risposte della stessa parte istante: è sottoscritto dai medesimi, osservato se occorra il disposto nel § 421: infine vi appone la firma il giudice e il cancelliere.

§. 22.

Il giudice adito dalla parte che abbisogna del decreto, ove esso sia competente, non può mai ricusarsi di prendere cognizione dell' istanza propostagli; ed è tenuto di accordare o negare il permesso con un decreto brevemente motivato e scritto appresso al verbale.

Il permesso può essere vincolato a quelle condizioni che il giudice creda di apporvi nella sua prudenza.

§. 23.

La parte abilitata a stipulare il contratto fa estrarre dalla cancelleria copia autentica della memoria, dei rescritti, del verbale e del decreto facoltativo.

Eccettuati i casi in cui la legge per la natura propria del contratto esige la stipulazione di pubblico istromento, il contratto può essere stipulato anche per scrittura privata, e può essere scritto in calce alla copia autentica con una semplice dichiarazione che le parti intendono di contrattare e di obbligarsi a forma del decreto facoltativo.

§. 24.

L' intiero processo contenente la memoria i rescritti, il verbale e decreto è sottoposto al registro con una tassa unica e minima fra le tasse fisse vigenti.

La dichiarazione apposta in calce alla copia autentica a forma del §. precedente è registrata colla tassa proporzionale secondo il valore e la natura del contratto.

§. 25.

Il giudice in questi casi esercita gratuitamente il suo nobile ufficio.

Il cancelliere di qualunque giudice o tribunale ha il solo emolumento di bajocchi quindici per l'assistenza ed estensione del verbale quantunque nella prima destinazione non siano comparsi i prossimiori: ha inoltre un emolumento di bajocchi cinque per la iscrizione degli atti nel repertorio.

La scrittura della copia autentica è regolata come alla prima parte del § 179 dell' Editto 17 dicembre 1834, e per ogni carta della medesima è dovuto al cancelliere il solo emolumento di bajocchi cinque.

Le intimazioni possono essere eseguite anche dai cursori economici.

§. 26.

È abrogato il disposto del §. 50 del Motuproprio in quella parte che limita a sei mesi il termine per insinuare le donazioni.

§. 27.

L'insinuazione degli atti di donazione fra vivi, i quali ne abbisognano a senso del sopra citato paragrafo, non può essere eseguita prima

del termine di un mese dalla data dell' istromento di donazione.

§. 28.

Se il donante muore dentro il detto termine o nei dieci giorni immediatamente susseguenti senza avere revocata la donazione, questa rimane efficace, e si considera come se fosse stata legittimamente insinuata.

§. 29.

Nei casi ove ha luogo la nomina di uno speciale mandatario per eseguire l'insinuazione della donazione, tale nomina non potrà mai cadere sulla persona del donatario, nè potrà essere compresa nell'istromento di donazione, ma sarà stipulata per atto separato.

Durante il mese, nel quale resta vietato di eseguire l' insinuazione sarà in facoltà del donante, ad onta di qualunque patto in contrario, di revocare la procura. La stessa facoltà avrà pure dopo scorso il mese, purchè la cosa sia tuttora integra a termini del diritto comune.

§. 30.

La contravenzione a qualunque delle disposizioni contenute nei precedenti §§. 27 e 29 rende inefficace l'insinuazione.

Disposizioni transitorie

§. 31.

Le presenti disposizioni saranno poste in attività a datare dal giorno 24 Aprile prossimo futuro, in cui cesseranno le ferie della Pasqua di Risurrezione: da quel giorno cesseranno di aver vigore in tutto lo Stato Pontificio le leggi precedenti, in quelle parti che si trovassero in opposizione colle disposizioni medesime.

§. 32.

Sono eccettuate dal §. precedente le disposizioni contenute nei §§. 26 al 30 sulla insinuazione delle donazioni, che avranno vigore dal giorno della pubblicazione della presente.

Le insinuazioni delle donazioni stipulate in precedenza saranno giudicate secondo le leggi vigenti all'epoca del contratto: quelle peraltro, per le quali alla pubblicazione della presente non fosse ancora scorso il termine se-

mestrale prescritto dal Motu-proprio, potranno aver luogo anche dopo quel termine a forma del precedente §. 26 ; bene inteso che siano osservate esattamente le disposizioni del successivo §. 29.

§. 33.

Per le cause già iniziate la competenza sarà determinata secondo le leggi vigenti all' epoca dell' introdotto giudizio.

Non ostante, se la competenza che mancava all'epoca dell'introdotto giudizio fosse stata prorogata dalle presenti disposizioni, rimarrà sanato qualunque difetto ove la parte antecedentemente alla pubblicazione delle medesime non abbia dedotta la detta eccezione o nullità.

§. 34.

Gli atti che si faranno posteriormente all' attivazione delle presenti disposizioni si uniformeranno alle medesime: salvo il disposto del §. 6 sugli appelli interposti e da interporsi prima che la presente sia messa in attività, per la prosecuzione dei quali seguiteranno ad osservarsi le norme stabilite dalla Notificazione del Ministero di grazia e giustizia in data 13 agosto 1849.

Monsignor Ministro dell' interno, e per la parte che lo riguarda anche il Pro-Ministro delle finanze, sono incaricati della esecuzione della presente.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato addì 11 marzo 1854.

G. Card. Antonelli

(N. 16.) *Circolare del Ministero dell' interno N. 80345. Soluzione di dubbii sulla rinnovazione del terzo de' Consiglieri provinciali.*

16 marzo 1854

Taluni dubbj insorti nella rinnovazione del terzo de' Consiglieri provinciali, da aver luogo a termini de' §§ 68 e 72 dell' editto 22 novembre 1850, (1) indussero il Ministero dell' interno a proporne i seguenti quesiti al Consiglio de' Ministri.

1. Quali norme abbiano a tenersi nella rinnovazione del terzo del Consiglio provinciale, quando il numero de' Consiglieri che lo compongono non sia divisibile in tre parti eguali per ogni biennio.

---

(1) Vedi vol. IV. parte II. del 1850 pag. 238.

2. Se il senso dell'art. 3 § 68 del citato editto, che ammette fra i Consiglieri provinciali » *le persone distinte per sostenere cariche amministrative* » debha intendersi estensivo anche a tutti i Priori comunali.

Il sullodato Consiglio de' Ministri, dopo aver esaminata e discussa la proposta, fu di parere, che:

Nella rinnovazione del terzo de'Consiglieri provinciali, ove il Consiglio sia composto di numero quattro individui, si debba nei primi due biennj procedere all' estrazione di un solo Consigliere per ogni biennio, lasciando gli altri due nell° ultimo biennio.

Trovandosi il Consiglio composto di cinque Consiglieri, l' estrazione nel primo biennio sia limitata ad un solo Consigliere, estendendosi a due nel secondo e nel terzo.

Componendosi di sette o di otto Consiglieri, debba in ciascuno de' primi due biennj l' estrazione cadere sopra due individui, e sopra il numero residuale nel terzo, e che così dovrà procedersi ad ogni caso di ulteriore disparità nel numero de'Consiglieri, lasciando cioè sempre nell' ultimo biennio la cifra maggiore di Consiglieri rimasta indivisa ne' precedenti biennj.

Per ciò che riguarda il senso del § 68, lo stesso Consiglio de'Ministri opinò, che il requisito dell' esercizio delle cariche amministrative possa ritenersi estensivo anche a' Priori

municipali, specialmente quando i Comuni siano cospicui ; semprechè i Priori medesimi siano distinti e per detto esercizio, e per le qualità loro personali.

Approvatosi nell' udienza del 4 corrente dalla Santita' di Nostro Signore il surriferito opinamento, non lascio di parteciparlo alla S. V. Illma e Rma, onde possa esserle di norma nella rinnovazione di detti Consigli provinciali, ed intanto mi confermo.

Roma 16 marzo 1854

Il Ministro dell' interno
T. Mertel

(N. 17.) *Ordine Circolare della Congregazione speciale di Sanità num.* 9922. *colla quale si pubblica la nuova tariffa dei prezzi delle droge e dei medicinali, non che la nota* rerum petendarum *d'attivarsi col* 1. *Maggio* 1854. *da tutti i farmacisti dello Stato.*

18. Marzo 1854.

Mossa la Congregazione speciale di sanità dalle stesse cagioni, che la determinarono alla rinnovazione tanto della tariffa de' prezzi delle droghe e preparazioni medicinali, quanto della nota *rerum petendarum* , allorchè emanò l'ordine circolare a stampa del 2 settembre 1845,

n.° 9923, (1) ha creduto ora espediente rivolgere le sue considerazioni intorno all'odierno rilevante procedimento degli studi chimici, e sulle avvenute variazioni, in confronto di quell'epoca de'prezzi commerciali de'diversi articoli occorrenti alle pubbliche farmacie.

Sentito quindi il parere di ambedue i Collegi medici dello Stato, e previo il più accurato studio per parte di una Commissione appositamente destinata alla compilazione dell'uno e dell'altro lavoro, la prefata Congregazione ha nella sua adunanza del 16. gennajo scorso, sanzionato tanto la nuova tariffa dei prezzi delle droghe e dei medicinali, quanto la nuova nota *rerum petendarum* che vanno unite alla presente circolare, derogando alle precedenti alle quali riferiva il citato ordine del 2. settembre 1845., ed ha disposto che, incominciando dal primo del prossimo mese di maggio, siano l'una e l'altra in attività in ogni farmacia dello Stato.

Dovrà pertanto ogni farmacia provvedersi entro un mese dalla data della presente, di un esemplare a stampa della detta tariffa e nota, tenendole affisse a pubblica vista nelle rispettive officine sotto comminatoria della multa a senso dell'articolo XXXIV. dell'ordinamento sulle pubbliche farmacie, pubblicato il 15.

---

(1) Vedi appendice del vol. VI 1852 pag. XCI.

novembre 1836. (1) dalla Segreteria per gli affari di stato interni, che in tutto il resto è mantenuto nel suo primo vigore.

A monsig. vice-Camerlengo di S. R. Chiesa direttore generale di polizia, ai Presidi delle provincie, ed ai lodati due Collegi medici, alle Commissioni provinciali, ed alle Deputazioni territoriali di sanità è raccomandato d'invigilare, per quanto spetta a ciascuno, sull'osservanza del presente ordine circolare, e delle annesse tariffe e nota.

Dall'Ministero dell'interno li 18. Marzo 1854.

Il Ministro dell'Interno
Presidente della Congregazione Speciale di Sanità
T. MERTEL

GULIELMO PERSICHETTI
Segretario della Congregazione suddetta

(1) Vedi vol. del 1836 parte II. pag. 156.

TARIFFA

DEI PREZZI

DELLE DROGHE E PREPARAZIONI MEDICINALI

REDATTA

PER TUTTE LE FARMACIE

DELLO STATO PONTIFICIO

ED APPROVATA

DALLA CONGREGAZIONE SPECIALE DI SANITÀ

NELLA PIENA ADUNANZA DEL 16 GENNAJO 1854.

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	

A

	Scudi	Baj.	Peso
Acciaio limato	—	4	*l' oncia*
» porfirizzato	—	4	*la dramma*
Acetato di ammoniaca, o spirito del minderero	—	8	*l' oncia*
» di barite	—	2	*la dramma*
» di chinina	—	2½	*il grano*
» di ferro	—	10	*la dramma*
» di morfina	—	4	*il grano*
» di piombo cristallizzato o zuccaro di saturno	—	4	*l' oncia*
» detto liquido, o aceto di saturno	—	4	*l' oncia*
» di potassa, o terra fogliata di tartaro	—	6	*la dramma*
» di soda cristallizzato	—	6	*la dramma*
» di stricnina	—	10	*il grano*
Aceto commune bianco	—	4	*la libbra*
» distillato	—	2	*l' oncia*
» colchico	—	4	*l' oncia*
» dei quattro ladri	—	3	*l' oncia*
» di senna del redi	—	4	*l' oncia*
» scillicito	—	3	*l' oncia*
Acido acetico concentrato, o aceto radicale preparato col			

		PREZZO		PESO
		Scudi	Baj.	
	A			
	deuto = acetato di rame.............	—	5	*la dramma*
Acido	detto preparato col metodo di Bukolz	—	3	*la dramma*
»	arsenioso o arsenico bianco..........	—	3	*l' oncia*
»	detto..........	—	1	*la dramma*
»	azotico, o nitrico...	—	5	*l' oncia*
»	detto concentrato e bianco..............	—	6	*l' oncia*
»	detto puro............	—	10	*l' oncia*
»	detto.....................	—	2	*la dramma*
»	benzoico o fiori di benzoino...........	—	30	*la dramma*
»	» detto....	—	15	*lo scropolo*
»	borico, o sale sedativo di Hombergio.....................	—	6	*la dramma*
»	citrico....................	—	4	*la dramma*
»	cloroidrico o muriatico	—	5	*l' oncia*
»	detto.....................	—	1	*la dramma*
»	cianoidrico	—	2	*la goccia*
»	gallico	—	15	*lo scropolo*
»	ossalico.................	—	16	*l' oncia*
»	detto......................	—	3	*la dramma*
»	solforico concentrato puro.............	—	8	*l' oncia*
»	detto di commercio			

		PREZZO		PESO
		Scudi	Baj.	
A				
	od olio di vetriolo	—	1	*l' oncia*
Acido	succinico puro	—	40	*la dramma*
»	detto	—	1	*la goccia*
»	tartarico	—	3	*la dramma*
Aconito	napello	—	8	*l' oncia*
Acqua	acidula con acido carbonico	—	10	*la libbra*
»	alluminosa del Falloppio	—	2	*l' oncia*
»	amara della farmacopea del Campana	—	1	*l' oncia*
»	antisterica del Quercetano	—	20	*l' oncia*
»	detto	—	3	*la dramma*
»	di arancio	—	2	*l' oncia*
»	della Brandola	—	26	*il fiasco*
»	di calce	—	1	*l' oncia*
»	di cannella lattiginosa	—	12	*l' oncia*
»	detta	—	2	*la dramma*
»	di castrocaro salsojodica	—	12	*la bottiglia*
»	di catrame	—	1	*l' oncia*
»	di cerase nere	—	2	*l' oncia*
»	civillina	—	16	*la libbra*
»	del corso	—	18	*la libbra*
»	cordiale temperata	—	6	*l' oncia*

		PREZZO		PESO
		Scudi	Baj.	
A				
ACQUA	distillata semplice..	—	6	*la libbra*
»	» di qualunque pianta.	—	1	*l' oncia*
»	» di piante, e fiori aromatici.........	—	2	*l' oncia*
»	emostatica del Landi....................	—	8	*l' oncia*
»	detta del Pagliari...	—	5	*l' oncia*
»	epatica..................	—	10	*la libbra*
»	fagedenica.............	—	1	*l' oncia*
»	della Fratta...........	—	12	*il fiasco*
»	di Nocera..............	—	15	*il fiasco*
»	della Porretta........	—	25	*il fiasco*
»	di lauro ceraso coobata..................	—	2	*la dramma*
»	di Recoaro............	—	15	*la bottiglia*
»	di sperma di rane.	—	2	*l' oncia*
»	teriacale distillata..	—	3	*l'oncia*
»	del Tettuccio.........	—	25	*il fiasco*
»	della Torretta........	—	25	*il fiasco*
»	di tutto cedro.......	—	2	*l' oncia*
»	vegeto-mercuriale..	—	4	*l'oncia*
»	vegeto-minerale del Goulard.............	—	1	*l'oncia*
»	di Vienna purgativa	—	4	*l' oncia*
»	della Villa.............	—	26	*il fiasco*
»	vulneraria-acetosa.	—	6	*l' oncia*
»	detta spiritosa........	—	5	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
A			
AGARICO raspato	—	10	*l' oncia*
» polverizzato	—	4	*la dramma*
ACOOL a gradi 40	—	6	*l' oncia*
— 35	—	5	*l'oncia*
— 30	—	4	*l'oncia*
» canforato	—	6	*l'oncia*
» eterizzato idroclorico, o spirito di sal marino dolcificato	—	16	*l' oncia*
» nitrico, o spirito di nitro dolce	—	16	*l' oncia*
ALCHERMES liquido	—	6	*l' oncia*
ALOE soccotrino polverizzato	—	6	*l' oncia*
» detto	—	2	*la dramma*
» epatico polverizzato	—	5	*l' oncia*
» cavallino	—	4	*l' oncia*
ALLUME di rocca polverizzato	—	1	*l' oncia*
» detto usto polverizzato	—	1	*la dramma*
AMIDO polverizzato	—	1	*l' oncia*
AMMONIACA liquida	—	10	*l' oncia*
» detta	—	2	*la dramma*
AMMONIURO di Mercurio liquido	—	6	*la dramma*
» di rame o cupro ammonicale	—	1	*il grano*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
A			
ANGUSTURA corteccia contusa	—	2	*la dramma*
» » polverizzata.	—	3	*la dramma*
ANICE mondo semi polverizzati...........	—	2	*la dramma*
» stellato o badiano polverizzato.......	—	8	*l' oncia*
ANISATO di chinina............	—	2½	*il grano*
ANTIMONIO diaforetico lavato	—	5	*la dramma*
» detto....................	—	3	*lo scropolo*
» non lavato............	—	4	*la dramma*
» detto....................	—	2	*lo scropolo*
ARANCIO foglie diseccate....	—	2	*l' oncia*
» polverizzate	—	1	*la dramma*
» scorza del frutto...	—	4	*l' oncia*
« polverizzata..........	—	1	*la dramma*
ARISTOLOGIA polverizzata.....	—	1	*la dramma*
ARNICA fiori....................	—	8	*l' oncia*
» detti polverizzati...	—	2	*la dramma*
» radice..................	—	6	*l' oncia*
» detta polverizzata..	—	1	*lo scropolo*
ARROW-ROOT fecola.............	—	6	*l' oncia*
ARSENIATO di potassa liquido, o liquore arsenicale di Fowler............	—	8	*lo scropolo*
» detto cristalizzato..	—	1	*il grano*
» di chinina............	—	2½	*il grano*
ASFALTO..............................	—	20	*la libbra*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
A			
Assa fetida	—	5	*la dramma*
Assenzio romano e pontico..	—	3	*l' oncia*
Atropina pura	—	10	*il grano*
Avena con iscorsa	—	5	*la libbra*
» senza scorza	—	2	*l' oncia*
Azzurro di Berlino officinale puro	—	20	*la dramma*
B			
Bacche di ginepro	—	2	*l' oncia*
» di lauro	—	2	*l' oncia*
Balsamo di Arceo	—	10	*l' oncia*
» detto	—	2	*la dramma*
» copaiba	—	10	*l' oncia*
» detto	—	2	*la dramma*
» del Fioravanti	—	10	*l' oncia*
» del Gherli astringente	—	8	*l' oncia*
» innocenziano	—	15	*l' oncia*
» detto	—	3	*la dramma*
» opodeldok	—	12	*l' oncia*
» peruviano solido...	—	2	*la dramma*
» » liquido..	—	4	*la dramma*
» del Tolù	—	4	*la dramma*
Bagno refrigerante di Schmuker	—	6	*la libbra*
Ballotta lanata	—	10	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
B			
BARDANA radice incisa.........	—	2	*l' oncia*
» corteccia della radice..................	—	3	*l' oncia*
BELLADONNA foglie...............	—	10	*l' oncia*
» polverizzate...........	—	3	*lo scrupolo*
BENEDETTA lassativa.............	—	8	*l' oncia*
BENZOINO in lacrime polverizzato..............	—	2	*la dramma*
BETTONICA foglie..................	—	3	*l' oncia*
» polverizzate..........	—	1	*la dramma*
BIACCA o carbonato di piombo polverizzato..	—	2	*l' oncia*
BICARBONATO di potassa........	—	5	*la dramma*
» di soda................	—	4	*la dramma*
BIGNONIA catalpa (silique).....	—	5	*l' oncia*
BILE bovina condensata.......	—	3	*la dramma*
BISTORTA radice....................	—	3	*l' oncia*
BOLO armeno polverizzato....	—	5	*l' oncia*
» detto per la Veterinaria..............	—	2	*l' oncia*
BORACE raffinata, o borato di soda.............	—	2	*la dramma*
BROMO..................................	—	20	*la dramma*
» detto (Bromo).......	—	1	*il grano*
BROMURO di ferro...............	—	2	*il grano*
» di mercurio..........	—	2	*il grano*
» di potassio............	—	1	*il grano*
» di sodio................	—	1	*il grano*
BUTIRRO di antimonio liquido	—	5	*la dramma*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
B			
Butirro solido bianco........	—	6	*la dramma*
» di cacao...............	—	12	*l' oncia*
» di mandorle dolci..	—	4	*l' oncia*
C			
Calaquala radice...............	—	15	*l' oncia*
» detta	—	3	*la dramma*
Calamo aromatico................	—	3	*l' oncia*
Calce bianca di stagno.......	—	4	*lo scropolo*
» grigia di stagno	—	2	*lo scropolo*
Calomelano preparato col vapore acquoso.	—	10	*lo scropolo*
» detto	—	1	*il grano*
Calombo radice	—	8	*l' oncia*
» polverizzata	—	12	*l' oncia*
» detta.....................	—	2	*la dramma*
Camedrio	—	2	*l' oncia*
Canfora	—	10	*l' oncia*
» detta polverizzata..	—	1	*lo scropolo*
Canna radice incisa.............	—	1	*l' oncia*
Cannella ottima polverizzata	—	4	*la dramma*
Cantarelle polverizzate......	—	15	*l' oncia*
» dette.....................	—	3	*la dramma*
Carbonato di Ammoniaca concreto	—	8	*la dramma*
» » liquido.....	—	3	*la dramma*
» di ammoniaca piro-			

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
C			
leoso o sal volatile di corno di Cervo	—	8	*la dramma*
CARBONATO di ferro officinale.	—	6	*la dramma*
» detto	—	3	*lo scropolo*
CARBONATO di magnesia	—	10	*l' oncia*
» di potassa depurato	—	6	*l' oncia*
» detto cristallizzato.	—	8	*l' oncia*
» detto liquido	—	2	*l' oncia*
» di soda	—	3	*l' oncia*
CARBONE animale puro	—	2	*la dramma*
» detto di Weise	—	4	*la dramma*
» di legno porfirizzato	—	2	*l' oncia*
» di spugna, o spugna bruciata	—	8	*la dramma*
» di sughero	—	2	*la dramma*
CASCARILLA corteccia	—	6	*l' oncia*
» detta polverizzata..	—	1	*la dramma*
CASSIA frutto	—	2	*l' oncia*
» detta in polpa estratta di recente	—	12	*l' oncia*
CASTORO di Moscovia	—	5	*il grano*
» del Canadà	—	12	*lo scropolo*
CATECU' succo concreto polverizzato	—	3	*la dramma*
CATRAME liquido	—	2	*l' oncia*
CAUSTICO di Vienna	—	6	*la dramma*
CEDRO semi	—	12	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
C			
Centaurea minore...............	—	2	*l' oncia*
Cera bianca....................	—	4	*l' oncia*
» gialla.....................	—	3	*l' oncia*
Cerotto di aconito napello.	—	10	*l' oncia*
» di cerussa............	—	5	*l' oncia*
» di cicuta..............	—	8	*l' oncia*
» diachilon semplice.	—	5	*l' oncia*
» detto disteso sopra tela.......	—	10	*l' oncia*
» diachilon con gomme....................	—	8	*l' oncia*
» diapalma..............	—	40	*la libbra*
» detto.....................	—	5	*l' oncia*
» detto disteso sopra tela..................	—	10	*l' oncia*
» emolliente di Calestano...............	—	8	*l' oncia*
» di giusquiamo.......	—	8	*l' oncia*
» mercuriale con cicuta..................	—	9	*l' oncia*
» mercuriale	—	10	*l' oncia*
» con doppia dose di mercurio...........	—	15	*l' oncia*
» di Norimberga......	—	8	*l' oncia*
» di pelle arietina....	—	8	*l' oncia*
» di Taccamacca......	—	10	*l' oncia*
» Vessicatorio con cantarelle..........	—	12	*l' oncia*
» detto canforato.....	—	14	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
C			
Cerotto detto bianco con cantaridina........	—	16	*l'oncia*
» detto indolente secondo Silvestri...	—	12	*l'oncia*
Chermes minerale...............	—	1	*il grano*
» per uso della Veterinaria...........	—	10	*la dramma*
China peruviana contusa.	—	20	*l'oncia*
» detta polverizzata..	—	22	*l'oncia*
» Pitaya polverizzata.	—	30	*l'oncia*
Chinina pura......................	—	35	*lo scropolo*
» detta	—	2	*il grano*
Chinoidina..........................	—	6	*la dramma*
Cianuro di mercurio,o prussiato di Mercurio....................	—	1	*il grano*
» di zinco	—	1	*il grano*
Cicuta...............................	—	5	*l' oncia*
» detta polverizzata..	—	6	*l'oncia*
Cina radice preparata incisa	—	6	*l'oncia*
Cinabro artificiale sottilmente polverizzato..	—	5	*lo scropolo*
Cinconina pura....................	—	30	*lo scropolo*
» detta......................	—	2	*il grano*
Cinorodon frutta..................	—	6	*l' oncia*
Citrato di chinina.............	—	35	*lo scropolo*
» detto	—	2	*il grano*
» di ferro.................	—	10	*lo scropolo*
» di Magnesia secco.	—	24	*l'oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Bai.	
C			
CITRATO detto liquido o limonata magnesiaca	—	3	*l' oncia*
CLORATO di potassa	—	10	*la dramma*
CLORO liquido officinale	—	4	*l' oncia*
CLOROFORMIO	—	20	*la dramma*
CLORURO di bario, o muriato di barite	—	8	*la dramma*
» detto liquido officinale	—	2	*la dramma*
» di calcio cristallizzato, o muriato di calce	—	2	*la dramma*
» di calce	—	20	*la libbra*
» detto	—	3	*l' oncia*
» di magnesio	—	3	*la dramma*
» di oro semplice	—	5	*il grano*
» di oro, e sodio, o muriato triplo d' oro	—	4	*il grano*
» di potassio	—	1	*la dramma*
» di sodio depurato o sal marino	—	2	*l' oncia*
» nativo o sal gemma	—	3	*l' oncia*
» di soda liquido, o liquore di Labaraque	—	4	*l' oncia*
» di zinco	—	5	*lo scropolo*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
C			
Cocciniglia polverizzata......	—	6	*la dramma*
Colchico autunnale bulbi polverizzati............	—	2	*lo scropolo*
Collirio di Lanfranco.........	—	5	*l' oncia*
Colfonia o pece greca........	—	6	*la libbra*
Coloquintide polverizzata....	—	20	*l' oncia*
» detta.....................	—	2	*lo scropolo*
Colla di pesce o ittiocolla..	—	3	*la dramma*
Collodion.	—	8	*la dramma*
Comino tedesco semi interi..	—	3	*l' oncia*
» detto polverizzato..	—	4	*l' oncia*
Confezione di Alchermes......	—	5	*la dramma*
» di giacinti............	—	5	*la dramma*
Conserva di bacche di ginepro...................	—	8	*l' oncia*
» di cassia..............	—	12	*l' oncia*
» di consolida..........	—	4	*l' oncia*
» di cotogni............	—	4	*l' oncia*
» mercuriale............	—	2	*la dramma*
» di more...............	—	5	*l' oncia*
» di prugne solutiva.	—	5	*l' oncia*
» di rose.................	—	5	*l' oncia*
» di sorbe...............	—	5	*l' oncia*
» di viole................	—	5	*l' oncia*
Coralli bianchi e rossi polverizzati...........	—	2	*la dramma*
Corallina di Corsica intera	—	6	*l' oncia*
» detta polverizzata..	—	8	*l' oncia*
» verde....................	—	3	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
C			
CORALLINA detta polverizzata	—	4	*l' oncia*
CORIANDOLI	—	2	*l' oncia*
CORNO di Cervo raspato	—	4	*l' oncia*
» detto calcinato, o preparato	—	2	*la dramma*
CORTECCIA del frutto del granato	—	3	*l' oncia*
» della radice del granato silvestre	—	12	*l' oncia*
» di timelea	—	10	*l' oncia*
COTOGNO semi	—	6	*la dramma*
CREMORE di tartaro polverizzato	—	3	*l' oncia*
CREOSOTO puro	—	15	*la dramma*
detto	—	1	*la goccia*
CROCO di Marte aperitivo ovvero ossido di ferro rosso	—	3	*lo scropolo*
» » astringente.	—	3	*lo scropolo*
CUBEBE polverizzato	—	1	*la dramma*
CUSSO fiori polverizzati	—	60	*l' oncia*
» detti	—	10	*la dramma*
D			
DATISCA cannabina	—	12	*l' oncia*
» detta polverizzata	—	2	*la dramma*
DATURA stramonio	—	4	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
D			
DECOTTO antisifilitico del Musitano	—	3	*l' oncia*
» bianco del Sydenham	—	1	*l' oncia*
» carminativo per clisteri	—	8	*la libbra*
» emolliente per clisteri	—	8	*la libbra*
» di fiori comuni	—	6	*la libbra*
» d' orzo	—	5	*la libbra*
» del Pollini	—	3	*l' oncia*
» del Rasori	—	12	*la libbra*
» del Salvatori	—	3	*l' oncia*
» del Setalla	—	4	*l' oncia*
» di radici od erbe comuni	—	6	*la libbra*
DESTRINA	—	2	*la dramma*
DEUTOBROMURO di mercurio	—	2	*il grano*
DEUTOJODURO di mercurio	—	1	*il grano*
DIAGRIDIO solforato polverizzato	—	6	*lo scropolo*
» detto cidoniato polverizzato	—	6	*lo scropolo*
DIGITALE purpurea polverizzata	—	4	*lo scropolo*
DIGITALINA	—	1	*il grano*
DITTAMO cretico	—	20	*l' oncia*
» detto polverizzato	—	4	*la dramma*
DULCAMARA stipidi incisi	—	2	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
E			
EDERA terrestre	—	2	*l' oncia*
ELETTUARIO antifebbrile di Masdeval	—	20	*l' oncia*
» diascordio del Fracastoro	—	3	*la dramma*
» diatartaro di Pietro Castelli	—	10	*l' oncia*
» del Garzoni	—	10	*l' oncia*
» lenitivo	—	10	*l' oncia*
» di Mead	—	10	*l' oncia*
» teriaca di Andromaco	—	10	*l' oncia*
» di Winchler	—	8	*l' oncia*
ELLEBORO bianco	—	4	*l' oncia*
» detto polverizzato	—	6	*l' oncia*
» nero	—	4	*l' oncia*
» detto polverizzato	—	6	*l' oncia*
ELIXIR acido di Haller	—	3	*lo scropolo*
» di Le-Roy di primo grado	—	5	*l' oncia*
» » di secondo grado	—	8	*l' oncia*
» » di terzo grado	—	10	*l' oncia*
» di lunga vita	—	5	*l' oncia*
» di proprietà di Paracelso	—	24	*l' oncia*
» rabarbarino	—	24	*l' oncia*
» stomatico dolcificato	—	5	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
E			
Elixir di vetriolo di Minsicht	—	3	*lo scropolo*
Emetina pura	—	6	*il grano*
Empiastro balsamico di Schiffhaus	—	12	*l'oncia*
» di cicuta	—	12	*la libbra*
» di galbano crocato.	—	16	*l'oncia*
» dell'antidotario bolognese	—	6	*l'oncia*
Emulsione di gomma ammoniaco	—	2	*l'oncia*
» di gomma arabica.	—	2	*l'oncia*
» di mandorle dolci.	—	1	*l'oncia*
» detta	—	5	*la libbra*
» paregorica	—	2	*l'oncia*
» di semi di zucca e meloni	—	2	*l'oncia*
» di qualunque seme comune	—	2	*l'oncia*
» del Verloffio	—	3	*l'oncia*
Erbe comuni nostrali diseccate	—	2	*l'oncia*
» non comuni ed alpine	—	4	*l'oncia*
Ergotina pura	—	1	*il grano*
Estratto di aconito napello.	—	6	*lo scropolo*
» detto preparato con alcool	—	10	*lo scropolo*
» alcoolico della cor-			

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
E			
teccia di granato silvestre	—	10	*lo scropolo*
ESTRATTO di aloe acquoso disseccato	—	2	*lo scropolo*
» di assenzio acquoso.	—	3	*la dramma*
» di atropa belladonna	—	6	*lo scropolo*
» detto alcoolico	—	10	*lo scropolo*
» di bacche di ginepro	—	2	*la dramma*
» di campeggio	—	8	*la dramma*
» di china vinoso	—	10	*la dramma*
» di cicuta succo concreto	—	6	*la dramma*
» di dulcamara	—	3	*la dramma*
» di fiori d'arnica	—	6	*lo scropolo*
» di fiori camomilla.	—	3	*lo scropolo*
» di genziana	—	3	*la dramma*
» di giusquiamo nero.	—	5	*lo scropolo*
» detto preparato coll' alcool	—	1	*il grano*
» di lattuca virosa acquoso	—	6	*lo scropolo*
» di lattuca sativa preparato con l' alcool	—	8	*lo scropolo*
» detto	—	1	*il grano*
» di legno quassio	—	8	*lo scropolo*
» di legno santo acquoso	—	10	*la dramma*

	PREZZO Scudi	PREZZO Baj.	PESO
E			
ESTRATTO di noci vomiche preparato con l' alcool	—	1	*il grano*
» di oppio acquoso di Baumè	—	1	*il grano*
» di papavero bianco.	—	6	*lo scropolo*
» di pulsatilla preparata coll'alcool...	—	1	*il grano*
» di rabarbaro acquoso	—	4	*lo scropolo*
» di rabarbaro alcoolico	—	10	*lo scropolo*
» di radice di ratania	—	8	*la dramma*
» di Sabina	—	6	*lo scropolo*
» di Salsapariglia	—	10	*la dramma*
» di Scilla acquoso..	—	4	*lo scropolo*
» di Senna Orientale.	—	6	*lo scropolo*
» di Stramonio	—	6	*lo scropolo*
» di tasso baccato ...	—	6	*lo scropolo*
» di Valeriana	—	6	*la dramma*
» di Zafferano	—	20	*lo scropolo*
» di qualunque altra pianta comune..	—	3	*la dramma*
ETERE acetico	—	10	*lo scropolo*
» muriatico	—	8	*lo scropolo*
» detto	—	1	*la goccia*
» nitrico	—	8	*lo scropolo*
» detto	—	1	*la goccia*

	PREZZO Scudi	Baj.	PESO
E			
ETERE solforico...............	—	8	*lo scropolo*
» detto.....................	—	1	*la goccia*
ETIOPE antimoniale dell'Huxam..................	—	5	*la dramma*
» grafico..................	—	1	*la dramma*
» marziale o protossido di ferro.....	—	5	*la dramma*
» minerale...............	—	3	*la dramma*
» vegetabile.............	—	12	*lo scropolo*
EUFORBIO polverizzato..........	—	8	*l' oncia*
F			
FARINA di fava, orzo, e simili..................	—	10	*la libbra*
» di mandorle..........	—	10	*la libbra*
» di semi di lino.....	—	12	*la libbra*
FARINE risolventi...........	—	10	*la libbra*
FAVA di S. Ignazio..............	—	8	*la dramma*
» detta polverizzata..	—	1	*il grano*
FEGATO di zolfo , o solfuro di potassio........	—	8	*l' oncia*
» per uso interno....	—	6	*lo scropolo*
FELCE maschio....................	—	6	*l' oncia*
FELLANDRIO acquatico semi..	—	2	*la dramma*
FERCOLO del Sassonio..... ...	—	2	*l' oncia*
FILA alluminate...................	—	10	*l' oncia*
FILONIO romano..................	—	2	*la dramma*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
F			
Fiori di zolfo sublimati.....	—	4	*l' oncia*
» detti lavati...........	—	8	*l' oncia*
Fiori di sale ammoniaco semplici............	—	1	*la dramma*
» di sale ammoniaco marziali............	—	5	*lo scropolo*
Fiori di tiglio....................	—	5	*l' oncia*
Fosfato di calce puro........	—	4	*la dramma*
» di soda................	—	20	*l' oncia*
» detto	—	5	*la dramma*
Fosforo............................	—	15	*la dramma*
Frassino corteccia	—	1	*l' oncia*
Fuco crispo.........................	—	6	*l' oncia*
Fungo di Malta polverizzato.	—	4	*la dramma*
G			
Galbano..............................	—	10	*l' oncia*
Galla d'istria.....................	—	3	*l' oncia*
Gelatina di corno di cervo.	—	6	*l' oncia*
» di fuco crispo.......	—	5	*l' oncia*
» di lichene islandico.	—	5	*l' oncia*
» di pane di Boerhaave................	—	2	*l' oncia*
» di Salep...............	—	6	*l' oncia*
Genziana radice incisa........	—	3	*l' oncia*
» detta polverizzata..	—	1	*la dramma*
Ghiande uste polverizzate....	—	15	*la libbra*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
G			
Giusquiamo nero foglie secche	—	5	*l' oncia*
» semi	—	8	*l' oncia*
Goccie calmanti di Magendie	—	4	*lo scropolo*
Gomma ammoniaco scelta polverizzata	—	3	*la dramma*
» arabica scelta	—	6	*l' oncia*
» detta polverizzata	—	1	*la dramma*
» dragante polverizzata	—	5	*la dramma*
» gutta polverizzata	—	1	*il grano*
» Kino	—	4	*la dramma*
» di legno santo	—	3	*la dramma*
» Mirra scelta polverizzata	—	2	*la dramma*
» di Olivo di lecce	—	20	*l' oncia*
Gramigna radice	—	2	*l' oncia*
Grasso di cavallo	—	15	*la libbra*
Graziola	—	4	*l' oncia*
» detta polverizzata	—	1	*la dramma*
I			
Iacea tricolore fiori ed erba	—	10	*l' oncia*
» detta	—	2	*la dramma*
Idro-ferro-cianato di chinina	—	2½	*il grano*
Idromiele semplice	—	2	*l' oncia*
Iodio puro	—	10	*lo scropolo*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
I			
IODIO puro	—	1	*il grano*
IODATO di potassa	—	8	*lo scropolo*
IODURO di ferro	—	20	*lo scropolo*
» detto	—	1	*il grano*
» di mercurio	—	1	*il grano*
» di potassio	—	20	*la dramma*
» detto	—	1	*il grano*
» di potassio jodurato	—	20	*la dramma*
» detto	—	1	*il grano*
» di piombo	—	8	*lo scropolo*
» di sodio	—	10	*lo scropolo*
» detto	—	1	*il grano*
» di zinco	—	10	*lo scropolo*
» detto	—	1	*il grano*
» di zolfo	—	8	*lo scropolo*
» detto	—	1	*il grano*
INCENSO in lacrime polverizzato	—	1	*la dramma*
» in sorte	—	4	*l'oncia*
IPERICON sommità fiorite	—	2	*l' oncia*
IPOCASTANO	—	3	*l' oncia*
IRIDE fiorentina polverizzata.	—	5	*l' oncia*
ISSOPO fiorito	—	3	*l'oncia*
L			
LATTATO di chinina	—	2½	*il grano*
» di ferro	—	20	*la dramma*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
L			
LATTATO di ferro	—	8	*lo scropolo*
LAUDANO liquido del Sydenham	—	8	*lo scropolo*
» cidoniato	—	10	*lo scropolo*
» nepentes del Quercetano	—	1	*la goccia*
» orinario del Micheli	—	4	*lo scropolo*
LAVANDA fiori	—	2	*l'oncia*
LEGNO di ginepro inciso	—	1	*l'oncia*
» guajaco raspato	—	3	*l'oncia*
» quassio inciso	—	5	*l'oncia*
» quassio raspato	—	6	*l'oncia*
» quassio sottilmente polverizzato	—	2	*la dramma*
» sassofrasso inciso	—	5	*l'oncia*
» visco quercino	—	1	*l'oncia*
LICHENE islandico mondo	—	5	*l'oncia*
LIMONEA minerale	—	3	*la libbra*
» solutiva	—	5	*l'oncia*
» secca con acido citrico	—	3	*l'oncia*
LINIMENTO volatile	—	6	*l'oncia*
» di spermaceti	—	8	*l'oncia*
LIQUIRIZIA radice incisa	—	2	*l'oncia*
» detta polverizzata	—	1	*la dramma*
LIQUORE anodino minerale di Hoffman	—	6	*lo scropolo*
» antisifilitico di Wanswieten	—	2	*la dramma*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
L			
Litargirio polverizzato........	—	2	*l' oncia*
Lobella inflata....................	—	30	*l' oncia*
Looch bianco........................	—	6	*l' oncia*
M			
Magistero di bismuto, o sottonitrato di bismuto................	—	10	*lo scropolo*
» di china..............	—	12	*lo scropolo*
Magnesia pura, od ossido di magnesio...........	—	20	*l' oncia*
» detta preparata col metodo di Henry	—	30	*l' oncia*
Manganese s. p....................	—	2	*l' oncia*
Manna scelta in cannelli......	—	15	*l' oncia*
» comune depurata..	—	6	*l' oncia*
Mannite purissima..............	—	22	*l' oncia*
Marrubio cime fiorite..........	—	4	*l' oncia*
Marte solubile del Willis, o tartrato di ferro, e potassa..........	—	3	*la dramma*
Mastice polverizzato............	—	4	*la dramma*
Matico del Perù.............. ..	—	3	*la dramma*
Matricaria cime fiorite.......	—	2	*l' oncia*
Malva fiori..........................	—	5	*l' oncia*
Melissa foglie......................	—	2	*l' oncia*
Menta piperita disseccata....	—	5	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
M			
MERCURIO dolce porfirizzato, e lavato, o protocloruro di mercurio	—	8	*lo scropolo*
» precipitato bianco.	—	10	*la dramma*
» precipitato rosso...	—	3	*la dramma*
» precipitato giallo...	—	6	*lo scropolo*
» solubile dell' Hanheman...........	—	1	*il grano*
» solubile del Moscati	—	1	*il grano*
» sublimato corrosivo, o deutocloruro di mercurio.	—	20	*l'oncia*
» vivo di commercio.	—	15	*l'oncia*
» distillato...............	—	18	*l'oncia*
MIELE comune bianco.....	—	1	*l'oncia*
» rosato semplice.....	—	2	*l'oncia*
» rosato solutivo......	—	4	*l'oncia*
MIGNATTE officinali..............	—	7½	*l'una*
MINIO polverizzato...............	—	2	*l'oncia*
MOSCHE di Milano...............	—	6	*l'una*
MORFINA pura.....................	—	5	*il grano*
MOXA di nitrato di potassa.	—	2	*la dramma*
MUCILLAGINE di gomma arabica..................	—	2	*l'oncia*
» di qualunque seme emolliente.........	—	2	*l'oncia*
» di semi di cotogno	—	5	*l'oncia*
MUSCHIO orientale...............	—	8	*il grano*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
N			
NITRATO di argento cristallizzato	—	1	*il grano*
» di argento fuso, o pietra infernale..	—	15	*lo scropolo*
» detto	—	1	*il grano*
» di protossido di mercurio cristallizzato	—	2	*lo scropolo*
» di protossido di mercurio liquido	—	4	*la dramma*
» di potassa depurato o nitro	—	4	*l' oncia*
NITRATO di potassa grezzo per veterinaria..	—	2	*l' oncia*
» di potassa, ed antimonito di potassa, o nitro stibiato	—	1	*la dramma*
NOCI moscade raspate	—	4	*la dramma*
» vomiche raspate....	—	8	*la dramma*
O			
OLIO di atropa belladonna...	—	5	*l' oncia*
» di bacche di lauro.	—	5	*l' oncia*
» di cantaridi	—	10	*l' oncia*
» fosforato	—	8	*l' oncia*
» di giusquiamo	—	5	*l' oncia*

		PREZZO		PESO
		Scudi	Baj.	
O				
Olio	d' ipericon composto	—	6	*l'oncia*
»	semplice	—	5	*l'oncia*
»	di mastice per bollitura	—	5	*l'oncia*
»	nervino	—	8	*l'oncia*
»	populeon per infusione	—	4	*l'oncia*
»	rosato per infusione	—	5	*l'oncia*
»	di tabacco	—	5	*l'oncia*
»	di qualunque pianta comune, e fiore nostrale	—	5	*l'oncia*
Olio	per espressione di semi di lino recenti	—	4	*l'oncia*
»	di croton tiglio	—	2	*la goccia*
»	d'avellane	—	8	*l'oncia*
»	di catapuzia	—	8	*lo scropolo*
»	di fagato di merluzzo	—	8	*l'oncia*
»	di mandorle dolci	—	6	*l'oncia*
»	di noci moscate	—	8	*la dramma*
»	di semi di ricino	—	10	*l'oncia*
»	detto alcoolico	—	12	*l'oncia*
»	di tuorli d'uova	—	8	*la dramma*
Olio	essenziale di anici	—	5	*la dramma*
»	di bergamotta	—	5	*la dramma*

		PREZZO		PESO
		Scudi	Baj.	
O				
Olio	essenziale di cajeput	—	6	*lo scropolo*
»	di Cannella Ceylan..	—	30	*lo scropolo*
»	detto	—	2	*la goccia*
»	di cedro	—	2	*lo scropolo*
»	di garofani	—	4	*lo scropolo*
»	di lavanda	—	5	*la dramma*
»	di lauro ceraso	—	8	*lo scropolo*
»	di menta piperita..	—	6	*lo scropolo*
»	di rosmarino	—	3	*la dramma*
»	di rose	—	30	*lo scropolo*
»	detto	—	2	*la goccia*
»	di timo	—	2	*la dramma*
Olio	etereo di tremen-tina	—	5	*la dramma*
»	per uso di Veterinaria	—	8	*l' oncia*
Olio	di corno di Cervo empireumatico...	—	8	*la dramma*
»	puzzo	—	6	*l' oncia*
»	di sasso, o petrolio puro	—	10	*l' oncia*
»	di succino rettificato	—	10	*la dramma*
Oppio	tebaico polverizzato	—	1	*il grano*
Orpimento		—	6	*l' oncia*
Orzo	mondo	—	6	*la libbra*
»	detto	—	1	*l' oncia*
»	di Germania	—	2	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
O			
OSSIDO di zinco per sublimazione, e per precipitazione....	—	5	*lo scropolo*
OSSIMIELE colchico..............	—	4	*l' oncia*
» scillitico...............	—	3	*l' oncia*
» semplice..........	—	2	*l' oncia*
P			
PALLE marziali di Nancy..	—	2	*la dramma*
» per cauterio.........	—	1	*l'una*
PAPAVERI capsule con semi...	—	2	*l' oncia*
» fiori, o rosolacci..	—	5	*l' oncia*
PASTA per senapismi.......	—	2	*l' oncia*
» vessicanti.	—	12	*l' oncia*
PASTIGLIE acide....................	—	6	*l' oncia*
» di altea................	—	5	*l' oncia*
» di Arcet digestive.	—	8	*l' oncia*
» balsamiche per profumi.................	—	20	*l' ocnia*
» di fuco crispo.......	—	6	*l' oncia*
» di giuggiole...........	—	6	*l' oncia*
» di gomma arabica.	—	6	*l' oncia*
» d' ipecacuana.........	—	8	*l' oncia*
» di lichene islandico.	—	6	*l' oncia*
» di magnesia	—	6	*l' oncia*
» di manna, e gomma arabica........	—	8	*l' oncia*

	PREZZO Scudi	Baj.	PESO
P			
PASTIGLIE di menta piperita..	—	8	*l' oncia*
» purgative ed antelmintiche con cioccolata.	—	5	*l'una*
» dette con minor dose...................	—	$2\frac{1}{2}$	*l'una*
» di polpa di cassia..	—	8	*l' oncia*
» di rabarbaro.........	—	8	*l' oncia*
» di succo di liquirizia............... ...	—	4	*l' oncia*
» di terra-catù.........	—	10	*l' oncia*
PECE di castro......................	—	8	*l' oncia*
» navale	—	6	*la libbra*
PEPE lungo s. p...................	—	5	*l' oncia*
PIETRA divina.......................	—	4	*l' oncia*
PILLOLE di ammoniaco del Quercetano........	—	6	*la dramma*
» antisteriche di Giuseppe del Papa..	—	4	*lo scropolo*
» deostruenti del Quercetano........	—	6	*la dramma*
» di cicuta dello Storck.......	—	3	*lo scropolo*
» di cinoglossa.........	—	6	*lo scropolo*
» d'Ermodattili........	—	3	*lo scropolo*
» gommose di Londra	—	3	*lo scropolo*
» ad longam vitam..	—	6	*la dramma*
» mercuriali di Belloste.................	—	4	*lo scropolo*

	PREZZO Scudi	Baj.	PESO
P			
Pillole di Plenk..............	—	4	*lo scropolo*
» di Plenk con oppio.	—	5	*lo scropolo*
» purgative del Cav. dott. Rosa..........	—	1	*l'una*
» purgative di Le-Roy	—	1½	*l'una*
» di S. Fosca..........	—	6	*la dramma*
» ad sputum sanguinis	—	6	*lo scropolo*
» di storace Silvio ...	—	8	*la dramma*
» di succino del Cratone..................	—	3	*la dramma*
» ad tussim dello Scrodero...........	—	8	*lo scropolo*
» ferruginose di Wallet.....................	—	12	*la dozzina*
» ferruginose di Blead	—	10	*la dozzina*
» del Zondi.............	—	3	*lo scropolo*
Piretro di Levante.............	—	4	*l' oncia*
Poligala amara pianta intera	—	6	*l' oncia*
» Virginiana......... ...	—	2	*la dramma*
» detta polverizzata..	—	3	*la dramma*
Polio montano.....................	—	4	*l' oncia*
Polipodio quercino..............	—	5	*l' oncia*
Polmonaria arborea............	—	3	*l' oncia*
» officinale foglie.....	—	2	*l' oncia*
Polvere di Algarotti..........	—	6	*lo scropolo*
» antipiretica del Peretti...................	—	30	*la dramma*
» cachetica di Chesneau.................	—	4	*lo scropolo*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
P			
POLVERE cornachina............	—	5	*la dramma*
» di Dovver............	—	5	*la dramma*
» di Frate Cosimo...	—	2	*lo scropolo*
» di Gambello.........	—	1	*l'oncia*
» di Hannover.........	—	6	*la dramma*
» di Iames..............	—	6	*la dramma*
» sternutatoria.........	—	1	*la dramma*
» di Wepher..........	—	2	*la dramma*
POMATA di Auternieth.........	—	15	*l'oncia*
» di belladonna preparata coll'estratto.	—	15	*l'oncia*
» bianca di olio di mandorle dolci, e spermaceti.....	—	10	*l' oncia*
» del Cirillo............	—	10	*l' oncia*
» con grasso di vitella, e spermaceti.	—	6	*l'oncia*
» cedrina..	—	10	*l'oncia*
» di giusquiamo.......	—	12	*l'oncia*
» d'idrojodato di potassa.................	—	15	*l'oncia*
» detta jodurata.......	—	18	*l'oncia*
» epispastica della Farmacopea di Londra.............	—	10	*l'oncia*
» di Losanna...........	—	30	*la scattola*
» mercuriale con parti eguali di mercurio e grasso..	—	15	*l'oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
P			
Pomata oftalmica di Janin.	—	4	*la dramma*
» oppiata del Chiarenti	—	16	*l' oncia*
» ossigenata d'Alyon.	—	6	*l'oncia*
» di timelea	—	10	*l'oncia*
Potassa pura	—	10	*la dramma*
» caustica	—	4	*la dramma*
Pozione antiemetica del Riverio	—	8	*l'oncia*
Protocloruro di ferro liquido	—	30	*la libbra*
Prussiato di potassa puro, o cianuro di ferro, e potassio..	—	5	*la dramma*
Protocloruro di ferro solido	—	5	*la dramma*
Psilio semi	—	2	*l' oncia*
Pulsatilla nereggiante	—	3	*la dramma*
Q			
Quercia corteccia dei rami..	—	8	*la libbra*
R			
Rabarbaro di Persia	—	3	*lo scropolo*
» di Moscovia	—	5	*la dramma*
» detto polverizzato..	—	6	*la dramma*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
R			
Rabarbaro detto torrefatto..	—	6	*lo scropolo*
Radici di altea candite........	—	4	*l'oncia*
» dette s. p.............	—	6	*l'oncia*
» aperitive comuninostrali secche......	—	3	*l'oncia*
» aperitive non comuni ed alpine..	—	5	*l'oncia*
» di aristolochia intera	—	3	*l'oncia*
» di gialappa...........	—	3	*la dramma*
Radice d'ipecacuana polverizzata...............	—	12	*lo scropolo*
» di ononide incisa...	—	3	*l'oncia*
» di ratania.............	—	8	*l'oncia*
» detta polverizzata..	—	2	*la dramma*
Rafano rusticano	—	4	*l'oncia*
Ragia di pino	—	12	*la libbra*
» detta......................	—	2	*l'oncia*
Resina di copaiba secca......	—	4	*la dramma*
» di gialappa..........	—	15	*lo scropolo*
» detta......................	—	1	*il grono*
Requie di Niccolò...............	—	1	*la dramma*
Roob di ginepro	—	1	*la dramma*
» di Salsapariglia di Laffecteur.........	—	10	*l'oncia*
» di sambuco..........	—	8	*l'oncia*
Robia dei tintori (radici)......	—	4	*l'oncia*
» detta polverizzata..	—	6	*l'oncia*
Rose damascene (petali).......	—	2	*la dramma*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
R			
Rosmarino foglie.................	—	4	*l' oncia*
Ruta ortense........................	—	2	*l' oncia*
S			
Sabadiglia semi..................	—	6	*l' oncia*
Sabina intera	—	8	*l' oncia*
» detta polverizzata..	—	2	*la dramma*
Sale d' acetosella................	—	3	*la dramma*
» d'assenzio calibeato	—	2	*lo scropolo*
» prunello................	—	1	*la dramma*
Salice bianco corteccia.......	—	2	*l' oncia*
Salicina pura......................	—	12	*lo scropolo*
Salep americano.................	—	3	*la dramma*
Salsapariglia fiorettone......	—	50	*l' oncia*
» fioretto.........	—	40	*l' oncia*
» detta mezzana.......	—	25	*l' oncia*
» detta retagli..........	—	12	*l' oncia*
Salvia officinale..................	—	2	*l' oncia*
Sangue di drago vero..........	—	2	*la dramma*
» detto per Veterinaria.....................	—	4	*l' oncia*
Santonina pura....................	—	1	*il grano*
Sapone di Alicante..............	—	6	*l' oncia*
» detto.	—	1	*la dramma*
» di Venezia......... ..	—	2	*la dramma*
Saponea semplice................	—	5	*l' oncia*
» detta con manna...	—	8	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
S			
SCAMONEA di Aleppo...........	—	6	*lo scropolo*
SCILLA bulbi diseccati, e polverizzati............	—	3	*lo scropolo*
SCIROPPO acetoso................	—	3	*l' oncia*
» di altea................	—	3	*l' oncia*
» di alchermes.........	—	6	*l' oncia*
» antirachitico del Laurenti...........	—	8	*l' oncia*
» antiscorbutico della Farmacopea di Parigi..............	—	8	*l' oncia*
» aperitivo delle cinque radici.........	—	4	*l' oncia*
» di asparagi...........	—	4	*l' oncia*
» di artemisia, e castoro	—	8	*l' oncia*
» balsamico della Farmacopea di Londra	—	6	*l' oncia*
» di china china.......	—	8	*l' oncia*
» di cicoria, e rabarbaro	—	6	*l' oncia*
» di cotogni............	—	4	*l' oncia*
» di corteccie di arancio..............	—	5	*l' oncia*
» di cedro..............	—	5	*l' oncia*
» di elleboro	—	4	*l' oncia*
» di fiori di pesco...	—	6	*l' oncia*
» di gomma arabica.	—	5	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
S			
SCIROPPO d' ipecacuana semplice.................	—	6	*l' oncia*
» detto composto del Campana..........	—	8	*l' oncia*
» lattucario..............	—	6	*l' oncia*
» magistrale del Cappuccino.............	—	8	*l' oncia*
» di more................	—	3	*l' oncia*
» di orzata..............	—	3	*l' oncia*
» di papaveri bianchi	—	3	*l' oncia*
» di qualunque pianta comune........	—	4	*l' oncia*
» di qualunque fiore, e radice comune	—	4	*l' oncia*
» di ribes................	—	5	*l' oncia*
» di salsapariglia per ispostamento......	—	8	*l' oncia*
» detto preparato coll' estratte alcoolico.................	—	10	*l' oncia*
» detto semplice......	—	6	*l' oncia*
» solutivo di rose....	—	4	*l' oncia*
di tamarindi......	—	4	*l' oncia*
di trementina....	—	4	*l' oncia*
di viole colorato.	—	5	*l' oncia*
SEGALA cornuta s. p............	—	3	*lo scropolo*
SEME Santo polverizzato.......	—	3	*la dramma*
» detto confettato.....	—	3	*l' oncia*
SENNA Alessandrina..............	—	12	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
S			
SENNA polverizzata..............	—	2	*la dramma*
SENAPE polverizzata..............	—	2	*l'oncia*
SERPENTARIA virginiana........	—	2	*la dramma*
» detta polverizzata..	—	3	*la dramma*
SIERO depurato di latte d'asina.	—	3	*l'oncia*
» dette di capra.......	—	1	*l'oncia*
» detto di vacca......	—	1	*l'oncia*
» » con succhi antiscorbutici...	—	2	*l'oncia*
» » tamarindato...	—	2	*l'oncia*
SIMARUBA corteccia intiera...	—	8	*l'oncia*
» detta polverizzata..	—	2	*la dramma*
SMILACE aspera incisa..........	—	2	*l'oncia*
SOLFATO di cadmio..............	—	2	*il grano*
» di chinina puro....	—	1	*il grano*
» di cinconina..........	—	1	*il grano*
» detto	—	20	*lo scropolo*
» di magnesia, o Sale inglese..........	—	2	*l'oncia*
» di morfina.............	—	4	*il grano*
» di potassa.............	—	2	*la dramma*
» di protossido di ferro puro.........	—	4	*l'oncia*
» di rame................	—	3	*l'oncia*
» di soda.................	—	5	*l'oncia*
» di zinco cristallizzato..................	—	2	*lo scropolo*
SOLFO in cannelli polverizzato..................	—	1	*l'oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
S			
SOLFODORATO di antimonio....	—	6	*lo scropolo*
SOLFURO di antimonio polverizzato..............	—	3	*l'oncia*
SPECIFICO antifebrile del Morton....................	—	3	*la dramma*
» dell' Elvezio..........	—	3	*la dramma*
SPERMACETI recente.............	—	2	*la dramma*
SPEZIE diapentes..................	—	5	*l'oncia*
» per il decotto pettorale..............	—	1	*l'oncia*
SPIRITO di ciliege rettificato.	—	10	*l'onoia*
» di coclearia..........	—	10	*l'oncia*
» di ginepro...........	—	6	*l'oncia*
» di melissa composto....................	—	10	*l'oncia*
» di qualunque pianta, e fiore aromatico..............	—	10	*l'oncia*
» di sapone............	—	6	*l'oncia*
SPUGNA preparata................	—	5	*la dramma*
STAGNO preparato................	—	1	*lo scropolo*
STORACE in lacrime.............	—	4	*la dramma*
» liquida..................	—	6	*l'oncia*
STRICNINA pura....................	—	6	*il grano*
SUCCO antiscorbutico del Battei......................	—	4	*l'oncia*
» di coclearia depurato..................	—	4	*l'oncia*
» di nasturzio acqua-			

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
S			
tico, e di qualunque pianta comune................	—	2	*l' oncia*
Succo di liquirizia condensato	—	2	*l' oncia*
Supposte di butirro di cacaos.	—	5	*la dramma*
» dette di miele.......	—	2	*l'una*
» dette di vaccino...	—	2	*l'una*
T			
Tabacco foglie......................	—	6	*l' oncia*
Tamarindi naturale di Levante	—	2	*l' oncia*
» detto in polpa......	—	6	*l' oncia*
» biondo in grappoli.	—	3	*l' oncia*
» detto in polpa......	—	8	*l' oncia*
Tanaceto............................	—	3	*l' oncia*
Tannato di chinina.............	—	2½	*il grano*
» di ferro................	—	8	*lo scropolo*
Tannino puro polverizzato...	—	2	*il grano*
Tartaro emetico	—	10	*la dramma*
» detto....................	—	1	*il grano*
» solubile cristallizzato..................	—	6	*l' oncia*
Tartrato di potassa e soda, o sale di Seignette...	—	6	*l' oncia*
Tasso baccato polverizzato...	—	4	*la dramma*
Terra di Nocera................	—	2	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
T			
TERRA sigillata bianca e rossa	—	1	*la dramma*
THE verde foglie..................	—	2	*la dramma*
TINTURA d'aloè acquosa......	—	3	*l'oncia*
» detta spiritosa.......	—	4	*l'oncia*
» di assa fetida spiritosa................	—	6	*l'oncia*
» di assenzio acquosa.	—	5	*l'oncia*
» detta alcoolica......	—	6	*l'oncia*
» di atropa belladonna spiritosa.......	—	15	*l'oncia*
» di bacche di ginepro acquosa......	—	4	*l'oncia*
» detta spiritosa.......	—	6	*l'oncia*
» di benzoino..........	—	10	*l'oncia*
» di cantaridi..........	—	15	*l'oncia*
» di castoro di Moscovia...............	—	1	*la goccia*
» di china china......	—	10	*l'oncia*
» detta di Huxam.....	—	12	*l'oncia*
» di digitale purpurea.	—	10	*l'oncia*
» di fiori di arnica..	—	12	*l'oncia*
» di jodio................	—	4	*lo scropolo*
» di lacca alluminosa.	—	4	*l'oncia*
» detta alcoolica di Boerrhaave........	—	10	
» di lacca con lo spirito di coclearia..	—	12	*l'oncia* *l'oncia*
» di lobelia inflata...	—	25	*l'oncia*
» di Marte muriatica.	—	4	*la dramma*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
T			
TINTURA di Marte di Boerrhaave	—	8	*l' oncia*
» » col succo di mele appie.	—	10	*l' oncia*
» » di Lemery....	—	6	*l' oncia*
» di mirra acquosa...	—	4	*l' oncia*
» detta alcoolica......	—	10	*l' oncia*
» di noci vomiche...	—	5	*la dramma*
» d' oppio................	—	6	*lo scropolo*
» di rabarbaro d' Edimburgo...........	—	12	*l' oncia*
» detta semplice.......	—	8	*l' oncia*
» detta acquosa	—	5	*l' oncia*
» di ratania spiritosa..	—	6	*l' oncia*
» di resina di guajaco.	—	8	*l' oncia*
» di semi di colchico.	—	10	*la dramma*
» di zafferano..........	—	4	*la dramma*
» di Witt................	—	12	*l' oncia*
TISANA del Palletta..............	—	8	*la libbra*
TREMENTINA di Venezia........	—	2	*il grano*
» cotta per boli.......	—	6	*l' oncia*
TRIFOGLIO fibrino.................	—	6	*l' oncia*
TUZIA alessandrina preparata.	—	2	*la dramma*
U			
UNGUENTO di altea...............	—	3	*l' oncia*
» antipsorico del Donzelli..................	—	10	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
U			
UNGUENTO di artanita	—	6	*l' oncia*
» balsamino	—	10	*l' oncia*
» balsamico d' Helmund	—	3	*la dramma*
» basilico	—	4	*l' oncia*
» di belladonna preparato con le foglie	—	8	*l' oncia*
» bianco di cerussa	—	4	*l' oncia*
» canforato	—	5	*l' oncia*
» damasceuo	—	5	*l' oncia*
» digestivo	—	4	*l' oncia*
» egiziaco	—	5	*l' oncia*
» epispastico	—	10	*l' oncia*
» malvino	—	6	*l' oncia*
» marziale della Farmacopea di Londra	—	10	*l' oncia*
» della madre Tecla	—	5	*l' oncia*
» mercuriale	—	6	*l' oncia*
» di minio	—	4	*l' oncia*
» nervino	—	8	*l' oncia*
» populeoni	—	5	*l' oncia*
» rosato	—	4	*l' oncia*
» di S. Genueffa	—	10	*l' oncia*
» di stafisagria		5	*l' oncia*
» di tuzia	—	4	*l' oncia*
» verde	—	5	*l' oncia*
» di zolfo	—	5	*l' oncia*
UVA orsina	—	5	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
V			
VALERIANA contusa	—	6	*l' oncia*
» polverizzata	—	2	*la dramma*
VALERIANATO di chinina	—	3	*il grano*
» di ferro	—	2	*il grano*
» di zinco	—	2	*il grano*
VERDERAME polverizzato	—	8	*l' oncia*
VERONICA foglie	—	4	*l' oncia*
VINCA per vinca	—	2	*l' oncia*
VINO colchico con Malaga	—	8	*l' oncia*
» mirrato	—	2	*l' oncia*
» di pomo granato	—	4	*l' oncia*
» scillitico	—	2	*l' oncia*
» stibiato di Huxam.	—	8	*l' oncia*
VINTERIANA corteccia polverizzata	—	2	*lo scropolo*
VIOLE mammole diseccate	—	12	*l' oncia*
VIPERE vive	—	20	*l'una*
» preparate, e polverizzate	—	10	*la dramma*
Z			
ZAFFERANO (pistilli)	—	15	*la dramma*
» detto polverizzato	—	6	*lo scropolo*
ZEDOARIA polverizzata	—	8	*l' oncia*
ZENZERO polverizzato	—	6	*l' oncia*
» detto	—	1	*la dramma*
ZUCCARO bianco polverizzato	—	1 ½	*l' oncia*
» di latte polverizzato	—	6	*l' oncia*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
FATTURE			
FATTURA di un decotto di vipera, ed altre sostanze a bagno Maria, o vaso circolatorio...........	—	10	*l'uno*
» di un decotto qualunque...............	—	6	*l'uno*
» di una distribuzione, o divisione di polveri, sostanze tagliate, o contuse compresa carta, ed altro.......	—	2	*la dozzina*
» di un qualunque siasi elettuario..	—	2	*l'oncia*
» di un'empiastro, o cataplasma.........	—	6	*la libbra*
» di una estinzione di mercurio per linimento, o pillole per ogni oncia di mercurio..	—	6	*l'oncia*
» di una infusione in luogo caldo per molte ore..........	—	4	*l'una*
» di un'olio fatto per infusione, e decozione.............	—	8	*la libbra*

	PREZZO		PESO
	Scudi	Baj.	
Fattura di una pillola compreso argento, e tutt' altro...........	—	1	
» di una sino a sei come sopra.......	—	2	
» di 12 pillole come sopra................	—	3	
» al di là di questo numero per ogni 12 pillole si aumenteranno sempre baj. 2 e vi saranno solamente compresi l'argento, la polvere, e l'ostia			
» per una polverizzazione di fiori, od erbe............	—	2	*l' oncia*
» di un' unguento, o linimento agitato in mortajo di vetro, o piombo..	—	4	*l' oncia*
» di un'unguento preparato con più sostanze, e polveri..................	—	8	*la libbra*
» detto semplice.......	—	6	*la libbra*
» detto composto di gomme, o resine.	—	12	*la libbra*

NOTA

RERUM PETENDARUM

OSSIA

ELENCO DEI MEDICINALI

CHE

DEVONO RITENERE TUTTI I FARMACISTI
DELLO STATO PONTIFICIO

SANZIONATA DALLA CONGREGAZIONE SPECIALE DI SANITA'
NELLA PIENA ADUNANZA DEI 16. GENNAJO 1854.

SOSTANZE VEGETALI

FIORI

Fiori di arnica montana
» di camomilla
» di malva
» di papavero rosso
» di sambuco
» di viole
» di zàfferano

FRUTTI E SEMENZE

Cassia fistola
Mandorle dolci
Noce vomica
Orzo mondo
Papavero bianco
Segala cornuta
Seme di lino
» di ricino
» santo
» di senape
Tamarindo naturale

FOGLIE ED ERBE

Assenzio officinale
Camedrio (cime fiorite)
Centaurea (idem)
Cicuta
Digitale purpurea

Edera terrestre
Giusquiamo nero
Marrubio bianco
Sabina
Senna alessandrina

CORTECCIE

Cannella del Ceylan
China peruviana intera
China peruviana polverizzata
Granato silvestre (corteccia della radice)
Mezzereo

LEGNI

Dulcamara incisa
Guajaco raspato
Legno quassio inciso
Sassafras inciso

RADICI

Radice di altea
» di arnica
» di bardana incisa
» di china dolce incisa
» di genziana
» di gialappa
» di ipecacuana
» di liquirizia
» di poligala virginiana
» di rabarbaro intero
» detta polverizzata
» di salsapariglia incisa scelta
» di valeriana silvestre
Radici delle cinque piante apertive maggiori

BULBI

Colchico autunnale
Scilla preparata

CRITTOGAME

Corallina officinale
Lichene islandico

SOSTANZE ZUCCHERINE

Manna
Miele
Zuccaro raffinato

GOMME

Gomma arabica

RESINE

Pece greca
Resina di gialappa
» di guajaco
Sangue di drago
Trementina

GOMMO-RESINE

Aloe soccotrino
Assa fetida
Euforbio in lacrime
Gomma ammoniaco in lacrime
Gomma kino
Mirra scelta
Scamonea di Aleppo

BALSAMI

Balsamo del Coppaiba

SOSTANZE ANIMALI

Cantarelle
Castoro
Corna di cervi raspate
Sanguisughe
Spermaceti

PREPARATI VEGETALI ED ANIMALI PER ESTRAZIONE

OLI ESSENZIALI

Canfora

OLI FISSI

Cera bianca
Cera gialla
Olio di croton tiglio
» di mandorle dolci
» di semi di ricino

ACQUE DISTILLATE SEMPLICI E COMPOSTE

Acqua di cannella lattiginosa
» di cerase nere
» di lauro ceraso coobata
» di matricaria
» di rose
» di sambuco
» vulneraria

ALCOOL E TINTURE

Alcool o spirito di vino rettificato
Laudano liquido del Sydenham
Spirito di sapone
Tintura di assenzio acquosa
» di cantaridi
» di castoro
» di china
» di digitale purpurea
» di Marte pomata
» di oppio
» di rabarbaro

SCIROPPI

Miele rosato

Ossimiele scillitico
» semplice
Sciroppo di china
» di cicoria con rabarbaro
» di fiori di persico
» di ipecacuana
» di more
» di papavero bianco
» semplice
» di viole mammole

ESTRATTI

Estratto di acconito napello
» di assenzio
» di atropa belladonna
» di china
» di cicuta

Estratto di giusquiamo nero
» di oppio acquoso
» di ratania
» di valeriana silvestre
Oppio tebaico

PREPARATI PER MISTIONE

Pastiglie di altea

ELETTUARI

Elettuario diascordio
» teriaca

MASSE PILLOLARI

Massa pillolare di cinoglossa

CEROTTI

Cerotto di cerussa
» di cicuta
» diachichilon semplice
» diachilon con gomme
» diapalma
» mercuriale
» vescicante

POMATE ED UNGUENTI

Pomata citrina
» mercuriale maggiore

UNGUENTO di altea
» balsamico
» basilicon
» di cerussa
» digestivo
» rosato
» verde

TERRE ARGILLOSE

BOLO armeno sottilmente polverizzato
TERRA di Nocera

CORPI ELEMENTARI

FERRO preparato
FIORI di zolfo
JODIO
MERCURIO

PREPARATI CHIMICI

ACIDI

ACIDO acetico concentrato
» azotico o nitrico
» muriatico
» solforico concentrato
» tannico o tannino puro

ALCALI

AMMONIACA liquida
POTASSA caustica

ALCALOIDI

CHININA pura
SANTONINA pura

OSSIDI E SOLFURI

ANTIMONIO crudo
ETIOPE minerale
FIORI di zinco
LITARGIRIO
MAGNESIA pura
MERCURIO solubile del Moscati
MERCURIO precipitato rosso
OSSIDO nero di manganese

ETERI

ETERE solforico

SALI

ACETATO di ammoniaca (spirito del Minderero)
» di morfina
» di piombo cristallizzato
» di potassa (o terra fogliata di tartaro)
BORACE raffinata
CALOMELANO
CARBONATO di potassa purificato
CHERMES minerale
CITRATO di chinina
CREMORE di tartaro passato per velo fino
FIORI di sale ammoniaco marziali
FOSFATO di calce puro
» di soda
JODURO di potassio

Lattato di ferro
Magnesia sottocarbonata
Magistero di bismuto
Nitrato di argento fuso (pietra infernale)
Nitro polverizzato
Sale ammoniaco
Solfato di allumina e potassa (allume di rocca)
Solfato di chinina
» di ferro puro
» di magnesia (sale inglese)
» di zinco
Sottocarbonato di piombo (biacca)
Sublimato corrosivo
Tartaro emetico
Valerianato di zinco
Verderame

SAPONI

Sapone medicinale

I Membri componenti la Commissione

GIUSEPPE PROF. FALCIONI Med. Titol.
PIETRO PROF. CARPI
BENEDETTO PROF. VIALE Consigliere
FRANCESCO PROF. VALORJ Relatore
FILIPPO VOLPI Farmacista

(N. 18.) *Istruzione del Ministero delle finanze da servire di norma nelle invenzioni di lettere o plichi in contrabbando.*

15. marzo 1854.

CAPITOLO I.

Nozioni preliminari

§ 1.° La legge accorda a chiunque il diritto di scoprire il contrabbando, o mediante denuncia, o prestandosi alla invenzione coll' assistenza dei ministri doganali e di giustizia, e col sussidio della Forza pubblica. Riconosce peraltro nei ministri e nelle guardie doganali specialmente l'obbligo di vegliare al discoprimento dei contrabbandi, e di prestarsi ad ogni richiesta, o denunzia. Rende inoltre comune quest' obbligo agli offiziali di polizia, di giustizia, municipali ed alla forza di ogni arma = Cap.° 1.° dell' editto dell'Emo Segretario per gli affari di Stato interni dei 18 agosto 1835. (1)

§ 2.° Per discernere quando ha luogo la contravvenzione per le corrispondenze epistolari che si spediscono fuori del mezzo postale, conviene avere in vista, che a forma dell' art.

---

(1) Vedi Vol. del 1835 parte II. pag. 137.

3.° dell' editto dell'Emo Sig. Cardinale Segretario di Stato in data del 29 novembre 1851(1) è permesso a chiunque di portar lettere, o plichi, purchè siano muniti di *franco-bolli* del valore corrispondente all'importo della tassa in ragione della distanza dal luogo di provenienza della lettera, o del plico a quello della destinazione, ed in ragione del peso, a norma della vigente Tariffa postale.

Che a senso dello stesso art. 3.° del succitato editto del 29 novembre 1851 è parimenti permesso ad ognuno di recar seco, anche senza *franco-bolli*, le lettere che in conformità degli art. 4.° e 5.° della notificazione pubblicata con la Tariffa postale li 2 novembre 1844(2)sono esenti dal pagamento della tassa, cioè le lettere di carico, quelle che accompagnano le merci, e gli effetti, purchè non siano suggellate; come pure le lettere in accompagno della propria persona per farsi riconoscere, per darle credito, o per raccomandarla, dette perciò di accompagno, credenziali e commendatizie. Ad eccezione di tali lettere, tutte le altre che si volessero spedire particolarmente, devono essere munite di *franco-bolli* della valuta eguale alla tassa relativa. In caso contrario ha luogo la contravvenzione.

---

(1) Vedi Vol. V. del 1851 pag. 400.
(2) Vedi Vol. del 1844 pag. 156.

§ 3.° Devesi però aver presente quanto si prescrive dalla circolare a stampa diramata dal Camerlengato in data del 7 giugno 1817, (1) cioè

Che le misure di vigilanza e di rigore relativamente alle lettere che si spediscono fuori del mezzo postale non trascendano i limiti della moderazione, e non servano di pretesto per vessare, angariare ed inquietare gli onesti e probi viaggiatori.

Che la legge nell' inibire la spedizione ed il porto delle corrispondenze epistolari in pregiudizio dei diritti erariali, ha voluto direttamente percuotere quei mulattieri, vetturini, pedoni, ed espressi che ne recano per professione e mercimonio.

Che trovandosi detti mulattieri, vetturini, pedoni ed espressi, latori di una, due, o tre lettere semplici, che per qualche circostanza particolare, e senza mercimonio fossero state loro consegnate, debba usarsi con essi la prima volta tutta la moderazione. Resta perciò stabilito che in questo caso i latori delle lettere non abbiano ad assoggettarsi a tutto il rigore della legge, ma al pagamento soltanto di una discreta somma da fissarsi, a seconda delle circostanze, dall' Amministrazione generale delle poste, qual somma non sarà maggiore della metà della multa.

---

(1) Vedi appendice in fine d'anno N. 2.

§ 4.° La multa da soddisfarsi per le corrispondenze che si recano in frode, quando non trattasi del caso contemplato nel precedente paragrafo, è di scudo 1 per ogni lettera semplice, e così in proporzione per quelle doppie, e per i plichi, calcolandosi quattro lettere semplici per ogni oncia. Per la esigenza della multa si ha l'azione solidale tanto contro il mettente, quanto contro il latore delle lettere, o dei plichi = § 11 della notificazione del 2 novembre 1844.

§ 5.° L'invenzionato non è obbligato a fare un deposito, od a prestar garanzia in altra guisa pel pagamento della multa, qualora abbia egli domicilio nello Stato, e si conosca essere persona solvibile. Se non avesse domicilio nello Stato, e non constasse della sua solvibilità, verrà invitato a depositare una somma, a cui si conosce potere a un dipresso ascendere l'importo della multa da soddisfarsi, ovvero ad esibire idonea sicurtà. Non effettuandosi nè l'una nè altra di queste cose, potranno sequestarglisi gli effetti che ha seco, od i mezzi di trasporto, i quali dovranno rimanere in deposito per sicurezza del pagamento della multa, e per essere quindi venduti con le regole stabilite dalle leggi in vigore, qualora il detto pagamento non si eseguisse nel termine, che verrà indicato nella intimazione formale da farsi del processo verbale d'invenzione, come si dirà in seguito. Finalmente, se l'in-

venzionato non avesse domicilio nello Stato e non constasse della sua solvibilità, se non vi fossero oggetti da sequestrarglisi, e se non si trovasse in grado di esibire una idonea sicurtà per garantire il pagamento della multa, potrà, nel concorso soltanto di queste circostanze, procedersi all'arresto del medesimo, analogamente al § 6° dell' editto del 7 novembre 1839 emanato dall'in allora Pro-Tesoriere Generale. (1)

Si avverte peraltro che siccome devesi usare tutta la moderazione a coloro che per la prima volta si trovassero latori di una, due o tre lettere semplici, conforme si è detto nel § 3°, così in questo caso, se l'invenzionato non fosse in grado di fare un deposito, o di esibire una sicurtà pel pagamento della multa (la quale non potrà eccedere i limiti stabiliti nello stesso § 3°) non dovranno sequestrarglisi i mezzi di trasporto, nè dovrà farsi luogo al suo arresto, lo che si eseguirà soltanto quando si trattasse di contravvenzioni di maggiore entità.

CAPITOLO II.

Delle invenzioni e del processo verbale.

§ 6.° L'uso di *franco-bolli* instituito coll'editto 29 novembre 1851 per le corrispon-

---

(1) Vedi Vol. del 1839 pag. 195.

denze epistolari che nascono nello Stato, si è, in seguito delle nuove Convenzioni per la Lega postale Italo-Austriaca, esteso anche alle corrispondenze provenienti da quegli Stati, i quali hanno acceduto alla Lega suddetta. Tali Stati sono (oltre quello Pontificio) l'Austria, la Toscana, il Ducato di Modena e quello di Parma e Piacenza.

§ 7.° Per procedere adunque con regolarità alle invenzioni di lettere o plichi in contrabbando fa d'uopo innanzi a tutto conoscere se colui che si crede esserne latore, provenga da qualche luogo dello Stato pontificio, o da

---

Num. I.

Modula del processo verbale d'invenzione pei casi contemplati nel § 7. delle Istruzioni.

Oggi li . . . . . . *alle ore* . . . . *i sottoscritti impiegati della dogana di* . . . . *cioè NN. impiegato con la qualifica di* . . . . . . *domiciliato in* . . . . *ed NN. impiegato con la qualifica di* . . . . . *domiciliato in* . . . . . . (se in luogo degli impiegati doganali si procedesse dalle guardie di finanza, o dagli offiziali di polizia, di giustizia, o delle Amministrazioni municipali, si dovrà enunciare di essi parimenti il nome, cognome, la qualifica, e la residenza) *trovandoci in* . . . . (qui verrà espresso il luogo ov'è seguita la invenzione) *assistiti dalla forza doganale del posto di* . . . . . . (ovvero, se l'assistenza si fosse prestata dai gendarmi) *assistiti dai gendarmi della brigata di* . . . . . . *abbiamo fermato un uomo* (qui verrà indicato se era con vettura, con carro, a cavallo, oppure a piedi), *ed interrogatolo del suo nome, e cognome, della sua condizione, del domicilio, e provenienza, ci ha risposto chiamarsi NN. essere di condizione* . . . *avere il suo domicilio in* . . . *e provenire da* . . . . *E siccome abbiamo concepito sospetto che il medesimo fosse latore di oggetti in contrabbando, così alla presenza degli infrascritti testimonj, cioè di NN. di condizione* . . . . *domiciliato in* . . . . *e di NN. di condizione* . . . *domiciliato in* . . . . *lo abbiamo perquisito, e gli abbiamo trovate varie lettere e plichi senza essere muniti di franco-bolli* (ovvero) *con franco-bolli usati* (oppure) *con franco-bolli del valore minore alla metà della tassa dovuta per ciascuna lettera e per ciascun plico a cui i franco-bolli sono stati applicati* (si avverta

taluno di quelli Stati esteri di sopra indicati; giacchè in tale ipotesi non è necessario d'invitare la persona sospetta di recar corrispondenze in frode, a dichiarare se porta seco lettere o plichi, ma può, senza tale invito, de-

---

che se trattasi di franco-bolli usati fa d'uopo esporre con precisione gli indizj, dai quali apparisca l'uso fatto in precedenza, cioè prima che fossero stati applicati alle lettere, od ai plichi invenzionati; come ancora devesi indicare il valore de' franco-bolli esistenti sulle stesse lettere, o plichi, quando un tal valore non giungesse alla metà della tassa competente) *Tali lettere e plichi sono li seguenti* (qui verrà enunciata ciascuna lettera, e ciascun plico, con la indicazione del nome e cognome del destinatario, e del luogo ove le une e gli altri sono diretti) *Invitato il latore delle dette lettere e plichi a manifestare la persona, o le persone dalle quali gli sono state consegnate, ha dichiarato di non essere in grado di somministrare su di ciò sicure notizie* (in caso contrario si dirà) *ha dichiarato che la lettera diretta a NN. gli è stata consegnata da NN. di condizione . . . . . domiciliato in . . . . . quella diretta a NN. da NN. . . . . di condizione . . . . domiciliato in . . . . . il piego diretto a NN. di condizione . . . . domiciliato in . . . . ec.*

Le stesse lettere, ed i plichi qui sopra descritti sono stati alla presenza dei predetti testimonj, e del latore di essi NN. racchiusi in apposito pacco che si è sigillato a cera lacca con timbro avente la impronta . . . . (Nel caso che l'invenzionato o latore delle lettere e de' plichi non avesse domicilio nello Stato, o non si conoscesse essere persona solvibile, si aggiungerà) *Avendo pertanto il suddetto NN. latore delle lettere, e de' plichi qui sopra descritti contravenuto alle prescrizioni delle vigenti leggi postali, ed essendo perciò incorso nella multa dalle stesse leggi stabilita per simili contravenzioni, lo abbiamo invitato a depositare per garanzia del pagamento della multa la somma di sc. . . . senza pregiudizio del di più che a forma di legge si dovesse, oppure a presentare idonea sicurtà mediante obbligazione solidale di persona cognita e solvibile; al quale invito ha egli soddisfatto rilasciando nelle mani di me NN. sottoscritto la richiesta somma* (oppure) *presentando la sicurtà nella persona di NN. di condizione . . . . domiciliato in . . . . che si è solidalmente obbligato pel pagamento della multa se e come di ragione* (se poi non volesse o non potesse fare il deposito, nè esibire la sicurtà, si dirà) *al quale invito non avendo egli soddisfatto gli abbiamo sequestrati i seguenti oggetti . . . . .* (qui verranno enunciati gli oggetti sequestrati) *quali oggetti si sono lasciati in deposito presso NN. di condizione . . . . . domiciliato in . . . . . che si è obbligato di custodirli, conservarli e consegnarli ad ogni mandato di giudice, ed ordine della Generale Amministrazione delle poste* (se poi non vi fossero neppure oggetti da sequestrarsi all'invenzionato, e se questo non avesse domicilio nello Stato, e si potesse per conseguenza far luogo all' arresto del medesimo, si dirà) *al quale invito non avendo egli soddisfatto, e*

venirsi alla invenzione, e contestare la frode, qualora si rinvengano lettere o plichi non muniti di *franco-bolli* del valore corrispondente alla tassa relativa.

§ 8.° Quando però si tratti di persone, che provengono da uno Stato estero diverso da quelli indicati nel § 6°, e che fossero fermate nelle dogane di confine o in siti prossimi alle medesime, prima che avessero oltrepassato qualche luogo dello Stato ove esiste l'officio di posta, dovranno le stesse persone, avanti di as-

---

non avendo seco oggetti da poterglisi sequestrare per garanzia del pagamento della multa, trattandosi di persona incognita, e che non ha domicilio nello Stato, lo abbiamo arrestato per consegnarlo nelle carceri di . . . . a disposizione dell'Amministrazione generale delle poste.

Il presente verbale è stato redatto alla presenza delle persone qui sopra indicate; in fede di che si sono tutte firmate, (se l'invenzionato volesse protestare, potrà aggiungersi) *e l' invenzionato ha protestato che* . . . . . (qui si esporrà il tenore della protesta) *la quale protesta è stata qui trascritta senza ammetterla, e controprotestando non solo ec. ma ec.* (Finalmente se l'invenzionato non volesse, o non potesse firmarsi per non saper scrivere, se ne farà menzione, dicendo) *In fede di che tutti si sono firmati, ad eccezione dell'invenzionato, che si è ricusato, sebbene richiestone* (ovvero) *che non ha potuto per non saper scrivere, com'egli ha dichiarato.* (Dopo ciò seguiranno le firme).

NUM. II.

Modula del processo verbale d'invenzione pei casi contemplati nel § 8. delle Istruzioni.

Oggi li . . . . . . alle ore . . . . . i sottoscritti impiegati della dogana di . . . . . . cioè NN. impiegato con la qualifica di . . . . domiciliato in . . . . . ed NN. impiegato con la qualifica di . . . . . domiciliato in . . . . (se poi si procedesse dalle guardie di finanze, si dirà) *i sottoscritti, cioè NN. guardia di finanza addetta al picchetto di . . . . domiciliato in . . . . . . ed NN. parimenti guardia di finanza appartenente allo stesso picchetto di . . . . domiciliato in . . . . . trovandoci in* . . . . . . (qui verrà indicato il luogo ove segue la invenzione) *abbiamo veduto passare un uomo che conduceva una vettura* (ovvero) *un*

soggettarle alla perquisizione, essere espressamente invitate a dichiarare se portano lettere, o plichi, ed a consegnarli, in caso positivo, alla dogana d'ingresso. Effettuandosi tale consegna, non potrà farsi luogo a contestare la frode, ma sarà cura dei ministri della stessa dogana di racchiudere in un pacco le lettere ed i plichi consegnati per inviarli con apposita lettera di officio alla direzione postale più vicina, a forma in tutto di quanto è prescritto nella circolare a stampa diramata dalla dire-

---

carro (oppure) *a cavallo* (o) *a piedi* (secondochè si tratti o di un vetturino, o di un carrettiere, o di un uomo a cavallo, o a piedi) *proveniente dal limitrofo Stato di . . . . . e fermatolo alla presenza degli infrascritti testimonj, cioè di NN. di condizione . . . . domiciliato in . . . e di NN. di condizione . . . . . domiciliato in . . . . . . lo abbiamo interrogato del suo nome, cognome, condizione, domicilio, e luogo preciso di provenienza; alle quali dimande ha risposto che si chiama NN., che è di condizione . . . . che è domiciliato in . . . e che proviene da . . . situato nel limitrofo Stato di . . . . Lo abbiamo quindi invitato a manifestare se recava seco lettere o pieghi, ed a consegnarli, in caso positivo; al che ha egli replicato di non avere nè lettere, nè pieghi. Non sicuri di ciò lo abbiamo perquisito, e gli abbiamo rinvenute le seguenti lettere e pieghi nascosti* (quì si farà menzione del sito in cui si fossero trovate le lettere ed i pieghi, e delle circostanze relative al modo con cui eseguivasi il contrabbando. Dopo ciò si farà la enumerazione di ciascuna lettera, e di ciascun piego indicando il nome e cognome del destinatario, e del luogo ove le une, o gli altri fossero diretti) *Le lettere ed i pieghi suddetti sono stati racchiusi in un pacco alla presenza degli infrascritti testimonj, e dell'invenzionato, ed il pacco è stato sigillato con timbro a cera lacca avente la impronta . . . . .*

Essendo pertanto il latore di tali lettere e pieghi caduto in contravvenzione alle vigenti leggi postali, e dovendo perciò sottostare alla multa stabilita dalle stesse leggi per simili contravvenzioni, lo abbiamo invitato a garantirne il pagamento o facendo un deposito della somma di sc. . . . senza pregiudizio del di più che si dovesse, oppure esibendo una sicurtà solidale di persona cognita e solvibile; al quale invito ec. (qui si proseguirà come alla Modula N. 1. a seconda dei diversi casi ivi contemplati).

zione generale delle dogane li 27. aprile 1847 N.° 26,866.(1) Qualora poi i portatori di simili corrispondenze provenienti dall'Estero negassero di averle, o si ricusassero di esibirle, dopo essere stati a ciò invitati, si procederà alla formale invenzione, ed alla contestazione della frode.

§ 9. Il primo atto nelle invenzioni consiste nella redazione del processo verbale. Questo contiene

La data del giorno, mese, ed anno, e dell'ora in cui è seguita la invenzione.

Il nome, cognome, qualità e residenza dei ministri doganali, e di quelli che abbiano proceduto alla invenzione.

La indicazione del luogo ov' è seguita la invenzione, e della forza pubblica, o doganale che vi avesse prestato assistenza.

Il nome, cognome, condizione, domicilio, e luogo di provenienza del latore delle lettere, o dei plichi, non che il nome, cognome, condizione e domicilio del mettente delle stesse lettere, o dei plichi, qualora venisse dal latore di essi denunciato.

La enumerazione in dettaglio di ciascuna lettera e di ciascun plico invenzionato con la indicazione del nome e cognome dei rispettivi destinatarj, e del luogo ove le lettere ed

---

(1) Vedi Vol. del 1846 e 1847 pag. 151.

i plichi sono diretti; enunciando inoltre, se le lettere si sono trovate aperte, ovvero suggellate; se erano affatto mancanti di *franco-bolli,* ovvero se il valore di quelli appostivi non raggiungeva la metà della tassa, indicando in questa ipotesi il valore dei *franco-bolli* esistenti sulla lettera, o sul plico; oppure se vi fossero stati applicati de' *franco-bolli* già usati, nel qual caso dovranno aggiungersi tutti gli indizj, dai quali ciò apparisca, facendo anche menzione di tutte le circostanze relative al modo con cui eseguivasi il contrabbando, e dei mezzi posti in opera per discoprirlo.

La indicazione del deposito che si fosse effettuato per garantire il pagamento della multa, o della sicurtà che si fosse a questo effetto esibita, ovvero degli oggetti che si fossero sequestrati, o dell' arresto dell'invenzionato.

Il nome, cognome, condizione, e domicilio di due testimonj, i quali debbono essere presenti all'atto d'invenzione. Quanto ai testimonj si avverte che a forma del § 8° N.° 2. dell' editto del Tesorierato in data del 7 novembre 1839 la firma di tre guardie doganali apposta al processo verbale si ritiene come equivalente alla firma dell'inventore, e di due testimonj.

§ 10. Redatto in tal modo il processo verbale, prima di apporvi le firme, dovranno gli inventori, in presenza dell' invenzionato, e dei testimonj, chiudere le lettere ed i pli-

chi in apposito pacco coll' epigrafe all' esterno « *Corrispondenze epistolari invenzionate* », e suggellarlo, facendo di ciò menzione nel processo verbale, ed indicando la impronta del timbro, con cui il pacco è stato suggellato. Il verbale sarà quindi firmato da tutte le persone presenti all' atto, compreso l'invenzionato; e se questi non potrà, o non vorrà sottoscrivere, dovrà farsi menzione della sua impotenza, o ricusa. Le module che si trovano in fine delle presenti istruzioni sotto i numeri 1 e 2 potranno servir di norma per la redazione del processo verbale. Si avverte però che la formola che si dà nelle indicate module non è obbligatoria, potendosi variare, purchè si adempia alla sostanza del disposto nel § 9 delle presenti Istruzioni.

CAPITOLO III.

Degli atti successivi alla invenzione, ed alla redazione del processo verbale.

§ 11. Il pacco ove sono state racchiuse le lettere, ed i plichi invenzionati deve, in unione al relativo verbale, trasmettersi alla direzione postale più vicina al luogo, in cui è accaduta la invenzione. Alla stessa direzione dovrà pure inviarsi la somma che fosse stata depositata per garanzia del pagamento della multa, ovvero la dichiarazione originale della per-

sona che in difetto di tale deposito si fosse esibita per sicurtà. La dichiarazione potrà essere concepita nei seguenti termini « *N. N. qui sottoscritto domiciliato in . . . . . . di condizione . . . . . . dichiara di rendersi solidalmente responsabile del pagamento della multa da soddisfarsi se, e come di ragione per la contravvenzione alle leggi postali contestata li . . . . a carico di N.N.* » Questa dichiarazione sarà firmata dalla sicurtà, apponendovi la data del giorno mese ed anno. Si avverte peraltro che non è necessario che la medesima venga redatta separatamente dal processo verbale, potendosi emettere appiè del medesimo. In fine delle presenti istruzioni si riporta sotto la lettera A. per norma opportuna l'elenco delle direzioni postali dello Stato.

§ 12. Il Direttore postale nel ricevere il pacco dovrà rincontrare innanzi a tutto le lettere ed i plichi che vi si contengono alla presenza degli impiegati del proprio officio. Re-

---

Num. III.

Modula del processo verbale da redigersi nelle direzioni postali analogamente al § 12 delle Istruzioni.

Direzione postale di . . . .

Oggi li . . . . . del mese di . . . . . 18 . . .

Fra la corrispondenza epistolare pervenuta in questa direzione col mezzo . . . . si è rinvenuto un pacco diretto a questa direzione medesima con la epigrafe « Lettere e pieghi invenzionati » *qual pacco era ben chiuso e suggellato con timbro avente la impronta . . .*

Analogamente pertanto alle discipline ed istruzioni in vigore il sottoscritto direttore postale alla presenza degli impiegati parimenti qui appiè firmati ha proceduto all'apertura del pacco suddetto, nel quale si

digerà quindi analogo verbale, indicando in esso il giorno, ed il modo con cui gli è giunto il pacco, la impronta del suggello che vi era impressa, ed enunciando ad una ad una le lettere con la indicazione del nome, e cognome del destinatario, del luogo ove sono dirette, della categoria, a cui ciascuna appartiene, cioè se semplice o doppia, del peso, se trattasi di plichi, e della multa da soddisfarsi

---

è rinvenuto l'analogo processo verbale d'invenzione con lettera di accompagno del Signor NN. in unione alle lettere ed ai piegh i indicati nella seguente distinta.

Num. d'Ordine	Nome e Cognome dei destinatari delle lettere e dei pieghi	Destinazione	Qualità delle Corrispondenze	Peso dei pieghi	MULTA
1	N. N.	Roma	Lettera semplice	. . . .	₰ 1
2	N. N.	Bologna	Lettera doppia	. . . .	₰ 2
3	N. N.	Ferrara	Piego	Onc. 2	₰ 8
					₰ 11

Le suddette lettere e pieghi sono state munite della tassa competente a forma della Tariffa postale in vigore, dopo di che sono state passate alla distribuzione quelle che sono qui dirette, e le altre si spediscono alle rispettive destinazioni col primo ordinario per essere quindi consegnate a chi appartengono, previo il pagamento della tassa. . . .

In fede di che tanto il direttore postale, quanto gli altri impiegati presenti all'apertura del pacco suddetto, alla enumerazione ed al riconoscimento delle lettere e de' pieghi in esso rinvenuti, si sono firmati (*quindi si* apporranno le rispettive firme, e verrà il verbale registrato nel Protocollo della Direzione).

per ciascuna lettera, e per ciascun plico. Il detto verbale sarà firmato dal direttore postale e dagli altri impiegati presenti alla redazione del medesimo. Le lettere ed i plichi invenzionati verranno assoggettati alla tassa competente, scrivendo sopra ciascuna lettera, o plico la parola «*invenzionato*» e si passeranno dopo ciò alla distribuzione, o saranno inviati al destino col primo ordinario. Il suddetto processo verbale potrà essere compilato come alla modula N.° 3 che si riporta in fine delle presenti istruzioni.

§ 13. Ciò eseguito, dovrà registrarsi il verbale d'invenzione, e quello redatto nell'officio di posta. Tale registrazione si farà nel protocollo dell' officio medesimo. Il direttore scriverà quindi appiè dell' uno e dell' altro « *Visto e protocollato nella direzione postale di . . . . . . li . . . . . . sotto il N.° . . .* e vi apporrà poscia la sua firma.

§ 14. L'originale del verbale d' invenzione, come ancora quello redatto nell'officio postale rimarrà negli atti di esso officio. Una copia conforme dell'uno e dell'altro sarà prontamente inviata all' Amministrazione generale delle poste in Roma con lettera d'officio, affinchè possa la medesima dare quelle istruzioni, e disposizioni che stimasse necessarie ed opportune.

§ 15. Se per garanzia del pagamento della multa fosse stato fatto il deposito di una som-

ma, non è in facoltà del direttore postale, o di altri di procedere al riparto della somma senza intesa dell'Amministrazione generale delle poste, dovendo, prima di dar luogo a tale riparto, attendersi le istruzioni della medesima, ed esaurirsi gli atti prescritti dalla legge. Il primo di tali atti, dopo di essersi eseguito quanto si è detto di sopra, è la intimazione, per la quale non vi è bisogno di adire alcun giudice o tribunale, nè occorre il ministero di alcun procuratore legale. Si trascriverà dal direttore postale in carta da bollo il processo verbale d'invenzione per la notifica, ed intimazione da farsi all'invenzionato, o alla sicurtà solidale, ovvero ai mettenti delle lettere e dei plichi invenzionati, qualora si conoscessero, ed in questo ultimo caso si faranno dello stesso processo verbale tante copie in carta da bollo, quanti sono i mettenti delle lettere o dei plichi; altra copia se ne farà per riportarvi sotto la intimazione originale. Queste copie saranno certificate conformi agli originali. Esse non devono essere registrate nell' officio del bollo e registro, come non fa d'uopo che sia in esso registrato l'originale del processo verbale, essendo questo esente da tale formalità a termini del § 9 dell' editto dei 18 agosto 1835. Col mezzo quindi di un cursore del luogo si farà eseguire l'atto di notifica ed intimazione, che potrà essere concepito come alle

module N.° 4 5 6 7 8 che si riportano nelle sottoposte note (*) pei diversi casi ivi contemplati.

NUM. IV.

(*) **Modula per la notifica del processo verbale d'invenzione e per la intimazione da farsi all'invenzionato nel caso che questi avendo domicilio nello Stato, ed essendo conosciuto per persona solvibile, non fosse stato obbligato a fare il deposito della multa nell' atto della invenzione, ovvero a presentare una sicurtà.**

Ad istanza della R. C. A., e per essa di NN. direttore dell'officio postale di . . . . . . si notifica al Sig. NN. domiciliato in . . . . il qui sopra trascritto processo verbale, e s'intima al medesimo di pagare entro il termine di giorni cinque nel suddetto officio postale (se il luogo del domicilio dell'intimato non fosse distante più di venti miglia; giacchè se la distanza fosse maggiore, si aggiungerà al termine suddetto uno, due, tre ec. giorni, secondo la eccedenza della detta distanza, dovendosi calcolare un giorno per ogni venti miglia che eccedano le prime) *la multa di sc. . . . . .* (l' importo della multa sarà desunto dal verbale redatto nell'officio postale a forma della Modula N. 3.) *dovuta a forma del Bando generale sulle Poste pontificie pubblicato li* 24 *agosto* 1816 *della Notificazione del Tesorierato del* 2 *novembre* 1844 *e dell' Editto dell' Emo Sig. Cardinale pro-Segretario di Stato del* 29 *novembre* 1851; *con avvertenza che, scorso inutilmente il termine suddetto, si procederà al rilascio, ed alla esecuzione della relativa Ordinanza di mano regia, salva e riservata espressamente ogni altra azione, o diritto alla R.C.A. competente, non solo cc. ma ec.*

NUM. V.

Modula per la notifica del processo verbale e per la intimazione da farsi nel caso che si fosse effettuato il deposito della multa.

Ad istanza della R. C. A. e per essa di NN. direttore dell' officio postale di . . . . si notifica al Signor NN. domiciliato in . . . . il processo verbale qui sopra trascritto per tutti gli effetti di legge, con avvertenza che scorso il termine di giorni . . . . . . (per indicare con esattezza il numero de' giorni si abbia in vista ciò che su di tal proposito si è osservato nella precedente modula N. 4.) *si procederà al riparto a forma di legge della somma di sc. . . . . da esso depositati per garanzia del pagamento della multa relativa alla invenzione delle suddette lettere in contrabbando dovuta a termini del Bando generale sulle Poste pontificie del* 24 *agosto* 1816, *della notificazione del Tesorierato in data del* 2 *novembre* 1844, *e dell'Editto dell'Emo Sig. Card. pro-Segretario di Stato del* 29 *novembre* 1851.

§. 16. Il termine a soddisfare la multa è quello stabilito dai §. 13. e 14. del ripetuto editto dei 18. agosto 1835. Scorso senza effetto un tal termine, se ne farà rapporto all'Amministrazione generale delle poste, per poter quindi procedere al riparto della multa, qualora ne fosse stato fatto il deposito; in caso contrario, cioè se si dovesse procedere coi mezzi coattivi per la esigenza della medesima, sarà

Num. VI.

Modula per la notifica del processo verbale d'invenzione e per la intimazione da farsi nel caso che sia stata esibita la sicurtà solidale pel pagamento della multa.

Ad istanza della R. C. A. e per essa di NN. direttore dell' officio postale di . . . si notifica al Signor NN. domiciliato in . . . . il processo verbale qui sopra trascritto ; e siccome esso NN. si è esibito come sicurtà solidale dell'invenzionato NN., così gli s' intima di pagare nel suddetto officio postale entro il termine di giorni . . . . . . la multa di sc.....dovuta a forma del Bando generale sulle poste pontificie del 24 agosto 1816 ec. ec. (si prosegua come alla Modula N. 1).

Num. VII.

Modula per la notifica del processo verbale d'invenzione, e per la intimazione da farsi nel caso che fossero stati sequestrati degli oggetti all'invenzionato per garanzia del pagamento della multa.

Ad istanza della R. C. A. e per essa di NN. direttore dell' officio postale di . . . . . si notifica al Signor NN. domiciliato in . . . . . il processo verbale qui sopra trascritto, e s'intima al medesimo di pagare nel suddetto officio postale entro il termine di giorni . . . . . la multa di sc. . . . . . da esso dovuta a forma del Bando generale sulle Poste pontificie pubblicato li 24 agosto 1816, della Notificazione del Tesorierato in data del 2 novembre 1844, e dell'Editto dell'Emo Signor Cardinal pro-Segretario di Stato del 29 novembre 1851, con avvertenza, che scorso inutilmente il suddetto termine, si procederà nei modi stabiliti dalle leggi in vigore alla vendita degli oggetti sequestrati per garanzia del pagamento della multa, per poter quindi dar luogo al riparto della medesima.

cura del direttore postale di consegnare, do inviare la intimazione originale al procuratore camerale, affinchè possa passarla negli atti della Cancelleria del tribunale, richiedere la ordinanza esecutiva della mano regia, e fare gli atti ulteriori per la escussione del debitore nei modi stabiliti dalle leggi in vigore. Parimenti dovranno i direttori postali consegnare o trasmettere al procuratore camerale la originale intimazione del processo verbale nel caso che per parte degli intimati venisse fatta opposizione a termini dei §§ 16 e 17 dell'

Num. VIII.

Modula per la notifica del processo verbale, e per la intimazione da farsi ai Mittenti delle lettere, e dei pieghi invenzionati, qualora si conoscessero, e qualora fosse d'uopo di procedere contro di essi pel pagamento della multa.

Ad istanza della R. C. A. e per essa di NN. direttore dell' officio postale di . . . . . si notifica agl'infrascritti il surriferito processo verbale d'invenzione, e s'intima ai medesimi di pagare entro il termine di giorni . . . . . nell'officio suddetto le multe qui sotto indicate, e rispettivamente dovute a termini del Bando generale sulle poste pontificie in data del 24 agosto 1816, della Notificazione del Tesorierato del 2 novembre 1844, e dell'Editto dell'Emo Sig. Card. pro-Segretario di Stato del 29 novembre 1851, con avvertenza che scorso inutilmente il termine suddetto si procederà al rilascio, ed alla esecuzione della relativa ordinanza di mano regia, salva e riservata espressamente ogni altra azione e diritto alla R. C. A. competente non solo ec. ma ec.

1. *N. N. di condizione . . . . . domiciliato in . . . . . la multa di sc. . . . . .*

2. *N. N. di condizione . . . . . domiciliato in . . . . . la multa di sc. . . . . .*

3. *N. N. di condizione . . . . . domiciliato in . . . . . la multa di sc. . . . . .*

editto del 18 Agosto 1835, inviando al procuratore medesimo per opportuna sua norma una copia del verbale redatto nell' officio di posta, e somministrandogli oltre a ciò tutti quei schiarimenti che potessero essere necessarj, e dei quali fossero richiesti.

I luoghi nei quali esistono i procuratori camerali trovansi indicati in fine delle presenti Istruzioni nella distinta segnata con lettera B.

CAPITOLO IV.

Delle transazioni e del riparto delle multe.

§. 17. La facoltà di transigere per le multe dovute pei contrabbandi di lettere, o plichi, è delegata all'Amministrazione generale delle poste, alla quale spetta per conseguenza di prendere su di ciò le convenienti determinazioni, intese le parti che vi hanno interesse. Se si presentassero ai direttori postali, istanze per conciliazioni, saranno ricevute ed inviate all'Amministrazione suddetta. E come alla medesima è delegato il diritto di transigere, così ad essa pure si appartiene di ordinare la sospensione delle molestie, quando la petizione le sembri valutabile.

§. 18. Pel riparto delle multe provenienti dalle invenzioni di lettere, o plichi in contrabbando, si osserveranno le norme fissate nella notificazione del Ministero delle finanze

in data del 2 maggio 1850.(1) Per conseguenza saranno esse divise in dieci parti eguali. Quattro decimi spetteranno all'accusatore, o confidente, se la invenzione è stata eseguita con precedente denunzia: In questo caso altri due decimi e mezzo appartengono agli inventori. Se poi non vi sia stata confidenza, od accusa, i sei decimi e mezzo cedono intieramente a favore degli inventori. Mezzo decimo è devoluto alla direzione postale, che ha eseguito gli atti di procedura amministrativa. Gli altri tre decimi debbono, a cura del rispettivo direttore postale, inviarsi all' Amministrazione generale delle poste in Roma, dovendo due di essi decimi versarsi a profitto dell' Erario, ed uno servire per fondo di premiazione.

§. 19. In tutto ciò che ha relazione ai contrabbandi, dei quali si parla nelle presenti Istruzioni, e che non trovasi espressamente enunciato nelle medesime, s'intende che debbano osservarsi le disposizioni contenute nelle vigenti leggi sulle altre contravvenzioni, e specialmente nell'editto dei 18 agosto 1835, (2) nella notificazione dei 20 del detto mese ed anno, (3) e nelle norme pubblicate li 28 ottobre detto anno (4),

(1) Vedi Vol. IV parte I pag. 271.
(2) Vedi Vol. del 1835 parte II. pag. 137.
(3) Vedi detto Vol. pag. 156.
(4) Vedi detto Vol. pag. 279.

non che nelle dichiarazioni e disposizioni successive.

Roma dal Ministero delle finanze li 15. marzo 1854.

Il Pro-Ministro delle Finanze
ANGELO GALLI

LETT. A.

Distinta delle Direzioni postali dello Stato.

1 Acquapendente —2 Albano —3Ancona— 4 Benevento — 5 Bologna — 6 Cagli — 7 Camerino — 8 Cesena — 9 Civita Castellana — 10 Civitavecchia — 11 Faenza — 12 Fano — 13 Fermo — 14 Ferrara — 15 Foligno — 16 Forlì — 17 Fossombrone — 18 Frosinone — 19 Imola — 20 Loreto — 21 Macerata — 22 Narni — 23 Orvieto — 24 Osimo — 25 Perugia — 26 Pesaro — 27 Ravenna — 28 Rimini — 29 Roma — 30 Ronciglione — 31 Scheggia — 32 Senigaliia — 33 Sigillo — 34 Spoleto — 35 Terni — 36 Terracina— 37 Tivoli — 38 Tolentino — 39 Velletri — 40 Viterbo.

LETT. B.

Distinta de' luoghi, nei quali esistono i Procuratori camerali

1 Ancona — 2 Ascoli — 3 Benevento — 4 Bologna — 5 Camerino — 6 Civitavecchia — 7 Fermo — 8 Ferrara — 9 Forlì — 10 Frosinone — 11 Macerata — 12 Orvieto — 13 Perugia — 14 Pesaro — 15 Ravenna — 16 Rieti — 17 Spoleto — 18 Urbino — 19 Velletri — 20 Viterbo.

(* N. 19) *Nel territorio e principato di Pontecorvo è permessa anche in quest'anno la coltura dei tabacchi colle stesse norme e discipline che si leggono per esteso nel vol. del* 1840 *pag.* 31 (Notificazione del Ministero delle finanze 24 Marzo 1854)

(N. 20) *È attribuito al Comune di Roma l'esercizio della giurisdizione per le contravenzioni alle leggi dell'Annona e Grascia.*

30 marzo 1854

PRESIDENZA DI ROMA E COMARCA

NOTIFICAZIONE

Importando sommamente alla pubblica salubrità, che si provveda nei modi i più efficaci alla repressione delle contravenzioni e frodi, che pur troppo frequentemente si commettono in questa capitale dai trafficanti contro le leggi e regolamenti sull'annona e grascia, la Santita' di Nostro Signore, udito il parere del Consiglio dei ministri, si è degnata di ordinare, mediante dispaccio del Ministero dell'interno del 14 corrente N. 80811, che fino all'emanazione de' nuovi regolamenti, di cui si fa menzione nel § 23 dell'editto sui Comu-

ni del 24. novembre 1850, (1) e nel § 12 dell'editto del 25 gennajo 1851 sul Comune di Roma, (2) si osservino le seguenti disposizioni.

1. La giurisdizione, che fino al 1847 era esercitata in Roma e suo distretto dalla Presidenza dell'annona e grascia e sua deputazione sarà esercitata dal Comune di Roma, e per esso dalla Deputazione speciale nominata a tale materia, come al § 18 dell'editto 24 novembre 1850, la quale giudicherà in numero di cinque o di tre membri compreso quello, che la presiede.

2. Dai giudizi emanati in primo grado competerà l'appello alla presidenza di Roma e Comarca e sua congregazione governativa.

La sentenza resa in secondo grado sarà trasmessa, appena pronunciata, con il ritorno dei relativi atti, al Municipio per la esecuzione.

3. La procedura sarà quella indicata dal regolamento, che a proposta della Presidenza e deputazione dell'annona e grascia fu approvato dalla Segreteria per gli affari di Stato interni il 17 marzo 1840 (*).

---

(1) Vedi Vol. IV. parte II del 1850 pag. 262.
(2) Vedi Vol. V. del 1851 pag. 29.

(*) REGOLAMENTO DI PROCEDURA

I. Pel giudizio delle cause di contravvenzione alle leggi della deputazione dell' annona e grascia risguardanti, tanto la qualità, il peso, la misura dei commestibili e delle be-

Il segretario comunale o altro officiale destinato dal capo della magistratura, ed il segretario della presidenza o altro officiale destinato dal Cardinale Presidente, hanno la re-

---

vande, quanto le altre manifatture soggette alla vigilanza di questa magistratura, non che relative alle discipline in vigore sull'esercizio delle diverse arti da lei dipendenti, sono stabiliti due turni ciascuno composto di tre membri della stessa deputazione da destinarsi da Mons. Presidente.

II. Ciascun turno giudicherà le cause che si portano in primo grado di giurisdizione, e quelle in grado di appello, sulle quali abbia pronunciato in primo grado l'altro turno.

III. Quando il Prelato Presidente non fa parte della Congregazione, il Deputato più anziano ne fa le veci, ma per la sola rappresentanza nel giudizio.

IV. Il segretario della deputazione interviene alle congregazioni e stende sull'atto i decreti da firmarsi dai tre giudici. Potrà pure intervenirvi il grasciere o il commissario che ha fatto il rapporto d'invenzione, quando però l'uno o l'altro vi sia chiamato, come pure il fiscale quando lo esiga l'entità della causa; o quando ciò venga prescritto da Monsig. Presidente, ovvero dai tre giudici del turno.

V. Non potranno proporsi in congregazione le cause se non dopo compiti gli atti secondo le seguenti norme:

1. I grascieri ed i commissari dei forni, immediatamente dopo eseguita la invenzione, dovranno esibirne il rapporto nell'ufficio della presidenza. Tanto l'atto d'invenzione, quanto il rapporto dovranno esser fatti sotto la loro responsabilità, secondo i termini del regolamento approvato dalla segreteria per gli affari di Stato interni il 23. giugno 1831. (A *che si riporta per nota a pag.* 134.).

2. Il genere o l'oggetto caduti in contravvenzione dovranno trasportarsi in ufficio se ciò riesce facile, altrimenti dovrà esibirsene almeno un campione, assicurato legalmente il rimanente.

dazione e fanno fede degli atti del procedimento, e del giudizio.

4. Le prescrizioni delle diverse leggi sull'annona e grascia municipale sono sempre

---

3. Se il genere invenzionato dovesse periziarsi, la perizia, per la regolarità degli atti, sarà fatta nel più breve termine possibile dai periti del Tribunale. Le perizie si riceveranno dal Commesso incaricato delle contravvenzioni, e sarà sua cura che siano chiare e precise, onde evitare contestazioni dopo distrutto il genere.

4. Soltanto nel termine di 24 ore dalla fatta invenzione potrà dimandarsi una nuova perizia a Mons. Presidente tanto dal fiscale, quanto dalla parte invenzionata. Alla scelta dei nuovi periti si procederà dallo stesso Mons. Presidente, il quale avrà anche il diritto di ordinare la distruzione del genere invenzionato, quando non potesse conservarsi fino all' esaurimento del giudizio.

5. Avverata che sia, in forza degli atti, la contravvenzione, l'ufficio intima il contravventore a dedurre le sue difese nel termine di tre giorni, con dichiarazione, che, scorso questo termine, sarà per procedersi secondo le risultanze degli atti stessi.

VI. Spetta a Monsig. Presidente, a diligenza del commesso incaricato delle contravvenzioni, lo stabilire il giorno in cui deve adunarsi il turno della deputazione, il quale giudica secondo le risultanze degli atti e le difese della parte.

VII. I decreti emessi come ai precedenti articoli vengono intimati ai contravventori per mezzo dell' ispettore della presidenza, che farà fede della loro presentazione. Tali intimi portano l' obbligo alla parte condannata del pagamento della penale nel termine di tre giorni, dopo il quale, se non sarà interposto l'appello, si procederà alla esecuzione della mano regia.

VIII. Gli atti di appello, da presentarsi in ufficio nel sopraindicato spazio di giorni tre dalla ricevuta intimazione,

vigenti a senso dell'articolo 6 del regolamento sù i delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, (1) ma le loro sanzioni sono ristrette entro i limiti indicati dal regolamento pena-

---

(1) Vedi Vol. V della raccolta a tutto il 1833 pag. 510

---

consisteranno in una memoria in iscritto della parte intimata, e sarà diretta a Mons. Presidente che la farà insinuare nel protocollo dell'ufficio, ed unire all'antecedente posizione. Nel termine poi dei succedenti otto giorni dovrà la stessa parte produrre una nuova difesa pure in iscritto, sulla quale la deputazione porterà il suo giudizio nella sua prima riunione senza che faccia d'uopo darne preventivo avviso all'appellante.

IX. Il giudizio pronunciato in appello s'intimerà al contravventore colla stessa dichiarazione di pagare nel termine di giorni tre. Tanto in questo, quanto nel caso del giudizio in prima istanza contemplato nell'art. VII., Monsig. Presidente, scorso il termine prefisso, rilascia l'ordine esecutorio della mano-regia, a cui si dà effetto con le norme vigenti per le procedure economiche.

X. Se la mano-regia si rendesse frustranea per impotenza del contravventore, dovrà questi a termini di legge soggiacere a tanti giorni di carcere quanti sono gli scudi in quella notati.

XI. Egualmente saranno trasportati alle carceri con ordine di Mons. Presidente quei venditori ambulanti od altri che sorpresi in *flagranti* dai ministri della deputazione, non potessero in verun modo prestar guarentigia della propria persona. Mons. Presidente allora equiparerà i giorni della detenzione alla entità della contravvenzione da lui sommariamente verificata.

XII. In virtù del dispaccio della segreteria per gli affari di Stato interni dei 2 Marzo 1838 il prelato presidente giudica anche singolarmente le contravvenzioni alla legge

le, approvato pure a proposta di quella Presidenza, e deputazione il 17 Marzo 1840 dalla Segreteria per gli affari di Stato interni. (**)

Nelle contravvenzioni però o fraudi sul

---

sulla panizzazione a tariffa, ed il termine prescritto ai contravventori per dedurre le difese è fissato ad ore. Dai decreti pronunciati in prima istanza non si ammette ricorso in sospensivo, ma bensì in devolutivo coi metodi stabiliti nell'art. VIII.

XIII. Nelle cause, nelle quali la deputazione procede come delegata dai magistrati superiori, osserva essa quella procedura che le viene dai medesimi nei casi rispettivi indicata.

XIV. Le multe vengono divise con le norme precisate dall'articolo 65 del motu-proprio 11 marzo 1801, cioè un terzo all'inventore, un terzo ai ministri del tribunale che formano gli atti, ed il rimanente resta devoluto alla cassa dei maleficj. Il prodotto di questa cassa viene erogato da Mons. Presidente secondo l'approvazione già avutane dalla segreteria per gli affari di Stato interni, nel pagamento della forza, dei periti, dei grasceri soprannumeri, e di altri come al registro che appositamente si ritiene.

(**) REGOLAMENTO PENALE

TITOLO I.

Contravvenzione alle leggi sanitarie

Le contravvenzioni alle leggi sanitarie che non sono punite con disposizioni speciali della congregazione di sanità o con leggi emanate dal Governo superiore, si dividono come appresso.

Art. 1. La vendita, o la ritenzione di generi nocivi.

pane, farine e vino le multe potranno estendersi fino a scudi trenta, salva la duplicazione in caso di recidiva.

In ogni caso, oltre la confisca delle mer-

Art. 2. L'uso, o la ritenzione di utensili vietati dalla legge perchè capaci di pregiudicare la salute dei consumatori, ed il non uso di quelli dalla legge prescritti.

Art. 3. La vendita, o la ritenzione di generi malsani per la loro qualità inferiore, o perchè mescolati con materie eterogenee e più vili.

La contravvenzione contemplata all'art. 1. sarà punita con la multa da scudi 5 a scudi 10, oltre alla perdita dei generi sequestrati, a forma dell'art. 61. del M. P. 11 marzo 1801.

Quella contemplata nell'art. 2 sarà punita con la multa da scudi 3 a scudi 6, oltre alla perdita degli oggetti caduti in contravvenzione.

Quella finalmente dell'art. 3 sarà punita con la multa da scudi 2 a scudi 10.

Le multe verranno sempre raddoppiate tanto nel caso di recidiva, quanto se il contravventore abbia mostrato insubordinazione ai ministri della deputazione.

Che se le trasgressioni si moltiplicassero, o la insubordinazione giungesse tropp'oltre, allora, in luogo della pena pecuniaria, verrà col ritiro della licenza temporaneo o stabile, a seconda delle circostanze, inabilitato il contravventore all'esercizio della sua arte.

TITOLO II

Contravvenzioni a danno dei compratori

Art. 1. La vendita, o la ritenzione per questo oggetto di un genere di minor pregio per un altro di pregio maggiore.

ci, o altri oggetti caduti *in commissum* e la condanna del contravventore a tutte le spese, potrà, secondo le circostanze, decretarsi la interdizione personale temporanea o perpetua

---

Art. 2. La pretesa di un prezzo maggiore di quello o già combinato col compratore, o notato nel rispettivo cartello del venditore.

Art. 3. L' uso o la ritenzione di stadere, o di misure alterate, o la frode del peso sotto quello convenuto in contratto.

I rei della contravvenzione indicata nell'Articolo 1 saranno puniti con multa da scudo uno a scudi 4.

Quelli indicati nell'art. 2 da scudi 2 a scudi 5.

Quelli compresi nell'articolo 3. da scudi 3 a scudi 6, oltre alla perdita delle misure e delle stadere.

Nel caso di recidiva, o d' insubordinazione, la pena pecuniaria sarà raddoppiata, e secondo i casi, potranno decretarsi in luogo di questa anche il ritiro temporaneo o perpetuo, secondo le circostanze, della licenza di esercizio dell'arte.

TITOLO III.

Contravvenzioni alle leggi disciplinali

Art. 1. L'omissione delle discipline prescritte per la conservazione della incolumità si umana, che del bestiame.

Art. 2. L'omissione delle discipline alle quali in genere vanno soggetti tutti i venditori di commestibili.

Ai contraventori all'articolo 1 sarà applicabile la multa da scudi 3 a scudi 6.

All'articolo 2 la multa da baj. 50 a scudi 3.

Le recidive saranno punite con la doppia pena, la quale dovrà sempre aver luogo anche in caso di prima mancanza, contro quelli che si mostrassero insubordinati ai ministri della deputazione.

del relativo esercizio, la chiusura altresì del fondaco o locale in cui si esercitava la frode, o si verificò la contravvenzione, e l'affissione al pubblico della sentenza mediante la stampa:

(A) *Regolamento approvato dalla Segreteria di Stato il* 23. *giugno* 1831.

ATTRIBUZIONI

dei Soprintendenti alle Grasce e dei Commissarj dei forni

La sorveglianza su tutti li venditori dei generi commestibili e potabili, non che degli altri particolarmente affidati al magistero della deputazione dell' Annona e Grascia è commessa a sei soprintendenti alle Grasce ed a quattro commissarj dei forni riconosciuti periti nelle respettive materie di loro competenza.

Li soprintendenti sono ora sussidiati da un coadjutore esercente ed i commissarj da due aggiunti, e nell'esercizio delle loro funzioni non potranno dipartirsi da quei particolari incarichi che dalla Presidenza verranno loro affidati.

E siccome la superiorità vuole anche una sorveglianza straordinaria, così ai suddetti soprintendenti alle grasce e commissarj dei forni spetterà la sorveglianza ordinaria; la straordinaria poi verrà affidata al Prelato presidente, e suoi cavalieri deputati, ovvero ad un sorvegliante generale i quali dovranno servirsi dell'opera di un ispettore.

1. La città per la detta sorveglianza del dicastero dell'Annona e Grascia sarà divisa in quattro sezioni denominate la 1.ª Monte, la 2.ª Fiore, la 3.ª Rotonda, la 4.ª Borgo. Ognuna di queste sezioni verrà affidata ad un soprintendente alle grasce e ad un commissario de'forni.

2. Tanto i soprintendenti quanto i commissarj non potranno restare in una medesima sezione più a lungo di un trimestre e verranno perciò alla fine di ciascuno di questi periodi cambiati a piacere della presidenza.

ferma altresì la commutazione della multa in carcere in ragione di scudo uno al giorno contro gli impotenti a soddisfare le multe.

5. La giurisdizione di cui sopra non si estende ai fatti e contravvenzioni dalla legge

---

3. Ai commissarj dei forni sarà particolarmente affidata la sorveglianza alle fabbriche e ai spacci di pane e paste, nonostante che li venditori di essi smercino pure altri generi di grascia che cadranno ugualmente d'ora innanzi sotto la loro ispezione. Ai soprintendenti alle grasce poi viene attribuita la sorveglianza sugli osti e caffettieri coll'obbligo di visitare anche il pane ch'essi vendono, e così sui macellaj, pizzicagnoli, e sugli altri venditori di generi commestibili e potabili, non che su tutte le arti soggette alla grascia, come saponari, candelottari, venditori di suola.

4. Per distintivo della carica saranno li commissarj de' forni come lo sono di già li soprintendenti alle grasce muniti di una medaglia, che garantisca il loro ministeriale esercizio, a forma dell'editto dell'Emo Sig. Card. Segretario di Stato del 4 di giugno 1828.

5. Sotto la più stretta responsabilità s' inculca ai soprintendenti e commissarj l' obbligo di formare ciascuno nella sezione, che gli verrà destinata, un' esatta statistica di tutte le botteghe di attribuzioni di ognuno di loro soggette alla giurisdizione dell'Annona e Grascia. La statistica sarà redatta a forma delle istruzioni, che verranno in seguito comunicate e dovrà essere compita pel giorno 1. di decembre del corrente anno ad oggetto di prenderla ad esame, e per redigerne quindi una generale matrice per l'ufficio. Ciascuno però dei soprintendenti e dei commissarj dovrà tenere presso di se copia della detta statistica, che verrà da ognuno passata a colui, che gli succederà in quella sezione.

6. Siccome non può aver luogo apertura di nuova bot-

attribuite alla competenza de'tribunali ordinarj, e della Congregazione speciale di sanità. Ne'casi indicati al titolo XVI. lib. II. del regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, (1) e nel regolamento sanitario del 20 luglio 1834, (2) come al dispaccio della

(1) Vedi Vol. V della raccolta a tutto il 1833 pag. 556
(2) Vedi Vol. 2 del 1834 parte II pag. 97

tega o cambiamento di esercente di quelle già attivate, senza una preventiva istanza del bottegajo, così sarà questa trasmessa subito per informazione al commissario o al soprintendente cui spetta, il quale dovrà portarsi sulla faccia del luogo e verificare quanto in essa si espone, e poscia a tergo della medesima istanza stenderne l'informazione colla data in principio, e colla sottoscrizione in fine del soprintendente o del commissario. L'informazione dovrà portarsi o mandarsi all'ufficio dentro lo spazio non più lungo di tre giorni dalla data della trasmissione.

7. Non si rilascerà dall' ufficio licenza di qualunque specie senza che abbia preceduto la sovrindicata informazione, e qualunque innovazione o cambiamento accadesse dovrà notarsi nella matrice generale dell' ufficio medesimo. Ad oggetto poi che le statistiche parziali corrispondano sempre alla matrice, li soprintendenti e commissarj si porteranno una volta almeno per settimana all'ufficio ognuno in quel giorno che più vorrà e dirigendosi all' impiegato redattore e custode della matrice, noteranno nella loro statistica quelle innovazioni o cambiamenti che avranno avuto luogo.

8. Li soprintendenti alle grasce ed i commissarj dei forni dovranno con ogni cura invigilare, che li venditori compresi nella loro sezione eseguiscano esattamente quanto dalle leggi, editti, notificazioni, ed ordini emanati viene pre-

Segreteria per gli affari di Stato interni del 10 agosto 1842 N. 33437, si rimettono al tribunale o dicastero competente i rapporti o atti relativi per l'analogo procedimento e giudizio.

---

scritto e trovata presso chiunque dei medesimi una qualche trasgressione non potranno sotto la loro più stretta responsabilità ricusarsi dal procedere , a forma del loro istituto senz'aver riguardo sotto qualunque aspetto alla tenuità o gravezza della colpa.

9. Siccome l'istituto dei soprintendenti e commissarj è quello di continuamente sorvegliare le botteghe dei venditori, compresi nella loro sezione così dovranno giornalmente rilasciare in ufficio un rapporto della perlustrazione eseguita nel giorno antecedente indicando in esso le vie percorse e le botteghe ispezionate , sia che abbiano eseguito delle contravvenzioni sia che tutto abbiano trovato nelle debite regole. Con questo metodo dovranno avere in vista che nel periodo di una settimana siano stati visitati tutti li bottegai soggetti alla loro sorveglianza, che sono compresi nella rispettiva sezione. Che se la contravvenzione rinvenuta esigesse una particolare menzione, od un istantaneo provvedimento ne faranno allora nello stesso giorno rapporto separato, e nello stesso giorno lo recheranno personalmente all' ufficio insieme pure ai generi caduti in frode, se tale fosse il caso. Sarà però della loro delicatezza nell'atto della contestazione della frode al contravventore o di munire il genere di un sigillo o di un altro segno del contravventore stesso o di un bottegajo limitrofo sempre però alla presenza del primo, ovvero di recar seco loro lo stesso contravventore in ufffcio o chi per esso.

10. La destinazione delle sezioni non impedirà ai sopraintendenti alle grasce ed ai commissarj dei forni di visitare straordinariamente in qualunque giorno ed ora le botteghe situate anche fuori del proprio turno.

6. Le rispettive deputazioni, di cui al § 18 della legge edittale del 24 novembre 1850, e gli officiali del Municipio saranno sussidiati dalla forza politica nell' esercizio delle dette giurisdizioni ed attribuzioni.

---

11. Frà le attribuzioni dei soprintendenti alle grasce essendovi pur quella di sopravvegliare la pescaria, e le due dogane di ripagrande, e di terra, ognuno perciò di essi, oltre il giro delle 4 sezioni potrà aver pure una di queste due incombenze, ben inteso che quella della pescaria porta pur seco l'obbligo di andare ad ispezionare presso i friggitori il pesce da essi acquistato per marinare perchè scadente. Prima però di disimpegnare questo subalterno incarico, dovrà il soprintendente portarsi all'ufficio, per la ragione che verrà qui appresso accennata, parlando di quello incaricato delle dogane. Quello poi dei soprintendenti, che avrà il carico d'ispezionare i salumi e i salati alle due dogane siccome ha seco il comodo della carrozza, così sarà in obbligo di recarsi all'ufficio per eseguire, se vi fosse, qualche particolare commissione.

12. Tanto il soprintendente incaricato della sorveglianza alla pescaria, quanto l'altro destinato alle dogane dovranno esibire giornalmente il rapporto delle ispezioni eseguite.

13. Li quattro soprintendenti destinati alle quattro sezioni e li quattro commissarj de' forni dovranno nella mattina di ciascun giovedì recarsi presso Monsig. Presidente per esibire li soliti fogli indicanti i prezzi praticati a tutto l'antecedente mercoldì pei primi dei generi di grascia, per li secondi dei generi annonarj non che per questi ultimi i fogli dei depositi di grano e farina esistenti presso li fabbricatori di pane e paste.

14. Sono richiamati alla più stretta osservanza sotto le pene comminate tanto dal Chirografo della s. m. di Clemente XIII. quanto dal dispaccio della Segretaria di Stato del-

7. Le multe saranno versate nella cassa comunale per erogarne la metà in opere di utilità e di beneficenza, ed il residuo sarà erogato secondo le norme del § XIV del citato regolamento sanzionato il 17 marzo 1840

Dalla nostra Residenza questo dì 30 marzo 1854.

Il Presidente
L. Card. Altieri

Il Segretario generale
Cav. Paolo M. Renazzi

---

li 15 agosto 1830 della sospensione a mezzo soldo per sei mesi in caso di prima mancanza, e della destituzione dall' impiego in caso di recidiva, gli ordini, che proibiscono ogni sorta di propina sotto qualunque titolo nell'esercizio delle incombenze dei soprintendenti e commissarj, le quali siccome riprovevoli in qualunque impiegato molto più lo sarebbero in essi, perchè verrebbero con ciò a contrarre obbligazioni con coloro che debbono sorvegliare, dichiarandosi espressamente che a riserva delle tasse stabilite con autorizzazione superiore, e che sono affisse in ufficio per intelligenza di tutti, sarà considerata come illecita e perciò punibile qualunque altra percezione.

15. Resta finalmente rinnuovata la proibizione tanto ai soprintendenti alle grasce, che ai commissarj dei forni di far traffico o direttamente o in società di qualunque genere di Annona e Grascia sotto la pena dell'immediata destituzione.

Approvato dalla Segreteria di Stato con dispaccio dei 23 giugno 1831.

(* N. 21) *Nella città di Ravenna avrà luogo anche in quest'anno siccome nei trascorsi la fiera di assegna previa l'osservanza delle leggi e discipline doganali in vigore. La medesima comincerà col 1. maggio e terminerà la sera del giorno 15 dello stesso mese senza proroga di sorte alcuna. Nelle feste di precetto sarà chiusa la dogana.* (Notificazione del Ministero delle finanze 1. Aprile 1854).

(N. 22.) *Esenzione dalla tassa sul censimento Urbano per le sole case di un estimo inferiore ai scudi* 200, *abolendo tutte le altre disposizioni portanti diminuzione di contribuenza.*

4 APRILE 1854

EDITTO

GIACOMO della S. R. C. CARDINALE ANTONELLI, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di N. S. PAPA PIO IX. Segretario di Stato ec.

Una più regolare ed uniforme distribuzione de' pesi non permettendo di progredire nel sistema delle eccedenti limitazioni tuttora in vigore negli estimi Urbani inferiori alla cifra censuaria di scudi 400 a quelli situati nei co-

muni non eccedenti le mille anime, ed ai grandi palazzi, in favore dei quali venne stabilita una minorazione di estimo tassabile; la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE preso in considerazione il relativo rapporto, ed opinamento emesso dalla Consulta di Stato per le finanze nello scorso anno, sentito il Consiglio de' Ministri ci ha ordinato di pubblicare nel Suo Sovrano Nome le seguenti disposizioni da aver pieno effetto nel corrente anno 1854.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa sul censimento urbano le sole case di un estimo inferiore alli sc. 200. qualunque sia il luogo ove trovinsi situate ancorchè inferiore ad un animato di mille individui.

2. Tutte le altre disposizioni portanti una diminuzione di contribuenza sono abolite.

La Presidenza del censo, ed il Ministero delle finanze in ciò, che ciascuno li risguarda restano incaricati della esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato li 4 aprile 1854.

G. CARD. ANTONELLI

---

* (N.° 23.) *È permessa la coltura dei tabacchi nel territorio di Benevento anche in quest' anno colle stesse norme e discipline a garanzia della Sovrana Regia, come leggesi nel testo riportato per esteso nel volume del 1844.*

della presente raccolta a pag. 47. (Notificazione con Istruzione del Ministero delle finanze 4 aprile 1854).

---

* (N. 24.) *È prorogata per un' anno la concessione dell' abbuono sul prezzo del sale per la salagione de' pesci di mare* (Notificazione del Ministero delle finanze 5. aprile 1854,) *simile a quella degli anni precedenti riportata per esteso nel vol. VI parte I. pag.* 111.

(N. 25.) *Notificazione del Ministero delle finanze per la fiera di Sinigaglia.*

6 Aprile 1854.

Degnatasi la Santita' di Nostro Signore di concedere anche in quest' anno la celebrazione della solita fiera franca in Sinigaglia, analogamente alle facoltà dalla medesima Santità Sua a noi conferite, notifichiamo le seguenti disposizioni.

1. La fiera franca durerà venti giorni; avrà principio il 20 del futuro luglio, e terminerà il giorno 8 agosto senza proroga di sorta alcuna. Lo sparo del cannone alla mezza not-

te annunzierà col termine della fiera quello della franchigia.

2. Durante la fiera saranno aperte le dogane:
dell'Ampliazione
del Porto
di Porta Colonna
di Porta Braschi
delle Assegne.

Nella prima si faranno daziati d'ogni sorta di mercanzie, ed unicamente poi quelli delle merci soggette a bollo, non che la visita e la bollazione degli equipaggi dei forestieri.

Nella dogana del Porto si dazieranno tutte le merci non soggette a bollo, e per qualunque quantità.

Nella dogana di Porta Colonna si effettueranno le operazioni tutte di accompagno e transito, e si dazieranno le merci non suscettive di bollo, il peso delle quali non ecceda le 100 libbre; esclusa qualunque quantità di droghe medicinali, di mercerie, e d'altri consimili generi.

Nella dogana di Porta Braschi si faranno esclusivamente i daziati del ferro semigrezzo e delle ferrarecce, dei metalli grezzi, dei legni da tinta, delle pelli grezze di animali grossi, delle lane da lavoro e da materasse, non che dei cottoni e lini tanto grezzi quanto filati.

Nella ultima dogana la quale sarà aperta dieci giorni prima e dieci giorni dopo la fiera, cioè dal giorno 10 luglio al 18 agosto, si

daranno le assegne delle merci soggette a questo vincolo.

3. L'orario d'ufficio è dalle sette antemeridiane alle cinque pomeridiane senza interruzione alcuna: la dogana dell'Ampliazione proseguirà fino al tramonto del sole per la visita e bollazione degli equipaggi.

4. Coloro che saranno per concorrere in fiera, e gli abitanti di Sinigaglia godranno nel periodo della medesima di tutti quei vantaggi, privilegi e franchigie, che sono stati accordati nei precedenti anni in conformità dell'editto 26 febbrajo 1787 (1) in quanto che non si oppongano alla presente notificazione.

5. La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si è altresì degnata benignamente di accordare durante la fiera del corrente anno la diminuzione di un decimo delle tasse vigenti sulle appresso merci che saranno daziate per introduzione; e cioè

Tessuti di ogni specie « *Generi coloniali* « *Ferro semigrezzo* « *Acciajo grezzo in barre*, *verghe o in fasci* « *Istrumenti ed utensili qualunque di ferro per le arti e manifatture* « *Legno lavorato in opere ordinarie e non ordinarie*, *compresi i giuocattoli* « *Lavori di terra cotta ordinari e fini* « *Manifatture qualunque di vetro e di cristallo* « escluse le lastre da fe-

---

(1) Vedi vol. III della raccolta a tutto il 1833. pag. 455.

nestre e le luci « *Vino nobile e birra* « *Salumi e pesci salati* «.

Il sovrano favore sarà applicato alle prenunciate merci nel senso in cui sono esse contemplate dalla vigente tariffa sotto le rispettive denominazioni.

6. Viene esentato il commercio dal pagamento del dazio di transito per tutte le merci che saranno spedite alla fiera, ferma l'osservanza delle doganali discipline.

7. Ad eccezione delle bigiotterie, è vietata la spedizione delle merci, che per via di terra si volessero mandare in transito dalla città franca di Ancona alla fiera di Sinigaglia, durante il periodo della fiera medesima, dal 20 luglio cioè al giorno 8. agosto.

8. Le dogane dello Stato non potranno rilasciare bollette di circolazione a destino di quelle della fiera franca per qualsiasi genere estero daziato non suscettivo di bollo. Che se tali generi pervenissero in Sinigaglia con quel recapito o con certificato qualunque, non saranno ammessi ad assegna, ma soggettati nell'ingresso in città al dazio d'estrazione, ed a quello d'introduzione nel caso di ritorno.

9. Le merci estere non daziate dirette in Sinigaglia antecedentemente, e a destino della fiera, potranno rinchiudersi in magazzini particolari. Dovrà però la dogana riconoscere che sieno costruiti di muro da ogni lato, che il solajo non possa dare facilmente luogo ad aper-

ture, che le finestre sieno assicurate in modo nell'interno da non potere aprirsi al di fuori, e che abbiano unico ingresso, il quale sarà chiuso con due diverse serrature e chiavi, oltre il lucchetto che somministrerà la dogana. Una delle chiavi sarà tenuta dal regolatore doganale, l'altra dal proprietario delle merci o suo agente; quella del lucchetto dal soprintendente della fiera.

10. Questi magazzini potranno aprirsi soltanto per disporvi, nei cinque giorni che precedono la fiera, le merci quivi depositate; ma il negoziante conduttore ne farà dimanda in iscritto al soprintendente, il quale d'intelligenza col regolatore manderà levare il lucchetto, ed aprire, e riconoscere lo stato del magazzino. Ciò stesso avrà luogo nel caso d'introdurvi nuove mercanzie. Nei detti cinque giorni non può effettuarsi alcuna vendita di merci sotto pena di confisca.

11. Nei giorni 9. e 10. agosto si ultimeranno in fiera gl'imballaggi delle merci, e nei giorni 11. 12. e 14. ne saranno compite le spedizioni, o ne sarà fatto deposito nella dogana permanente del luogo, la quale ne prenderà caricamento nel registro di portata.

12. Le merci così depositate andranno esenti dal diritto di magazzinaggio se vengano levate nel termine di sessanta giorni dopo spirata la franchigia, fino cioè al giorno 7. ottobre.

13. La Santita' di Nostro Signore nell'intendimento di favorire sempreppiù il commercio si è degnata eziandio di confermare stabilmente alla città di Sinigaglia il privilegio accordato in via provvisoria con ordinanza 7. Luglio 1848, del deposito cioè nel magazzino dell'ampliazione (ed occorrendo in più capace ambiente) delle merci estere, sieno esse rimanenza di fiera , sia che vi giungano durante l'anno per la via di mare o di terra ; delle quali conseguentemente potrà disporsi così pel rinvio all'estero come per la circolazione nell'interno dello Stato , pagatone in quest'ultimo caso l'intero dazio corrispondente a tenore della tariffa doganale.

14. Cessando le dogane di fiera dalle ordinarie funzioni col cadere del giorno 8 agosto, è loro vietato di procedere ne' seguenti cinque giorni a qualunque benchè piccolo daziato.

La dogana di porta Colonna rimarrà tuttavia aperta per la spedizione delle merci che ancora si trovassero in Sinigaglia , come resterà aperta quella dell'Ampliazione per la bollazione degli equipaggi , e per l'ultimazione degli atti relativi ai contrabandi.

15. Le merci non daziate che dopo lo sparo del cannone si contrattassero sia all'ingrosso sia al minuto ; quelle che si ritenessero sciolte o non imballate dopo il giorno 10. agosto, e quelle delle quali dopo il giorno 14. non fosse seguito il rimbarco, o la spedizio-

ne per via di terra, ovvero il deposito nella dogana permanente, vengono confiscate.

Sono escluse da tali disposizioni le merci non soggette a bollo acquistate dai negozianti sinigagliesi qualora avanti lo sparo del cannone n'abbiano dato denuncia in carta bollata alla dogana delle Assegne per essere verificate e daziate; come lo sono le provviste per gli abitanti della città purchè sieno state denunciate alla stessa dogana nei due giorni successivi al cessare della franchigia.

16. Niuna propina sarà dovuta agli impiegati ed alle guardie di finanza sotto qualunque titolo, salvo le consuete per operazioni che a comodo del commercio si eseguiscono fuori d'ufficio, e salvo l'emolumento di baj. 2 ½ (quando il dazio pagato superi tre paoli) pel *visto uscire* che le guardie stesse appongono sulle bollette d'ogni sorta; emolumento che sarà anche dovuto per ciascun accompagno dalla porta della città alla dogana, e viceversa.

17. A sicurezza del commercio sarà aperto in Sinigaglia un ufficio di bollo per le manifatture d'oro e d'argento. Non potranno queste manifatture essere introdotte dalla fiera franca nell'interno dello Stato (tranne per accompagno alle dogane autorizzate) nè restare in Sinigaglia dopo la fiera, nè conseguentemente essere ammesse a daziato, se prima non sieno state verificate e bollate dall'ufficio suddetto.

18. Ferma la disciplina della dichiarazione nei modi prescritti dai vigenti regolamenti, si concede a riguardo del commercio ed a speditezza di operazioni, che per la dogana dell' Ampliazione venga omessa in quell' atto la cifra del peso per le mercanzie da bollo, sulle quali ha luogo il pagamento del dazio d'introduzione. Allo stesso scopo si lascierà di registrare le dichiarazioni, limitandosi contraporle alla matrice delle bollette di pagamento.

19. In quanto alla dichiarazione di bordo pei generi di privativa sarà pienamente osservata la relativa notificazione 22 febbrajo 1825; (1) e l'articolo 6 dell' editto 4 decembre 1826; (2) essendo al tutto vietata, senza superiore permesso l' introduzione de' sali e tabacchi, dell' allume, delle carte da giuoco, dei libri scolastici, e così delle spille estere, la grossezza della cui testa sia inferiore ad otto millimetri di diametro.

20. Sebbene poi sia eziandio proibita l' introduzione nello Stato dei vini ordinari o comuni, dell' acquavite, e degli spiriti in fusti, delle lastre di vetro di piccola dimensione, ec; nulla meno questi ed altri articoli, dei quali viga il divieto, potranno ammettersi in franchigia purchè sieno sottoposti al vincolo dell'

---

(1) Vedi vol. III dalla raccolta a tutto il 1833. p. 464.
(2) Vedi come sopra a pag, 467.

assegna ed all' obbligo , contro cauzione , del rinvio all'estero ; ferme in caso di mancanza le penali prescritte dalle leggi relative.

Saranno soggetti alle stesse prescrizioni i cereali qualora, durante la fiera, le leggi dello Stato ne divietassero la introduzione.

21. Pei vestiari confezionati all'estero rimane in vigore il divieto d' introduzione, e del deposito in fiera a senso della notificazione 2 luglio 1845. (1) Saranno bensì ammessi quelli confezionati nella città franca d'Ancona, purchè sieno muniti d' un bollo a cera lacca da apporsi dalla dogana del luogo , e scortati con bolletta di circolazione vincolata all'ufficio delle assegne, che ne prenderà nota , e che con eguale ricapito rimanderà in fine di fiera le rimanenze. Quei vestiari poi che i sarti anconetani abbiano fabbricato in Sinigaglia durante la franchigia, e che rimangono loro invenduti potranno pure mandarsi in Ancona, sempre che siasi fatto apporre dall'ufficio dell'assegne uguale bollo sopra una parte di essi prima che sieno cuciti.

22. I negozianti di Sinigaglia possessori di generi esteri non soggetti a bollo, e già daziati, dovranno dieci giorni prima che incominci la fiera denunciarne con atto in carta bollata al-

---

(1) Vedi vol. del 1845. pag. 47.

la dogana delle assegne la qualità e la quantità. Coloro che ne possedessero daranno la denuncia negativa.

23. Per la verifica delle denuncie il capo d'ufficio della dogana stessa destinerà di volta in volta due impiegati ed una guardia. L'ordine delle verifiche sarà dato senza seguire quello delle denunzie nè delle strade in cui si trovano i magazzini dei negozianti, onde non possa prevedersene il momento, e per quanto è possibile sarà emesso in un tempo medesimo pei possessori di generi eguali.

Dovendo l'ordine eseguirsi immediatamente, indicherà l'ora in cui viene rilasciato, e prescriverà il più breve termine all'esibita della relazione, che verrà sottoposta all' ordine medesimo. Da questa relazione apparirà come la verifica sia stata eseguita esattamente e dettagliatamente per le varie qualità delle mercanzie. La relazione sarà firmata dagl' impiegati, dal negoziante e dalla guardia, e la dogana prenderà nota dei risultamenti.

24. Se nell'atto della verifica si trovasse una quantità minore di quella assegnata per coprire frodolentemente una maggiore quantità di merci in fine di fiera, si dovrà a titolo di penale il valore delle merci assegnate in più, da liquidarsi approssimativamente colle stesse norme vigenti pei contrabandi.

25. Occorrendo all' assegnante di porre in ispedizione o di cedere qualche partita di ge-

neri assegnati avanti che abbia principio la franchigia, dovrà darne avviso in iscritto ed in carta da bollo, per servire di assegna suppletoria all'acquirente, e poi di base alla verifica, al discarico dell'originaria assegna, al distacco d'analoga bolletta, ed al nuovo carico.

26. Nell' ultimo giorno della fiera avrà luogo una seconda denuncia, pure in carta da bollo, delle quantità acquistate nel periodo della medesima, per essere sottoposte al pagamento del dazio doganale, non che pei coloniali alla tassa di consumo.

Le differenze che si trovassero in più nei generi denunciati a confronto della prima assegna e delle quantità acquistate, cadranno in confisca.

27. Oltre le solite competenze al Ministero ed alla forza per la verifica delle assegne prima e dopo la fiera andranno a carico dei negozianti anche le spese di facchinaggio per la pesa delle merci.

28. I prodotti nostrali in natura che si spediscono a destino della fiera per la via di terra, se muovono da luogo dove esiste dogana, debbono essere muniti di bolletta di circolazione vincolata a discarico, diversamente saranno accompagnati dal documento di nazionalità della magistratura comunale, o in difetto da quello del parroco.

29. Tutti questi prodotti nostrali, che entreranno in Sinigaglia dal giorno 10 luglio fi-

no al termine della franchigia, saranno con denuncia in carta bollata dati in assegna, la quale verrà discaricata o con bolletta di estrazione, o con recapito di circolazione pel caso di ritorno.

I consimili prodotti esistenti in Sinigaglia anteriormente alla fiera dovranno a garanzia della finanza essere denunciati alla dogana nei 10 giorni precedenti la franchigia, e quindi verificati. In fine di fiera le differenze in meno andranno soggette al dazio di estrazione.

30. Le manifatture nazionali non suscettibili di bollo, che per via di terra si vogliano condurre in fiera, dovranno, ad essere riconosciute per tali dalla dogana d'Assegna, avere in iscorta i documenti indicati nell'art. 28 oltre quello di fabbrica se abbiano somiglianza e possono confondersi colle estere. Quelle poi fra esse manifatture, le quali sieno suscettibili di bollazione, dovranno inoltre essere munite del bollo doganale di nazionalità; bollo che in difetto, sull'appoggio dei recapiti di provenienza e presso verifica, verrà apposto dall'ufficio suddetto delle Assegne.

Anche i fabbricatori ed i possessori di Sinigaglia di manifatture nostrali suscettive di bollo sono tenuti di farle munire di questo distintivo dalla dogana del luogo prima del 10 luglio.

31. Pei prodotti nostrali poi, che si trasportino in fiera via di mare, dovrà sempre

distaccarsi dalla dogana del luogo di partenza o dalla più prossima la bolletta di circolazione vincolata a discarico, e giunti e verificati, saranno trattati come gli altri spediti via di terra, di cui l'articolo 29.

32. Potranno trasportarsi per mare in Sinigaglia anche le manifatture nostrali suscettibili di bollo, purchè vengano esattamente adempite le discipline prescritte dall'articolo 10 dell'editto 1 aprile 1818, (1) ed a condizione che all'arrivo in fiera sieno presentate alla dogana di Assegna per la verifica in un'alla bolletta di circolazione, che sarà vincolata a discarico.

33. In quanto alle merci estere bollate che dall'interno si recassero in fiera, o che già preesistessero in Sinigaglia e non si assegnassero alla dogana, verranno considerate come se fossero giunte originariamente dall'estero e quindi nel caso d'introduzione durante la fiera andranno soggette al pagamento del dazio ed alle altre disposizioni relative. Assegnate, potranno immettersi nello Stato liberamente, scortate però sempre da doganale ricapito.

34. In tutti i casi contemplati negli articoli 29 a 33 i generi che s' introducono in Sinigaglia procedenti dallo Stato saranno scorta-

(1) Vedi vol. III. della raccolta a tutto l' anno 1833, pag. 168.

ti alla dogana di Assegna da una guardia, altrimenti non ne sarà riconosciuta la provenienza.

35. Volendosi introdurre nella fiera franca generi esteri non suscettibili di bollo e non daziati consimili a generi nazionali, dovranno essere assegnati; diversamente in caso di spedizione all'estero pagheranno il dazio come se fossero nazionali, ed ove rimangano in Sinigaglia o s'introducano nello Stato, andranno soggetti a quanto è disposto per tutti gli altri generi esteri.

36. È proibito l'accompagno da una porta all'altra per dentro la città di Sinigaglia dei carri, vetture ec. provenienti dall'interno dello Stato, potendo tenersi la via di circonvallazione libera, comoda e breve.

37. Giusta il § 1.° della notificazione del tesorierato 30 dicembre 1829 (1) avranno luogo durante il periodo della fiera, ed anche dopo la medesima, per quanto tempo si crederà necessario, le visite personali, qualora si abbia però fondato sospetto di occultazione di merci.

38. I contadini ed altri poveri abitanti di Sinigaglia e suo territorio potranno provvedersi senza pagamento di dazio di salacche, tonnina, baccalari ed aringhe, purchè ciascun

---

(1) Vedi vol. III. della raccolta a tutto l'anno 1833 p. 477.

acquirente nell'intiera sua provvisione non superi il valore di tre scudi. All' effetto dovrà presentarsi alla dogana il certificato d'indigenza, che sarà rilasciato gratis dal comune della città, all'appoggio del quale atto sarà distaccata bolletta di esenzione.

39. Gli abitanti in Sinigaglia (esclusi affatto i negozianti) i quali vi hanno domicilio fisso, e che vi dimorano costantemente insieme alla famiglia, potranno pure provvedersi in fiera, senza pagamento di dazio doganale, d'articoli esteri limitatamente al proprio bisogno per un anno. Si esigerà bensì quello di consumo sulle provviste dei coloniali giusta l'editto 7 febbrajo 1852.

Nei due giorni successivi al cessare della franchigia ne daranno assegna alla dogana con atto da essi firmato in carta da bollo, sotto del quale il gonfaloniere del comune dichiarerà che le quantità e le qualità delle merci sono corrispondenti al bisogno ed alla condizione degli assegnanti. Le merci suscettive di bollazione saranno munite d'un piombo speciale.

Le provviste andranno soggette alla verifica mediante visita domiciliare nei tre giorni dopo la franchigia, ed anche in seguito se si avesse fondato sospetto di contrabbando.

La mancanza dell' assegna porterà per se sola la pena della confisca.

40. I generi coloniali, di cui si farà uso

in Sinigaglia durante la fiera, andranno esenti dal pagamento della tassa di consumo, inquantochè la comune a maggiore facilitazione corrisponderà, giusta le precorse intelligenze, alla cassa della dogana dell'Assegna la somma convenuta per questo titolo.

41. A prevenire le frodi, le merci estere di qualunque specie che vorranno estrarsi dalla città di Sinigaglia a destino dell'interno dello Stato debbono essere presentate alle dogane di fiera per la verifica, pel pagamento dei competenti diritti, e per l'osservanza di tutte le discipline in corso, particolarmente di quelle indicate nel regolamento 10 giugno 1836 (1) e nell'editto 7 novembre 1839 (2).

Anche le merci che muovano con bolletta di libera circolazione debbono essere verificate e quindi munite di bollo da passo.

42. Le spedizioni tanto delle condotte di merci quanto degli equipaggi di particolari saranno accompagnate dalla dogana alla porta d'egresso, senza alcuna eccezione, e ciò a forma anche del disposto coll'art. V del regolamento della già Segreteria per gli affari di Stato interni 6 marzo 1840 num. 98984 (3).

43. Tutte le merci che saranno sorprese ol-

---

(1) Vedi vol. delle leggi 1836 parte I. pag. 210.
(2) Vedi vol. delle leggi del 1839. pag. 195
(3) Vedi vol. delle leggi del 1840. pag. 54.

trepassata appena la prima porta d'ingresso della città dalla parte esterna, ossia la seconda porta uscendo dalla parte della città medesima, e che non fossero munite di legali ricapiti, cadranno in confisca.

Durante il periodo della fiera e nei giorni dell'imballaggio e della spedizione non sarà permesso estrarre merci da Sinigaglia dopo l'avemaria.

44. Resta espressamente divietato di far bollare bauli ed equipaggi nelle case dei particolari. Gli uni e gli altri si bolleranno in apposito locale della dogana dell'Ampliazione.

45. Le morse da merci estere nella dogana dell'Ampliazione e quelle da merci nazionali nella dogana delle Assegne dovranno essere fissate sui tavoloni senza che possano trasportarsi altrove, e presso ogni tavolone un'impiegato, sotto la vigilanza del revisore, soprintenderà alle morse ed alle operazioni tutte di bollazione.

Le morse da passo non saranno fissate, ma non dovranno per modo di regola mandarsi fuori della dogana, meno in qualche raro caso d'impossibile o difficilissimo trasporto di merci: ma allora dovrà precedere un permesso in iscritto dal sopraintendente di fiera, e dovranno accedere in luogo non meno di due ministri una guardia ed un facchino.

46. Le morse tutte dovranno ogni giorno essere rinchiuse, terminate appena le operazioni

doganali, nella rispettiva cassa a tre chiavi; delle quali una rimarrà presso il regolatore, l'altra presso il revisore, e la terza dovrà consegnarsi al comandante della forza di finanza. Le casse saranno inoltre sigillate dal revisore e dal capitano in presenza del regolatore.

47. Pei contrabbandi e successivi atti si osserveranno le disposizioni 18 e 20 agosto 1835 (1) e relative norme, non che l'editto 7 novembre 1839, (2) e per la distribuzione dei prodotti la notificazione 2 maggio 1850 (3).

48. Nei contrabbandi di un valore non maggiore di scudi tre, la deposizione di tre inventori confermata con giuramento varrà come processo verbale d'invenzione, sebbene non sieno stati presenti all'atto del fermo i due testimoni che si richieggono per la validità del medesimo; salvo al contravventore il diritto di escludere il deposto degl' inventori con prove legali.

49. Nei casi di contravvenzione alle leggi doganali relativamente alle manifatture d'oro e d'argento, si procederà secondo i capitoli 5 e 8 del relativo bando 7 gennajo 1815 (4).

50. Qualunque impiegato o guardia dogana-

---

(1) Vedi vol. 1835. parte II. pag. 137. e 156.
(2) Vedi vol. del 1839. pag. 195.
(3) Vedi vol. IV. parte I. del 1850. pag. 271.
(4) Vedi appendice del volume IV. parte I. del 1850. pag. 454.

le, che nell'esercizio delle sue funzioni durante la fiera trascurasse di eseguire alcuna delle cose prescritte, o commettesse qualunque altra mancanza, verrà immediatamente sospeso, riserbandosi poi la superiorità di usare contro di lui quelle ulteriori misure di rigore che fossero richieste dalle circostanze.

La presente notificazione, pubblicata ed affissa nei consueti luoghi dello Stato, varrà come se fosse stata a ciascheduno personalmente intimata.

Dal Ministero delle finanze il 6 aprile 1854.

Il pro-Ministro delle finanze
ANGELO GALLI

---

* (N. 26.) *Anche in quest' anno nella città di Ferrara avrà luogo la fiera di assegna sotto l' osservanza delle leggi e discipline doganali in vigore. La medesima avrà principio il giorno* 20. *maggio e terminerà la sera del* 3. *del successivo giugno senza proroga di sort' alcuna. Nelle feste di precetto sarà chiusa la dogana* (Notificazione del Ministero delle finanze 15. aprile 1854).

---

* (N. 27.) *Nel comune di Torre Orsina, delegazione apostolica di Spoleto, è concessa*

una nuova fiera nel giorno 5. giugno di ogni anno, sostituendosi altro giorno feriale se il suddetto cadesse festivo di precetto (Notificazione del Ministero del commercio ec. 25. aprile 1854).

(N. 28.) *Bruciamento de' Boni del tesoro per la valuta di sc.* 202,534.

26. APRILE 1854.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMORTIZZAZIONE DELLA CARTA MONETA

Avendo fatto versare il sig. pro-Ministro delle finanze nel banco del s. monte di pietà di Roma altri *scudi duecentoduemila cinquecento trentaquattro* di carta moneta sottratta dalla circolazione e surrogata da ugual valore in danaro effettivo, come apparisce da due fedi di deposito rilasciate dai ministri di esso banco, a favore della Commissione speciale si propone questa di farne la contazione e verifica con le legalità consuete, affinchè venga distrutta con pubblico bruciamento alle ore 11 antimeridiane di giovedì 4 del prossimo maggio nell'atrio del palazzo del suddetto s. monte colle prestabilite discipline e cautele.

Qual somma di *scudi* 202,534 unita agli altri *scudi* 1,944,092, e baj. 40 *e mezzo* annullati coi precedenti bruciamenti formerà un to-

tale di *scudi due milioni centoquarantaseimila seicentoventisei*, *e baj.* 40 *e mezzo* di carta moneta ritirata fin quì dalla circolazione ed estinta in seguito della emissione di corrispondenti valori metallici.

In coerenza poi a quanto si prescrive nell'articolo 17 del regolamento emanato dal Ministero delle finanze li 23 agosto 1850 (1) farà parte eziandio del sovraindicato bruciamento una quantità di certificati della nuova rendita consolidata, che in grazia delle semestrali estrazioni sono stati finora rimborsati.

Non crede in fine superfluo la Commissione stessa di ricordare che col primo giorno del mese presente tanto presso la depositeria generale della R. C. A. in Roma, che presso gli amministratori camerali delle provincie si è attivato il consueto pagamento degl'interessi del primo trimestre 1854 sui certificati in circolazione.

Roma dalla nostra residenza li 26 aprile 1854.

Pietro cardinal Marini	
Spinello Antinori uditore della s. Rota	*Membri della commissione presenti in Roma*
Domenico principe Orsini	
Giulio Cesare principe Rospigliosi	
Vincenzo duca Grazioli	
Giovanni Cav. Graziosi	
Pietro cav. Righetti	
Filippo avvocato Massani	

(1) Vedi vol. IV. parte II. del 1850. pag. 47.

Distinta dei boni componenti la somma di scudi duecentoduemila cinquecento trentaquattro da bruciarsi risultante dalle fedi di deposito.

Boni di surrogazione

N. 536 da scudi cento l'uno	Sc.	53,600
N. 2975 da scudi cinquanta l'uno	»	148,750
N. 63 da scudo uno l' uno	»	63
	Sc.	202,413

Boni di sostituzione

N. 121 da scudo uno l'uno . .	Sc.	121
Totale....	Sc.	202,534

---

* (N. 29) *Anche in quest' anno come nei trascorsi avrà luogo la fiera di assegna della Quercia presso Viterbo sotto le leggi e discipline doganali in vigore. La medesima principierà il dì* 5. *giugno ed avrà termine la sera del giorno* 19. *dello stesso mese senza proroga di sorte alcuna. Nelle feste di precetto sarà chiusa la dogana* (Notificazione del Ministero delle finanze 1. maggio 1854.

---

* (N. 30.) *È trasferita all'ultimo lunedì di maggio la fiera che in Candelara, delegazione di Urbino e Pesaro, attualmente ricade nel primo mercoledì di Luglio, sostituendosi altro giorno feriale se il suddetto lunedì di maggio cadesse festivo di precetto* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 2. maggio 1854.)

(N. 31.) *Cambiamento dei mercati in fiere che si celebravano nella città di Pesaro nel terzo mercoledì dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno di ciascun'anno.*)

2. MAGGIO 1854.

MINISTERO DEL COMMERCIO, BELLE ARTI, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Desiderosa LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE di favorire nel miglior modo all'incremento dell'agricoltura e del commercio, si è benignamente degnata di accogliere l'istanza, colla quale la comune di Pesaro richiese di cambiare in fiere i mercati del terzo mercoldì dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Perchè abbia quindi effetto questa Sovrana concessione ordiniamo quanto siegue.

1. Dei mercati settimanali, che attualmente si celebrano nella città di Pesaro, quelli del terzo mercoldì di marzo, aprile, maggio e giugno, saranno d'ora in poi convertiti a fiere.

2. Avvenendo il caso che in alcuno dei suddetti mercoledì coincidesse una fiera legalmente instituita in altro comune, quella di Pesaro dovrà trasportarsi ad altro giorno libero.

3. Dovrà pure trasferirsi, portandone la celebrazione ad un giorno feriale, quando avvenga che in alcuno dei suddetti mercoledì ricada una festa di precetto.

Monsig. delegato apostolico di Urbino e Pesaro è incaricato dell'esecuzione delle presenti disposizioni.

Roma dal Ministero del commercio ec. li 2 maggio 1854.

Il Cardinal presidente
del Consiglio dei Ministri
G. Antonelli

---

* (N. 32.) *Disposizione solita pel pagamento dei censi e canoni camerali da presentarsi nella camera de' tributi nella vigilia e festa dei gloriosi Ss. Apostoli Pietro e Paolo, come leggesi per esteso nel testo riportato nel vol. dell' anno 1848. a pag. 145.* (Notificazione del Camerlengato di S. R. Chiesa 8 maggio 1854).

(N. 33.) *Circolare del Ministero dell' interno N. 82743 colla quale si dichiara che il disposto dal § 125 del regolamento legislativo sull' ipoteca convenzionale è applicabile anche agli atti delle delibere municipali.*

22 MAGGIO 1854.

Pel §. 125 del regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834. essendosi disposto che « *l' ipoteca convenzionale non può essere stabilita, che per mezzo di pubblico istromento;* e soggiungendosi che « *equivalgono ad istromenti pubblici gli atti, ed i processi verbali di delibera de' dicasteri amministrativi delle provincie e della capitale, estesi, sottoscritti ed approvati a norma de' particolari regolamenti*, si è fatto quesito al Ministero dell'interno, se la sanzione di questa legge comprenda gli atti ed i processi verbali di delibere delle comuni.

Inteso in oggetto il Consiglio di Stato, ed il Consiglio de' Ministri, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE nell'udienza del giorno 4 di questo mese ha dichiarato, che la disposizione del sopra espresso §. 125 è applicabile eziandio agli atti, ed ai processi verbali di delibere municipali, estesi, sottoscritti ed approvati a norma delle vigenti leggi.

Dal Ministero dell'interno li 22 maggio 1854.

Il Ministro dell' interno
T. MERTEL

* (N. 34.) *Nel comune di Lugnano , delegazione apostolica di Velletri, è accordata una nuova fiera annua nel Lunedì seguente l'ultima domenica di agosto , sostituendosi altro giorno feriale se il suddetto cadesse festivo di precetto* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 23. maggio 1854.)

(N. 35) *Istruzioni del Ministero delle finanze agli officj del bollo nelle manifatture in oro ed argento.*

27 MAGGIO 1854.

L'istituzione delle visite è intesa a garantire al pubblico il titolo legale dell'oro e dell'argento manifatturato che viene posto in commercio.

Il bando generale del 7 gennajo 1815, (1) e l'editto del 25 luglio 1817 dell'Emo Camerlengo (2), che sono le leggi sulla materia, ne commettono l' esecuzione agli officj del bollo.

Ogni officio pertanto è tenuto ad effettuare di quando in quando tali visite sul luogo della sua residenza. Per le visite poi da farsi fuori della residenza dovrà attenersi agli

---

(1) Vedi appendice del vol. IV. 1850. parte I. pag. 454.
(2) Vedi detto vol. pag. 491.

ordini che ne riceverà dalla direzione generale che l'officio stesso potrà provocare all' opportunità, seppur l'urgenza del caso non sia tale che ne richieda la pronta esecuzione.

Deve però procedere alla visita coll' intervento ed opera del notaro o cancelliere del tribunale del luogo ove occorra di fare la visita; e giova che ad essa assista la forza armata perchè non abbia ad incontrarsi resistenza od opposizione nell' esecuzione.

Il capo pertanto dell' officio tutte le volte che voglia procedersi a visita dovrà requisire il cancelliere e la forza o di finanza o de'gendarmi, secondo che più prontamente possa aversi il sussidio dell' una o dell' altra arma. E perchè in veruna circostanza possa mancare agli officj del bollo l' intervento dell'uno e l' assistenza dell' altra, ne vengono contestualmente ufficiati dallo stesso Ministero delle finanze i capi delle provincie.

Si farà la requisizione con biglietto di officio sul quale si enuncierà in genere la visita invitandosi il notajo o cancelliere a recarsi nell' officio del bollo, ed il capo della forza ad inviarvi due comuni in giorno ed ora determinata, da indicarsi perciò nel biglietto stesso,

All' arrivo nell' officio dell' uno e degli altri il capo di esso farà conoscere ove debba eseguirsi la visita, e quindi tutti insieme s'incamineranno al luogo designato.

Quivi giunti dopo collocata la forza a qualche distanza, che sia però in vista dei ministri esecutori per esser pronta ad ogni chiamata, verranno assunti due testimonj, ed intimata la visita a chi di ragione, si darà subito principio alla medesima per esser proseguita senza interruzione.

Rinvenendosi oggetti manifatturati in oro ed argento non bollati, e benchè bollati di dubbio titolo legale saranno messi a parte; e terminata la visita verranno tutti descritti nel processo verbale della visita da redigersi sul luogo dal cancelliere.

Dopo ciò gli oggetti appresi si racchiuderanno in un pacco o altro continente, e verrà questo assicurato con legature e garantito con timbri a cera lacca mediante sigilli del proprietario od altro qualunque in caso di suo rifiuto. Improntato lo stesso timbro nel processo verbale per la recognizione dei sigilli verrà sottoscritto dal proprietario degli oggetti, dal capo dell' officio del bollo, e dai due testimonj, e quando il proprietario si ricusasse a sottoscriverlo ne verrà fatta menzione nello stesso processo verbale che sarà quindi chiuso e consegnato al capo dell' officio del bollo unitamente agli oggetti invenzionati.

Il medesimo invierà sì l'uno che gli altri in Roma alla direzione generale degli of-

ficj del bollo per le manifatture di oro ed argento per gli ulteriori atti a forma di legge.

Roma dal Ministero delle finanze li 27 maggio 1854.

Il pro-Ministro
A. Galli

---

* (N. 36.) *Nel comune di Galliera, provincia di Bologna, è accordata una nuova fiera annua nel primo martedì di agosto, sostituendosi altro giorno feriale se il suddetto cadesse festivo di precetto* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 2 giugno 1854.)

(N. 37.) *Disciplina per le guardie delle valli camerali di Comacchio.*

MINISTERO DELLE FINANZE

6 GIUGNO 1854.

I. Le guardie delle valli camerali di Comacchio sono destinate alla custodia delle valli medesime. Ad esse guardie perciò è affidata la sorveglianza sì di giorno come di notte, onde impedire e sorprendere i guasti e danneggia-

menti nelle valli, le frodi, furti, monopolj ed arbitrj qualunque che si tentassero commettere tanto in Comacchio come fuori a pregiudizio dell'interesse dell'amministrazione valliva, ed in contravvenzione alle leggi e discipline vigenti per la tutela e indennità delle valli.

II. Le guardie vallive sono poste sotto la direzione di un ispettore, ed il servizio ne è diviso in sei circondari denominati

1.° di Comacchio
2.° di Ostellato
3.° di Longastrino
4.° di Sant'Alberto
5.° del Malpasso
6.° di Lago Santo

Ogni circondario ha alla testa un capo sussidiato da due sotto-capi guardie. Quello di Comacchio ha due capi uno per la casa dell'amministrazione, l'altro per la lanterna.

III. Il circondario di Comacchio comprende gli appostamenti seguenti

1.° Casa dell'amministrazione
2.° Lanterna
3.° Porte di città
4.° Fattibello
5.° Cogollo di S. Cassiano
6.° Emporio Torre rossa
7.° Magnavacca

8.° Confina
9.° Valsecca, Pegoraro, Coccalino
10.° Donnabona
11.° Casoni provinciali
12.° Scorridoja della vacca
13.° Passi di pubblica navigazione

ed altre speciali stazioni di guardie. Dovranno i capi di questo circondario specialmente invigilare e far invigilare dalle guardie degli appostamenti soggetti perchè non venga introdotto pesce derubato o di contrabbando nella città ; e in tempo di pesca e di fabbricatura porranno essi ogni diligenza per assicurarsi delle regolari introduzioni ed estrazioni del pesce, e perchè i fabbricatori da pesce sì dell'amministrazione che esteri osservino esattamente le discipline e convenzioni vigenti . Dovranno inoltre perlustrare e far perlustrare dalle guardie dipendenti , massime di notte , le acque limitrofe, visitando le case e casoni di valle, onde rilevare se ognuno si trovi al suo posto, se vi sia qualche estraneo, e se vallanti e guardie eseguiscano precisamente il debito loro . Avranno pure la sorveglianza ed ispezione della città di Comacchio, del Canale del porto, e del porto di Magnavacca , del taglio di Gobbino , non che dei passi interni di pubblica navigazione, massime nei giorni da mercanti, e delle speciali stazioni di guardie; e finalmente sarà scrupolosa loro cura di sorvegliare le

pesche dei canali e gli esercizi tutti dei poveri di Comacchio, onde non siano eseguiti fuori dei luoghi, tempi e modi tollerati.

IV. Il circondario di Ostellato comprende gli appostamenti seguenti

1.° Ostellato
2.° S. Giovanni
3.° Cavallara
4.° Sacca del Capitello
5.° Vallona

È incombente del capo di questo circondario di sorvegliare e far sorvegliare dalle guardie soggette l'interno del mezzano da Cavallara fino alla Sacca del capitello e la villa di Ostellato, perchè non vengano commessi furti di pesce e frodi nella circolazione, non che di tenere di vista il regolare andamento degli scoli che immettono nelle valli, ponendo ogni cura per l' osservanza del divieto di pesca nei medesimi.

V. Il circondario di Longastrino comprende gli appostamenti seguenti

1.° Longastrino
2.° Testa
3.° Filo
4.° Fossadaporto
5.° Bassa della Madonna
6.° Umana
7.° Madonna dei Boschi

Istituto del capo di esso circondario è di perlustrare e far perlustrare dalle guardie dipen-

denti il Mezzano dalla Fossa da Porto ad Umana e la villa di Longastrino impedendo ogni danno e clandestina circolazione, e sorvegliando il regolare andamento degli scoli, delle risaje e del passo della Madonna dei Boschi.

VI. Il circondario di S. Alberto è circoscritto agli appostamenti seguenti

1.° Sant'Alberto
2.° Chiavica Lepri
3.° Furlane
4.° Passopedone
5.° Leonarda
6.° Punta

Il capo di questo circondario deve vigilare e far vigilare dalle guardie soggette li campi di Fossadiporto e della Vacca, la linea del Reno sino al porto di Primaro, e li passi di Sant' Alberto e Primaro, non che la villa di Sant'Alberto.

VII. Il circondario del Malpasso comprende li seguenti appostamenti

1.° Malpasso
2.° Casoncino
3.° Taglio nuovo
4.° Basse di S. Giuseppe
5.° Rottazambusi
6.° Volano

Deve il capo di questo circondario perlustrare e far perlustrare dalle guardie dipendenti i campi Isola e Ponti, il contiguo bosco Eliseo, le acque delle Basse di S. Giuseppe e di Volano , la

Bocca del Bianco, il Po di Volano da Pomposa al mare.

VIII. Il circondario di Lago Santo comprende gli appostamenti seguenti

1.° Lago Santo
2.° Val Bosco
3.° Chiavica Sacchi
4.° Marozzo
5.° Sabbionchi
6.° Tombalunga
7.° Gallare

Officio del capo di questo circondario si è di perlustrare e far perlustrare dalle guardie soggette li campi Trebba, Ponti, Bosco, Sabbionchi e le contigue Gallare, non che il Po di Volano sino a Pomposa. Dovrà inoltre mettere ogni cura onde nella villa di Lago Santo vengano precisamente osservate le discipline e convenzioni in corso, massime per la fiocinazione del pesce.

IX. Le circoscrizioni dei suddetti circondarii sono stabilite per fissarne la più stretta responsabilità nei capi e loro dipendenti entro la periferia di terra e d'acqua a ciascuno assegnata. Ciò non toglie però che un circondario non debba prestarsi ad ogni bisogno in sussidio di un altro, e che il servizio di uno di essi circondari non possa estendersi su quello di un altro o per inseguir ladri e contrabbandieri o per qualsiasi altro emergente.

X. Le guardie di speciali stazioni nelle ca-

se di valle saranno responsabili della sorveglianza degli effetti ed utensili, non meno che dei pesci esistenti in esse stazioni, non potranno dormire spogliate, nè esercitare mestieri o caccia, e dovranno costantemente, in ispecie di notte, andare in ronda nella periferia del loro appostamento per impedire qualunque disordine ed arbitrio.

XI. Le guardie di speciali stazioni ai traghetti, ai passi o porte di pubblica navigazione dovranno trovarsi costantemente al loro posto per aprire e chiudere i traghetti dall'alzata al tramonto del sole, ed avranno la stretta responsabilità di essi traghetti secondo le discipline e norme d'arte e di pratica, e le prescrizioni che all'uopo saranno loro date dall'amministrazione.

XII. La estensione del servizio di ogni stazione di guardia verrà fissata dall'ispettore in concorso dei capi di circondario, salvo che le stazioni, come i circondari, abbiano a prestarsi vicendevole ajuto ed assistenza nei casi d'insecuzione di malintenzionati o danneggiatori e in qualsiasi altro emergente.

XIII. Dovrà ciascun capo, sotto-capo e guardia indossare costantemente l'uniforme e portare le armi nel modo accordato dalla licenza di porto d'armi, onde sia distinto nel suo uffizio, e nessuno osi di farvi resistenza ed opporsi in modo alcuno a quanto è di suo istituto.

XIV. Le guardie destinate ai posti di canale perlustreranno le arginature più volte al giorno prendendo riposo vicendevolmente, e sempre vegliando la notte.

XV. Sarà obbligo strettissimo di ogni guardia di visitare le barche, battelli, battane, sporte e qualunque recipiente soggetto a visita che incontreranno nelle valli, nei canali o sugli argini, o che si presenteranno ai traghetti, passi o porte di navigazione pubblica, e fosse del circondario, e che approderanno o partiranno dalle stallìe delle case vallive, onde verificare se il pesce posto in circolazione interna od esterna si trovi scortato dalle bollette prescritte nei regolamenti vigenti, procedendo in caso contrario alla contestazione del contrabbando, secondo le forme sancite dalla legge, assicurando i corpi di delitto, e redigendo con tutta regolarità i processi verbali dell' invenzione.

XVI. Nei processi verbali sarà notato = 1.° l'anno, mese, giorno ed ora in cui è seguita l'invenzione = 2.° il luogo preciso del fermo con tutte quelle indicative che servono a darne certa e positiva idea = 3.° il nome, cognome, soprannome e domicilio dell' esecutato = 4.° il nome, cognome, grado e luogo di stazione della guardia o guardie esecutrici = 5.° la genuina e circostanziata esposizione del fatto, la esatta indicativa del genere contrabbandato in qualità, peso e condizione, la minuziosa descri-

zione degli altri articoli, attrezzi, mezzi di trasporto, animali ec. che si trovassero col contrabbando = 6.° il nome, cognome, condizione e domicilio dei testimoni assunti alla invenzione; e nel caso di mancanza di testimoni per isolamento di valli, e d'altri luoghi, suppliranno le stesse guardie = 7.° finalmente la firma o croce dell'esecutore, o di chi per lui si sia prestato alla redazione dell'atto. Queste forme dei verbali sarà della maggior diligenza delle guardie di scrupolosamente osservare onde allontanare il più possibile nelle procedure il bisogno di supplirvi con prove equipollenti.

XVII. Meno i casi di flagrante o quasi flagrante non potranno le guardie accedere e perquisire nell'interno delle case, se non in unione di un ufficiale di giustizia , e premessi la denunzia del sospetto che in quella casa si nasconda del pesce, ed il permesso governativo: dovranno per altro invigilare nel frattanto onde dalla casa sospetta non sia il pesce allontanato. Dandosi poi il caso che si tentasse di sottrarlo potrà essere all'istante dalle guardie occupato , e quindi tradotto alla curia per gli effetti della contravvenzione, salvo nell'accesso dei luoghi immuni l'autorizzazione del superiore ecclesiastico.

XVIII. In ogni invenzione dovrà redigersi il verbale in due originali, uno dei quali sarà rimesso all'amministrazione valli, l'altro verrà consegnato direttamente dagli esecutori alla cu-

ria inquirente assieme ai corpi di delitto, che dovranno i medesimi inventori porre scrupolosa cura onde non soffrano nel trasporto la menoma eccezione d'identità. In tutti gli altri casi di rapporti da farsi , dovrà la guardia o il sottocapo dirigersi al proprio capo di circondario, il quale avrà l'obbligo di redigere immediatamente i rapporti stessi, e trasmetterli all'amministrazione.

XIX. Le guardie dei depositi di materiali avranno le responsabilità della vigilanza dei depositi stessi.

XX. Chiunqne venga posto alla testa di un appostamento sarà responsabile della custodia e cura di tutti gli effetti ricevuti in consegna per l' appostamento stesso , e in caso che ne accadesse qualche furto o distrazione frodolenta ne darà immediatamente parte all'amministrazione per organo del capo di circondario, ritenuto che allora l'intero appostamento sarà responsabile del corrispondente rifacimento del danno.

XXI. Nei giorni di muta ogni capo, sottocapo e guardia dovrà presentarsi all' amministrazione esibendone l'analogo biglietto per dar conto a voce del proprio operato, ed informarla di quanto potesse emergere.

XXII. Recandosi le guardie a Comacchio per oggetto di servizio dovranno munirsi del biglietto di accompagno che spieghi il motivo, giorno ed ora della partenza dal posto , e che

sarà tosto esibito all' amministrazione. Se poi il bisogno d'assenza derivasse da imperiosa circostanza particolare delle guardie, fuori delle mute e del servizio, dovranno esse allora prima di recarsi a Comacchio riportare il permesso scritto dall'amministrazione, salvo il caso di malattia nel quale saranno le guardie tradotte a Comacchio col biglietto d'accompagno da esibirsi subito all'amministrazione assieme al certificato medico, che dopo la guarigione sarà munito del visto dell'amministratore pel ritorno al posto.

XXIII. I capi, sotto-capi e guardie potranno recarsi a Comacchio ogni 15 giorni in muta, tranne i mesi di pesca, come d'uso, e non mai partendo dai loro posti di notte. Il giorno di muta ed il turno di quelli che ne godranno sarà destinato ai primi di ogni mese dall'ispettore della forza in apposito stato che esibirà all'amministrazione. Le guardie vicine che vanno a Comacchio le feste di precetto per ascoltare la Santa Messa, dovranno subito dopo restituirsi al loro posto immancabilmente avanti il mezzo giorno.

XXIV. Nel tempo che alle guardie viene somministrata la cibaria in pesce non potranno esse, ovunque siano di stazione, farne smercio e concambio con altri generi dovendo servire detto pesce unicamente al proprio loro vitto. La percezione delle cibarie si dichiara conservata provvisoriamente, e fino a nuovi

ordini verrà regolata dall' amministrazione a seconda delle norme in corso. Alla sola guardia delle Basse di S. Giuseppe è permesso di provvedersi della cibaria giornaliera nella misura di due libbre e mezzo per giorno colla fiocinazione nelle suddette Basse.

XXV. Non potranno le guardie tradurre a Comacchio od altrove qualsiasi forestiero o Comacchiese, nè ospitarlo nei loro appostamenti senza ordine in iscritto dell'amministrazione, e solo in qualche circostanza imponente e particolare viene acconsentito il ricoverare quelli ai quali non si possa ciò rifiutare per debito d'umanità.

XXVI. Qualunque capo, sottocapo e guardia commettesse furti, contrabbandi o prevaricazioni qualsiansi anche nel lasciar correre per dolo o per negligenza, per condiscendenza o per connivenza i contrabbandi, od anche si rendesse per tali titoli gravemente sospetto in modo da demeritare la fiducia dell' Amministrazione, sarà immediatamente dimesso dall' impiego e denunziato alla giustizia per gli effetti di legge. Nelle altre mancanze nelle quali però si riconosca dolo o grave colpa, la pena sarà della sospensione, degradazione od anche dell'espulsione dall'impiego a misura delle circostanze e dei casi. Finalmente le guardie che mancheranno nel resto ai loro obblighi non osservando esattamente e col dovuto impegno le presenti discipline e le prescrizioni

tutte di servizio, saranno punite la prima volta colla sospensione a mezzo soldo senza pregiudizio del servizio da uno a sei mesi a misura delle circostanze e dei casi, la seconda volta da sei mesi ad un anno per le guardie semplici ed alla degradazione pei capi e sottocapi, la terza volta poi irremisibilmente espulse dal servizio. Chiunque sia dimesso dal servizio non avrà più diritto di ritornarvi, nè per lui valeranno lunghi anni di precedente impiego, personali meriti dei di lui autori, particolari protezioni.

XXVII. All'ispettore delle guardie sarà dovuto da' suoi dipendenti il maggior rispetto e subordinazione, ed egli avrà la più scrupolosa cura e stretta responsabilità del regolare servizio, e del pieno adempimento delle presenti discipline, informando imparzialmente l'amministrazione della condotta delle guardie dipendenti, e proponendo quanto potesse giovare al miglior andamento del servizio.

XXVIII. Nell'ammissione delle guardie oltre i requisiti di condotta morale e politica e di fisica costituzione, si avrà riguardo ancora alla capacità degli aspiranti nel leggere e scrivere. Quelli che sono ammessi nell'impiego, per conservarlo dovranno mantenersi sempre negli stessi requisiti di buona condotta, bene istruendosi delle leggi e discipline vallive, e mostrando fedeltà e zelo nel disimpegno dei loro doveri. Per le promozioni in fine di gra-

do sarà presa norma non tanto dall'anzianità del servizio, quanto dai meriti e demeriti, dalla capacità, zelo e fedeltà addimostrate, e dagli utili servizi resi all' amministrazione. Per tale effetto sarà tenuto un registro delle lodi, premi ed onorevoli distinzioni riportate, non che delle punizioni e dei rimarchi sofferti.

XXIX. Le lodi, i premj e le distinzioni ottenute dagl' individui, che più manifestamente provocarono l'interesse dell'amministrazione camerale, e così le punizioni, ed i rimarchi a cui soggiacquero i colpevoli di qualunque mancanza, saranno in ogni mese portati a conoscenza del Ministero delle finanze, a cui sommamente interessa di frenare gli abusi, il furto, le depredazioni, che troppo spesso succedono a rovina dello stabilimento, e del commercio con gravissimo pregiudizio all'ordine, ed alla morale del paese.

XXX. I capi e sottocapi dovranno porre ogni cura, onde i loro dipendenti siano bene istrutti dei regolamenti, e discipline in corso, e qualunque difetto nel servizio per ignoranza delle medesime sarà principalmente ad essi attribuibile. I capi di circondario poi dovranno settimanalmente e all'uopo anche fra settimana far rapporto all' amministrazione della condotta de' suoi dipendenti, e dell'andamento del servizio di circondario.

XXXI. Onde quanto si dispone nella prima parte dell' articolo precedente sia pienamente

osservato, l'amministratore camerale consegnerà ai capi e sotto-capi oltre al presente regolamento da distribuirsi anche ai guardiani, un foglio indicante non solamente i doveri, gli obblighi, e gl'impegni di servizio inerenti al posto di guardiano, ma esprimente ancora le pene relative alle mancanze che possono commettere. Almeno due volte al mese detto foglio sarà letto dai capi, e sotto-capi ai loro subalterni.

XXXII. Le presenti disposizioni non derogano alle pratiche e discipline generalmente conosciute, quali restano in pieno vigore. A tutte poi e singole le guardie è prescritta la perfetta osservanza ed il più esatto adempimento delle presenti discipline sotto le pene superiormente comminate, quali immancabilmente verranno applicate, oltre già quelle che dalle vigenti leggi sono inflitte.

Roma dal Ministero delle finanze li 6 giugno 1854.

Il pro-Ministro delle finanze
ANGELO GALLI

(N. 38.) *Discipline pei vallanti delle valli di Comacchio.*

MINISTERO DELLE FINANZE

6. GIUGNO 1854.

I. Ai fattori e sottofattori appartiene di sopraintendere al buon regolamento delle valli ciascuno nel quartiere ad esso affidato. Sono incaricati della coltura delle valli, e specialmente degli escavi, delle arginature, delle tresse e lavorieri pescarecci, affinchè tutto sia eseguito colla debita perfezione ed a suo tempo: come ancora di curare l'apertura e buon' andamento delle montate, e la economia di tutti i materiali nelle rispettive valli. Sono essi obbligati di dar ragguaglio all'amministrazione valliva di quanto abbisogna anche in prevenzione; così pure d' indicare i modi che la cognizione e prattica suggerissero conducenti al miglioramento dei fondi e feracità delle pesche, non che di allontanare ogni pericolo e danno. Devono visitare spesso i respettivi circondari in tutta la loro estensione onde essere in grado di dare informazioni giuste all'Amministratore, e di suggerire con cognizione di fatto e di causa, i modi veramente capaci a togliere senza indugio i danni indotti dalla opera dei malcintenzionati, ove la diligente sorveglianza non avesse ottenuto di prevenirli.

Devono parimenti riferire i disordini che si manifestassero nelle famiglie di valle per i convenienti rimedi, e generalmente invigilare con tutto l'impegno e zelo, acciocchè i subalterni dei rispettivi quartieri facciano il loro dovere. E' loro debito d'informare ogni otto giorni l'amministrazione di ciò che sopra gli anzidetti articoli avranno rilevato, e di quanto altro credessero conveniente al buon servizio dell'azienda, e così sono obbligati di recarsi a Comacchio nella mattina di ogni sabato e presentarsi all'amministrazione, onde dar conto anche a voce del loro operato e ricevere gli ordini, restituendosi poi in valle la mattina del lunedì successivo, ben inteso che in occasione di altra festa di precetto fra settimana possono essi recarsi a Comacchio la sera della vigilia della festa per restituirsi in valle la mattina del giorno susseguente alla festa medesima. Fuori di tali casi non sarà lecito ai fattori e sotto fattori di portarsi a Comacchio che nella sola circostanza di malattia o di urgente bisogno per l'azienda, o di qualche loro particolare emergenza, nella quale dovranno però dimandare il permesso di esentarsi all'amministrazione. I vallanti tutti di ogni grado devono prestare ai fattori e sottofattori rispetto e subordinazione sotto pena della sospensione dall'impiego per la prima volta, della degradazione per la seconda, e della dimissione per la terza volta; e i fattori e sottofattori so-

no tenuti di denunziare imparzialmente all'amministrazione gl' individui loro soggetti che mancassero a questo e ad ogni altro loro dovere.

II. Il caporione è il padre della famiglia che da lui deve dipendere. In mancanza del caporione dipenderà dal sottocaporione, ed in mancanza dell'uno e dell' altro lo scrivano ne diviene il capo. Di ogni inconveniente di valle è responsabile il capo. Egli deve dare il buon'esempio tanto nella condotta morale di buoni ed onesti costumi, quanto ancora nell'attività e diligenza, portandosi di buon mattino sul lavoro, e tenendo in buona regola e custodia tutte le cose di valle estensivamente ai generi, materiali, ed attrezzi ricevuti in consegna. E siccome esso è il depositario di tutte le cose medesime, così sará tenuto responsabile della loro conservazione, anche per gli effetti resi inservibili, con obbligo di darne sempre piena ragione all' amministrazione. Rincontrerà ogni sabato possibilmente tutti gli oggetti di materiale, utensili, attrezzi; ed accorgendosi di qualche furto o distrazione, ne darà parte immediatamente all'amministrazione, ritenuto che di tali mancanze o distrazioni fraudolenti sarà responsabile la famiglia di valle pel corrispondente rifacimento del danno all'amministrazione. Darà relazione al suo fattore o sottofattore ed all' ammistrazione stessa, delle mancanze e delle indocilità de' suoi subalterni; ed in caso di ommissione sarà sottoposto

alle penali portate dall'art. I. Sarà inoltre obbligato il caporione di presentarsi all' amministrazione ai tempi precisi di muta, esibendone l' analogo *biglietto d' accompagno* per dar conto anche a voce del proprio operato, e per informarla di quello potesse emergere.

III. Senza un preciso bisogno di valle da riconoscersi dal capo della valle, nessun vallante potrà portarsi fra settimana a Comacchio, e nel caso di bisogno di valle, dovrà il capo rilasciargli il suddetto *biglietto d' accompagno* che spieghi il motivo, giorno ed ora della partenza dalla valle, e che sarà subito esibito all'amministrazione. Se poi il bisogno d'assenza derivasse da qualche imperiosa circostanza particolare e fuori delle mute e dei servigi di valle, dovrà il vallante prima di recarsi a Comacchio riportarne il permesso scritto dall'amministrazione, salvo il caso di malattia, nel quale potrà il capo rilasciargli il suddetto *biglietto d'accompagno* a Comacchio da esibirsi subito all'amministrazione assieme al certificato del medico. Per le provviste e servigi di consuetudine nei giorni di mercoldì sarà concessa una mezza giornata di assenza se la valle è vicina, e se è lontana anche tutta la giornata. Si guarderanno i capi di valle di destinare a questa incombenza uomini la di cui opera fosse più interessante di quella di un' altro. Quello che sarà ritrovato o in viaggio per Comacchio o a Comacchio senza biglietto o senza averlo e-

sibito, o per più tempo di quello gli sarà stato permesso, sarà punito come all'art. I. Nelle stesse pene incorrerà il caporione che non avviserà l'amministrazione della partenza del vallante non munito di detto permesso.

IV. Tutti i vallanti dal caporione all'alunno potranno recarsi a Comacchio ogni quindici giorni nel sabato mattina, come in passato, metà per volta in muta da destinarsi ai primi di ogni mese dal fattore e sottofattore del quartiere in apposito *stato delle mute*, che dovrà esibirsi all'amministrazione, e in modo che le valli non restino sprovvedute. Questa muta dovrà essere accompagnata dal sunnominato biglietto da esibirsi all'amministrazione. Fuori di muta nessun vallante potrà recarsi a Comacchio, tranne i casi contemplati dall'articolo precedente, e dal successivo articolo VIII. Ognuno dei vallanti in muta sarà obbligato a rimettersi alla rispettiva valle nel susseguente lunedì di buon mattino. Trattandosi di valli non molto lontane, e le di cui famiglie sono ristrette, come quella della Cona, Venighi, Isola, Spavola, Rillo, Fattibello, i vallanti da Comacchio partiranno la domenica sera dopo la benedizione. In caso di mancanza incorreranno i contravventori nelle pene comminate dall'articolo I. E nel caso che alcuno mancasse di restituirsi al suo posto a tempo debito sarà obbligato il fattore o sottofattore del quartiere di denunziarlo all' amministrazione

immediatamente. Quelli che non essendo di muta resteranno in valle, dovranno lavorare sino al mezzo giorno del sabato, e nel dopo pranzo pulire il barcolame, mettere in ordine le tabarre, e generalmente parlando porre il tutto in buona regola per la polizia ed economia della valle sotto le pene dell'art. I.

V. Dai fattori sino all'alunno resta proibito di poter mai sotto qualsiasi titolo appropriarsi a dar pesce di qualsivoglia sorte, gallumi o materiali, attrezzi di qualunque specie a chicchesia, di qualsiasi condizione o grado che transitasse per le valli, e neppure ai vallanti e guardie che si portassero a Comacchio. Quello che contraverrà a tale prescrizione sarà colpito colla dimissione, degradazione, sospensione di impiego, secondo la gravità del caso, e inoltre colle penali sancite pel furto e contrabbando. Sotto egual pena si proibisce pure di dar ricetto od alloggio a chicchesia nelle valli senza ordine dell'amministrazione, all'infuori del caso d'intemperie o d'altri consimili; e senza pregiudizio dell'azienda.

VI. Resta proibito ai vallanti di ogni grado, ancorchè sianvi gli ordini in iscritto dell'amministrazione, di consegnar pesce a chicchesia, se prima tali ordini non saranno posti in filza per darne conto ad ogni cenno: in secondo luogo se non si sarà pesato a vista di tutti il pesce, e ad alta voce chiamate le pesate di volta in volta: in terzo luogo se dallo

scrivano non si saranno ripetute egualmente ad alta voce le pesate stesse, e indi notate nelle vacchette e ordini dell'amministrazione con distinzione del giorno, mese ed anno. Le contravvenzioni saranno punite come al precedente articolo V. Nelle medesime pene incorrerà lo scrivano di valle se non accompagnerà il pesce con legale bolletta corrispondente in tutto e per tutto alla madre bolletta che resta in valle, quale dovrà sempre scriversi prima delle figlie, ritenuto che il tutto dev'essere scritto pulito e chiaro, e senza la minima cassatura. Ad ogni modo e per qualunque incidente che potesse darsi, gli equivoci dovranno essere interlineati, e non mai cancellati, così nella madre come nelle figlie che si consegnano al compratore. Egualmente il daziale dovrà, sotto la comminatoria delle suddette pene, fare le verifiche, vidimazioni e registrazioni prescritte dalle leggi e istruzioni vigenti.

VII. È proibita la vendita di qualunque sorta di pesce prima dell' alzata del sole, e dopo le ventitre ore e mezzo, nel qual tempo il rastello della valle dev' essere chiuso a chiave, quale dovrà sempre rimanere presso il capo di valle. Chi mancherà a questa prescrizione anderà soggetto alle pene volute dall' articolo V.

VIII. Tutti i vallanti che sogliono portarsi a Comacchio ogni festa di precetto già muniti del *biglietto d' accompagno* da esibirsi

all'amministrazione per recarsi ad ascoltare la santa messa, quando non sono di muta, ascoltata che l'avranno, dovranno subito restituirsi in valle infallantemente prima del mezzo giorno, Li contravventori a questa prescrizione andranno soggetti alle pene portate dall' articolo I.

IX. Tutti i vallanti di ogni grado avranno una perfetta subordinazione all'ingegnere, ai sorveglianti delle valli, agli assistenti degli scrivani, delle fabbriche da grisole, delle pesche de' canali, e a quella o quelle persone che piacesse all'amministrazione di delegare in di lei rappresentanti, sia nelle valli che in ogni altro luogo, all' effetto di vigilare pel buon andamento e sicurezza di tutto ciò che può interessare l' azienda. Le pene portate dall'articolo I. saranno applicate ai contravventori di questa disposizione.

X. Non potranno i fattori e sottofattori, caporioni, assistenti ed altri che verranno incombenzati di vendere il pesce in valle, sotto le pene dell' artic. V. oltre la rifusione, far credenza ad alcuno nè per le vendite all' ingrosso, nè per quelle al minuto; come non potranno accordar tempo ai compratori pel pagamento, sebbene riconosciuti solidi, volendosi che ogni sabato impreteribilmente siano versate le somme in cassa dell' azienda e nelle valute che si esigono: al qual effetto si dovrà

tenere da ogni scrivano di valle una distinta delle specie di dette valute.

XI. Ogni capo di valle dovrà mandare alla computisteria dell' azienda ogni sabato i fogli di vendita transunti dall' originale vacchetta di valle con distinzione dei nomi, qualità, peso e prezzo, e così pure tutti gli ordini che fossero stati emessi dall' amministrazione, per darne debito al compratore, muniti tali ordini delle ricevute delle parti prendenti, e ciò sotto pena, in caso di mancanza, di essere il capo immediatamente espulso dal servizio e privato di ogni emolumento.

XII. I vallanti d' ogni grado non abbandoneranno i loro posti durante i mesi di pesca; e quelli che dovranno recarsi nei giorni festivi di precetto a Comacchio per udire la santa messa, dovranno, ascoltata che l' abbiano, restituirsi subito alle valli prima del mezzogiorno. Questo articolo riguarda i vallanti stazionati alle valli in vicinanza di Comacchio, mentre gli altri situati in valli lontane non potranno per la causa suddetta portarsi a Comacchio in corso di pesca, ma dovranno recarsi ad ascoltare la santa messa agli oratorii di valle profittando del più vicino, e come meglio esige il buon ordine, per restituirsi poi indilatamente al proprio posto. I mancanti saranno puniti a senso dell' articolo I., e i fattori, sottofattori e caporioni avranno obbligo di denunziarli all' amministrazione.

XIII. Resta inibito ai vallanti di tradurre a Comacchio od altrove qualunque forestiere o comacchiese sotto le pene volute dall'articolo I. e solo in qualche circostanza imponente si presteranno, come a dare ricovero, così a trasportare qualcuno a Comacchio o altrove, restituendosi subito dopo alle loro valli, con che però il traduttore sia sempre munito del permesso indicante la causa del suo distacco dalla valle, e sia intesa l'amministrazione del ricovero e trasporto come sopra prestato con indicativa della persona ricoverata o traspotata.

XIV. Qualunque vallante che dedurrà giustificatamente all' amministrazione qualsiasi mancanza commessa in onta alle discipline vigenti, come pure i furti tanto in pesce che in legnami, attrezzi, reti, grisole, canna ed altri effetti e generi di valle, o gli arbitrii di dar da mangiare o ricevere a pranzo in valle persone senza il permesso dell'amministrazione, o di concambiare pesce, legnami, attrezzi ed altro con generi diversi, verrà tale individuo vallante adequatamente premiato dall' amministrazione a misura delle circostanze.

XV. In tempo di notte non è permesso ad alcun vallante di recarsi a Comacchio, e nel sabato di muta non potranno partirsi di valle che a giorno, sotto comminatoria delle pene portate dall'articolo I.

XVI. Nelle valli alle quali fosse data facoltà di contrattare e vendere pesce , non si dovranno nè dai fattori, nè dai sottofattori , caporioni, assistenti od altri incaricati far vendite o contratti in camera, ossia in luogo appartato, ma bensì si dovranno fare alla presenza di tutti, parlando forte di maniera che ognuno senta. Dandosi il caso che la partita delle Anguille, Cefali, Aquadelle od altro non arrivasse a soddisfare i bisogni di tutti i compratori intervenuti, sarà posto il pesce all'incanto, e verrà ceduto al maggiore offerente ; ritenuto che resta inibito di entrare in impegni preventivi. Le contravvenzioni al presente articolo verranno punite come all' art. V.

XVII .E' proibito, sotto le pene portate dall' articolo I. di lavorare in valle per proprio conto od altrui anche nelle ore di riposo, a meno che non siavi il permesso dell'amministrazione. Dandosi tale permesso non sarà mai lecito ad alcuno di servirsi dei materiali di valle nella più piccola parte sotto le pene dell'articolo V.

XVIII. La canna vecchia continuerà ad essere incerto dei vallanti. Pei ritagli della canna nuova non sarà permesso sotto le pene dell' articolo V. distribuzione alcuna se prima non sia osservata dal fattore o sorvegliante , che ne riconosca il vero ritaglio non atto al lavoro di valle.

XIX. Continueranno ad aver corso le man-

cie che i vallanti percepiscono sulla vendita del pesce fresco dai compratori , alli quali , oltre il reale peso netto da tara del pesce comprato , si accorda al capo di valle di aggiungere la regalìa non maggiore di pesi sei per ogni cento pesi. I capi di valle saranno responsabili di ogni eccedenza nella sua determinata regalia sotto le pene comminate nell' articolo V., oltre la rifusione del danno recato all' azienda.

XX. Rimangono in vigore i soliti empori o depositi di materiali generi ed articoli diversi nelle valli Caldirolo , s. Carlo, Campo, Serilla, Isola, Ponti e Bosco. I depositari riceveranno in consegna i materiali, legnami ed altri articoli , e così la canna e le grisole per tenerne sempre scrupolosa custodia, onde evitarne rubamenti, distrazioni e sciupo qualunque. Essi saranno inoltre responsabili della buona qualità delle scelte fatte dei materiali , dei legnami , della buona qualità delle canne e grisole ed altri generi scaricati negli emporj a norma dei contratti che loro saranno in estratto comunicati. Così saranno responsabili della quantità in numero e misura , oltre alle regalìe di convenzione e pratica. Verificata all' atto del ricevimento la qualità e quantità del genere colla più scrupolosa esattezza , rilascieranno al venditore la bolletta reversale detta *ricevuta di credito* , che indichi la qualità e quantità del genere , di qual ragione sia , da chi spedito , da qual

parone consegnato, e se corrisponda al convenuto, ritirando i biglietti e documenti privati, coi quali fosse accompagnato esso genere per farne appoggio al *registro di carico.* Quante volte il trasporto venga fatto per conto ed a peso dell' amministrazione, il depositario oltre la *ricevuta di credito* dovrà rilasciare al parone conduttore una dichiarazione *di condotta* pel pagamento della mercede dovutagli. Se ai depositi ed emporj suddetti perverranno generi e materiali qualunque del magazzino o da altro uffizio dell'amministrazione, oppure dalle valli per avanzi di lavoro, saranno accompagnati da bolletta di *diramazione*, che servirà di documento al carico, e verso la quale dovranno essi depositari rilasciare *ricevuta di credito*, attaccando sempre alla madre reversale o di ricevuta le bollette d' accompagno delle valli e di altri uffizi dell'azienda. Gli scrivani poi degli empori dovranno descrivere ogni partita di materiali e generi introdotti in deposito sul *registro di carico* con tutte le indicazioni nel medesimo portate. I materiali e generi introdotti verranno poi diramati pei lavori di valle od altri usi, dietro esibizione dei *fabbisogni*, nei quali sarà indicato con tutta precisione il lavoro cui devono servire gli articoli da levarsi, ed a tergo di essi *fabbisogni* dovrà essere posto l'ordine dell'amministrazione, perchè siano i generi consegnati; sotto del qual ordine dovrà

il consegnatario rilasciarne ricevuta. I depositarj accompagneranno i suddetti generi consegnati colla bolletta di *diramazione* alla cui madre si unirà dallo scrivano del deposito il *fabbisogno* relativo munito di ordine e ricevuta come sopra. Procedendo l'amministrazione alla vendita di qualche articolo di deposito, il depositario ne farà la consegna solamente sopra ordine firmato dall'amministratore; gli ordini porteranno a tergo le ricevute dei consegnatarii. Ogni e qualunque consegna di materiali dovrà immediatamente essere scritturata nel *registro di scarico* colle indicazioni portate dal medesimo. Alla fine di ogni settimana lo scrivano di deposito dovrà spedire all'amministrazione un *sunto della restanza di deposito*; e al fine di ogni mese l'*estratto dei registri di carico e scarico* con tutti i documenti che servono d'appoggio ai registri stessi. Nei depositi ove sono le fabbriche per la costruzione delle grisole dovrà lo scrivano tenere un *giornale di fabbricazione delle grisole*, e alla fine di ogni settimana ne esibirà all'amministrazione un *estratto* dettagliato e firmato anche dall'assistente alle fabbriche sulle lavorazioni seguite, specificando singolarmente il lavoro di ogni grisolino per la liquidazione della sua mercede, e notando accuratamente il quantitativo di canna e paviera in rimanenza. Li fattori e sottofattori dovranno scrupolosamente invigilare sul-

l'impiego dei materiali nelle valli del loro quartiere, ed esibire alla fine di ogni settimana uno stato comprovante i lavori eseguiti e i materiali impiegati nella settimana stessa. La violazione delle discipline suddette per gli empori sarà punita secondo la maggiore o minore colposità a norma dell'articolo V.

XXI. Le cibarie alli vallanti, ed agli addetti allo stabilimento sono conservate provvisoriamente, e fino a nuove disposizioni. Egualmente le regole in corso sulle spese di mensa e sulle cibarie, loro misura e percipienti sono conservate provvisoriamente, e fino a nuova disposizione. Frattanto ogni sabato gli scrivani delle valli esibiranno all'amministrazione col visto dei fattori e sorveglianti in un *foglio settimanale di cibaria* la quota delle razioni di cibaria in pesce o numerario dei percipienti, indicando i giorni di muta, di malattia, di permesso, di sospensione d'impiego o d'altro, in cui non facciasi luogo a percezione di cibaria per regolare l'anticipo della settimana successiva da pagarsi sempre ai fattori e sottofattori per la distribuzione da farne ai capi di valle di ciascun quartiere a mezzo degli scrivani. Alla fine di ogni mese gli stessi scrivani di valle esiberanno come sopra all'amministrazione vidimato dai fattori e sorveglianti il *foglio mensile di cibaria* per l'erogazione delle somme o del pesce avuto onde regolarne i rispettivi rimbor-

si coll' amministrazione , e così lo stato della *spesa di mensa* per l'analogo rimborso. Qualunque impiegato si assenti dalla valle per malattia non potrà essere, tornandovi, rimesso alla percezione della cibaria senza l'ordine in iscritto dell'amministrazione. Chiunque coopererà alla percezione delle cibarie o spese di mensa indebite , o commetterà in esse abuso o frode , oltre l' obbligo di rifondere l' amministrazione sarà soggetto alle punizioni comminate dall' articolo V. I caporioni e scrivani di valle saranno solidalmente responsabili delle somme avute da erogarsi in cibaria o spesa di mensa ; e così del pesce da distribuire in cibaria , e del loro impiego. Il caporione ricevendo il numerario farà direttamente o prescriverà la provvista del companatico alla sua famiglia nella misura della somma assegnata in cibaria. Lo scrivano farà le veci di cassiere , e terrà conto dettagliato e preciso delle assegnazioni e loro impiego ; conto che sarà settimanalmente spedito in copia all' amministrazione firmato dal caporione e dallo scrivano.

XXII. Mentre l' amministrazione nella nomina degl' impiegati di valle avrà riguardo ai requisiti di buona condotta morale e politica, ed anche alla capacità degli aspiranti nel leggere e scrivere e nei ministeri analoghi all'arte del vallante , così per rimanere in impiego gl' impiegati di valle dovranno mantenersi

sempre negli stessi requisiti di buona condotta morale e politica, mostrandosi fedeli e zelanti nel disimpegno dei loro doveri. Ove poi si tratterà di promozioni di grado e di valle l'amministrazione avrà in considerazione non solo l'anzianità nel servizio, ma più di tutto i meriti e demeriti sotto qualunque rapporto degl' impiegati da promuoversi, la capacità acquistata e lo zelo e fedeltà addimostrata nel rendere utili servigi. In conseguenza di ciò sarà tenuto un registro, in cui verrà fatta nota dell' epoca di prima nomina degli impiegati, di quella dell' ultima promozione, e delle lodi, premi e punizioni riportate pei buoni e cattivi servigi prestati.

XXIII. Il caporione o sottocaporione dovrà di quando in quando far leggere dallo scrivano alla presenza dell' intiera famiglia li suddetti capitoli ben chiaramente spiegando la importanza di ogni e singolo dei medesimi, e avvertendo che non si ammetterà scusa d'ignoranza; ritenuto che quante volte resti comprovata in qualche individuo subalterno una ignoranza dipendente da colpa del capo di valle, sarà questi punito secondo le circostanze in luogo dell' individuo che per inscienza avesse mancato al proprio dovere, e che esso capo avea obbligo d'istruire.

XXIV. Le presenti disposizioni non derogano alle pratiche e discipline generalmente conosciute, quali restano in pieno vigore.

XXV. A tutti e singoli gl' impiegati delle valli è prescritta la perfetta osservanza ed il più esatto adempimento delle presenti discipline sotto le pene superiormente comminate, quali immancabilmente verranno applicate, oltre già quelle che dalle vigenti leggi sono inflitte.

Roma dal Ministero delle finanze li 6. giugno 1854.

Il pro-Ministro delle finanze
ANGELO GALLI

---

(39) *Istruzioni sui depositi e sulle circolazioni del pesce delle valli camerali di Comacchio.*

MINISTERO DELLE FINANZE

6 GIUGNO 1854.

Per la custodia del pesce nei depositi e valli, e per la vendita, spedizione e circolazione interna ed esterna del medesimo tanto di provenienza delle valli camerali, come delle valli estere ove si pesca la stessa qualità di pesce delle valli camerali, si osserveranno le seguenti discipline.

1. Le anguille pescate nelle singole valli camerali di Comacchio dovranno essere la mat-

tina successiva alla loro pesca tradotte nei depositi da pesce per essere ivi custodite in viva. Le altre qualità del pesce saranno conservate e disposte nelle valli stesse che ne effettueranno la pesca.

2. Le anguille spedite dalle valli ai depositi verranno scortate da bolletta di *accompagno del pesce ai depositi*. Essa verrà consegnata assieme al pesce ai depositi suddetti dietro ritiro della ricevuta *reversale*. Il depositario nel ricevere il pesce dovrà verificarne il peso, che segnerà nella finca intestata *peso reale* tanto sulla bolletta *reversale*, come sul *registro o vacchetta di carico e scarico* infradicendo. Ogni giorno il caporione di valle e il depositario daranno avviso all'amministrazione, il primo delle anguille pescate nella notte e spedite al deposito colla *assegna di pesca*, l'altro delle anguille ricevute in deposito il giorno precedente coll' indicazione del *peso approssimativo* assegnato nella bolletta d'accompagno e del *peso reale* verificato ed indicato nella *reversale*: il depositario atterghera a quest' ultimo avviso del deposito la distinta del numero e della capienza delle bollaghe e marotte, in cui avrà riposto il pesce, e della quantità ripartita in ciascuno di essi recipienti, distinta che dovrà pur rassegnare ad ogni levata di anguille. I depositari e scrivani di deposito terranno esatto registro di carico e scarico del pesce concentrato in deposito facendone set-

timanalmente trasmissione di un estratto all'amministrazione col *foglio settimanale di carico e di scarico* coll' allegare all'ultimo gli *ordini di vendita* dell'amministrazione. Nel *foglio di scarico* verranno distintamente ed in fogli parziali indicate le *anguille consegnate ai fabbricatori d'ordine dell'amministrazione*, *quelle vendute dall'amministrazione direttamente e consegnate dietro suo ordine a debito dei terzi*, *le altre vendute ai depositi, ed il cui prezzo fu esatto dai depositari*, che ne sono conseguentemente i debitori.

3. Per gli altri pesci che si pescano nelle valli camerali di Comacchio, appena entrati nei lavorieri dovrà il capo di valle la mattina per tempo darne avviso all' amministrazione coll' *assegna di pesca* come per le anguille. Dovranno le valli notare in vacchetta le vendite dettagliate dei cefali e gallume, spedendone ogni sabato un estratto nel *foglio di vendita* cogli ordini dell' amministrazione muniti di ricevuta. Parimenti alla fine di ogni settimana esibiranno il *prospetto delle pescagioni* della valle, escluse le anguille, nel quale sarà notata la *rimanenza precedente - le pesche denunziate nella settimana - il pesce venduto - e la rimanenza in essere*.

4. Le acquadelle pescate in valle ove non siano vendute dietro ordine dell'amministrazione , e vengano invece disposte in fabbrica saranno spedite dalla valle a Comacchio a

mezzo dei vallanti, nel cui *biglietto d'accompagno* a Comacchio sarà specificato il *quantitativo delle acquadelle spedite.*

5. Il pesce detto *delle mani dei poveri* acquistato dall'amministrazione, dovrà essere rispetto alle anguille (ove non siano date diverse disposizioni) tradotto al deposito delle fosecchie dai pescatori delle singole mani colla scorta della guardia della mano pescatrice. Dal depositario delle fosecchie, ricevute esse anguille in peso, verrà rilasciato parzialmente ad ogni mano la bolletta *reversale* che servirà di base al pagamento del pesce consegnato. Il depositario ne farà registrazione sul *libro di carico*, dandone contemporaneamente notizia all'amministrazione coll' *avviso*, nel quale sarà segnato solamente il peso *reale* verificato. Se le anguille consegnate dalle mani saranno vive, il depositario delle fosecchie le conserverà in deposito a disposizione dell' amministrazione: se poi o in tutto o in parte fossero morte, spedirà le morte a Comacchio all'uffizio bollette scortando il carico coll'*accompagno*, e segnandone il peso sul *registro di scarico.* In questo caso giunto il pesce all'uffizio bollette in Comacchio, previe le verifiche ed ispezioni di regola l'uffizio stesso rilascerà la *reversale* al deposito disponendo del pesce giusta gli ordini dell'amministrazione.

6. Riguardo alle acquadelle provenienti dalle mani e comprate dall' amministrazione

saranno giornalmente tradotte a Comacchio presso l'uffizio bollette. Dovranno però i pescatori passare per la valle Venighi, dove sarà loro rilasciata *bolletta d'accompagno*. Per i pesci delle mani nei tempi in cui non ne compra l'amministrazione, dovrà la mano munirsi della *bolletta d'accompagno* suddetta a valle Venighi, ed entrando in Comacchio presentare esso pesce all'uffizio bollette per le verifiche ed ispezioni di legge.

7. Il pesce delle valli camerali od altro che 'lamministrazione fosse ad acquistare dai terzi, del pari che quello delle valli di Mesola ed estere o d'altra provenienza legittima sarà posto in circolazione da fresco o marinato o salato.

8. Quanto al pesce venduto nelle valli o depositi camerali da fresco, il caporione o depositario non potrà, ove non abbia un'apposita speciale autorizzazione, procederne esso stesso direttamente alla vendita, nè potrà consegnarlo ai mercanti se non dietro *ordine pesce da fresco*.

9. Il pesce posto in circolazione da fresco verrà accompagnato dal deposito o valle nell'atto della consegna colle bollette. In dette bollette tanto sulla madre quanto sulle due figlie saranno uniformemente fatte le indicazioni e requisiti di legge dove mancano a stampa; indi distaccate le due figlie dalla madre verranno date unite al possessore del pesce perchè gli

servano di scorta fino al confine dello stabilimento, e l'ultima fino alla destinazione ed esito.

10. I dazi intermedi e di confine dello Stabilimento sono quelli attualmente in corso, e venendo cambiati dall' amministrazione ne sarà data parte ad ogni deposito o valle per regola nel distacco delle bollette di circolazione del pesce. Scortato il pesce dalle due bollette figlie unite saranno esse presentate dal possessore ai dazi intermedi e di confine. Nel dazio intermedio il daziale o deputato farà le debite ispezioni sulla regolarità delle bollette e la visita del pesce per verificarne la corrispondenza colla bolletta in quantità, e qualità e condizione. Quindi annoterà in registro le bollette attergando alla figlia di circolazione e per l'interno delle valli la sua vidimazione così concepita.

Dazio intermedio di
Vista li 18 *e riportata in registro sotto il N. . . pel retro indicato dazio di confine situato a . . .*

Il Daziale
N. N.

Quindi saranno al possessore restituite amendue le bollette sempre unite onde possano servire di scorta al carico del pesce nel progredire per lo stradale fissato.

11. Giunto il carico al prescritto dazio di confine, il daziale premessa la rigistrazione, ispezione e visita, di cui all'articolo precedente, ove nulla trovi da eccepire sul carico del pesce, sulle regolarità della bolletta, e sulla vidimazione riportata dal dazio intermedio, dividerà l'ultima *bolletta di estrazione dallo stabilimento*, da quella *di circolazione per l'interno delle valli*, questa ritenendo presso di se, l'altra restituendo al proprietario a scorta del pesce sulle piazze, attergatavi però prima la vidimazione seguente.

Dazio Confinario di
Vista li 18 *e riportata in registro sotto il N. pel trasporto alla retro indicata destinazione*
Il Daziale
N. N.

12. Il pesce vallivo destinato all'esito da fresco transitando per Comacchio sarà presentato all'uffizio bollette, il quale previe le ispezioni e verifiche di regola attergherà alla *bolletta di circolazione per l'interno delle valli* la vidimazione seguente.

Officio bollette in Comacchio
Vista li 18 *e riportata in registro sotto il N. pel retro indicato dazio di confine collocato a transitando per quello di*
Il Rincontro *Il Deputato*
N. N. *N. N.*

Che se il pesce dovesse rimanere qualche giorno a Comacchio, il visto sarà allora così concepito

Officio bollette in Comacchio

Visto per trattenersi in Comacchio giorni colla retro descritta qualità e quantità di pesce, per quindi progredire il suo cammino pel dazio intermedio e pel retro indicato di confine collocato a

Il Rincontro *N. N.* — *Il Deputato* *N. N.*

13. Il deputato dell'amministrazione delle valli sul mercato di Magnavacca rilascierà a scorta del pesce di qualità valliva pescato in mare e venduto sul mercato stesso (sempre quando sia ciò consentito dalla legge) le bollette medesime ove il pesce non passi per Comacchio. Se poi il carico verrà a Comacchio, allora rilascierà a scorta del medesimo la *bolletta d'accompagno.*

14. Il pesce della Trattolina verrà egualmente scortato con bollette, rilasciate dall'assistente di quella pesca non passando per Comacchio. Venendo a Comacchio avrà quel pesce a scorta l'accompagno dell'assistente suddetto.

15. Tranne il pesce di Mesola, il quale viene scortato da due sorta di bollette a stam-

pa, l'una pel *pesce lungo,* l'altra pel *pesce bianco*, intestate - Arcispedale e Pia Casa di S. Spirito in Roma - amministrazione generale di Mesola, tutti gli altri pesci in valli private dette *estere* di legittima pesca e di qualità di quelli che si pescano nelle valli camerali di Comacchio, dovranno essere scortati da fresco con bolletta che dovrà corrispondere al *registro di assegna delle pesche.*

16. Qualora si voglia introdurre in Comacchio pesce estero transitando per le acque dello stabilimento, occorrerà il *permesso di transito* col quale assieme alla bolletta di provenienza del pesce prescritta nell'articolo precedente, sarà esso pesce costantemente scortato, e giunto in Comacchio presentato all'offizio bollette dell'amministrazione valliva per le ispezioni e verifiche d'ordine. Nei passi di transito poi il daziale apporrà a detto *permesso di transito* il seguente visto

Passo di *li* 18
Visto per Comacchio via

Il Daziale
N. N.

17. Il deputato dell'amministrazione valliva al porto di Volano rilascierà le bollette a scorta del pesce di qualità valliva pescato in

mare o valli di legittima pesca, ritirandone i recapiti originari; ed ove esso pesce non transitasse per le acque camerali sarà da accompagnarsi colla sola ultima bolletta figlia di *estrazione dello stabilimento*, ritenendo l'altra figlia di *circolazione per l'interno delle valli* unita alla madre, tutte colle debite indicazioni e requisiti di legge.

18. L'offizio bollette in Comacchio potrà per comodo dei mercanti del pesce da fresco e dietro autorizzazione dell'amministrazione, verso il ritiro delle bollette di legittima provenienza rilasciare le bollette per suddividere le partite rassegnate sempre in corrispondenza della primitiva provenienza.

19. Può anche il pesce delle valli camerali venire assegnato in *cibaria*. In tal caso la quantità di pesce assegnata in cibaria con ordini dell'amministrazione verrà dal deposito consegnato all'incaricato della valle assegnataria con l'accompagno dalla quale dovrà essere costantemente scortato il pesce fino alla sua destinazione in valle.

20. Oltre all'essere il pesce vallivo disposto da fresco può anche venire ammarinato o salato in Comacchio, sia delle valli camerali e di Mesola, sia delle valli estere. In questo caso il pesce che viene per conto dell'amministrazione delle valli marinato o salato prima di entrare in fabbrica sarà levato con *ordine*.

Dietro esibizione di esso ordine il depositario farà la consegna del pesce riportandone a tergo del medesimo la ricevuta del fabbricatore, al quale rilascierà quindi la bolletta.

21. Giunto a Comacchio il pesce da fabbricarsi dovrà essere presentato all'officio bollette per le debite verifiche ed ispezioni, e nulla da queste risultando in contrario sarà posta la vidimazione di esso officio a tergo della detta bolletta che servirà a scorta del pesce messo in fabbrica, e che riterrà quindi sempre presso di se il fabbricatore; bastando dopo marinato il pesce la esibizione del *foglio di spedizione*.

22. Le acquadelle che vengono dall'amministrazione poste in fabbrica, e perciò sono spedite all'offizio bollette in Comacchio, siano di provenienza delle valli camerali, come all'articolo 4.°, siano di provenienza della pesca delle mani secondo l'articolo 6.°, siano di qualsivoglia altra derivazione, saranno dall' officio stesso ricevute con rilascio di bolletta *reversale*, che alle valli servirà di scarico, ed ai pescatori delle mani od altri di recapito di pagamento. Ripartite esse acquadelle dall' officio bollette ai fabbricatori colle norme vigenti e sotto scorta della bolletta e dell'avviso i fabbricatori rilasciano in questo al detto offizio la loro ricevuta.

23. Il pesce delle valli estere destinato alla marinatura in Comacchio pervenuto alle porte di città dovrà riportare sul *permesso di transito*

il visto del deputato che ivi tiene l' amministrazione nei tre mesi di pesca così concepito

Porta di
Visto li 18 *per essere presentato all' Offizio bolletta unitamente al carico.*
Il Deputato
N. N.

Mancando i predetti deputati la guardia di stazione alla porta rilascierà il detto visto quando sappia scrivere: in caso diverso scorterà il carico fino all' officio bollette.

24. Pervenuto a quell' officio il carico del pesce estero, ed esibiti i documenti prescritti a tergo del *permesso di transito* dell' amministrazione, trascriverà l'offizio suddetto, del pari che in apposito registro il peso preciso del carico, e le diverse qualità marcabili del pesce, giusta il giudizio dell'ispettore od ispettori dell'amministrazione. Sarà quindi controfirmata e sul registro e sul rammemorato permesso l'analoga annotazione tanto dal proprietario del pesce quanto dall' ispettore od ispettori e periti e dal deputato e rincontro dell' offizio bollette. Gli estremi di questa registrazione costituiranno il credito dell' introduttore per le conseguenti estrazioni. Il detto *permesso di transito* colle annotazioni suddette restituito al proprietario servirà di scorta per in-

trodurre il pesce nella propria fabbrica, e quando dopo la marinatura o salanda del medesimo vorrà il proprietario stesso farne la totale o parziale spedizione rassegnerà la fattura distinta dei colli coll'indicazione del *parone* cui viene commesso il trasporto, della *porta d'uscita di città dei passi intermedi e di confine* - e della *piazza di destinazione*. Tale fattura dovrà stare sotto di ogni rapporto in relazione colla partita creditoria sì nella quantità che nelle marche del pesce estero posto in fabbrica; diversamente l'amministrazione camerale delle valli prenderà secondo i casi ed a termini di legge le convenienti misure verso il proprietario e fabbricatore del pesce.

25. Nella spedizione del pesce marinato o salato tanto di provenienza dell'amministrazione camerale delle valli, quanto di proprietà dei fabbricatori esteri verrà regolata la circolazione con le seguenti bollette.

26. Per la circolazione nella città di Comacchio, dalla fabbrica da pesce cioè sino alla porta d'uscita di detta città, sarà il pesce scortato dalla bolletta. Pervenuto il carico alla porta di città, la bolletta dovrà essere esibita ai deputati o alle guardie vallive ivi stazionate, che vi praticheranno le visite, confronti ed ispezioni d'ordine. Tutto trovato in regola la guardia di stazione alla porta recherà all'offizio bollette la suddetta bolletta rassegnata, dietro il cui ritiro l'offizio medesimo distaccherà le due

bollette figlie unite a scorta del pesce, sulla prima delle quali il deputato della porta, fattane nota nel proprio registro, attergherà la vidimazione seguente

Comacchio Porta di
Vista li 18 *e riportata in registro sotto il N. per la retroindicata destinazione.*

Il Deputato
N. N.

Pel resto del cammino fino alla sortita dallo stabilimento del pesce sia di provenienza camerale, sia estera e successivamente fino alla sua destinazione, saranno osservate per queste Bollette le discipline stesse di cui agli articoli 9, 10, 11, per le bollette del pesce fresco dell'amministrazione camerale delle valli.

27. Nel caso che la barca o barche si trovassero alla porta di città per ricevere il carico del pesce marinato o salato, prendendo i colli di più fabbricatori da pesce, questi esibiranno le bollette ai deputati di essa porta, e quindi verso ritiro delle medesime l'offizio bollette rilascierà in nome del parone conduttore le bollette comprendenti l'intero carico.

28. Per la circolazione di colletti, sporte, filze di piccole partite di pesce da regalo sia fresco, sia marinato o salato, qualunque siane la legittima provenienza purchè delle qualità che nelle valli camerali di Comacchio si pe-

scano, sarà rilasciato a scorta il bollettino soggetto alle stesse ispezioni e vidimazioni di cui agli articoli 10 e 11.

29. I daziali intermedi e di confine dovranno settimanalmente spedire l'estratto del loro registro, delle vidimazioni ed ispezioni tutte volute nelle presenti istruzioni, e lo stesso faranno ogni sera i deputati alle porte di città. I daziali di confine vi uniranno le corrispondenti bollette.

30. Chiunque incaricato al distacco delle bollette tutte di cui sopra a madri e figlie, avrà stretto obbligo di depositare settimanalmente all'amministrazione le madri e documenti relativi per le debite controllerie.

31. Avrà cura l'amministrazione camerale di Comacchio, che le bollette di ogni specie siano attentamente custodite, affinchè non possano mai cadere nelle mani di persone dedicate alle contravvenzioni; in seguito di che l'impiegato presso l'amministrazione depositario delle bollette medesime terrà registro di *carico*, e di *scarico*, ove noterà in *carico* il numero, e la qualità delle bollette madri, e figlie ricevute in deposito, ed in *iscarico* quelle consegnate ai fattori, ai caporioni, ai daziali ecc. ritirandone di volta in volta ricevuta di giustificazione. Le bollette prima di essere consegnate dovranno munirsi di particolare bollo a vernice rossa, il cui timbro dovrà stare sempre ed esclusivamente presso l'amministrazione.

32. Ogni violazione delle presenti istruzioni sarà colpita colla dimissione, degradazione, sospensione d'impiego secondo la gravità dei casi oltre alle penali di legge.

Roma dal Ministero delle finanze li 6 giugno 1854.

Il pro-Ministro delle Finanze
A. Galli

---

* (N. 40.) *Al comune di Loro, delegazione apostolica di Macerata sono accordate due nuove fiere annue una nel secondo giovedì di quaresima e l'altra nel dì* 6. *maggio. Inoltre il mercato che attualmente si celebra nel medesimo comune ogni lunedì da novembre a tutto il carnevale è protratto a tutto il mese di maggio. Quando alcuno dei suddetti giorni cadesse festivo di precetto dovrà sostituirsene altro feriale* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 9. giugno 1854).

---

* (N. 41.) *In Faenza avrà luogo anche in quest' anno la solita fiera di assegna sotto l'osservanza delle leggi e discipline doganali in vigore. La medesima principierà col* 26. *giugno e avrà termine la sera del* 5. *luglio*

successivo. Nei giorni di festa di precetto sarà chiusa lo dogana. (Notificazione del Ministero delle finanze 9. giugno 1854.)

(N. 42.) *Bruciamento de' boni del tesoro per la valuta di sc.* 425,900. *Annunzio della settima semestrale estrazione de' certificati d' ammortizzarsi.*

13. GIUGNO 1854.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMORTIZZAZIONE DELLA CARTA MONETA

Nuovo deposito di carta moneta tolta dalla circolazione e supplita da equivalenti valori metallici è stato fatto eseguire dal sig. pro-Ministro delle finanze nel banco del sagro Monte di Pietà di Roma per la somma di *scudi quattrocentoventicinquemilanovecento* , giusta la fede rilasciatane dai ministri di esso Banco a credito della commissione speciale , affinchè venga col solito bruciamento distrutta.

Palesa quindi la Commissione stessa che alle ore 11 antemeridiane di giovedì 6 del prossimo luglio, premessane la legale contazione e verifica, e colle discipline consuete ,

farà bruciare alla pubblica vista nell'atrio del palazzo del suddetto sagro Monte la enunciata somma *di scudi* 425900 carta moneta, che unita agli altri *scudi* 2146526. *e baj.* 40 e. mezzo precedentemente bruciati formerà la quantità *di scudi duemillioni cinquecento settantadue mila cinquecento ventisei, e bai.* 40 *e mezzo* di Boni ritirati dalla circolazione ed annullati in seguito della emissione di altrettanto valore in danaro effettivo.

Settima estrazione semestrale dei certificati di nuova rendita.

Adesivamente alle ben cognite notificazioni, ed ai relativi regolamenti dovendo aver luogo nel presente mese di giugno la estrazione dei certificati della nuova rendita creata per l'ammortizzazione della carta moneta col fondo semestrale *di scudi duecento trentatre mila cinquant'otto* enunciato nella notificazione 13 giugno 1853 (1) nel quale sono compresi gli scudi *cinquantamila* metà del contributo annuo del clero; fa noto la Commissione speciale che lunedì 19 corrente alle ore 9 antemeridiane procederà pubblicamente alla sovraindicata estrazione nelle solite camere di sua residenza coll'assistenza dei signori rappresentanti

(1) Vedi vol. VII del 1853 pag. 148.

sì del comune, che della camera primaria di commercio di Roma, e colle legalità e forme che dal regolamento 15 giugno 1851 (1) vengono prescritte.

Dovendosi poi aggiungere al suddetto fondo di *scudi* 233,058 il residuo del precedente semestre, e diffalcarvi l' importo delle competenze del primo e secondo trimestre del corrente anno sui certificati circolanti a tutto questo giorno rimarrà disponibile la somma di *scudi centocinquantanovemilaottocentosessantaquattro*, mercè la quale saranno estratti e rimborsati num. *Millecinquecentonovant' otto* dei certificati suddetti, come meglio nella quì sottoposta dichiarazione si scorge.

Roma dalla nostra residenza li 13. giugno 1854.

Pietro cardinal Marini
Spinello Antinori Uditore della S. Rota
Domenico principe Orsini
Giulio Cesare principe Rospigliosi
Vincenzo duca Grazioli
Carlo march. Bourbon del Monte
Giovanni cav. Graziosi
Pietro cavalier Righetti
Filippo avvocato Massani

} Membri della Commissione presenti in Roma

---

(1) Vedi vol. V del 1851 pag. 192.

DISTINTA DEI BONI
COMPONENTI LA SUDETTA SOMMA DI SCUDI QUATTROCENTO
VENTICINQUEMILA NOVECENTO
DA BRUCIARSI RISULTANTE DALLE FEDI DI DEPOSITO

BONI DI SURROGAZIONE

Num.	39 da Scudi Cento l'uno	Sc.	3,900
Num.	8440 da Scudi Cinquanta l'uno	Sc.	422,000
		Totale sc.	425,900

Dimostrazione del foodo disponibile per la settima estrazione dei certificati

Somma sopravanzata dal fondo della sesta estrazione seguita il 17 dicembre 1853, come alla relativa notificazione del 12 detto mese . . . . „	66 »	
Prima quota semestrale del 1854 dell'annuo fondo di scudi 466,116. . . . „	233,058 »	
Totale Sc.	233,124 »	
Dalla qual somma detratto l'importo degl'interessi del primo e secondo trimestre 1854 sui certificati venduti residuati per le precedenti estrazioni a Num. 29,304. . . „	73,260 »	
Rimane il fondo disponibile a . . . Sc.	159,864 »	

(N. 43.) *Abolizione dell' azione penale per alcuni titoli di delitto fin qui avvenuti, ed altri sovrani indulti.*

14. GIUGNO 1854.

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE nella fausta ricorrenza della SUA esaltazione al pontificato, ha benignamente concesso:

1. L'abolizione dell'azione penale per titolo d'ingiurie semplici verbali e reali, e di contusioni o di ferite senza pericolo prodotte da istromento contundente e lacerante, fino al presente giorno avvenute, se siasi esibito, o nel termine di mesi tre si esibisca il consenso della parte lesa; salva l'azione civile.

2. La condonazione di sei mesi a tutti i condannati per uno o più titoli (escluso il furto) a pena in complesso non superiore ad un anno di detenzione.

3. La dimissione di quei già condannati per uno o più titoli (escluso il furto) a pena in complesso non superiore a due anni di detenzione, se abbiano espiata, o quando avranno espiata effettivamente la metà della pena.

3. La condonazione di quattro mesi sul complesso della respettiva condanna ai condannati a pena temporanea, che si trovano in atto di espiazione o nelle case di condanna, o nelle carceri, o in qualunque altro luogo dello Stato, e che non siano già compresi nei prece-

denti §§., o non abbiano conseguita altra contemporanea grazia speciale.

Monsignor presidente del tribunale della s. consulta pei condannati ristretti nelle case di condanna; i Presidi delle provincie per quelli esistenti nelle carceri locali o in luoghi di espiazione a queste surrogati; e tutti i giudici, e tribunali dello Stato, respettivamente per ciò che li riguarda, sono incaricati di fare avere pronto effetto a queste Sovrane disposizioni.

Dato in Roma dalla nostra residenza in monte citorio a dì 14 giugno 1854.

Il Ministro dell' interno
T. Mertel

(N. 44.) *Soppressione delle dogane di riscossione di Ferrara e Fuligno, e quella di bollettone di Corneto, rimanendo Fuligno dogana di bollettone.*

20. giugno 1854.

GOVERNO PONTIFICIO

NOTIFICAZIONE

Conosciuto per esperienza che l'esaurimento delle operazioni daziarie verso il confine

dello Stato garantisce viemmeglio gl'interessi dell' erario per la più efficace repressione del contrabbando, e facilita le operazioni del commercio, liberandolo dall'inceppamento e fastidio alla condotta delle merci lungo il cammino; inteso l'oracolo Sovrano, si dispone.

Col primo del prossimo mese di luglio sono soppresse le due dogane di *riscossione* in Ferrara e Foligno, e quella di *bollettone* in Corneto.

Rimarrà in Foligno una dogana di *bollettone* con le sue ordinarie facoltà, oltre quella di esigere i dazii differenziali vigenti sopra taluni articoli fra le provincie dell' adriatico e quelle del mediterraneo.

Dal Ministero delle finanze li 20 giugno 1854.

Il pro-Ministro delle finanze
ANGELO GALLI

* (N. 45.) *Disposizioni pel pagamento del primo semestre de' frutti delle rendite consolidate ed altre passività a carico del Debito pubblico con sottoposta Tabella dei giorni di pagamento per ordine di numero dalla loro iscrizione* (Notificazione del Ministero delle finanze 10. Luglio 1854.)

(N. 46.) *Prescrizioni sanitarie sulla cavatura della seta.*

12. LUGLIO 1854.

Gli utili cangiamenti portati in questi ultimi anni nella cavatura della Seta, hanno offerto motivo a ragionevoli domande di una modera agli antichi regolamenti sanitarii che vincolavano una tale industria con misure altronde savissime, ma che nel metodo così detto Lombardo possono subire una qualche modificazione.

Quindi occupatasi la Congregazione speciale di sanità in parecchie adunanze di questo importante obietto, è stata nella deliberazione di rifondere radicalmente un nuovo regolamento a quest' uopo, col quale derogandosi ai precedenti si fissassero le norme da osservarsi nell'esercizio di tale utile industria, regolamento che viene riassunto nei seguenti

articoli sanzionati definitivamente nell' adunanza del 19 p. p. giugno.

Siffatti articoli si trascrivono nella presente circolare a stampa, e sono.

1. Le *Filande* di seta con caldaje alimentate da fuoco di legna, e con naspi mossi a mano secondo il metodo antico dovranno esser poste fuori delle città e terre, ovvero ne' luoghi più appartati delle medesime sotto la sorveglianza in Roma e Comarca della Congregazione speciale, e nelle Delegazioni della Commissione sanitaria provinciale.

2. Le acque ove sono stati immersi i bozzoli, appena tolte dalle calderuole o verranno per chiavica coperta scaricate in un qualche fiume o torrente vicino, o trasportate in esso entro botti ben chiuse e sempre in distanza dalle pubbliche vie, e dall' abitato.

3. Le Filande già stabilite ed attivate entro i caseggiati vi rimarranno; non siano però esse mai al livello di strada; occupino invece le parti superiori del fabbricato, con fenestre sfondate fino al pavimento, ampie, incrociate, ed anche occorrendo, con ventilatori alle pareti esposti ai quattro rombi di vento. Ciò venga affidato alla sollecitudine della Commissione sanitaria provinciale, onde il lavoro corrisponda all' oggetto.

4. Il trasporto delle crisalidi spogliate dalla seta, ossia dei verminacci, dee farsi entro cas-

se verniciate internamente ed esternamente con coperchi incassati, e chiusi a chiave.

5. La cottura di questi verminacci o fondi per ottenere l'ultimo involucro serico, chiamato stoppa o bavellone, non si eseguirà mai entro l'abitato, ma sì bene in luogo rimoto alla distanza non minore di 1000 metri dalle ultime abitazioni in riva a un fiume, a un torrente, o ad un fosso ove siavi acqua corrente e perenne.

6. I verminacci spogliati da ogni indumento serico quando rimossi appena dalla filanda non fossero seppelliti in profonda buca da chiudersi con strato di terra profondo non meno di cinque piedi, potranno essere diseccati al sole per servire di concime.

7. Sia fatto questo diseccamento alla distanza di 1500 metri almeno dall'abitato, e la Commissione sanitaria provinciale invigili affinchè questa delicata operazione venga eseguita a dovere, e non arrechi nocumento anche alle case coloniche, che si trovassero sparse per avventura nella campagna vicina.

8. Le filande di seta secondo il metodo Lombardo cioè con calderuole riscaldate dal vapore, e con naspi mossi dalla forza del medesimo, non vengono comprese nelle disposizioni espresse all'articolo primo.

9. I proprietarj di esse hanno obbligo stretto di uniformarsi alle altre discipline contemplate nel presente regolamento, e sono inol-

tre avvertiti a non omettere la scottatura delle gallette coll' uso del vapore.

10. In ogni filanda, cessato il lavoro dovrannosi pulire esattamente tutte le calderuole, che hanno servito alla operazione del giorno, e ogni sera dovrà essere spazzato con ogni cura il pavimento del laboratorio.

Si compiega pertanto un sufficiente numero di esemplari del presente circolare foglio all' uopo che siano diramati a tutte le autorità di codesta provincia, e perchè il regolamento adottato in argomento sia reso di pubblica ragione e puntualmente in ogni luogo eseguito.

Si starà attendendo un gentile riscontro del presente foglio, nell' atto che con distinta stima ec.

Il vice Presidente
SALVO MARIA SAGRETTI

G. Persichetti Segretario

---

* (N. 47.) *Con avviso del* 15. *luglio* 1854. *viene partecipata la riattivazione dei sei corsi settimanali per le corrispondenze postali di Napoli*, *i quali erano stati ridotti a tre con precedente disposizione del* 29. *decembre* 1849. *come osservasi al vol. III. p.* 154.

(N. 18.) *Aumento di dazio sul* legname *che si estrae nelle provincie dell'Adriatico, sull'* ossido o bianco di Zingo *per introduzione nello Stato, e sul* grasso bovino *che si asporta all' estero.*

18. LUGLIO 1854.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Dopo quanto fu disposto colla notificazione 25 aprile 1852 (1) nel fine di secondare le tendenze del commercio, non che di favorire le indigene produzioni, e le nazionali manifatture, alcuni argomenti hanno richiamato in ispeciale modo l'attenzione del governo; *la soverchia* estrazione dei legnami dalle provincie dell' Adriatico, che nella loro scarsezza di boschi rimangono sommamente spogliate, e quindi il danno alle nazionali industrie, all' agricoltura ed alla pubblica salute; *la ristretta* introduzione dell' ossido di zinco, che viene oggi sostituito alla biacca con sommo vantaggio delle arti e della igiene, e la cui privilegiata fabbricazione nello Stato non ha avuto per anche effetto; in fine l' esteso *sviluppo* d'al.

---

(1) Vedi vol. V. 1852 parte I pag. 107

cune fabbricazioni che esigono dei grassi fa risultare manchevole ai bisogni interni la quantità che se ne produce.

Volendo pertanto adottare le opportune provvidenze, inteso il consiglio de' Ministri, e riportata l'approvazione della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, si dispone.

Art. 1. A datare dal giorno primo del prossimo agosto viene aumentato al doppio il dazio attualmente in vigore per l'estrazione dalle provincie dell' Adriatico dei legnami indicati in tariffa, come appresso:

Legname tondo, quadro, e segato d'ogni grossezza
Legname tondo non compreso nella 1ª categoria
Legname segato non compreso nella 3ª categoria
Legname grezzo, e semigrezzo da nominare.

Art. 2. Il dazio d'introduzione sull'ossido, o bianco di zinco, viene riportato da scudi due a bajocchi venti le cento libbre lorde.

Art. 3. Per la estrazione del grasso bovino, pecorino e simili anche ridotti in sevo è ripristinato il dazio di bajocchi quaranta per ogni cento libbre lorde.

La Direzione generale delle dogane, gl'impiegati e le guardie di finanza sono rispettivamente incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni.

Roma 18 luglio 1854.

Il pro-Ministro delle Finanze
ANGELO GALLI

(N. 49.) *Soppressione del tribunale civile e criminale di Orvieto riunendolo al tribunale di Viterbo ed estendendo la giurisdizione di quell'assessore.*

24. LUGLIO 1854.

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C. Cardinale* ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di N. S. PAPA PIO IX.
Segretario di Stato ec.

Essendosi conosciuto con la sperienza, che la provincia di Orvieto non somministra una quantità di affari da richiedere la esclusiva occupazione di un tribunale, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, sentito il parere del consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo le seguenti disposizioni.

§. 1.

Il tribunale civile e criminale residente in Orvieto è abolito. Cesserà la di lui giurisdizione col cessare del mese di settembre prossimo futuro.

§. 2.

Da questa epoca il tribunale di Viterbo estenderà la sua giurisdizione sulla provincia di Orvieto.

§. 3.

L'assessore legale di Orvieto, oltre le cause di sua ordinaria competenza, giudicherà in primo grado tutte le cause della provincia non maggiori di scudi cinquecento.

Nelle cause superiori alla competenza ordinaria saranno osservate innanzi l'assessore le norme prescritte dalla legge di procedura pei tribunali civili.

§. 4.

Dalle sentenze dell' assessore nelle cause di competenza ordinaria, s' interporrà l'appello al tribunale di Viterbo; dalle altre s'interporrà all'uno, o all'altro turno del tribunale civile di Roma.

§. 5.

Le cause civili non maggiori di scudi cinquecento introdotte e pendenti avanti il cessato tribunale in primo grado saranno riassunte e giudicate dall'assessore.

Quelle introdotte e pendenti in grado di appello saranno riassunte, e giudicate dal tribunale di Viterbo.

§. 6.

Gli atti, i registri, i documenti, ed i corpi di delitto, che esistono nella Cancelleria del cessato tribunale, saranno depositati nella cancelleria dell' assessore, previa la descrizione da farsi in doppio originale, che verrà sottoscritto dall' uno e l' altro cancelliere.

§. 7.

Le cause criminali non ancora decise dal tribunale di Orvieto saranno riassunte, e giudicate dal tribunale di Viterbo nello stato, e termini, in cui si trovano attualmente.

§. 8.

L' assessore di Orvieto ed il suo cancelliere si occuperanno della compilazione delle procedure per tutti i delitti commessi nel suo distretto, quantunque il giudizio ne appartenga ai tribunali superiori.

§. 9.

I procuratori approvati ed esercenti presso il cessato tribunale di Orvieto, potranno

esercitare il loro officio presso il tribunale di Viterbo, nel di cui albo, senza bisogno di alcuna nuova approvazione, dovranno essere ascritti.

§. 10.

Monsig. Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione delle disposizioni contenute nel presente editto.

Dalla segretaria di Stato li 24 luglio 1854.

G. Card. Antonelli

(N. 50.) *Convenzione col Regno delle due Sicilie per le tasse marittime.*

24. luglio 1854.

NOTIFICAZIONE

Giacomo *della S. R. C.* Card. Antonelli
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
Segretario di Stato.

In seguito di un reciproco accordo conchiuso fra il Governo pontificio e quello di S. M. il Re del Regno delle due Sicilie per l'eguale trattamento de' legni marittimi ne'

porti de' rispettivi Stati, la Santita' di Nostro Signore ci ha comandato di pubblicare, come nel Sovrano Suo nome pubblichiamo, la presente ministeriale Dichiarazione, che tiene luogo di Trattato, riportandone quì inserto di parola in parola il tenore, ed ordinandone a chi spetta la piena osservanza nello Stato pontificio.

Roma dalla segreteria di Stato il 24 luglio 1854.

G. Card. Antonelli

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Cardinale segretario di Stato di Sua Santita' in seguito di assicurazione avuta da Sua Eccellenza il Sig. Cav. Luigi Carafa incaricato del portafoglio del ministero degli affari esteri di S. M. il Re delle due Sicilie, che niun diritto di navigazione o di dogana, nè alcun dazio speciale è imposto o esatto ne' porti di S. M. Siciliana a carico dei bastimenti che navigano con bandiera Pontificia, senza che lo sia egualmente a carico de' bastimenti che navigano con bandiera del Regno delle due Sicilie, dichiara col presente atto in forza di autorizzazione conferitagliene da Sua Santita'

1. Che i bastimenti del Regno delle due Sicilie approdando ne' porti pontificii saranno trattati al loro arrivo, durante la permanenza, e al di loro egresso sullo stesso piede dei bastimenti nazionali in quanto a' diritti di porto e navigazione, come di tonnellaggio, di fanali, di pilotaggio, d'ancoraggio e di quarantena, di esercizio di pubblici funzionarii, così per tutte le tasse o imposizioni di qualsivoglia specie o denominazione percette in nome e a profitto del Governo, delle autorità locali o di qualsiasi stabilimento particolare, sia che i detti bastimenti arrivino o partano vuoti, sia che importino o esportino mercanzie.

2. Che i bastimenti del Regno delle due Sicilie potranno introdurre ne' porti pontificii, esportarne, depositarvi, o immagazzinarvi, ogni sorta di merci, e di oggetti di commercio da qualsivoglia luogo provengano, la cui importazione ed esportazione sono legalmente permesse nello Stato pontificio, senza essere tenuti a pagare altri o più forti diritti di dogana o imposte di qualsiasi specie o denominazione diverse, o più elevate di quelle che sarebbero pagate per eguali merci, o prodotti, se fossero importate od esportate da bastimenti nazionali.

3. Che le stipulazioni contenute negli articoli precedenti saranno applicabili in tutta la loro estensione a bastimenti del Regno delle due Sicilie ed ai loro carichi, sia che i detti

bastimenti procedano da parte del Regno delle due Sicilie, o da quelli di qualunque altra estera contrada, sia che partano direttamente per il Regno delle due Sicilie, o qualunque altro paese, di maniera che pei diritti di navigazione e di dogana non si farà tanto nella navigazione diretta, quanto nella indiretta distinzione alcuna fra bastimenti delle due parti contraenti.

4. Che queste medesime stipulazioni non si estendono per altro alla pesca, nè alla navigazione di coste, ossia cabotaggio, che le parti contraenti riservano esclusivamente pei proprii sudditi,

5. Che ogni bastimento del Regno delle due Sicilie, il quale sia costretto da tempeste o da altro accidente a cercar rifugio in un porto dello Stato pontificio, sarà ivi trattato sotto ogni rapporto come un bastimento nazionale che si trovasse nello stesso frangente; beninteso però che le cause che avranno dato luogo allo approdo forzato sieno reali ed evidenti: che il bastimento non eseguisca alcuna operazione di commercio, caricando o scaricando mercanzie, e che non prolunghi la sua permanenza nel porto al di là del tempo reso necessario dalle cause che lo avranno costretto ad approdarvi: che lo scarico o carico motivato da lavori di riparazione del bastimento, o dal bisogno di provvedere alla sussistenza dell' equipaggio, non saranno considerati

come operazione di commercio: che se per altro il padrone di un dato bastimento si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per supplire alle proprie spese, egli sarà tenuto uniformarsi agli ordini, ed alle tariffe vigenti nel luogo ove sarà approdato.

6. Che posto il caso in cui un bastimento del Regno delle due Sicilie facesse naufragio, colasse a fondo, o soffrisse altro danno sulle coste dello Stato pontificio, questo bastimento, e tutte le persone che trovinsi a bordo riceveranno il medesimo soccorso e la medesima protezione di cui godono in simili casi i bastimenti dello Stato pontificio; e il bastimento naufragato, le merci o altri effetti che esso possa contenere, o il loro prodotto, se tali oggetti fossero stati venduti, saranno restituiti ai loro proprietarii, ai loro aventi causa, purchè si presentino entro lo spazio di mesi diciotto dopo il naufragio, pagando un diritto di ricupero eguale a quello, che sarebbe corrisposto nel caso identico di un bastimento nazionale. Le merci ricuperate non pagheranno alcun altro diritto, a meno che non siano ammesse al consumo.

7. Finalmente che le stipulazioni precedenti sull'assicurazione di una perfetta reciprocità in favore della navigazione e del commercio de' bastimenti pontificii nei porti delle due Sicilie cominceranno ad aver vigore da que-

sto medesimo giorno, e resteranno obbligatorie per lo spazio di anni otto.

La presente Dichiarazione destinata a cambiarsi con una Dichiarazione simile per parte del Ministero di Sua Maestà Siciliana, terrà luogo di un Trattato formale, e le stipulazioni che essa racchiude ne avranno la medesima forza e valore.

In fede di che il sottoscritto l'ha munita della propria firma, e vi ha apposto il suggello delle sue armi.

Data in Roma il giorno 28 giugno 1854.

(L. S.)

G. Card. Antonelli

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Incaricato del portafoglio del Ministero degli affari esteri, in seguito di assicurazione avuta da Sua Eminenza il Cardinale segretario di Stato di Sua Santità, che niun diritto di navigazione o di dogana, nè alcun dazio speciale è imposto o esatto ne' porti pontificii a carico de' bastimenti che navigano con bandiera delle due Sicilie, senza che lo sia egualmente a carico de' bastimenti che navigano con bandiera Pontificia, dichiara col

presente atto in forza di autorizzazione conferitagliene da S. M. il Re del Regno delle due Sicilie

1. Che i bastimenti pontificii approdando ne' porti del Regno delle due Sicilie, saranno trattati al loro arrivo, durante la permanenza, e al loro egresso sullo stesso piede de'bastimenti nazionali in quanto a diritti di porto e navigazione, come di tonnellaggio, di fanali, di pilotaggio, d'ancoraggio, di quarantena, di esercizio di pubblici funzionarii, così per tutte le tasse o imposizioni di qualsivoglia specie o denominazione percette in nome e a profitto del Governo delle autorità locali, o di qualsiasi stabilimento particolare, sia che i detti bastimenti arrivino o partano vuoti, sia che importino o esportino mercanzie.

2. Che i bastimenti pontificii potranno introdurre ne'porti del Regno delle due Sicilie, esportarne, depositarvi, o immagazzinarvi ogni sorta di merci o di oggetti di commercio da qualsivoglia luogo provengono, la cui importazione ed esportazione sono legalmente permesse nel Regno delle due Sicilie, senza essere tenuti a pagare altri, o più forti diritti di dogana o imposte di qualsiasi specie o denominazione diverse, o più elevate di quelle che sarebbero pagate per eguali merci, o prodotti se fossero importati, ed esportati da bastimenti nazionali.

3. Che le stipulazioni contenute negli articoli precedenti saranno applicabili in tutta la loro estensione a' bastimenti pontificii, ed ai loro carichi, sia che i detti bastimenti procedano da' porti dello Stato pontificio, o da quelli di qualunque altra estera contrada, sia che partano direttamente per lo Stato pontificio, o per qualunque altro paese, di maniera che pei diritti di navigazione o di dogana non si farà tanto nella navigazione diretta, quanto nella indiretta distinzione alcuna fra bastimenti delle due parti contraenti.

4. Che queste medesime stipulazioni non si estendono per altro alla pesca, nè alla navigazione di coste, ossia cabotaggio, che le parti contraenti riservano esclusivamente pei proprii sudditi.

5. Che ogni bastimento pontificio il quale sia costretto da tempeste o da altro accidente a cercar rifugio in un porto del Regno delle due Sicilie, sarà ivi trattato sotto ogni rapporto come un bastimento nazionale che si trovasse nello stesso frangente; beninteso però che le cause che avranno dato luogo allo approdo forzato sieno reali ed evidenti: che il bastimento non eseguisca alcuna operazione di commercio, caricando o scaricando mercanzie, e che non prolunghi la sua permanenza nel porto al di là del tempo reso necessario dalle cause che lo avranno costretto ad approdarvi: che lo scarico o ricarico motivato da' lavori di ripa-

razione del bastimento, o dal bisogno di provvedere alla sussistenza dell' equipaggio, non saranno considerati come operazioni di commercio; che se per altro il padrone di un dato bastimento si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per supplire alle proprie spese, egli sarà tenuto uniformarsi agli ordini, ed alle tariffe vigenti nel luogo ove sarà approdato.

6. Che posto il caso in cui un bastimento pontificio facesse naufragio, colasse a fondo, o soffrisse altro danno sulle coste del Regno delle due Sicilie, questo bastimento, e tutte le persone che trovinsi a bordo riceveranno il medesimo soccorso e la medesima protezione, di cui godono in simile caso i bastimenti del Regno delle due Sicilie, e il bastimento naufragato, le merci o altri effetti che esso possa contenere, o il prodotto, se tali oggetti fossero stati venduti, saranno restituiti ai loro proprietarii, ai loro aventi causa, purchè si presentino entro lo spazio di mesi diciotto dopo il naufragio, pagando un diritto di ricupero eguale a quello, che sarebbe corrisposto nel caso identico di un bastimento nazionale. Le merci ricuperate non pagheranno alcun altro diritto, a meno che non sieno ammesse al consumo.

7. Finalmente che le stipulazioni precedenti all' assicurazione di una perfetta reciprocità in favore della navigazione e del commer-

cio de' bastimenti delle due Sicilie ne' porti pontificii cominceranno ad aver vigore da questo medesimo giorno, e resteranno obbligatorie per lo spazio di anni otto.

La presente Dichiarazione destinata a cambiarsi con una Dichiarazione simile per parte del Ministero di Sua Santità, terrà luogo di un Trattato formale, e le stipulazioni che essa racchiude ne avranno la medesima forza e valore.

In fede di che il sottoscritto l'ha munita della propria firma, e vi ha posto il suggello delle sue armi.

Napoli il giorno 19 luglio 1854.

(L. S.)

IL COMMENDATORE CARAFA

(N.° 51.) *Circolare del Ministero dell' interno n. 84403. colla quale si dichiarono validi gli atti giuridici che si emanano dai straordinarii supplenti nominati dal capo delle provincie in assenza dei governatori e loro supplenti.*

26 LUGLIO 1854.

Per togliere ogni dubbio sulla validità degli atti giuridici, che in caso di mancanza, assenza, o altro legittimo impedimento dei go-

vernatori e loro supplenti si emanano da quei soggetti che sono destinati dai capi di provincia a farne le veci, dietro rapporto dal sottoscritto umiliato nella udienza dell'8 corrente, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si è degnata di accordare esplicitamente alli stessi capi di provincia la facoltà di nominare simili straordinarj supplenti nei casi sovra espressi, dandone partecipazione al Ministero dell'interno.

Quanto poi agli atti tutti giuridici da tali straordinarj supplenti sino ad ora emanati, comprese le sentenze, la prelodata SANTITA' SUA si è parimenti degnata di dichiararli validi per tutti gli effetti di ragione; salve se e come di diritto le nullità già dedotte in giudizio.

Il Ministro dell'Interno
T. MERTEL

(N.° 52.) *Ordine circolare del Ministero dell'interno n.* 84886. *La diminuzione di quattro quinti sulla tassa fissata per le copie degli atti notarili dalla notificazione* 12 *settembre* 1833 *debba aver luogo anche a favore degli eredi delle parti interessate negli atti medesimi.*

28 LUGLIO 1834.

Dal §. 1 della notificazione della Segreteria per gli affari di Stato interni del 12 set-

tembre 1833 (1) essendo stabilito che « *il beneficio della diminuzione di quattro quinti fissato per le copie degli atti notarili al* § 39 *dell'articolo* 98 *del moto-proprio* 31 *maggio* 1822 (2) *deve intendersi concesso, e fruibile da tutte le parti interessate nell' atto stesso*, è stato fatto quesito, se l'erede di una parte interessata ha il diritto di godere del beneficio accordato al suo autore: ed in caso affermativo, se possa ostare la consuetudine di percepire l'intero emolumento.

La Santita' di Nostro Signore, inteso in oggetto il consiglio dei Ministri, ha dichiarato che la disposizione del §. 1 della nominata notificazione è applicabile anche agli eredi delle parti interessate nell'atto, e che non deve valutarsi una contraria consuetudine.

Il Ministro dell'Interno
T. Mertel

---

* (N.° 53.) *Sono abolite le fiere che al presente si celebrano nel comune di s. Mauro, delegazione di Forlì, li* 6 *giugno, ed il lunedì dopo la terza domenica di settembre, sostituendosi*

---

(1) Vedi vol. IV. della raccolta a tutto il 1833 pag. 66.
(2) Vedi vol. suddetto Appendice N. 4. pag. 182.

due nuove fiere nei giorni 22 *luglio e* 15 *settembre di ciascun anno. Quando alcuno dei suddetti giorni cadesse di festa di precetto se ne surrogherà altro feriale* (Notificazione del Ministero del commercio, industria ec. 31 luglio 1854.)

(N.° 54.) *Bruciamento di boni tolti dalla circolazione per la valuta di scudi* 258,276.78 *in seguito di emissione di altrettanta moneta effettiva.*

5 AGOSTO 1854.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMORTIZZAZIONE DELLA CARTA MONETA

Proseguendo il ritiro della carta moneta fa noto la Commissione speciale che il sig. pro-Ministro delle finanze ha fatto versare nel banco del s. Monte di Pietà di Roma a disposizione di essa altri *scudi duecento cinquantottomila duecentosettantasei, e baj.* 78 di boni tolti dalla circolazione e surrogati da altrettanta moneta effettiva, siccome apparisce da due fedi di deposito rilasciate dai ministri del suddetto banco.

Previa pertanto la legale contazione e verifica che la Commissione stessa coll'assistenza dei signori rappresentanti sì del Comune, che della Camera primaria di commercio di Roma va a fare della suddetta somma di scudi 258,276, e baj. 78, ne sarà eseguito colle prestabilite forme e cautele il pubblico bruciamento giovedì 10 corrente mese alle ore 11 antimeridiane nell'atrio del palazzo del sunnominato sagro Monte; e così tenuti a calcolo gli scudi 2,572,526 e baj. 40 e mezzo annullati coi precedenti bruciamenti, si sarà ritirata ed estinta una quantità di carta moneta montante a *scudi duemilioni ottocento trentamila ottocentotre*, e *baj. dieciotto e mezzo* in seguito della emissione di equivalenti valori metallici.

Nel ricordare poi la Commissione speciale che fino dal primo del prossimo passato luglio tanto presso la depositeria generale della R. C. A. in Roma, che presso le casse degli amministratori camerali delle provincie è rimasto aperto, secondo il solito, il pagamento degl'interessi del secondo trimestre del corrente anno sui certificati in circolazione unitamente al rimborso di quei sortiti nella settima estrazione semestrale; non omette il riepilogo che suole pubblicare in ogni semestre delle diverse operazioni ad essa affidate, dichiarando, che dalla sua istituzione a tutt'oggi ha tolto ed annullato dalla circolazione un totale di scudi *seimilioni trecentosessantanovemila seicen-*

to quarantatre e baj. 18 *e mezzo* di carta moneta proveniente in quanto a *scudi* 3,319,940 dalla vendita a varii saggi di Num. 38,843 certificati della nuova rendita consolidata, per la rata di *scudi* 192,400 dall'importo del capitale che sarebbesi dovuto impiegare nel rimborso di num. 1924 certificati invenduti che sortirono nelle prime quattro semestrali estrazioni, *scudi* 26,500 dalla prima quota di ammortizzazione degli *scudi* 318,000 emessi per ritirare li boni provinciali di Bologna a forma della notificazione del dì 14 febrajo 1853,(1) e *scudi* 2,830,803 e baj. 18 e mezzo dall'attuale ritiro di essa carta.

Palesa inoltre che essendo sortiti nelle sette semestrali estrazioni eseguite a tutto il passato giugno num. 11,137 certificati dei num. 38,843 che ne furono venduti, residuano li circolanti a num. 27,706.

Roma dalla nostra residenza li 5. agosto 1854.

Pietro cad. Marini Spinello Antinori *uditore della s. Rota* Vincenzo duca Grazioli Pietro cavalier Righetti Filippo avv. massani	*Membri della Commissione presenti in Roma*

(1) Vedi vol. VII. del 1853. pag. 24.

DISTINTA *dei Boni componenti la somma di* SCUDI DUECENTO CINQUANT'OTTOMILA DUECENTOSETTANTASEI E RAJ. 78 *da bruciarsi risultante dalle fedi di deposito.*

BONI DI SOSTITUZIONE

N. 13 da scudi 50 l'uno sc.	650		
» 81 da scudi 20 l'uno »	1,620		
» 136 da scudo 1 l'uno »	136		
		Sc.	2,406 —

BONI IN SURROGAZIONE

N. 5 da scudi 100 l'uno sc.	500		
» 4550 da scudi 50 l'uno »	227,500		
» 1381 da scudi 20 l'uno »	27,620		
» 139 da scudo 1 l'uno »	139		
		Sc.	255,759 —
Boni del Tesoro di prima emissione già fuori di corso		Sc.	111 78
Totale		Sc.	258,276 78

(N. 55.) *Aumento di un bimestre di dativa e suoi accessorj ripartito in tre rate nell'esercizio corrente 1854.*

8 AGOSTO 1854.

NOTIFICAZIONE

Giacomo della Santa Romana Chiesa CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di N. S. PAPA PIO IX.
Segretario di Stato ec.

Le difficoltà, che incontra la spedita realizzazione dei mezzi per far fronte al deficit riconosciuto nel preventivo del corrente esercizio, rese anche maggiori per le sopravvenute circostanze, inducono la necessità di adoperare altri mezzi in soccorso dell'erario, e per provvedere con sicurezza all'andamento dell'amministrazione finanziera. Fattane discussione nel consiglio de' Ministri, ha esso opinato di attivare anche in quest'anno la sovraimposta corrispondente ad un bimestre di dativa reale e suoi accessorj: ed avendo SUA SANTITA' approvato la proposta misura, ci ha ordinato di pubblicare, siccome nel Sovrano Suo nome pubblichiamo quanto segue.

È mantenuto nell' esercizio del corrente anno 1854 l'aumento di un bimestre di dativa reale e suoi accessorj. Tale aumento sarà

ripartito in tre rate eguali da pagarsi in ciascun bimestre cominciando dal quarto prossimo.

Il pro-Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione della presente disposizione.

Dalla segreteria di Stato li 8 agosto 1854.

G. CARD. ANTONELLI

---

* (N. 56.) *In Ascoli avrà luogo anche in quest'anno la fiera di assegna sotto le leggi e discipline doganali in vigore. La medesima avrà principio col giorno* 6 *novembre e terminerà la sera del* 25 *dello stesso mese senza proroga alcuna, oltre i giorni destinati al ricevimento delle merci e discarico ed imballaggio delle medesime. Nelle feste di precetto sarà chiusa la Dogana* (Notificazione del Ministero delle finanze 1 settembre 1854).

---

* (N. 57.) *La fiera di assegna in Terracina avrà luogo anche in quest'anno osservandosi le leggi e discipline doganali in vigore. Incomincierà la medesima il giorno due novembre ed avrà termine il* 16 *dello stesso mese oltre i giorni occorrenti pel ricevimento delle merci e discarico delle rimanenze. Nel-*

le feste di precetto si terrà chiusa la Dogana. (Notificazione del Ministero delle finanze 1 settembre 1854).

---

* (N. 58.) *Anche in quest'anno come nei trascorsi avrà luogo la solita fiera di assegna in Quercia presso Viterbo dal 21 settembre fino alli* 5 *del susseguente mese di ottobre, oltre i giorni occorrenti al ricevimento delle merci, ed al discarico ed imballagio delle rimanenze. Le feste di precetto sarà chiusa la Dogana* (Notificazione del Ministero delle finanze 1 settembre 1854).

(N. 59.) *Le giuocate del lotto si portano ai limiti di baj. due e mezzo. Si abolisce la percezione del dieci per cento sulle vincite dell'* eletto, estratto, *ed* ambo *isolatamente giuocato.*

1 SETTEMBRE 1854.

AVVISO

Riportata la Superiore approvazione, si dispone quanto appresso.

ART. 1.° Le giuocate del lotto saranno por-

tate dall'infimo prezzo di *baj. cinque* a quello di *baj. due e mezzo.*

Art. 2.° Resta abolita la tassa del dieci per cento sulle vincite soltanto dei numeri giuocati per *eletto* o per *estratto*, o per *ambo isolatamente giuocato.*

Le suddette disposizioni avranno principio dall'estrazione di Siena 7 ottobre futuro.

Dal palazzo del Ministero delle finanze il 1.° settembre 1854.

Il pro-Ministro delle finanze
Angelo Galli

(N.60) *Disposizioni per la repressione del contrabando di pesce nelle valli camerali di Comacchio.*

13 settembre 1854.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

A reprimere il contrabbando di pesce che con grave danno dello Stabilimento camerale delle valli di Comacchio viene commesso in onta alle discipline vigenti, la Santita' di Nostro Signore, inteso il Consiglio di Stato, e sentito il parere del Consiglio dei Mini-

stri, ha ordinato che siano pubblicate le prescrizioni seguenti

§ 1. Il contrabbando di pesce consiste nella sola e semplice violazione delle discipline stabilite dalla legge per la tutela dello Stabilimento camerale vallivo di Comacchio, suoi diritti e prodotti; e l'Amministrazione delle valli nella procedura relativa avrà libero l'adito tanto alla via criminale, quanto alla civile, secondo che troverà più opportuno.

§ 2. Tutte le volte che siavi sola e semplice mancanza alle discipline vallive vigenti, l'Amministrazione delle valli avrà l'azione di contrabbando in via criminale o civile a piacer suo in qualsivoglia evenienza, ancorchè questa non involva per natura sua un delitto comune.

§ 3. Allorchè col contrabbando si verificherà furto di pesce od altro titolo criminoso, avrà l'Amministrazione valliva di Comacchio l'azione criminale o civile a suo grado pel contrabbando, e l'altra del delitto comune e del furto, pel quale dovranno i giudici e tribunali particolarmente inquirere a termini di legge, tanto se si tratti di furto semplice come di furto con qualità aggravante, o perchè siano spogliati gli argini vallivi derubandone i pali, le pertiche e le grisole, o perchè il pesce rubato nei campi aperti delle valli sia di quantità eccedente, o perchè sia tolto nei lavorieri pescarecci, nelle case, bollaghe, marotte e re-

cipienti chiusi, o perchè pescato nelle valli colle reti a strascino, o perchè commesso da impiegati dell'Amministrazione valliva, siano autori principali, siano correi o complici del delitto.

§ 4. Ogni circolazione del pesce delle valli camerali di Comacchio, o della qualità che in esse valli si pesca, cioè *Anguille*, *Pasciuti*, *Miglioramenti*, *Rocche*, *Anguillazzi*, *Cefali*, *Megghie*, *Bosaghe*, *Branzini*, *Orate*, *Botoli*, *Gallume* ovvero *Passare*, *Passarati*, *Govi*, *Acquadelle*, *Noni*, *Grancelle* e *Schille*, sia essa circolazione interna per Comacchio e per lo Stabilimento camerale vallivo di Comacchio, sia esterna per qualunque altro luogo fuori di Comacchio e dello Stabilimento camerale vallivo suddetto, dev'essere costantemente e permanentemente scortata da regolari recapiti o bollette a stampa che ne giustifichino la legittima provenienza.

§ 5. La circolazione interna per Comacchio e per lo Stabilimento delle valli camerali di Comacchio deve essere sempre scortata dalle bollette a stampa nelle forme e coi metodi vigenti e confermate in apposite istruzioni.

§ 6. La circolazione esterna in qualunque altro luogo fuori di Comacchio e dello Stabilimento camerale vallivo di Comacchio, dev'essere pur sempre costantemente scortata da bollette a stampa diverse pel pesce fresco delle valli camerali di Comacchio, pel pesce marinato e salato, pel pesce da regalo, e pel pe-

sce fresco di provenienza delle valli di Mesola e delle valli non camerali dette *Estere*.

§ 7. La bolletta a stampa per la circolazione esterna del pesce fresco delle valli camerali di Comacchio è intitolata *Bolletta di estrazione dallo Stabilimento*, ed intestata *Amministrazione camerale delle valli di Comacchio*, porta il numero progressivo del bollettario, il nome della valle o luogo donde è levato il pesce, la data della levata in lettere e numero, il nome del mercante, la piazza di destinazione, i passi di transito per le valli, la qualità generica a stampa del pesce o *Anguille*, o *Cefali*, o *Gallume*, la qualità specifica in iscritto, e per le Anguille la condizione di vive o morte, la quantità totale del pesce in lettera, la regalìa ed il peso netto in numero, la firma del depositario e dello scrivano di valle, o del deputato di Magnavacca, o di quello di Volano, o dell'assistente della Trattolina, o del deputato e del rincontro dell'offizio centrale delle bollette in Comacchio, secondo la diversa provenienza del pesce. A tergo della bolletta deve trovarsi la vidimazione seguente del Passo Confinario nella bolletta indicato

Dazio Confinario

« Visto li . . . . . 185 e ripor-
« tata in registro sotto il N. . pel trasporto
« alla retroindicata destinazione.

Il Daziale
N. N.

§ 8. La bolletta a stampa per la circolazione esterna del pesce marinato o salato è intitolata *bolletta di estrazione dallo Stabilimento* ed intestata *Officio bollette in Comacchio*; porta il numero progressivo del bollettario, la data in lettera e numero, il nome del parone conduttore, quello del proprietario, la piazza di destinazione, i passi di transito per le valli, la qualità a stampa del pesce *Anguille marinate o salate; Pasciuti marinati* o *salati*; *Acquadelle marinate*; *Cefali marinati o salati*, e *Pesce mare marinato*; il numero parziale dei barili e zangole e loro peso lordo, il totale numero e peso come sopra dei barili e zangole in abaco e lettera, e la firma del deputato e del rincontro dell'officio bollette con a tergo la vidimazione del dazio Confinario, come al precedente § 7.°

§ 9. La bolletta a stampa per la circolazione dei colletti, sporte e filze di piccole partite di pesce da regalo è intitolata *Permesso di estrazione graziosa*, e porta il numero progressivo del bollettario, la data in lettera e numero, l'intestazione di *Amministrazione camerale delle valli di Comacchio*, il nome del Concessionario, la porta di sortita del pesce da Comacchio, i passi o dazi di transito per le valli, la qualità e quantità del pesce in lettera e numero, il termine assegnato alla sortita dalla porta indicata, e la firma dell'Amministratore camerale delle valli. A tergo la bolletta

deve avere le vidimazioni dei passi intermedi e confinari di transito per le valli nelle forme come sopra

§ 10. Il pesce delle valli di Mesola viene scortato da due sorta di bollette a stampa, una pel *pesce lungo*, l'altra pel *pesce bianco* che si rilasciano in quel tenimento. Portano esse il numero progressivo del bollettario, sono intestate *Arcispedale e Pia Casa di S. Spirito di Roma = Amministrazione Generale di Mesola*, ed hanno la data della levata, il nome del mercante, l'indicazione a stampa della qualità generica di *pesce lungo*, ovvero *pesce bianco*, e la destinazione del pesce. Nel corpo poi della bolletta viene notata la qualità specifica del pesce ed il suo peso, e finalmente in calce è apposta la firma degl'incaricati del tenimento di Mesola.

§ 11. Nelle valli non camerali denominate *estere* di proprietà dei comuni o di privati dovrà permanervi o il proprietario od uno ufficialmente da lui incaricato; e ad essi incomberà di tenere un registro vidimato prima dal Governatore giurisdizionario del luogo, sul quale saranno giornalmente notate le assegne della pesca della notte. Corrispondente al detto registro di assegna riterrà il proprietario od incaricato, come sopra, un bollettario a madre e figlia a stampa intestato *Governo Pontificio = Legazione di . . . . Comune di . . . Pesca di . . . .* col numero progressivo

del bollettario, la data in numero e lettera, il nome del mercante, il numero del registro e della partita, la piazza di destinazione, lo stradale da tenersi, la qualità e quantità del pesce in lettera, la regalìa ed il peso netto in numero, il nome del proprietario, il visto e la firma del Governatore giurisdizionario che vi apporrà il suo bollo nel mezzo di ciascuna facciata in cui s'incrociano le bollette, tenendo elenco delle vidimazioni del registro e bollettario suddetti, e del numero delle loro facciate; vidimazioni che non potrà egli rilasciare se non ai possessori di legittime pesche.

§ 12. Come per la circolazione interna saranno valide le sole bollette, di cui al precedente § 5, così per la circolazione esterna del pesce dovranno ritenersi legittime solamente quelle descritte ai precedenti §§ 7, 8, 9, 10, 11, escluso mai sempre lo scambio delle une colle altre, del pari che la sostituzione di qualsivoglia altro recapito o bolletta anche dell'Amministrazione valliva di Comacchio e di altri qualunque. Tutte le bollette di esterna circolazione dopo smaltito il pesce dovranno rilasciarsi dai mercanti ai deputati di annona, e in mancanza di questi al capo della forza pubblica del luogo di consumo, ond'essere le bollette stesse dall' offizio di annona o dal capo della forza pubblica settimanalmente rimesse all' Amministrazione valliva di Comacchio pei debiti confronti.

§ 13. La violazione qualunque delle discipline per la circolazione interna ed esterna del pesce costituirà contrabbando; e per ciò tutte le volte che o sia trovato il pesce senza bolletta, o con bolletta scambiata, o con altro recapito illegale, o sia verificato il suo peso non corrispondente alla bolletta, od anche minore, quando in quest'ultimo caso concorra eziandio l' integrità del barile e della zangola, cassa od altro recipiente qualsiasi a dimostrare la frode, salvo sempre il calo naturale; ovvero siano trovate la sua qualità e condizione diverse da quelle che risultano dalle date e indicazioni della bolletta; o manchi o sia alterata o viziata in essa bolletta qualunque delle indicazioni, requisiti e vidimazioni prescritte, ovvero sia trovato il pesce fuori degli stradali nella bolletta motivati; o non sia tenuto e circolato dalle così dette *valli estere* a norma delle prescrizioni stabilite, o finalmente contro il divieto del § 16 sia il pesce rinvenuto in circolazione esterna fiocinato o forato: in ognuno di questi casi il proprietario o il detentore del pesce incorrerà nella perdita del pesce stesso caduto in commissum, dei mezzi qualunque di trasporto, e nella multa di scudi 50 per ogni e qualunque trasgressione nella introduzione del pesce in Comacchio, e di scudi 10 per peso in ogni altra violazione fuori della introduzione suddetta in Comacchio, e cioè per l'interna e per l'esterna circolazione delle valli,

salve sempre le azioni penali di furto od altro crimine qualunque contemplato al § 3, e così le discipline vigenti per gl' impiegati vallivi presunti nei casi suesposti autori di sottrazioni dolose di pesce in danno delle valli camerali di Comacchio.

§ 14. Le barche, bestie, birocce, carri ed altri mezzi di trasporto qualunque saranno soggetti a confisca, posti all'asta, ed irremisibilmente perduti, ancorchè tali oggetti fossero di spettanza di terzi inscienti del frodo, salvo in questo caso ai medesimi ogni azione pel corrispondente ristoro e rifacimento del danno contro il contrabbandiere.

§ 15. I proprietarii dei pesci così detti *esteri* o di valli non camerali che volessero far transitare i loro pesci pei pubblici stradali dello Stabilimento camerale vallivo di Comacchio, dovranno riportarne preventivo *permesso di transito* dall'Amministrazione delle valli, la quale potrà negarlo o vincolarlo alle cautele che stimerà di proprio interesse; sotto le pene, in caso di contravvenzione, portate superiormente al § 13.

§ 16. La fiocinazione del pesce nelle valli camerali di Comacchio, divietata come furto, viene tollerata soltanto dall'alzata al tramonto del sole in favore e pel giornaliero sfamo dei soli Comacchiesi e Laghesi, oltre gli altri esercizi di pesca e caccia nei luoghi, modi e tempi in corso. Il pesce come sopra fiocinato dai

Comacchiesi e Laghesi pel loro giornaliero sostentamento non potrà nè fresco, nè salato, nè marinato servire pure in Comacchio e Lago Santo a speculazioni qualsiansi d'incetta o d' ammasso od essere trasportato fuori in commercio, ma dovrà servir solo, come si è detto, a giornaliero sfamo dei Comacchiesi e Laghesi. La pesca delle Anguille detta *delle Mani* esercitata dai poveri Comacchiesi nei canali, e quella delle Anguille in mare, non essendo destinate a sfamo verranno disposte a norma delle discipline in corso. La violazione delle discipline contemplate nel presente paragrafo andrà soggetta alle penali del § 13, ed a quelle del furto se la fiocinazione ed altre pesche siano esercitate fuori dei luoghi, modi e tempi in corso.

§ 17. I Comacchiesi e Laghesi non potranno mai notte tempo recarsi alla fiocinazione del pesce come sopra tollerata, nè il giorno sarà loro concesso l'avere ed usare dei remi e delle forcole, nè l'accedere o recedere nei luoghi assegnati ad essa fiocinazione, se non per i regolari ed appositi stradali, mai battendo le traverse, e meno poi traghettando gli argini vallivi. L' infrazione di ognuna delle suddette discipline sarà punita colla perdita del pesce e fiocine, e per la prima volta col carcere di giorni dieci per la seconda di un mese; per la terza poi di sei mesi oltre alla inabilitazione dalla fiocina da sei mesi ad un anno.

§ 18. L'uso e la detenzione della fiocina, tranne che per l'Amministrazione valliva di Comacchio e pei Comacchiesi e Laghesi , come sopra, è proibita in qualunque valle ed altro luogo anche fuori delle valli camerali di Comacchio sotto la multa di scudi 50 , oltre la perdita della fiocina e del pesce fiocinato , il cui commercio e circolazione viene del pari divietato colle penali del § 13. Tale proibizione si estende medesimamente alle reti ed agli altri ordegni da pescare sotto la suddetta multa di scudi 50, oltre la perdita delle reti ed ordegni stessi.

§ 19. Sotto la stessa multa di scudi 50 , oltre la perdita delle fiocine, è proibito ai Comacchiesi e Laghesi di tenere nelle loro case fiocine per esercitare la fiocinazione tollerata, ma dovranno ogni sera depositarle presso gl' impiegati vallivi a ciò deputati per riprenderle nella susseguente mattina.

§ 20. A tutti i fabbri ed artefici di ferrareccia è vietato sotto la multa stessa di scudi 50, oltre la perdita delle fiocine, di fabbricare e vendere fiocine, soltanto ciò permettendosi a quei fabbri in Comacchio che ne saranno dall'Amministrazione valliva abilitati sotto le discipline da prescriversi loro, e con obbligo di non venderle se non che agli uomini di Comacchio e Lago Santo.

§ 21. Agli abitanti di Longastrino, Filo, S. Alberto, Ostellato, S. Giovanni, Portomag-

giore e di altra qualunque terra limitrofa allo Stabilimento camerale vallivo di Comacchio si proibisce di tenere le battane di lunghezza minore di piedi 15. misura ferrarese, e di fornirle di due o più forcole da remigare, sotto pena ai contravventori, oltre la perdita della barca, di scudi 50 di multa.

§ 22. Sotto questa stessa pena resta proibito di tenere nel Pò di Primaro battane minori di piedi 15. ferraresi in lunghezza o con due o più forcole da remigare.

§ 23. Le battane e barche della prescritta misura non potranno tenersi sciolte nelle valli o fosse adjacenti alle valli camerali di Comacchio, se non siano assicurate con chiave dirimpetto alle case dei loro proprietari, sempre sotto l'inflizione della multa di scudi 50. e la perdita della battana o barca trovata in contravvenzione.

§ 24. L'industria indigena e particolare ai Comacchiesi della cultura delle valli e della ammarinatura del pesce dovrà esser onninamente da essi esercitata e diretta in Comacchio. Fuori della città di Comacchio, eccetto Mesola e suo circondario, è proibito a chiunque, ed anche ai Comacchiesi, di formare nuove valli, e prestare per esse alcun' opera e direzione, e di fabbricare focolari, fornacelle ed altri strumenti atti a cuocere, marinare e salare il pesce delle valli camerali di Comacchio o di qualità di quello che si pesca in esse valli, e di costruire

zangole, barili ed altri recipienti ad uso di detta marinatura. A tale scopo rimane interdetto ai Comacchiesi di trasferirsi fuori di Comacchio, eccetto che a Mesola e suo circondario come sopra, per formare o dirigere valli, per cuocere, salare, marinar pesce, e per costruire gl' indicati focolari e recipienti. Ogni violazione nello stato al disposto del presente paragrafo, oltre alla distruzione delle valli, alla soppressione degli opifici, ed alla perdita del pesce e dei recipienti, andrà soggetta alla multa di scudi 50, salvo per le trasgressioni degli statisti all'estero, l'applicazione delle penali in corso.

§ 25. Giusta la notificazione della Tesoreria del 9. febbrajo 1836, (1) e quella del Ministero del commercio del 27 maggio 1850 (2) resta vietata, durante l' apertura delle montate vallive, a chiunque per tutto il litorale Adriatico la pesca del pesce novello, sotto la pena della perdita del pesce, degli ordegni pescarecci e della multa di scudi 10 per la prima volta, e di scudi 20 in caso di recidività.

§ 26. È pure vietato nel suddetto tempo delle montate vallive, sotto pena di sc. 50, e della perdita del pesce pescato e degli ordegni pescarecci, ogni pesca nel raggio di un miglio

(1) Vedi vol. del 1836 parte I. pag. 22.
(2) Vedi vol. IV 1850 parte I. pag. 348.

e mezzo da qualunque porto o foce nel mare, per cui le valli ricevono montata. Il raggio è determinato sulla spiaggia da appositi segnali o mironi, e si estende ad un semicerchio intorno al porto o foce, presa questa per centro. Del pari è prescritto di tener lungo i canali di montata le barche distanti due piedi dalle sponde; ed ove queste non siano murate, di tirarle possibilmente fuori dell'acqua. I contravventori andranno soggetti alla pena di sc. 20 per la prima trasgressione, e del doppio in caso di recidiva.

§ 27. Chiunque deviasse o in qualunque modo impedisse le montate delle valli camerali di Comacchio con tagli, con rimozione o distruzione delle arellate che suole apporre in ogni anno l'Amministrazione valliva, o con qualsiasi altra opera nociva alle montate anche nei due Po di Volano e Primaro, dalla rispettiva foce fino all'ultima chiavica di montata dello Stabilimento camerale vallivo di Comacchio, salvo la tenuta di Mesola, incorrerà nella multa di scudi 100, e l'Amministrazione delle valli avrà diritto di far chiudere i tagli, distruggere le opere, e rimettere ogni cosa nello stato di prima.

§ 28. Duranti le montate, e cioè del 1. febbrajo a tutto maggio d'ogni anno, è proibita nel Volano e Primaro la pesca con qualunque ordegno in tutta la estensione della foce in mare fino all'ultima chiavica di montata

delle valli camerali di Comacchio, sotto pena di scudi 50 e della perdita del pesce e degli ordegni suddetti: nè varrà ai Codigoresi, per esentarsi dal divieto, l'affacciata contraria pretesa, sino a che non venga risoluta la loro vertenza.

§ 29. È parimenti proibito sotto la pena di scudi 100, e della perdita degli ordegni da pesca e della distruzione dei manufatti, d'aprire nuove chiaviche nelle valli non camerali già approvate, e far qualunque innovazione nei lavorieri, chiaviche o montate che esistono, purchè approvate, e molto meno di far lavorieri nuovi e valli nuove, eccettuati i miglioramenti di Mesola, e salvo di procedere contro qualsiasi abuso fosse stato prima d'ora introdotto.

§ 30. I conduttori dei Molini di Filo saranno obbligati all'osservanza dei Pontifici Chirografi di concessione, e non potranno eseguire, duranti le montate, veruna sorta di pesca. Fuori dei mesi di montata non potranno pescare se non colla maglia di rete larga ad essi prescritta, e nel solo tratto di canale tra il Po, e l'edifizio di detti Molini, sotto la pena di scudi 100 di multa, oltre la rifazione dei danni e la perdita delle reti.

§ 31. È proibito a qualunque di appropriarsi il pesce morto nelle valli per caldo e per freddo od altra causa, ed ai soli poveri di Comacchio, Lago Santo ed Ostellato sarà per-

messa la raccolta del pesce morto a norma delle convenzioni e massime in corso. Così in caso di escrescenza delle acque vallive nei bassi fondi limitrofi, o di altro evento che ponesse in comunicazione le valli camerali di Comacchio con detti bassi fondi, sarà proibita a qualunque in quei luoghi la pesca del pesce che viene riguardato come prodotto delle valli camerali di Comacchio, e quindi onninamente devoluto all'amministrazione Valliva, la quale perciò avrà il diritto di farlo ivi liberamente pescare; diritto che anche fuori del caso di escrescenza spetterà sempre esclusivamente all'amministrazione stessa nei luoghi non arginati che scolano nelle valli, mentre per gli scoli arginati tale suo diritto è limitato a cinque miglia di distanza dalla foce dello scolo in valle.

§ 32. Non è lecito andare a caccia nelle valli, se oltre la licenza delle competenti autorità non si è ottenuta pur quella dell'amministrazione valliva di Comacchio, nella quale si leggono le discipline da osservarsi, e in ispecie il divieto della caccia cogli archibugi alla bassa, di quella dei monconi e della raccolta dell'ova, non che la caccia a rastello, e l'altra a passaggio, per le quali due ultime si richiede una specialissima licenza dell'amministrazione valliva. La pena per la violazione di tali discipline sarà di scudi 50, oltre la perdita degli Archibugi, uccelli, arnesi da caccia, e battelli o barche.

§ 33. Non è permesso ad alcuno di vagare per le valli camerali di Comacchio, dovendo ognuno solamente passare pei luoghi assegnati alla pubblica navigazione, e così è vietato di traghettare o scavalcare gli argini, di approdare in terra nelle valli o di andare a riva fuori delle porte di città e delle fosse di terra ferma, sotto pena di scudi 50 per ogni trasgressione.

§ 34. Le fosse che immettono nelle valli camerali di Comacchio non devono comunicare con bassi fondi o luoghi di pesca dei privati limitrofi, nè potranno senza permesso dell'amministrazione valliva esserne aperte delle nuove più del numero esistente e tollerato, nè le esistenti in modo alcuno venir ampliate o comunque innovate. In caso di contravvenzione a queste prescrizioni la pena sarà di scudi 100 di multa, oltre all'otturamento delle fosse, tagli e comunicazioni qualunque, ed alla remozione di ogni innovazione.

§ 35. È proibito il recarsi sopra gli argini, rive, mensole, motte ed altri luoghi delle valli camerali di Comacchio per far erba, ovvero introdurvi a pascolare bestiami di qualunque sorta sotto multa di scudi 100.

§ 36. Le guardie nell'amministrazione camerale delle valli di Comacchio addette alla sorveglianza contro i furti, contrabbandi ed altri abusi esposti di sopra sono riguardate come forza pubblica dello Stato, e dovranno essere trattate come la medesima, con facoltà di po-

tere per l'esercizio del loro uffizio incedere in qualsivoglia luogo anche fuori dello stabilimento camerale vallivo di Comacchio, e della legazione di Ferrara. Sarà parimenti in facoltà delle guardie vallive di perquisire le barche corriere e qualunque altro mezzo di trasporto di terra o d'acqua, e dovunque abbiano sospetto che sia nascosto un qualche frodo, nè alcuno potrà ciò impedire. Per le perquisizioni delle abitazioni e locali chiusi, fuori dei casi di flagrante, saranno osservate da esse guardie le regole volute dalle leggi generali vigenti.

§ 37. La procedura per le violazioni delle leggi e discipline vallive sullo stabilimento camerale di Comacchio verrà assunta a piacere dell'amministrazione valliva o in via sommaria criminale secondo le norme stabilite pei contrabbandi a danno del pubblico erario nell'editto organico di procedura criminale del 5 novembre 1831, (1) o in via civile conforme all'editto della segreteria di Stato 18 agosto 1835 (2) ed alle notificazioni delle Tesoreria 20 agosto 1835 (3) e 7 novembre 1839, (4) non che alle norme di essa Tesoreria del 28 ottobre 1835 (5). Le cause criminali decise in primo grado saranno portate in appello avanti la congrega-

(1) Vedi vol. V. della raccolta a tutto il 1833. pag. 154.
(2) Vedi vol. del 1835 parte II. pag. 137.
(3) Vedi vol. suddetto pag. 156.
(4) Vedi vol. 1839 pag. 195.
(5) Vedi vol. del 1835 parte II. pag. 279.

zione criminale camerale residente in Roma, le civili dopo il primo giudicato passeranno in grado di appello avanti il turno camerale in Roma, e quindi in terzo ed ultimo grado avanti il tribunale della piena camera. Il prodotto delle invenzioni verrà diviso per un terzo alla forza inventrice, e pel resto all'Amministrazione delle valli camerali di Comacchio, salvo il disposto della notificazione della Tesoreria 9 febbrajo 1836, (1) e di quella del Ministero del commercio, belle arti, industria, agricoltura 27 maggio 1850 (2) pei casi richiamati nel precedente § 25. Non pagandosi in tutto e per tutto le multe non potranno scontarsi che col carcere in ragione di uno scudo per giorno.

§ 38. Oltre alle disposizioni contemplate nella presente notificazione restano in pieno vigore le leggi esistenti a tutela dello stabilimento camerale delle valli di Comacchio, salve tutte le modificazioni precedentemente stabilite.

§ 39. Gl'impiegati camerali delle valli di Comacchio saranno inoltre soggetti all'osservanza delle discipline ed istruzioni stabilite pel buon andamento del servizio.

§ 40. La esecuzione delle presenti disposizioni è affidata ai Capi delle provincie, ai tribunali e giudici, ai commissari di sanità dei

---

(1) Vedi vol. del 1836 parte I. pag. 22.

(2) Vedi vol. IV. parte I del 1850. pag. 348.

porti, ed agli offizi doganali, e finanza, alla polizia e forza pubblica di gendarmeria, all' amministrazione delle valli camerali di Comacchio per la parte che a ciascuno può incombere.

Roma dal Ministero delle finanze li 13 settembre 1854.

Il pro-Ministro delle Finanze
A. Galli

(N.° 61)) *Ordine circolare del Ministero dell'interno N.°* 85,978. *Norme per la uniforme regolarità dei registri di cancelleria per le cause civili e criminali, e segnatamente sui corpi di delitto.*

16 settembre 1854.

I registri di ogni cancelleria prescritti per le cause, e materie civili dai §§. 159 e seguenti dell'editto 17 dicembre 1834, (1) e per le cause e materie criminali dagli articoli 452 e 703 del regolamento organico e di procedura criminale del 5 novembre 1831, (2) oltre il registro querelario già in uso per precedenti di-

(1) Vedi vol. del 1834 parte III. pag. 445.
(2) Vedi V. della raccolta a tutto il 1833. pag. 154.

sposizioni, debbono sotto la responsabilità di ogni governatore, giusdicente, o assessore, e del capo del tribunale respettivo esser tenuti giornalmente in corso regolare, ed in perfetta corrispondenza con gli atti, ed ogggetti cui si riferiscono, come fu inculcato con gli ordini circolari della Segreteria di Stato del 23 gennajo e 3 novembre 1827 (1) N. 278 e 1289, e della Segreteria per gli affari di Stato interni del 28 agosto 1841 N. 17512. (2)

Della esatta osservanza di queste disposizioni sui registri tanto civili, quanto criminali ogni giusdicente, assessore, governatore, e capo di tribunale sarà tenuto farne distinti certificati o rapporti per essere inviati al Ministero dell'interno alla fine di giugno e dicembre di ogni anno, dispensandosi da farlo in ogni mese, come alla detta circolare del 28 agosto 1841.

Il registro di cui all'art. 703 del regolamento organico e di procedura criminale, a incominciare dal 1.° ottobre 1854, sarà tenuto con un metodo uniforme secondo la modula quì unita, e con le seguenti norme, cioè:

Ogni oggetto pervenuto in potere della giustizia sarà distinto col numero di ordine progressivo, secondo la data dell'apprensione e

---

(1) Vedi Appendice in fine N.° 3. e 4.
(2) Vedi vol. del 1841. pag. 95.

del relativo deposito in cancelleria. Lo stesso numero sarà apposto sull'oggetto medesimo col mezzo di un cartellino uniforme. Vi saranno pure indicati, almeno per richiamo del relativo verbale allegato agli atti del processo, quegli oggetti dei quali non si fosse potuto eseguire il trasporto alla cancelleria.

Nei casi che gli oggetti depositati in cancelleria debbano precariamente passarsi all'attuario d'ordine del processante, l'attuario ne farà ricevuta nella colonna relativa, e vi farà notare dal cancelliere la restituzione, col giorno in cui questa segue.

Così nei casi di restituzione, o di vendita dell'oggetto, a forma degli articoli 703,704, 706, ne sarà fatta annotazione distinta sull'apposita colonna del registro, indicando la data della relativa ordinanza del capo del tribunale che sarà già allegata in processo; e quindi la data con la firma o della persona cui sarà restituito l'oggetto, o respettivamente al preposto del bollo e registro, presso il quale dovrà depositarsi il prezzo ritratto dalla vendita, eseguita colle forme e cautele consuete.

Le armi sequestrate finchè il giudizio della causa è pendente saranno ritenute con speciale cautela nella cancelleria, o a seconda de' casi ove sia disposto dal capo della provincia, al quale tutte dovranno passarsi quando la causa sarà definitivamente giudicata, come fu dichiarato con dispaccio della segreteria per gli

affari di Stato interni del 27 luglio 1839 n. 90345: (1) di che sarà fatta menzione sul registro nella colonna delle osservazioni.

Ogni cancelliere sarà responsabile degli oggetti descritti nel registro: ogni nuovo cancelliere ne riceverà dal suo antecessore, o chi per lui regolare consegna. Ne sarà esteso processo verbale firmato dalle parti sullo stesso registro. In caso di mancanza di alcun oggetto ne sarà fatta distinta annotazione nel processo verbale, e speciale rapporto al Ministero. Così dovrà pur fare ogni governatore, giusdicente o capo di tribunale, nel caso di consimili mancanze o irregolarità che verificasse in occasione delle frequenti visite e riscontri che praticherà sui registri stessi, indicando i provvedimenti che avrà presi per ripararle, o corregerle.

Il Ministro dell'Interno
T. Mertel

---

(1) Vedi appendice in fine N. 5.

NUMERO		INDICAZIONE SPECIFICA	DATA
d' Ordine	del querelario sotto cui è iscritto il processo relativo.	della qualità e quantità degli oggetti custoditi in Cancelleria, o richiamo dell' atto di deposito, se esistano altrove nei casi che la legge lo permette.	e firma dell' Attuario processante cui fossero precariamente consegnati, e data della riconsegna al Cancelliere.

DATA della ordinanza per la restituzione o vendita	RICEVUTE CON LA DATA E FIRMA		OSSERVAZIONI (specialmente sulla persona e luogo cui fossero subalternamente affidati semoventi o altri oggetti non trasportati in Cancelleria, come agli art. 199 e seg. del reg. di proc. crim.; e sulla consegna delle armi al Capo della Provincia.)
	della persona cui furono restituiti	del Preposto del bollo e registro pel prezzo versato	

(*N*. 62) *Regolamento organico e disciplinare del Ministero del commercio e lavori pubblici per l'esercizio dei telegrafi elettrici nello Stato pontificio approvato dalla* SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

20 SETTEMBRE 1854

PARTE PRIMA

IMPIANTO DEGLI UFFICJ E DEL PERSONALE

ART. 1.° Viene istituita in Roma sotto la immediata dipendenza del Ministero dei lavori pubblici una direzione superiore dei telegrafi, dalla quale dovranno dipendere gli ufficj telegrafici che si trovano in oggi stabiliti e che lo saranno in avvenire.

ART. 2.° L'ufficio della direzione si comporrà.

Del Direttore
Di un Segretario
Di un Computista od economo
Di uno Scrittore e registratore
Di un Portiere

ART. 3.° Nella capitale, e nelle città di Bologna, di Ancona, di Fuligno, e di Terracina, verranno istituiti degli ufficj telegrafici i quali saranno sempre aperti a disposizione del pubblico, durante il tempo che il Governo lascia le linee telegrafiche a servizio dei privati.

Art. 4.° Perchè il servizio dei telegrafi in caso di guasti alle linee non abbia a subire interruzioni di troppa lunga durata, sono stabiliti dei posti di osservazione ne'punti intermediarj, fra gli ufficj sopra indicati, e tali posti di osservazione, vengono stabiliti l'uno in Terni, l'altro in Macerata, il terzo in Pesaro.

Art. 5.° Pel disimpegno del servizio negli ufficj telegrafici, vi sarà per ogni ufficio un certo numero di impiegati, più o meno a seconda che ne sarà riconosciuto il bisogno per lo sviluppo che potrà prendere questo nuovo ramo di pubblico servizio; e gli impiegati si distingueranno in

Capi d'ufficio
Primi telegrafisti
Secondi telegrafisti
Aspiranti
Portieri e Messaggeri

Art. 6.° Previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici, e muniti di speciali requisiti saranno ammessi negli ufficj telegrafici degli alunni senza emolumento ed in numero determinato, i quali potranno venir proposti al Governo per passare ad impiegati effettivi nei telegrafi quando se ne offra il bisogno; siccome pure potranno essere licenziati ogni qual volta l'opera loro fosse riconosciuta superflua, senza pretendere a provvedimento alcuno per parte dello Stato.

Art. 7.° Il servizio nei posti di osservazione, di cui all'Art. 4.° verrà disimpegnato da un solo impiegato secondo telegrafista od aspirante, e da una guardia che fà officio anche di portiere.

Art. 8 ° La sorveglianza e manutenzione delle linee sarà affidata agli assistenti e cantonieri stradali, e verranno solo stabilite delle guardie per quelle ubicazioni dove per speciali circostanze di luogo non potrà venir conciliato il servizio ordinario dei cantonieri stradali, con questo di sorveglianza alle linee telegrafiche.

PARTE SECONDA

REGOLE DI SERVIZIO PER GLI UFFICJ E PER GLI IMPIEGATI

TITOLO I.

Ufficio della Direzione Superiore dei Telegrafi

Art. 1.° L'ufficio della direzione superiore dei telegrafi sotto la immediata dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, riunisce alla direzione tecnica di ogni lavoro relativo ad impianto, manutenzione, e sorveglianza delle linee e degli ufficj telegrafici, anche la sovraintendenza dell'operato dei singo-

li ufficj, e quindi anche la controlleria e contabilità dei proventi delle corrispondenze telegrafiche private.

Art. 2.° Per quanto si riferisce alla parte tecnica resta a cura della direzione dei telegrafi

(*a*) Di provvedere con un fondo fisso annuo, assegnatogli nel preventivo generale dei pubblici lavori, alla manutenzione delle linee telegrafiche, e a tener provvisto di ogni occorrrente gli ufficj telegrafici.

(*b*) Di trasmettere di trimestre in trimestre al superiore Ministero un resoconto, munito di pezze giustificative, dell'impiego fatto dei fondi assegnati.

(*c*) Di trasmettere al superiore Ministero in fine di anno un quadro dettagliato dello stato delle linee e degli ufficj telegrafici, ed un inventario regolare di tutti i materiali che si trovano in magazzino, e degli oggetti tutti che costituiscono la montatura e l'ammobiliamento degli ufficj telegrafici, dei posti di osservazione, e dell' ufficio della direzione.

(*d*) Di redigere pei lavori d'impianto di nuove linee , dopochè per massima sono state dal Governo decretate, un piano regolare, il quale viene sottomesso all'approvazione del superiore Ministero, ed i fondi per tali lavori saranno compresi nel preventivo generale dei lavori pubblici, e coi fondi assegnati s' intra-

prenderanno i lavori od in economia o per appalti parziali o generali a seconda della convenienza di adottare uno, piuttosto che un'altro partito.

Art. 3.° Per quanto si riferisce alla sovraintendenza degli ufficj ed alla controlleria e contabilità dei proventi delle corrispondenze telegrafiche private, la direzione dei telegrafi

(*a*) Trasmette di mese in mese al superiore Ministero uno stato dimostrativo del personale addetto ai differenti ufficj, munito di osservazioni intorno al servizio prestato dai singoli impiegati, e provoca provvedimenti per quelle parti dove si trovasse difettoso un tale servizio.

(*b*) Trasmette mensilmente al superiore Ministero uno specchio degl'incassi fatti dagli ufficj telegrafici, munito di allegati giustificativi risultanti dalle ricevute dei cassieri camerali pei versamenti fatti nelle rispettive casse nei giorni 1. 11 e 21 di ciascun mese dai capi di ufficio dei diversi ufficj telegrafici.

(*c*) Trasmette mensilmente al superiore Ministero altro specchio indicante il numero dei dispacci spediti o ricevuti dai singoli ufficj distinguente i dispacci dell'Interno, quelli dell'Estero, e quelli di Stato, e dimostrante gli introiti fatti, separati nelle competenze pel Governo pontificio, e nelle competenze pei Governi esteri, ed indicante ancora le competenze che si debbono al Governo pontificio dagli este-

ri governi pei dispacci provenienti dall'estero.

(*d*) Di trimestre in trimestre compila i resoconti trimestrali per le corrispondenze coll'estero, e li comunica alle respettive direzioni telegrafiche estere, nello stesso modo come da quelle viene rimesso un analogo rendiconto alla direzione pontificia; e verifica se i resoconti inviati alle estere direzioni sieno conformi ai resoconti che da quelle provengano, ed in casi di differenze queste si accomodano col riassumere i resoconti mensili dei singoli ufficj.

(*e*) Trasmette i resoconti trimestrali di dare, e di avere coi Governi esteri alla fine di ogni trimestre al superiore Ministero, perchè questo di intelligenza col Ministero delle finanze prenda i necessarj provvedimenti per il passaggio all'estero, od il ritiro dal medesimo delle somme che in debito o credito respettivo fossero risultate dipendentemente dalle tasse introitate per interesse comune.

Art. 4.° Così le linee siccome gli ufficj telegrafici verranno visitati in epoche determinate dell'anno dal direttore. Avranno anche luogo visite straordinarie, generali o parziali, qualora se ne verifichi il bisogno, o per qualche accidente imprevvisto, o perchè una tale visita straordinaria venga provocata dal superiore Ministero per motivi di pubblico servizio.

TITOLO II.

Ufficj Telegrafici.

Art. 1.° In ogni ufficio telegrafico, tutto il personale che vi si trova addetto, stà sotto la immediata dipendenza del capo d'ufficio, o del suo sostituto, il quale è responsabile verso il superiore Governo dell'andamento del servizio sotto i varj rapporti tecnico, politico, disciplinare, ed economico. Incombe quindi al capo d'ufficio, od a chi ne fa le veci, d'invigilare, e di esigere rigorosamente che il personale subalterno eseguisca con puntualità tutti gl'incarichi che gli sono affidati, e deve rispondere altresì per tutti gli effetti delle mancanze dei sottoposti, quando non ne abbia data conoscenza immediata all'autorità superiore.

Art. 2.° È responsabile il capo d'ufficio, o chi lo rappresenta in modo più speciale della fedele, esatta, e sollecita trasmissione, sia dei dispacci di Stato, sia delle corrispondenze private, accordando ai primi la dovuta preferenza, ed inoltrando le altre secondo l'ordine progressivo nel quale vennero consegnate, e giunsero mediante il telegrafo.

Art. 3.° Quanto alle corrispondenze private, risponde il capo d'ufficio, o chi ne fà le veci, dell'accettazione, ed ammissione di esse in conformità degli ordini ricevuti, del-

la esatta registrazione delle medesime, e della tassazione e riscossione dei competenti diritti a tenore delle relative tariffe.

Art. 4.° Il capo d'ufficio telegrafico, o chi ne fà le veci, dovrà rifiutarsi di dar corso ad una corrispondenza telegrafica privata, qualora essa a suo giudizio ledesse la religione, il buon costume, la sicurezza, e gl' interessi dello Stato, oppure recasse offesa alle leggi. Quando dispacci di tal fatta si presentino dovrà il capo d' ufficio o chi lo supplisce prima di rifiutarne l'invio, consultarne il più sollecitamente che può l'autorità superiore del luogo, alle cui risoluzioni dovrà attenersi.

Art. 5.° Accettato un dispaccio per la trasmissione, sarà cura dell'impiegato di segnarvi sopra l'ora ed il minuto della consegna fattagli, e quando non trovi la linea impegnata in altre corrispondenze, dovrà subito occuparsi alla trasmissione del dispaccio ricevuto, al qual uopo, col segno di *chiamata* darà avviso alla prossima stazione. Qualora al segno di *chiamata*, ripetuto per tre volte non vedesse tornare il segno di *risposta* dalla stazione colla quale vuol corrispondere, dovrà di tale mancanza tener nota per sua giustificazione.

Art. 6.° Resta vietato agl' impiegati del telegrafo e ciò anche con espresso giuramento di comunicare a chi non vi abbia diritto il tenore dei dispacci telegrafici, ed anche solo

di far conoscere chi abbia spedito o ricevuto dei dispacci per telegrafo.

Art. 7.° È assolutamente vietato a qualunque persona estranea l'entrare nelle stanze ove trovansi collocati gl'apparati, senza uno speciale permesso; e gl' impiegati addetti agli uffici non permetteranno l'accesso in dette stanze, anche alle persone munite di permesso, durante la spedizione di corrispondenze di Stato, o dei privati.

Art. 8.° Pei dispacci da trasmettersi si osserveranno dagl' impiegati scrupolosamente le massime fissate nei rispettivi Trattati, così in riguardo al modo con cui debbono essere scritti e concepiti tali dispacci, come ancora rispetto alla applicazione ai medesimi delle competenti tasse.

Art. 9.° Abbenchè il Governo non assuma alcuna responsabilità quanto alla spedizione delle corrispondenze telegrafiche, pure, quando avvenga che la comunicazione telegrafica dopo l'accettazione di un dispaccio si trovi interrotta, incombe all'impiegato al telegrafo di darne immediato avviso alla persona mittente, affinchè dichiari se intende di ritirarlo, o attendere che la comunicazione sia ristabilita.

Art. 10.° Chiunque spedisce un dispaccio ha diritto di farlo collazionare, e cioè di farlo ripetere per intiero dall'ufficio cui venne indirizzato, per conoscere se sia stato ricevuto

con esattezza : in tal caso sarà dall'impiegato aumentata la tassa del dispaccio della metà dell' importo per la semplice segnalazione.

Art. 11.° Ogni dispaccio giunto che sia all'ufficio a cui è diretto, sarà immediatamente copiato in un foglio di ufficio, e spedito al destinatario sotto corrispondente sigillo, ed il messaggero incaricato di recapitarlo esiggerà che il ricevente apponga in una ricevuta a stampa la sua sottoscrizione e l'ora della consegna.

Art. 12.° In quei casi in cui il mittente dovesse constatare l' identità della sua persona, potrà questa effettuarsi:

(*a*) Mediante la produzione del passaporto, della carta di permanenza, o di un certificato emesso da un autorità giudiziaria, o politica.

(*b*) Mediante la propria firma apposta sul dispaccio originale, ed autenticata in uno dei modi suindicati.

(*c*) Mediante attestazione di due persone conosciute, e senza eccezione.

Art. 13.° Quando il mittente richiede, che un dispaccio il quale trovasi in spedizione o che fosse già spedito, non venga consegnato al destinatario, dovrà in tal caso osservarsi quanto segue:

(*a*) Qualora si possa presumere che la consegna di un dispaccio già spedito non abbia potuto essere ancora effettuata, potrá allora essere la medesima sospesa mediante una

notizia da darsi in via d' ufficio dalla stazione speditrice a quella di destinazione, dietro ricerca della parte che dimanda la sospensione di consegna, della produzione della bolletta di impostazione; senza che peraltro si garantisca che la sospensione arrivi in tempo utile.

(*b*) Se all'incontro la spedizione di un dispaccio si trovasse già in opera, ma non fosse ancora ultimata, verrà questa sospesa, e messo a parte il dispaccio.

(*c*) In ambedue i casi però il dispaccio originale non verrà restituito.

Art. 14.° È inibito al capo d'ufficio, od a chi lo supplisce, di far credito, e tutte le tasse di spedizione, di collazione ed altro, compreso il recapito al destinatario debbono essere percette prima che sia accettato il dispaccio per la trasmissione. Sarà al contrario tenuto un conto separato pei dispacci di Corte e di Stato, e di questi si avrà ragione dalle respettive amministrazioni nei resoconti trimestrali di dare e di avere. Quali poi s'intendano per dispacci di Corte o di Stato trovasi dichiarato nelle speciali Convenzioni telegrafiche frà il Governo pontificio, ed i Governi esteri.

Art. 15.° Esisterà in ogni ufficio un registro delle corrispondenze private, nel quale dovranno esserne giornalmete, ed in ordine progressivo trascritti tutti i dispacci ricevuti e spediti senza distinzione. L'indicazione del

numero progressivo del registro del ricevente, e del numero progressivo del registro del mittente scritti in forma di frazione, in cui il primo di questi numeri stà al posto del numeratore della frazione, ed il secondo a quello del denominatore, deve precedere il dispaccio ricevuto.

I dispacci spediti verranno trascritti nello stesso registro preceduti da una frazione, nella quale è il numeratore il numero progressivo del registro, e il denominatore il numero della ricevuta staccata dal registro di riscossione.

Art. 16.° Ogni omissione sul registro, il quale deve essere tenuto regolarissimo, darebbe luogo all'applicazione delle misure di rigore verso l'impiegato che se ne fosse reso responsabile.

Art. 17.° Gli introiti delle corrispondenze telegrafiche verranno passati rigorosamente nelle casse camerali nei giorni 1, 11, e 21 di ciascun mese, ogni versamento importando l'incasso del periodo di giorni che immediatamente lo precede. Verrà rilasciata al capo d'ufficio una ricevuta dal cassiere camerale per l'ammontare del versamento fatto.

Art. 18.° Ciascun ufficio rimette alla direzione superiore non più tardi del giorno 3, 13, e 23 di ogni mese uno stato dell'amministrazione della corrispondenza privata che si riferisce agli intervalli di tempo respettiva-

mente compresi frà i giorni 21 ed ultimo, 1.° e 10.°, 11°, e 20.° di ciascun mese, e vi unisce la ricevuta del cassiere camerale per l'eseguito versamento degl' introiti che risguardano il periodo di giorni considerato nello stato.

Art. 19.° Insieme allo stato, di cui all'Art. antecedente, entro il terzo giorno di ciascun mese ogni ufficio rimette alla direzione superiore un riassunto mensile della amministrazione della corrispondenza telegrafica privata.

Art. 20.° Il capo d'ufficio o chi ne fà le veci, è obbligato di compilare e rimettere alla direzione entro il terzo giorno di ciascun mese le note precise delle spese fatte nel mese decorso, accompagnate dalle respettive giustificazioni, che dimostrino l'erogazione fatta dell'assegno fisso mensile che per tali spese gli viene somministrato dalla direzione superiore.

Art. 21.° Il capo d'ufficio od il suo sostituto è tenuto a curare la conservazione di quei tratti delle linee telegrafiche che sono affidate alla sua sorveglianza, e nel caso che si verifichi qualche interruzione di servizio dovrà darsi ogni cura di rinvenire, e riparare il guasto occorso, coadjuvandosi dell'opera dell'assistente e dei cantonieri stradali, e delle guardie speciali, ove queste si trovassero nel tratto di linea ad esso affidato.

Art. 22.° In caso d' interruzione delle linee, è tenuto il capo d'ufficio, o chi ne fa le veci di dare immediato avviso agli ufficj coi

quali corrisponde, tanto dell'avvenuta interruzione, quanto del momento in cui questa sarà riattivata.

Art. 23.° Presso ogni ufficio dovranno trovarsi i materiali, e gli utensili necessarj per ricorrere alle piccole riparazioni della linea, ed ove questi fossero già stati posti in opera, spetta al capo d' ufficio a farne richiesta alla superiore direzione.

Art. 24.° Il capo d'ufficio o chi lo sostituisce è responsabile della buona conservazione delle macchine, e di tutti gli oggetti appartenenti all' ufficio, e di tutto dovrà tenere un esatto e completo inventario.

Art. 25.° In ogni ufficio dovrà esistere una tabella portante la distribuzione del servizio frà i diversi impiegati addetti all' ufficio medesimo, e redatta d'intelligenza ed approvazione della direzione.

Art. 26.° In casi speciali è autorizzato il capo d'ufficio o chi lo rappresenta a dispensare dal servizio gl'impiegati subalterni per un breve termine e non mai maggiore di 24 ore, curando però che il servizio proceda ciò non ostante con tutta regolarità.

Art. 27.° Trattandosi di permessi oltre le 24. ore, dovrà esserne intesa la direzione superiore, la quale ove il permesso doessve eccedere gli otto giorni, e portare l'allontanamento dalla città ove risiede l' ufficio, ne riferisce al superiore Ministero al quale solo è ri-

serbata la facoltà di accordare permessi di più lunga durata.

Art. 28.° Il capo d'ufficio, o chi ne fa le veci deve invigilare perchè sia scrupolosamente osservato il segreto delle corrispondenze telegrafiche di qualunque natura esse siano, deve custodire gelosamente gli originali dei dispacci spediti, e le copie di quelli arrivati, e non deve permettere l'ispezione dei medesimi a chiunque non vi abbia legalmente diritto.

Art. 29.° Il capo d'ufficio, o chi ne fà le veci qualora per parte dei subalterni il servizio proceda regolare, dovrà pure sempre in fine di ogni mese riferirne con un rapporto alla direzione: è tenuto poi a fare rapporti straordinarj e pronti allorquando qualcuno dei subalterni trascurasse ai proprj doveri, non obbedisse agli ordini ricevuti, o dasse fondato motivo a dubitare della propria onestà.

Art. 30.° I portieri messaggeri soggetti immediatamente ai capi d'ufficio e loro sostituti, devono attenersi nel recapitare le corrispondenze ai precisi ordini che sono stati loro ingiunti, cercando di evitare ogni ritardo nella consegna, ed è espressamente vietato loro di ricevere alcuna competenza pel recapito dei dispacci, anche a solo titolo di mercede od altro.

Art. 31.° Gli alunni oltre ad essere esercitati nel maneggio delle macchine telegrafiche, saranno specialmente incaricati dai capi

d'ufficio, e loro sostituti di protocollore i dispacci, e di formare gli stati di cui agli antecedenti articoli 18°, e 19° sempre però sotto la dipendenza e responsabilità dei capi d'ufficio e loro sostituti.

TITOLO III.

Posti di osservazione e Guardie Telegrafiche

Art. 1.° Il telegrafista od aspirante applicato al posto di osservazione è tenuto ad osservare in diverse ore del giorno ed anche della notte se sia avvenuta alcuna interruzione nei due tratti di linea telegrafica interposti fra il posto di osservazione, ed i due più prossimi ufficj telegrafici, e qualora si avvedesse di una interruzione avvenuta, deve darsi premura di rinvenire e riparare il guasto, valendosi dell'opera della sua guardia, e dell'assistente stradale se vi sia, e dei cantonieri stradali.

Art. 2.° L'impiegato addetto al posto di osservazione dovrà quivi dimorare, e nella camera di sua dimora vi sarà una macchina telegrafica per mezzo della quale potrà accertarsi che il servizio procede regolarmente fra l'uno e l'altro dei due ufficj più prossimi ad esso.

Art. 3.° Nei casi d'interruzione non prontamente riparata, è incaricato l'impiegato al

posto di osservazione di ricevere i dispacci dall' ufficio col quale la comunicazione telegrafica esiste, e di procurarne la spedizione alla prossima stazione, o col mezzo di posta o di staffetta a seconda degli ordini che riceve dall'ufficio mittente, al quale ufficio dovrà pure trasmettere per telegrafo i dispacci che per posta o staffetta gli giungessero dall' ufficio col quale la comunicazione telegrafica trovavasi interrotta.

Art. 4.° Le guardie e i cantonieri stradali saranno provvisti degli utensili necessarj per riparare i piccoli guasti che potessero occorrere lungo i tratti di linea specialmente ad essi affidati, ed ove tali guasti succedano, sono tenuti a portarvi un pronto riparo; e quando fosse avvenuto un guasto di qualche entità debbono subito cercare di farne avere pronto avviso al più prossimo ufficio telegrafico o posto di osservazione, ed all' assistente stradale.

Art. 5.° Le guardie ed i cantonieri stradali devono particolarmente darsi cura di scuoprire gli autori dei danni portati ai fili ed a tutti i materiali delle linee telegrafiche, facendone subito rapporto all' autorità politica del luogo, ed agl'immediati loro superiori.

TITOLO IV.

Disposizioni Generali

Art. Unico. La violazione del segreto delle corrispondenze, la frode verso il pubblico nel calcolare le competenze per la trasmissione dei dispacci per i privati, oppure la infedeltà a danno del pubblico erario, ed ancora ogni indebita percezione a titolo di diritto, mercede, ed altro fuori della tariffa e delle relative prescrizioni saranno punite coll'immediata remozione dall'impiego, salvo a procedere contro il delinquente per l'applicazione di pene maggiori, secondo la gravità dei casi, a tenore delle vigenti leggi.

DALLA UDIENZA DI NOSRTO SIGNORE

del 20 Settembre 1854.

Sopra il favorevole opinamento del consiglio dei Ministri, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si è degnata di approvare il presente regolamento per l'esercizio dei telegrafi elettrici nello Stato pontificio, e di ordinarne l'esecuzione.

Il Ministro
G. Milesi

(N.° 63.) *Dichiarazione ministeriale pel reciproco trattamento delle tasse marittime fra il Governo Pontificio e quello delle Città Anseatiche.*

25 settembre 1854.

NOTIFICAZIONE

Giacomo della S. R. C. Card. Antonelli
Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
Segretario di Stato ec.

Essendosi conchiuso fra il Governo pontificio e quello delle Città anseatiche un eguale trattamento dei legni marittimi ne'porti de'respettivi Stati per la percezione de'dazi ec., e procedutosi perciò ad una scambievole ministeriale Dichiarazione, che tiene luogo di Trattato, la Santita' di Nostro Signore ci ha ordinato di pubblicarla, come nel Sovrano Suo Nome la pubblichiamo, riportandone qui inserto di parola in parola il tenore, e ne ordiniamo a chi spetta la piena osservanza nello Stato pontificio.

Roma dalla segreteria di Stato li 25 settembre 1854.

G. Card. Antonelli

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Card. Segretario di Stato presso assicurazione avuta dal Senato di Amburgo e rispettivamente di Bremen e di Lubecca, che le' navi pontificie, che giungono ne' porti delle città anseatiche, o che ne partono cariche o in zavorra, e senza distinzione donde provengono, o verso dove sian dirette, non sono sottoposte ad alcun altro, o maggior diritto di quello, cui sono soggette le navi anseatiche tanto rapporto ai diritti sulle mercanzie, quanto riguardo a quelli che gravitano sopra il bastimento, di qualunque natura possono essere i diritti medesimi, ed a profitto di chiunque siano essi percepiti; come pure che le esportazioni d'ogni natura e d'ogni origine proveniente dallo Stato pontificio e da suoi porti non saranno sottoposte a dazio maggiore di quello cui vanno soggetti gli stessi articoli importati d'altronde, dichiara dalla sua parte, che, per tutto il tempo in cui le concessioni summentovate sussisteranno invariabili.

1.° Le navi anseatiche, le quali giungono ne' porti dello Stato pontificio cariche o in zavorra, e senza distinzione donde esse provengano, o verso qual luogo siano destinate, non saranno sottoposte ad alcun altro o maggior diritto che i bastimenti pontificj, sia riguardo ai diritti sulle mercanzie, sia riguardo a quelli che gravitano sul bastimento, di qua-

lunque natura questi diritti possano essere, ed a profitto di chiunque siano i medesimi percepiti.

2.° I prodotti d'ogni specie e d'ogni origine esportati dalle città anseatiche in un porto pontificio non saranno soggetti a dazio maggiore di quello che gli stessi prodotti importati da qualunque altro paese.

3.° La pesca e il cabotaggio sono eccettuati dalla parificazione suddetta.

Fatta in Roma li 14 Marzo 1854.

G. Card. Antonelli

(L. ✠ S.)

DECLARATION

Nachdem die Regierung Seiner Heiligkeit Uns, den Senaten der freien Hansestädte Lübeck, Bremenund Hamburg die Zusicherung ertheilt hat:

daß die Hanseatischen Schiffe, welche in den Päpstlichen Häfen mit Ladung oder in Ballast ankommen, ohne Unterschied ihres Herkunfts = und Bestimmungsortes keinen anderen oder höheren Abgaben unterworfen sind, als die Päpstilichen, sowohl in Rücksicht der Abgaben für die Waaren, als für die Schiffe, welcher Natur diese Abgaben auch sein und zu wessen Vortheil sie immer erhoben werden mögen, sowie

daß die Ausfuhren jeder Art und jeden Ursprunges aus den Hansestädten und ihren Häfen keinem höheren Zolle im Kirchenstaate unterworfen sind, als die gleichen Artikel and erswoher eingeführt, welche Bestimmungen jedoch auf die Fischerei und die Küstenfahrt keine Anwendung finden,

so erklären Wir
der Senat der freien Hansestadt Lübek,
der Senat der freien Hansestadt Büremen
und
der Senat der freien Hansestadt Hamburg,

durch Gegenwärtiges, daß, so lange wie die vorerwähnteu Zugeständnisse unverändert bestehen bleiben,

1.° die Päpstlichen Schiffe, welche in den Häfen der Hansestädte mit Ladung oder in Ballast ankommen, ohne Unterschied ihres Herkunfts- und Bestimmungsortes keinen anderen oder höheren bgaben unterworfen werden sollen, welcher Art dieselben auch immer sein und zu wessen Vortheil sie auch erhoben werden mögen, als die Hanseatischen Schiffe, sowohl in Rücksicht auf die Abgaben für die Waaren, als auf diejenigen, welche, auf die Schiffe gelegt sind;

2.° die Ausfuhren jeder Art, und jeden Ursprunges aus den Päpstlichen Staaten, eingeführt in die Häfen der Hansestädte, keinem höheren Zolle unterworfen werden sollen, als die gleichen Artikel aus anderen Ländern eingeführt.

3.° die Fischerei und die Küstenfahrt sind von dieser Uebereinkunft ausgenommen.

Urkundlich unter dem Siegel Unserer Städte und Unserer Secretarien Unterschrift.

So geschehen zu Lübeck den 19 July Eintausend Achthundert Vier und Fünfzig

Ex speciali commissione
amplissimi Senatus Reipubl. Lubecensis
(L. ✠ S.) in fidem subscripsi
I. M. Overbeck
ejusdem Reipubl. Secretarius

So geschehen zu Bremen den 25 July Eintausend Achthundert Vier und Fünfzig

In besonderem Auftrage
(L. ✠ S.) des Senats der freien Hansestadt Bremen
beglaubigt und unterzeichnet
Otto Gildemeister Secretär.

So geschehen zu Hamburg den 28 July Eintausend Achthundert Vier und Fünfzig

Ex speciali commissione
(L. ✠ S.) amplissimi Senatus Hamburgensis
I. K. Sievering
Reipublicæ Hamburgensis Secretarius subscripsi

(N.° 64) *Bruciamento di carta moneta per la valuta di scudi* 338,720, *e di num.* 1531 *certificati della nuova rendita consolidata.*

26 SETTEMBRE 1854

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMORTIZZAZIONE DELLA CARTA MONETA

Pervenute in mani della Commissione speciale due ulteriori fedi di deposito rilasciate dai ministri del Banco del sagro Monte di Pietà di Roma per la complessiva somma di *scudi trecentotrent'ottomila settecentoventi* di carta moneta ritirata dal corso in seguito della emissione di altrettanto danaro effettivo, e fatta ivi versare dal signor pro-Ministro delle finanze per essere con pubblico bruciamento distrutta, fa noto la Commissione stessa, che giovedì 5 del prossimo ottobre alle ore 11 antimeridiane farà eseguire un tale atto nell'atrio del palazzo del suddetto sagro Monte colle legalità e formalità di uso, e premessa la consueta verifica e contazione della sovraindicata somma di carta moneta.

Aggiunti poi li suddetti *scudi* 338,720 agli altri *scudi* 2,830,803, *e bajocchi* 18 *e mezzo* precedentemente bruciati, ascenderà la carta moneta fin qui ritirata dal corso ed an-

nullata in grazia della emissione di equivalenti valori metallici, ad un totale di *scudi tremilioni centosessantanovemila cinquecentoventitre*, *e bajocchi* 18 *e mezzo.*

Verranno pure col suddetto bruciamento nel prescritto modo distrutti num. 1,331 certificati della nuova rendita consolidata, che per l'effetto delle semestrali estrazioni sono stati rimborsati.

In questa circostanza avverte la Commissione speciale che col primo dell'imminente ottobre tanto presso la depositeria della R. C. A. in Roma, che presso le casse degli amministratori camerali nelle provincie rimarrà aperto il consueto pagamento degli interessi del terzo trimestre del corrente anno sui certificati della sunnominata rendita, che sono tuttora in circolazione.

Roma dalla nostra residenza li 26 settembre 1854.

PIETRO CARD. MARINI VINCENZO DUCA GRAZIOLI GIOVANNI CAV. GRAZIOSI PIETRO CAV. RIGHETTI	*Membri della Commissione presenti in Roma.*

DISTINTA *dei Boni componenti la suddetta somma di* SCUDI TRECENTOTRENTOTTOMILA SETTECENTOVENTI *da bruciarsi risultanti dalle fedi di deposito.*

BONI DI SURROGAZIONE

N.°	56 da scudi cinquanta l'uno	sc.	2,800
«	16796 da scudi venti l'uno	sc.	335,920
		Totale sc.	338,720

(N.°65) *Proroga a tutto settembre* 1855 *per l'introduzione dei vini esteri nella città franca di Civitavecchia.*

30 SETTEMBRE 1854.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Il beneficio accordato con Oracolo Sovrano agli abitanti della città franca di Civitavecchia con la notificazione 31 agosto 1850 (1) e quindi prorogato d'anno in anno, di poter introdurre cioè i vini comuni esteri per pro-

(1) Vedi vol. IV. parte II. pag. 82.

prio consumo, resta confermato a tutto il 30 settembre 1855.

Roma dal Ministero delle finanze il 30 settembre 1454.

Il prò-Ministro delle Finanze
ANGELO GALLI

---

* (N.° 66) *Nel comune della Tolfa, delegazione di Civitavecchia, è accordato un nuovo mercato settimanale in tutti i venerdì dell'anno, trasferendosi ad altro giorno feriale se il venerdì cadesse festivo di precetto* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 30 settembre 1854).

---

* (N.° 67) *Nel comune di Allumiere, delegazione di Civitavecchia, è accordato un nuovo mercato settimanale in tutti i venerdì dell'anno, sostituendosi altro giorno se il suddetto cadesse festivo di precetto* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 30. settembre 1854.)

(N. 68.) *Convenzione col Regno delle due Sicilie per regolare le corrispondenze telegrafiche collo Stato pontificio.*

2 OTTOBRE 1854.

NOTIFICAZIONE

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX
Segretario di Stato

Essendo stata conchiusa e solennemente ratificata dal Sommo Pontefice Papa Pio IX e da S. M. Ferdinando II Re del Regno delle due Sicilie una Convenzione tendente a regolare le corrispondenze telegrafiche frà i due limitrofi Stati, LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE ci ha ordinato di pubblicarla ne'Pontificj suoi dominj, affinchè tale Convenzione abbia piena osservanza in ogni sua parte: al qual effetto ne riportiamo qui appresso letteralmente il tenore.

Data dalla Segreteria di Stato. Roma il 2 ottobre 1854.

G. CARD. ANTONELLI

Sua Santita' il Sommo Pontefice PIO IX., e Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie, volendo assicurare alle corrispondenze telegrafiche tra i loro rispettivi Stati i vantaggi di una tariffa uniforme e d'identici regolamenti, e convinti che il mezzo più acconcio a raggiungere un tale scopo sia quello di conchiudere una apposita Convenzione, hanno nominato in questo intendimento a loro plenipotenziari, cioè

SUA SANTITA'

l'Emo e Rmo Sig. Cardinal Giacomo Antonelli suo Segretario di Stato; e

S. M. IL RE DEL REGNO
DELLE DUE SICILIE

il signor Camillo Severino Longo Marchese di S. Giuliano Gagliati Cavaliere del suo militare reale Ordine Costantiniano, cammendatore del Pontificio Ordine di S. Gregorio Magno, e del Real Ordine di S. Lodovico di Parma, e cavaliere del Real Ordine militare de' SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna.

I quali facendo uso de'poteri ad essi impartiti dai rispettivi loro Sovrani, hanno convenuto, e convengono in quanto segue:

Art. 1. Si considerano come appartenenti alla Convenzione tutte le linee telegrafiche

elettriche che sono attualmente negli Stati di Roma e di Napoli, come pure tutte le altre che si potessero installare, dovendosi per queste i Governi contraenti fare reciproche comunicazioni indicando il numero delle miglia.

Art. 2. Lo scopo principale delle disposizioni dell'accordo è la corrispondenza internazionale, che partendo da una stazione di uno Stato giunga a quella dell'altro. In quanto poi si abbia a trattare la corrispondenza interna in cadauno degli Stati, ne è riserbata la decisione al proprio Governo.

Art. 3. Il Governo Sua Maestà Siciliana riconoscerà ed accetterà la spedizione de' dispacci provenienti dagli Stati limitrofi a quello della santa Sede, sempre che abbiano le condizioni volute nei presenti regolamenti, e sieno a questi uniformi, ad eccezione di quanto è disposto negli articoli 6. e 9. per quanto specialmente si riferisce allo stabilire la identità della persona del mittente, rispetto alla quale si avrà riguardo ai regolamenti vigenti presso quello Stato dal quale il dispaccio proviene. Con lo stesso modo e norma il Governo della santa Sede farà riconoscere ed accettare dagli Stati limitrofi coi quali si collegasse, o fosse di già collegato, la spedizione dei dispacci provenienti dagli Stati di Sua Maestà Siciliana.

Art. 4. È in facoltà di cadaun Governo di adottare quel sistema che meglio gli piacerà

dovrà immediatamente darne conoscenza all'altro.

Art. 6. Non possono le officine telegrafiche controllare i dispacci di Stato, onde giudicare dal loro tenore se debbono, oppur no, essere inoltrati, quando le linee non fossero state sospese da'proprj Governi, com'è detto nell'articolo precedente. All'opposto le dette officine sono tenute a ricusare l'accettazione, e l'inoltramento di quei dispacci, il cui tenore fosse contro la sicurezza dello Stato, contro la Religione, l'ordine pubblico, e la morale. In simile caso tocca a decidere al capo della stazione telegrafica, od al suo sostituto. In quanto ai reclami che si potessero contro tali decisioni elevare, i respettivi Governi stabiliranno a quale autorità debbano essere presentati. Oltre alle precedenti prescrizioni per accettarsi un dispaccio, bisogna:

1. Che colui che si vuol servire della telegrafia elettrica abbia constatato la sua identità.

2. Che la scrittura sia chiara, non lunga, d'inchiostro indelebile, italiana, e senza raschiature ed abbreviazioni,

3. Che sia precisato l'indirizzo del destinatario, e il modo in cui vuolsi che gli pervenga.

Art. 7. Si assume reciprocamente l'obbligo di spedire avanti con ogni possibile sollecitudine e precisione tutti dispacci che le

rispettive stazioni al punto di coincidenza delle due linee telegrafiche de'due Stati abbiano accettati per l'inoltro, senza però che i rispettivi Governi assumano alcuna responsabilità per ciò che riguarda il servizio della corrispondenza telegrafica.

Art. 8. È essenzialmente necessario di badare che scrupolosamente si conservi, sotto ogni riguardo, il segreto della corrispondenza telegrafica, tanto di officio, che privata, e che tutte le persone addette ai telegrafi abbiano a prestare all'oggetto il relativo giuramento. Le officine di segnalazione avranno delle stanze separate pel traffico del pubblico, affinchè, chi non vi ha diritto, non conosca le altrui cose.

Art. 9. Chiunque abbia stabilito la sua identità senza eccezione, ha diritto di prevalersi de'telegrafi de'Governi. La consegna dei dispacci, affinchè siano trasmessi, devesi fare nelle stazioni telegrafiche autorizzate, sia dalla stessa persona che se ne vuol servire, sia per mezzo di un mandatario; dovendo però in tal caso esser conosciuto nella sua qualità dal capo di officio.

Art. 10. Gli uffizii telegrafici, si dovranno tenere aperti pel servizio, sì di giorno, che di notte, in tutto l'anno, comprese le domeniche e le altre feste di precetto, senza distinzione di tassa di competenza per la trasmis-

sione de'dispacci, sia che questa avvenga di giorno, o di notte.

Art. 11. Tutte le stazioni dello stesso Governo regoleranno i loro orologi con quello della Capitale dello Stato cui appartengono, onde non vi sieno degli equivoci sulle ore di partenza e di arrivo di ogni dispaccio, le quali ore è necessario che si marchino.

Art. 12. Fino ad ulteriore concerto nessun dispaccio telegrafico potrà contenere più di cento parole. E il non interrotto inoltramento di più dispacci un solo ed unico individuo non potrà farsi che nel caso in cui nessun'altro voglia prevalersi dell'apparato della linea telegrafica.

Art. 13. Qualora un dispaccio per qualsiasi motivo non potesse essere inoltrato subito dopo la consegna; se ne darà avviso al mittente, onde decidere se voglia ritirare la somma, o attendere che il suo dispaccio possa essere inoltrato.

Art. 14. I soli dispacci di Stato possono essere comunicati in cifre segrete, o in numeri, basta che tali segni potessero essere eseguiti dagli apparati telegrafici. Tali dispacci dovranno riceversi ben suggellati dalle autorità che li spediscono, ed inviarsi egualmente dalla stazione, destinataria all'autorità cui sono diretti. I dispacci del Governo dovranno essere marcati di un bollo officiale.

Art. 15. S'intendono per dispacci di Stato tutti quelli che portano la firma di una carica di corte, di un segretario intimo a nome del suo Sovrano, o quelli che sono firmati da un Ministro, o da chi ne fa le veci, o da un Capo di provincia, Legato e Delegato, o da una autorità consolare, o vice-consolare corrispondenti colle primarie autorità dell'altro Stato con cui è seguita la presente Convenzione, e che riguardano servizio pubblico.

Art. 16. Pe' dispacci che si dovessero spedire per la medesima linea in varie direzioni si dovrà procurare di farne l'inoltramento alternativamente.

Art. 17. Qualora la comunicazione telegrafica fosse interrotta dopo l'accettazione di un dispaccio, quella stazione, che non potrà seguitarne la trasmissione telegraficamente, è obbligata darne prevenzione alla stazione mandataria, e spedire con la posta, o con altro sollecito mezzo in lettera di officio la segnalazione alla prossima stazione, o direttamente al destinatario, franca di ogni spesa. Ristabilita che sarà la comunicazione telegrafica, il dispaccio dovrà essere spedito in seguito anche col telegrafo.

Art. 18. Chiunque spedisce un dispaccio ha diritto di farlo collazionare, cioè di pretendere che la stazione, cui venga indirizzato, riferisca telegraficamente in che modo lo ha inteso. In tal caso il mittente dovrà pagare

dippiù la metà per l'importo di semplice segnalazione.

Art. 19. I dispacci che dovranno essere comunicati, o depositati a qualche stazione intermedia saranno considerati e tassati in modo, che l'importo totale delle tasse risulti da' singoli importi delle tasse dovute per la spedizione dal luogo di partenza fino al primo luogo che furono ricevuti, e così da un punto all' altro fino alla stazione a cui i dispacci sono diretti.

Art. 20. Al principio di ogni trasmissione si deve senza eccezione premettere il numero delle parole ch'essa contiene, l'importo della tassa già introitata, l'ora nella quale parte dalla stazione.

Art. 21. Ogni dispaccio dopo il suo arrivo, all'ultima stazione telegrafica, o a quella intermedia dove sia stato ricevuto, sarà immediatamente scritto e spedito sotto suggello d'ufficio della stazione telegrafica alla persona, o alle persone, cui è diretto. Se il destinatario abita nel luogo ov' è la residenza della stazione, la spedizione si farà mercè di un messo addetto all' amministrazione telegrafica.

Le segnalazioni, ad eccezione di quelle che riguardano il servizio elettrico, sono soggette ad una tassa determinata per ora, in ragione del numero delle parole, e della distanza che percorrono sulle linee telegrafiche dei due Governi, come chiaramente scorgesi dal

quadro qui appresso, il quale è stato formato tenutesi presenti le tariffe già adottate in altri Stati.

Art. 22. Di regola tutte le tasse si debbono pagare anticipatamente nella consegna del dispaccio, rilasciandosi una quietanza dell'eseguito pagamento. A questa tassa sarà aggiunta una sopratassa indicata dalla tariffa sul trasporto de' dispacci dalla stazione ai domicili ove sono diretti.

Art. 23. Qualora un dispaccio privato, già accettato da una stazione per l'inoltro, venga respinto da una susseguente stazione dello stesso Governo per una delle ragioni dette nell' Articolo 6. di questa Convenzione, il mittente è in diritto della restituzione di tutte le tasse da lui sborsate. Se invece il dispactio viene respinto per la stessa ragione da una stazione dell'altro Governo, non si restituirà al mittente che l'importo corrispondente al tratto che mancava da quella stazione a compiere la spedizione.

Art. 24. Nel determinare le competenze a tenore del numero delle parole, si avranno le seguenti massime:

1. Le parole composte che si vogliono congiungere con una lineetta si computano di regola per una sola parola; ma la lunghezza massima di una parola si stabilisce di sette sillabe, ed il sopravvanzo sarà calcolato per un'altra parola;

2. Non si tiene calcolo della punteggiatura; al contrario tutt' i segni che non si possono riprodurre dal telegrafo, e che si debbano esprimere con parole, cadauna lettera majuscola formante parte di marche di mercanzie, o colli, e le linee, o segni eziandio, si debbano ciascuno calcolare per altrettante parole;

3. Le singole lettere dell'alfabeto ed i numeri sino a cinque cifre si computano parimente come una sola parola, andando comprese in tale computo le linee, le virgole, ed i segni , che si calcoleranno come cifre;

4. L'indirizzo , la data , e la sottoscrizione sono eziandio calcolate nel complesso delle parole soggette a tassa;

5. Tutt' i segni e tutte le parole che l' amministrazione aggiungerà ad un dispaccio nell'interesse del servizio, non saranno computate.

Art. 25. Le tasse pagate a tenore di tariffa per le segnalazioni fra i due Governi , vengono ripartite in proporzione dei tratti percorsi sulle rispettive linee, trascurandosi le distanze minori di mezzo miglio.

Art. 26. Saranno stabiliti de' conti uniformi e reciproci fra i due Governi di dare ed avere, ossia di credito o debito, i quali si chiuderanno trimestralmente, e saranno comunicati scambievolmente, e per pareggiarsi le differenze in contante. Nella formazione de' conti si terrà fisso il rapporto fra le due mo-

nete correnti ne' due Stati contraenti, restando stabilito, che il ducato di Napoli corrisponde ad ottanta bajocchi Romani.

Art. 27. Il costo dell'intiero tragitto che dovrà percorrere un dispaccio diretto a qualunque parte dell' Europa, rimarrà a cura dell'amministrazione telegrafica Pontificia, con la quale l'amministrazione Napolitana conteggerà nel modo convenuto per la regolarizzazione dei rispettivi introiti ed esiti.

Art. 28. I pieghi tutti degli uffizi telegrafici, o delle direzioni contrassegnati co' rispettivi timbri, sono esenti da spese postali.

Art. 29. La presente Convenzione verrà attuata quindici giorni dopo la pubblicazione della Convenzione medesima, e rimarrà in vigore fino a che dai due Governi contraenti non si disdica formalmente, premesso il preavviso di un anno.

Art. 30. Se l'esperienza dimostra in avvenire qualche inconveniente nelle clausole della presente Convenzione nella pratica esecuzione della medesima, potrà essere modificata di comune accordo de' due Governi, se il miglioramento proposto è ammesso da cadauno de' Governi contraenti; il rifiuto di uno de' due lascia necessariamente l'attualità delle disposizioni.

Art. 31. Le ratifiche di questa Convenzione saranno scambiate in Roma nello spazio

di un mese a contare dal presente giorno, o anche prima se sarà possibile.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziarii hanno munito la Convenzione stessa delle loro firme e vi hanno apposto il suggello delle proprie armi.

Fatto in Roma il dí 27 giugno 1854.

C. CARD. ANTONELLI MARCH. S. GIULIANO GAGLIATI

(L. S.) (L. S.)

TARIFFA DE' PREZZI DEI DISPACCI

PER MIGLIA ITALIANE DA 60 AL 100.	IMPORTO DI UN DISPACCIO (a)											
	SINO A VENTICINQUE PAROLE INCLUSIVE				DA 26 A 50				DA 51 A 100			
	STATO PONTIFICIO		REGNO DI NAPOLI		STATO PONTIFICIO		REGNO DI NAPOLI		STATO PONTIFICIO		REGNO DI NAPOLI	
	Sc.	*Baj.*	*Duc.*	*Gna*	*Sc.*	*Baj.*	*Duc.*	*Gna*	*Sc.*	*Baj.*	*Duc.*	*Gna*
Fino a miglia 40 inclusive.....	»	48	»	60	»	96	1	20	1	44	1	80
Più di 40 fino a 100 idem......	»	96	1	20	1	92	2	40	2	88	3	60
» 100 » » 180 idem......	1	44	1	80	2	88	3	60	4	32	5	40
» 180 » » 280 idem	1	92	2	40	3	84	4	80	5	76	7	20
» 280 » » 400 idem	2	40	3	00	4	80	6	00	7	20	9	00

(a) Pei dispacci portati a domicilio, l'importo della presente Tariffa va aumentato di baj. 8 per gli Stati Pontificj, e di grana 10 pel Regno di Napoli

MARCH. GIULIANO GAGLIATI

C. CARD. ANTONELLI

(N. 69.) *Nel comune di Fratta, delegazione di Perugia, sono limitate ai soli giorni 1. giugno e 6. settembre le fiere che in maggior durata avranno luogo in passato. Sono poi concesse due nuove fiere annue nei giorni 27 giugno e 28. settembre. Se alcuno dei suddetti giorni cadesse festivo di precetto dovrà sostituirsene altro feriale* (Notificazione del Ministero del commercio ec. 2. ottobre 1854.)

(N. 70) *Trasferimento della Dogana di bollettone di* Belvedere *al punto denominato* Doccia Montale

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Essendo seguito il trasferimento , con approvazione sovrana, della dogana di *Belvedere*, provincia di Ravenna, al punto denominato *Doccia Montale* più prossimo all'estremo confine, si deduce a pubblica notizia per norma del commercio.

La strada legale è sempre quella non ro-

tabile, detta *Giugnola*, che da Piancaldoli, toscano, mette nello Stato pontificio.

Dal Ministero delle finanze li 2. ottobre 1854.

Il pro-Ministro delle Finanze
ANGELO GALLI

—

(N. 71.) *Cambio di boni del tesoro della valuta di scudi dieci con moneta metallica.*

3. OTTOBRE 1854.

AVVISO

Per accelerare il ritiro dalla circolazione della residuale carta moneta, LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE nelle paterne sue sollecitudini si è degnata disporre, che questa sia cambiata col numerario effettivo. Quindi per rendere più spedito il cambio senz'arrecare intralcio alle operazioni giornaliere della Depositeria generale, verrà effettuato dal Banco dei depositi del sagro monte di pietà, e perciò dal sabato prossimo 7 andante incomincierà il cambio medesimo per i boni del tesoro di scudi *dieci* l'uno, e sarà continuato in ogni mercoldì, e sabato durante il mese di ottobre in ragione di scudi venticinquemila per ogni sabato e mer-

coldì. Con altro avviso saranno annunciati i giorni in cui dopo il mese di ottobre oltre il mercoldì e il sabato verrà continuato il cambio fino al totale esaurimento di detti boni da scudi *dieci*, come eziandio sarà indicato il giorno in cui avrà principio il cambio dei boni del tesoro da scudi *cinque* l'uno.

Dal Ministero delle finanze li 3 ottobre 1854.

Il pro-Ministro delle Finanze
ANGELO GALLI

(N. 72.) *Nuova amministrazione governativa della Regìa de'sali e tabacchi.*

3. OTTOBRE 1855.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Col 31. decembre 1855. cessa il vigente contratto di amministrazione cointeressata dei sali e tabacchi. Questo importante ramo della pubblica rendita ha richiamato tutta la considerazione del Governo specialmente per adottare quella determinazione che meglio fosse per corrispondere alle condizioni di utilità e

di convenienza per lo Stato; e quindi dopo maturo ed accurato esame ha risoluto di amministrarlo per conto proprio col mezzo di un Gestore rivestito di speciale facoltà, chiamando a compartecipare degli utili i sovventori di una somma determinata da erogarsi nella restituzione della cauzione all'attuale amministratore cointeressato, e nel riacquisto delle doti, stigli, ed attrezzi, non meno che nelle provviste necessarie all'andamento della nuova amministrazione.

Volendosi mandare ad effetto tale governativa determinazione, sentito il consiglio de' Ministri e riportata l'approvazione di Sua Santità si dispone

1. È istituita l'amministrazione governativa della Regìa pontificia de'sali e tabacchi.

2. L'amministrazione si estende a tutto lo Stato comprensivamente alla delegazione di Benevento ed alle città di Pontecorvo e s. Oliva, pei quali luoghi però verranno osservate le leggi , regolamenti e discipline vigenti, e tuttociò che ha relazione con le convenzioni fra il Governo della s. Sede, e quello di Napoli.

3. La durata di tale amministrazione è stabilita per anni dodici, cioè dal primo gennajo 1856 a tutto l'anno 1867.

4. Sarà condotta per conto del Governo ed affidata ad un Gestore da nominarsi da Sua Santità, il quale Gestore dipenderà soltanto

dal Governo medesimo col mezzo del Ministro delle finanze.

5. Il Gestore è il capo responsabile dell'azienda. Dal medesimo dipende tutta l'amministrazione, e l'andamento di essa.

6. Stabilite tra il Ministro delle finanze ed il Gestore le massime e le norme tanto sulla condotta in genere della Regalìa quanto su ciò che concerne le provviste, fabbricazione, e vendita dei generi della Regalìa medesima, non che sugli affari, e sulle vertenze che vadano a verificarsi nell'andamento, il Gestore ha la piena libertà nell'azione, e nella esecuzione in tutta la sua estensione, come meglio e diffusamente risulta dall'apposito regolamento.

7. Il Gestore conseguirà l'annuo onorario fisso di scudi tremila a carico della Regìa, ed un premio eventuale consistente nella compartecipazione di quindici centesimi degli utili netti della Regìa stessa, i quali utili procurerà egli pel comune vantaggio di rendere sempre più ubertosi mediante le assidue ed intelligenti sue cure.

8. Bramandosi da Sua Santita' che gli utili che risultano da questo ubertoso ramo della pubblica rendita si diffondano fra i suoi sudditi, sarà costituito un fondo di un milione di scudi diviso in cinquemila azioni rappresentate da altrettante cartelle. Ciascun'azione sarà di scudi duecento, e verrà rilasciata

presso lo sborso della stessa valuta. E per agevolare ad un maggior numero di persone di prender parte in questa impresa, la quarta parte delle 5000 azioni sarà divisa in mezze azioni, e così diverranno in tutte 3750. azioni da sc. 200., e 2500 da sc. 100.

9. Questo fondo sarà impiegato nella restituzione della cauzione depositata dall'attuale amministratore cointeressato, nel riacquisto delle doti, degli stigli e degli effetti dell'attuale amministrazione, e quindi nelle spese eziandio delle prime provviste, e nelle altre occorrense della nuova gestione, fra le quali la costruzione del nuovo edifizio per uso di questa fabbrica di tabacchi.

10. Sul capitale di ciascun'azione ossia sugli scudi duecento valore di essa, sarà corrisposto l'interesse del cinque per cento ed anno. Questo interesse verrà soddisfatto per la rata parte in ogni semestre posticipatamente.

11. È attribuito alle dette cinquemila azioni complessivamente il diritto di compartecipare per la quota di centesimi venti degli utili, che si avranno dall'amministrazione, quali centesimi venti saranno ripartiti fra le azioni medesime: come per mera osservanza di correspettività, prevedendo il caso di perdita, è attribuito alle cinquemila azioni il riparto della perdita che potesse verificarsi.

12. Terminato il dodicennio di sopra accennato verrà restituito il capitale di ciascun'

azione nella identifica somma di scudi duecento.

13. Incominciando dal primo luglio 1856, e così nel primo gennajo e nel primo luglio di ogni anno successivo durante il dodicennio, sarà eseguito senza altro speciale avviso a banco aperto nella cassa dell'amministrazione della Regalìa, e presso il ritiro del respettivo rincontro, di cui qui appresso, il pagamento degl'interessi pel semestre scaduto.

14. Al fine di ogni annuo esercizio si farà il bilancio generale secondo le regole prescritte per le pubbliche amministrazioni e segnatamente secondo le forme in vigore presso l'attuale amministrazione de'sali e tabacchi.

15. Dalla massa degl'introiti provenienti dalle vendite de'sali e tabacchi, e da qualsivoglia altro provento della Regìa verranno difalcati.

(*a*) Un'annua somma fissa a favore del pubblico tesoro nella quantità di un milione e seicento mila scudi che terrà luogo di corrisposta.

(*b*) La somma di scudi cinquantamila per gl'interessi al cinque per cento sul capitale del milione importo delle cinquemila azioni predette.

(*c*) L'onorario fisso di annui scudi tremila stabilito al Gestore.

(*d*) Il prezzo de'sali, dei tabacchi, degli altri generi ed ingredienti, gli affitti e manu-

tenzione dei locali, soldi ed accessorj degl' impiegati, non che le spese generali di qualunque altra specie inerenti o dipendenti dall'amministrazione, e suo andamento.

16. La somma che rimarrà, depurata dai menzionati defalchi, costituirà gli utili netti da dividersi nel modo seguente, salvo il disposto nell'art. 11.

per 20 Centesimi agli Azionisti
« 15 Centesimi al Gestore
« 65 Centesimi al Governo

100 Centesimi

17. Saranno poi mantenuti tutti i pesi, privilegj ed esenzioni sotto qualsivoglia titolo, e norma che sono in vigore nell'attuale amministrazione cointeressata.

18. Il bilancio annuale sarà compito non più tardi del giorno 31 maggio dell'anno successivo.

19. Il Ministro delle finanze nominerà quattro sindaci per l'esame e sindacato provvisorio del medesimo, due cioè per l'interesse del Governo, e due per l'interesse degli azionisti. Questi secondi saranno scelti in turno fra i membri componenti le camere di commercio di Roma, Bologna, ed Ancona; nè alcuna altra parte od influenza potranno gli azio-

nisti pretendere nell'andamento dell' amministrazione.

20. I sindaci nominati come sopra avranno facoltà d'ispezionare i libri, registri, scritture, contratti, documenti e tutt'altro concernenti il bilancio, in concorso però del Gestore o chi da esso venisse deputato.

21. Se i sindaci troveranno a fare dei rilievi, che inducano qualche rettificazione, verrà questa eseguita onde porre in regola il bilancio che deve dar norma e stabilirne gli utili.

22. Per l'approvazione del bilancio bastano tre voti; in caso di parità di voti il Ministro delle finanze aggiungerà un altro sindaco. L'approvazione dovrà essere emessa in tempo che possa pel primo di luglio di ogni anno procedersi al pagamento del dividendo. Tale approvazione è meramente provvisoria ed al solo scopo del riparto degli utili.

23. Presso l'approvazione del bilancio sarà stabilita la somma cui ascenderanno i venti centesimi di utili come sopra, e quindi il quoto da conseguirsi per ogni azione. Questa notizia sarà riferita dal giornale di Roma.

24. Il pagamento degli utili ossia del dividendo a favore degli azionisti per l'esercizio dell'anno precedente sarà dal primo luglio 1857 eseguito a banco aperto nella cassa generale dell'amministrazione in Roma il primo luglio di ogni anno per tutta la durata del dodicen-

nio. Esso verrà effettuato sulla esibita del relativo rincontro , di cui si parlerà in seguito.

25. Il riparto degli utili stabilito ed annunciato come sopra non potrà mai andar soggetto ad alcuna innovazione, e perciò si dichiara che ogni esercizio, e per conseguenza ogni bilancio sarà considerato separatamente dall'altro.

26. Il sindacato, e l'approvazione suddetta non sono di ostacolo a quanto è prescritto dai vigenti regolamenti per l'esame, e per l'approvazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.

27. Se l'esame che ne farà l'autorità competente porterà qualche rettificazione, il risultato di questa sia attivo sia passivo sarà riportato a carico o profitto del bilancio dell' esercizio in cui si verifica come sopravenienza relativa ad esercizi già chiusi, e per i quali siasi eseguito il riparto senza che diano giammai luogo a rettificare i riparti già effettuati.

28. Scorsi sei mesi dopo aperto il pagamento sì degl'interessi che del dividendo non saranno più esigibili i relativi rincontri, e per il pagamento il possessore di essi dovrà rivolgersi al Gestore che vi provvederà facendo riaprire il credito presso la cassa.

29. La restituzione del capitale delle azioni avrà luogo tre mesi dopo spirato il dodicennio, ossia ne sarà aperto il pagamento a banco aperto nel banco del S. Monte della

pietà di Roma il giorno 1. aprile 1868; al quale effetto dal mese di marzo dell'anno 1867 ultimo della predetta amministrazione, e così di mese in mese a tutto decembre saranno dagl'introiti appartenenti al Governo dei predetti rami prelevati scudi centomila e depositati nel banco dei depositi del suddetto s. Monte di pietà. A maggior garanzia degli azionisti si dichiarano affetti all'impegno della restituzione dell'intera somma, tutti i capitali, scorte, stigli, ed attrezzi dell'amministrazione unitamente al nuovo edificio che sarà costruito per la fabbrica de'tabacchi in Roma.

30. Per conseguire la restituzione del capitale dovrà consegnarsi la cartella dell'azione.

31. Chiunque esibirà il rincontro sia per gl'interessi semestrali sia pel dividendo annuale avrà diritto di conseguire alle respettive scadenze gl'interessi ed il dividendo senza che gli si possa opporre alcuna eccezione, come del pari senz'alcuna eccezione conseguirà la restituzione del capitale chi presenterà e restituirà la cartella dell'azione. Nè il Governo nè l'amministrazione assumono alcuna responsabilità sulla legittimità del passaggio e del possesso dei titoli dall'uno all'altro.

32. Decorso l'anno 1868, cioè decorso un intero anno dopo compiuto il periodo dodicennale di quest'amministrazione, resteranno di niun valore i rincontri degl'interessi, e del dividendo, e le cartelle delle azioni che non

fossero state esibite per la esigenza respettiva.

33. Le cartelle delle azioni saranno al portatore a madre e figlia, e le matrici si conserveranno presso l'amministrazione della Regìa.

34. Ogni cartella di azione avrà da un lato ventiquattro rincontri ossiano *coponi* pel conseguimento degl'interessi dei ventiquattro semestri, durata dell'amministrazione. Ciascuno dei rincontri indicherà il numero progressivo dell'azione e la somma esigibile in ogni scadenza semestrale. Porterà dall'altro lato dodici rincontri pel conseguimento dell' annuale dividendo, ed ogni rincontro oltre il numero dell'azione indicherà il relativo anno di esercizio.

35. Le cartelle saranno munite della firma del Ministro delle finanze, di quella del Gestore e del computista generale dell'amministrazione. Ogni rincontro sì per gl' interessi che pel dividendo sarà firmato dal detto computista generale dell'amministrazione.

36. Le cinquemila azioni di cui sopra saranno ripartite fra Roma e le provincie tutte dello Stato in congrua proporzione.

37. Per facilitare la diffusione, e viemeglio raggiungere lo scopo della congrua distribuzione delle azioni in ogni parte dello Stato sarà aperto un protocollo particolare in Roma nella segreteria generale del Ministero delle finanze, ed in ciascuna provincia nella

segreteria generale della Delegazione, nel quale protocollo gli optanti avranno a presentare fino al 31 maggio 1855 la loro richiesta.

38. La richiesta delle azioni sarà garantita col deposito di un vigesimo della valuta delle azioni richieste; qual deposito sarà fatto nella cassa della depositeria generale per le richieste che verranno insinuate nel protocollo presso il Ministero delle finanze, e per le provincie nella cassa del respettivo amministratore camerale. L'atto di richiesta sarà corredato dalla corrispondente fede del deposito, senza la quale richiesta non verrà ricevuta. Il protocollista rilascerà all'esibente un rincontro.

39. Spirato il mese di maggio 1855 saranno spedite al Ministero delle finanze tutte le istanze ricevute nelle provincie con la rispettiva data e numero del protocollo, e su queste e su quelle ricevute in Roma sarà formata la distribuzione.

40. Qualora le richieste eccedessero il quantitativo delle azioni che nel riparto verranno assegnate, la concessione seguirà a seconda dell'anteriorità delle domande regolarmente avanzate. A quello che rimanesse escluso, verrà immediatamente restituito ciò che avrà depositato pel vigesimo di cui all'art. 38. dalla medesima cassa nella quale avea eseguito il versamento.

41. Coloro che saranno compresi nell'elenco suddetto dovranno entro il mese di settem-

bre dell'anno 1855 aver compito il versamento del prezzo delle azioni ottenute, da eseguirsi esclusivamente nella cassa della depositeria generale in Roma. Chi mancasse di ciò fare, decaderà da ogni diritto di avere le azioni richieste, e perderà senza speranza di rimborso il vigesimo depositato a garanzia,

42. Col primo di ottobre 1855 nella segreteria generale del Ministero delle finanze s'incomincerà la consegna delle cartelle agli aspiranti nell'elenco suddetto, o a chi per essi, al quale effetto dovrà esibirsi tanto il rincontro ritirato dal protocollo come all'art. 38, quanto la fede del versamento dei residuali 19 ventesimi dell'importo delle azioni ottenute come al precedente art. 41.

43. Le azioni che dopo il 30 ottobre 1855 rimanessero disponibili s'intenderanno devolute al Ministero delle finanze, il quale per tutto ciò che riguarda l'acquisto, possesso, e godimento delle medesime verrà considerato come ogni altro azionista.

Dal Ministero delle finanze li 3 ottobre 1854.

Il Pro-Ministro delle Finanze
ANGELO GALLI

(N. 73.) *Nel comune di Monte Fabbri, delegazione di Urbino e Pesaro, è riattivato il mercato settimanale in ogni venerdì da novembre a tutto Carnevale, sostituendosi altro giorno feriale se alcuno de' suddetti cadesse festivo di precetto* (Notificazione del Ministero del commercio 3. ottobre 1854.)

(N. 74.) ***Aumento di alcuni dazii doganali, ed aumento di un bimestre di dativa e suoi accessorii dal 1. gennajo 1855.***

7. OTTOBRE 1854.

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
Segretario di Stato.

Quando con l'ajuto della Divina provvidenza l'Autorità pontificia fu restituita negli Stati della Chiesa la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE dovette con dolore conoscere le profonde conseguenze delle dilapidazioni e del disordine cui era rimasta in preda la pubblica amministrazione dello Stato, e fu necessario spiegare tutta la energia per accorrere a tan-

ti imponenti bisogni affidandosi per il resto al tempo ed all'assistenza divina.

Oltre l'ingente dispendio di più milioni sostenuto per ristabilire e consolidare l'ordine nello Stato, e riorganizzare i varii rami della pubblica azienda manomessi, dal che forte sbilancio presentavano le indispensabili spese che sostener deve il Governo a fronte della rendita, otto milioni circa di carta moneta in boni di varie specie avevano corso forzoso, e tutti conoscono quale danno derivasse da ciò al commercio e quale scontentamento ai sudditi. Una delle prime cure del S. Padre fu quella di ordinare che le maggiori possibili restrizioni e semplicità s'introducessero nella pubblica amministrazione, e si adottassero disposizioni atte a diminuire l'imbarazzo della carta moneta ed a farla quindi gradatamente sparire del tutto dalla circolazione.

Questi provvedimenti hanno raggiunto il loro effetto e fra poco il residuo della carta moneta circolante sarà interamente ritirato. Per far fronte però a tanti e così imperiosi bisogni fu forza ricorrere ad espedienti che non hanno potuto non costare sagrifizj, e che mentre hanno somministrato al pubblico Erario i mezzi per soddisfare gl'impegni dello Stato e procedere al totale ritiro della carta moneta, non hanno potuto dare quelle stabili risorse, che ad onta delle economie praticate nei varii rami della pubblica amministrazione e del-

le altre che si stanno preparando si rendono necessarie per bilanciare le rendite con le inevitabili spese dello Stato.

A conseguire quindi uno scopo così importante la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, dopo di aver sentito il parere della sezione permanente della Consulta di Stato per le finanze, e del consiglio de'Ministri, e di una particolare congregazione appositamente consultata, Ci ha ordinato di pubblicare come pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome le seguenti disposizioni.

1. I Dazj doganali d'introduzione sopra i seguenti articoli sono portati come appresso.

Alici per ogni libbre 100 lorde . . . . »	3	—
Caviale idem . . . »	7	50
Mosciame id. nette »	4	—
Salamone id. lorde »	2	—
Tarantello e Tonnina idem . . . . »	2	—
Tonno sott'olio id. »	2	50
Lana grezza per materassi per ogni lib. 100 lorde . . . . »	1	—
Frutti freschi come Cedri, Limoni, Aranci e loro varietà per ogni lib. cento lorde. . . . . »	—	20

Tessuti di cotone alla piana bianchi o grezzi per ogni lib. 100 nette »	12 —	A termini della tariffa 7 novembre 1839
Mercerie di prima classe per ogni libbra netta. . . . . »	— 30	A termini della tariffa 28 aprile 1830.
Mercerie di seconda classe idem . . . . . . »	— 20	
Mercerie di terza classe idem. . . . . »	— 10	

Fra le Mercerie di prima classe si comprenderanno i Portafogli, i Portamonete, e i Portazigari di qualunque materia.

2. I dazj doganali di estrazione sopra i seguenti articoli sono portati come appresso.

Canapa grezza per lib. lorde . . . . . ₴	— 20	Secondo la tariffa 28 aprile 1830.
Grasso bovino, pecorino e simili anche ridotti in sevo per ogni lib. 100 lorde . . . . »	1 —	
Tartrato acido di potassa impuro (tartaro grezzo) proibita la estrazione a tutto Settembre 1855.		

Le tasse di consumo su i Coloniali stabilite con l'editto 7 febbrajo 1852, alle quali sono sottoposte anche le Città godenti franchigia, vengono portate e respettivamente imposte sopra i seguenti articoli come appresso

Articolo			
Cacao per ogni lib. 100 lorde. .	Ꞓ	1	—
Caffè « id.	»	2	40
Cannella « id.	»	5	—
Garofani » id.	»	5	—
Pepe « id.	»	—	75
Thè « id.	»	8	—
Zuccaro compreso quello raffinato nello Stato per ogni lib. 100 lorde . .	»	1	80
Noci moscade per ogni lib. 100 nette.	»	8	—

I liquidi come appresso che *s'introducono dall'estero* sono soggettati in tutto lo Stato, non esclusi i luoghi che godono franchigia, ad una tassa di consumo che dovrà esigersi contestualmente al dazio d'introduzione, come si pratica pei coloniali.

Articolo			
Vino, Aceto, e Birra, per ogni barile di lib. 170 nette.	»	—	10
Spiriti, Bevande distillate, e Liquori di ogni sorta, idem	»	—	50

Tutte le disposizioni suddette hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione

del presente editto, salvo, quant'ai generi esteri, la facoltà di riasportare quelle partite per le quali non fossero compite le operazioni doganali.

Il Vino, l'Aceto e la Birra *di produzione nostrale* sono parimenti soggettati in tutto lo Stato, comprese le Città che hanno franchigia, alla tassa di consumo *di bajocchi dieci* per ogni barile di lib. 170 nette, e questa indipendentemente dal dazio che per tal titolo è ora in vigore nella Capitale e nelle provincie di Bologna, di Ferrara, di Forlì, e di Ravenna. Ne sono esenti gli spiriti, le bevande distillate ed i liquori per esserne compenetrata la tassa sul Vino, dal quale hanno derivazione.

A cagione però delle contrarie vicende, cui soggiace il nostrale prodotto delle uve, si differisce l'attivazione dell'accennata tassa, alla quale viene surrogata una imposizione a carico delle comuni dello Stato nella complessiva somma annua di *scudi trecentocinquantamila* da aver principio col primo gennajo 1855 e da ripartirsi fra le singole comunità a termini dei §§ 3 e 4 dell'editto 21. luglio 1851. (1)

L'aumento sulla dativa reale e suoi accessorj, imposto per vari anni, e da ultimo colla notificazione degli 8 agosto prossimo pas-

(1) Vedi Vol. V. 1851. pag. 258.

sato, viene reso normale dal 1 gennajo 1855 in appresso. Desso sarà ripartito proporzionatamente nei sei bimestri.

Il pro-Ministro delle finanze è incaricato della emanazione dei rispettivi Regolamenti.

Dalla Segreteria di Stato li 7 ottobre 1854.

G. CARD. ANTONELLI

(N. 75.) *Regolamento disciplinare del Ministero delle finanze in esecuzione al disposto su i generi coloniali con l'editto contemporaneo di S. E. Rma il Sig. Cardinale Segretario di Stato.*

7. OTTOBRE 1854.

Nel fine di garantire dal lato della finanza i risultati che si attendono, a sollievo del pubblico erario, dalla maggiore elevatezza della tassa di consumo imposta su i generi coloniali con l'editto dell'Emo Sig. Cardinale Segretario di Stato in data d'oggi, si stabiliscono le seguenti discipline.

1.° Tutti i generi coloniali che saranno sottoposti a dazio in partite superiori alle libbre 50, dovranno essere racchiusi in colli ben condizionati e ammagliati a triplice incrocia-

tura, e quindi muniti del bollo a piombo, marchettando quelli che ne sono suscettivi tanto se sieno a destino del luogo stesso in cui ne segue il daziato, quanto se debbano spedirsi per altrove.

2.° I colli coloniali che si riterranno dai negozianti, oltrechè debbono, come ora è di legge, esser garantiti da regolare recapito, dovranno conservare intatte le suddette caratteristiche di bollazione; e per le vendite in dettaglio non si farà rilievo della mancanza delle caratteristiche come sopra *in un collo soltanto di ogni qualità del genere rispettivo.* Se per cause imprevedute si rendesse necessaria l'apertura di altri colli dovrà darsene preventiva denuncia alla dogana, se esiste in luogo, e in difetto, alla viciniore, la quale accorderà all'uopo un congruo termine per proceder alla nuova bollazione.

3.° I colli di detti generi non potranno mettersi in movimento nei luoghi ove esiste dogana, se non sieno scortati da bolletta di circolazione, e regolarmente ammagliati e bollati. In conseguenza quelli che non si trovassero nella loro integrità per essere stati dimezzati, in causa di vendite parziali, dovranno sottoporsi alla disciplina del bollo.

Quante volte poi partano da luoghi sprovvisti di dogana, saranno scortati, se integri, da certificato del Comune come ora si pratica, e se dimezzati, da quello del negoziante ven-

ditore, in cui sarà indicato *il numero e la data della bolletta di sdazio*, *o di assegna* e specificata *la marca*, *il peso*, *ed il formato* del collo al quale il genere apparteneva; estremi tutti che dovranno essere autenticati a piè del certificato stesso dell'autorità comunale in un all'effettuato discarico del ricapito di dazio o di assegna delle quantità relative. Il certificato verrà cambiato in bolletta alla prima dogana che s'incontri lungo lo stradale.

4.° I coloniali che s'introducono per le dogane della capitale non essendo soggetti all' assegna sono esentati dall'obbligo della bollazione. Quelli però che si porranno in movimento per altro destino dovranno assoggettarsi alla disciplina del bollo.

5.° Gli zuccheri raffinati nello Stato, allorchè si metteranno in spedizione, soggiaceranno alle medesime discipline di quelli procedenti dall'estero.

6.° Per le città godenti franchigia, le quali a termini dell'enunciato editto van pure sottoposte all'aumento della tassa di consumo, ne avrà luogo la percezione nei modi fissati dal regolamento 7 febbrajo 1852, (1) oltre la osservanza delle discipline suddette, a meno che non intervenga con esse un'adequata composizione.

---

(1) Vedi vol. VI. parte I. pag. 23.

7.° I coloniali già introdotti, potranno ritenersi presso i negozianti senza la caratteristica del bollo fino a tutto il prossimo mese di decembre, scorso il quale, dovranno presentarsene le rimanenze alle dogane ond'essere condizionate giusta le stabilite discipline.

8.° I colli che si riconoscessero mancanti della regolare bollazione, salva la eccezione indicata all'art. 2.°, si riterranno come introdotti in frode, ed ogni altra contravvenzione sarà trattata secondo le leggi del contrabbando.

9.° Le presenti disposizioni avranno il loro pieno effetto dall'attivazione della legge salvi quegli ulteriori ordinamenti che fossero reclamati dalla esperienza, non meno a tutelare la finanza che a facilitare le operazioni dell'onesto commercio.

Gl'impiegati e la forza doganale sono rispettivamente incaricati della esecuzione.

Dal Ministero delle finanze li 7. ottobre 1854.

Il pro-Ministro delle Finanze
ANGELO GALLI

(N. 76.) *Divieto all'estrazione per l'estero dei Vini comuni dello Stato.*

12 OTTOBRE 1854.

NOTIFICAZIONE

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX
Segretario di Stato

Stante lo scarso raccolto delle uve che va tuttora verificandosi, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, udito il consiglio dei Ministri, ha ordinato, che sia divietata la estrazione per l'estero dei vini comuni dello Stato, a tutto il mese di settembre del 1855.

Il pro-Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione della presente disposizione.

Dalla Segreteria di Stato il 12 ottobre 1854.

G. CARD. ANTONELLI

(N. 77.) *Continuazione del cambio di Boni del tesoro di scudi dieci con moneta metallica.*

AVVISO

4. NOVEMBRE 1854.

Presso quanto fu annunciato nell'avviso pubblicato li 3 ottobre scorso, da lunedì sei corrente in appresso sarà continuato dal banco del sagro Monte di pietà il cambio in moneta d'oro e d'argento, e come suol dirsi a banco aperto, dei boni del tesoro di scudi dieci in tutti i giorni della settimana, eccettuati i giorni festivi, dalle ore nove antimeridiane alle ore tre pomeridiane, onde col giorno quindici di questo stesso mese sia compito il cambio de'boni suddetti, divenendo di niun valore presso chiunque si trovino quelli che non siano presentati al cambio.

Sarà in seguito indicato il giorno in cui incomincierà il cambio dei boni del tesoró di scudi cinque.

Dato dal Ministero delle finanze li 4 novembre 1854.

Il pro-Ministro delle Finanze
ANGELO GALLI

(N.° 78.) *Bruciamento di boni del tesoro per la valuta di scudi* 337.823.

9. NOVEMBRE 1854.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMOTIZZAZIONE DELLA CARTA MONETA

In seguito della emissione di altrettanta moneta di oro e di argento essendo stati ritirati dalla circolazione e fatti depositare dal Sig. pro-Ministro delle finanze nel banco del sagro Monte di pietà di Roma altri *scudi trecentotrentasettemila ottocentoventitre* di carta moneta, siccome apparisce dalla fede rilasciata dai ministri di detto banco in favore della Commissione speciale, ne farà questa eseguire il pubblico bruciamento nell'atrio del palazzo del nominato sagro Monte alle ore 11 antimeridiane di giovedì 16 andante colle formalità e cautele di uso, premessane sempre la legale contazione e verifica.

Tenendo quindi a calcolo gli alri *scudi tremilioni centosessantanovemila cinquecentoventitrè, e bajocchi* 18 *e mezzo* di carta moneta precedentemente distrutta, questo nuovo bruciamento dei suddetti scudi 337, 823 farà giungere ad un totale di *scudi tremilioni cinquecentosettemila trecentoquarantasei, e baioc-*

chi 18 *e mezzo* la carta moneta, che finora si è ritirata dalla circolazione ed estinta mediante la emissione di un corrispondente valore in danaro effettivo.

Roma dalla nostra residenza li 9 novembre 1854.

Pietro cardinal Marini Domenico Principe Orsini Vincenzo Duca Grazioli Giovanni Cav. Graziosi Pietro Cav. Righetti Filippo Avvocato Massani	Membri della Commissione presenti in Roma

---

DISTINTA *degli* scudi trecentotrentasettemila ottocentoventitre' *da bruciarsi risultanti dalla fede di deposito*

BONI DI SOSTITUZIONE

N. 12854	da scudi 10 l'uno	scudi	128,540	
« 3	da scudo 1 l'uno	«	3	
				Sc. 128,543

BONI DI SUBROGAZIONE

N. 100	da scudi 50 l'uno	scudi	5,000	
« 4179	da scudi 20 l'uno	«	83,580	
« 12070	da scudi 10 l'uno	«	120,700	
				Sc. 209,280
			Totale . . .	Sc. 337,823

(N.° 79.) *Trasferimento dell'ufficio doganale da* Spinetoli *al punto detto la* Stella.

9. NOVEMBRE 1854.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Avvenuto il collocamento dell' ufficio doganale di Spinetoli, provincia di Ascoli, nel punto detto *la Stella*, si avverte il pubblico che d'ora innanzi l'ufficio medesimo assumerà quest'ultima denominazione.

Dal Ministero delle finanze il 9 novembre 1854.

Il pro-Ministro delle Finanze
ANGELO GALLI

(N.° 80.) *Circolare del Ministero dell'interno N.* 87661 *sulla nomina di un quarto giudice aggiunto in alcuni tribunali dello Stato determinandone le relative attribuzioni.*

10. NOVEMBRE 1854

Essendosi degnata la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE di aggiungere un quarto giudice in al-

cuni Tribunali di un solo turno, ove la moltitudine degli affari richiegga un servigio più assiduo di quello, che nelle singole occorrenze viene prestato dai giudici supplenti, ed essendosi conosciuto espediente di emettere alcune ulteriori norme sulla chiamata dei giudici supplenti a dare il voto in tutti i Tribunali, riportata la Sovrana sanzione, si ordina quanto segue.

§. 1.° Nei Tribunali, nei quali è aggiunto un quarto giudice, tutti i giudici titolari prenderanno parte nei giudizj criminali a senso dell'articolo 21 del Regolamento organico e di procedura criminale. (1)

Nei giudizi civili, ove occorrono tre voti soltanto, il giudice aggiunto avrà il voto consultivo: potrà però essere incaricato di estendere gli opinamenti, e le sentenze, di fare gli esami dei testimonii, gli accessi e tutte le altre operazioni, che possono essere delegate ad uno dei giudici a forma delle leggi di procedura: in caso di mancanza, assenza, od impedimento di altro dei giudici avrà il voto deliberativo.

L' impedimento di uno dei giudici si verifica ancora quando il presidente o altro giudice ritenga necessario di non prendere parte nei giudizj civili onde prepararsi alla discussione delle cause nei giudizii criminali.

§. 2.° Nei Tribunali composti di due turni i giudici di un turno saranno chiamati a dare il voto nell'altro prima dei supplenti se-

---

(1) Vedi vol. V. 1833. pag. 158.

condo il prudente arbitrio del presidente, avuto riguardo agli affari pendenti.

§. 3. Nelle cause che riguardano lo stato delle persone, che debbono essere decise con cinque voti a forma del § 293. del Regolamento legislativo e giudiziario (1) dopo i giudici titolari, e prima dei supplenti sarà chiamato il giusdicente od assessore del luogo, ove risiede il Tribunale.

Il Ministro dell'Interno
T. MERTEL

(N. 81.) *Cambio di boni del tesoro da scudi cinque con moneta metallica.*

15. NOVEMBRE 1854.

AVVISO

Adesivamente all'avviso pubblicato li 4 novembre andante, ed in esecuzione degli ulteriori ordini emanati dalla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, verrà col giorno primo decembre prossimo dal banco de'depositi del sagro Monte di pietà in Roma incominciato il cambio in moneta di oro ed argento dei boni del tesoro di scudi cinque in ogni giorno, eccettuati i giorni festivi, a banco aperto dalle ore nove antimeridiane alle tre pomeridiane, e sarà continuato a tutto il giorno 20 dello

---

(1) Vedi vol. 1834 pag. 84.

stesso mese di decembre, nel qual giorno cesserà il corso de'boni medesimi, che a seconda dell'editto 21 gennajo corrente anno avrebbe dovuto terminare col giorno 31 decembre suddetto.

Andando poi a compiersi coll'enunciato giorno 20 decembre la operazione del ritiro di tutta la carta moneta governativa, rimarranno di niun valore i boni del tesoro di qualunque valute presso chiunque trovinsi, e non saranno più cambiati, nè più ricevuti d'alcuna cassa camerale.

Dal Ministero delle finanze li 15 novembre 1854.

Il pro-Minitro delle Finanze
ANGELO GALLI

(N. 82.) *Riattivazione della tassa di esercizio con varie modificazioni.*

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

15. NOVEMBRE 1854

Cessati col decorso mese di giugno gli effetti della nostra notificazione 12 otto-

bre 1853 (1) si fa luogo ad emanare le occorrenti disposizioni pel proseguimento della percezione della tassa di esercizio, salva la esigenza rimasta sospesa in virtù della notificazione suddetta.

Nell'intendimento pertanto di rendere più mite la tassa, e di regolarne l'amministrazione nel modo il più semplice, ed atto in pari tempo a somministrare quei lumi e quelle cognizioni che possono giovare alle viste governative sotto i loro moltiplici rapporti, sentito il Consiglio de'Ministri, e riportata l'approvazione di Sua Santita' si prescrive quanto appresso.

1. Tutti gli esercenti arti e commercio, o professioni liberali considerati nelle due leggi edittali 14 ottobre e 29 novembre 1850, (2) e respettivi regolamenti del 24 ottobre e 12 decembre 1850 (3) non potranno dal principio del venturo anno 1855 esercitare senza esser muniti di patente, nella quale sia dichiarato il loro esercizio.

2. Le patenti saranno soggette al pagamento di una tassa ch'è determinata nelle due sottoposte tariffe, una relativa alle arti e commercio, l'altra alle professioni liberali.

---

(1) Vedi vol. VII. 1853 pag. 244.
(2) Vedi vol. IV. parte II. pag. 183 e 290.
(3) vedi vol. sud. pag. 189 e 303.

3. Ciascun esercente contemplato nelle suddette leggi dovrà prima che spiri l'anno corrente dare l'assegna della propria industria all'officio di polizia per la Città ove tale officio esiste, e per gli altri luoghi al respettivo governatore. Le assegne consistono nella petizione per l'esercizio dell'industria che viene assegnata e contengono le occorrenti indicazioni di qualità, di luogo, di domicilio del petente e simili. Tali atti saranno in carte di bollo di bajocchi cinque.

4. Nel caso di esercizi diversi, o di una medesima industria esercitata in più luoghi resta fermo quanto è disposto nelle legge 14 ottobre e 29 novembre 1850: perciò nei casi, in cui l'esercente dovrebbe pagare più tasse, sarà in obbligo di prendere altrettante distinte patenti, come più precisamente per le arti e commercio è spiegato nella sottoposta respettiva tariffa.

5. Il delegato, o il governatore, quando non trova pei petenti circostanze divietanti la concessione, vidima le petizioni e le rimette respettivamente pei capo luoghi all'amministratore camerale, e per gli altri ai gonfalonieri e priori.

6. Per la città di Roma ed agro Romano le attribuzioni enunciate nel precedente articolo sono affidate alla direzione generale di polizia per la prima parte, ed all'amministra-

tore camerale della dativa sui fondi urbani per la seconda.

7. Presso il ricevimento delle petizioni vidimate sia gli amministratori camerali, sia i gonfalonieri e priori col mezzo delle respettive segreterie municipali, rilasceranno le patenti secondo le stampe che ne riceveranno dal Ministero delle finanze e ritireranno contestualmente il pagamento delle tasse stabilie. Le patenti saranno in forma di bolletta atte a dimostrare il seguito pagamento.

8. Le patenti sono valiture per un anno, vale a dire in questa prima volta per l'anno 1855, e per un anno egualmente saranno le rinnovazioni successive.

9. Coloro che per l'avvenire cominceranno ad esercitare dovranno assegnare e richiedere la patente prima d'intraprendere l'esercizio. Ove ciò accada nel secondo semestre dell'anno sarà rilasciata la prima patente per sei mesi colla metà della tassa espressa nelle tariffe. Messo in corso l'esercizio s'intendono loro applicabili le prescrizioni comuni a tutti gli altri che già si trovano in corso ordinario.

10. I ricorsi di gravame saranno diretti ai respettivi Presidi, i quali ne prenderanno cognizione per risolvere definitivamente ove trattasi di applicazione di legge, e per interpellare il Ministero delle finanze quando riguardi dubbiezze, e interpetrazione della legge medesima.

11. Ad ogni scadenza della patente sarà obbligo dell'esercente di rinnovarla. Il tempo utile per la rinnovazione è di un mese dal giorno della scadenza. La rinnovazione si ottiene senza nuova assegna, e l'amministratore camerale, il gonfaloniere o priore, quando non gli consti di cosa spravvenuta in contrario, può rilasciare la nuova patente presso la sola domanda anche verbale della parte.

12. I gonfalonieri e priori versano gl'introiti in mano degli esattori camerali del respettivo circondario nel giro bimestrale della dativa. Gli amministratori camerali staccano col periodo egualmente bimestrale la bolletta dell'incasso da loro direttamente ottenuto, e quindi con bollette separate quanto verrà loro versato dai respettivi esattori.

13. La patente non esonera coloro ch' esercitano una professione liberale od altra qualunque dalle discipline ed altre formalità di abilitazione che siano per tali esercizi prescritte dalle veglianti leggi

14. I Preposti del bollo e registro non possono registrare alcun atto relativo ad interessi, o nel quale vengano anche incidentalmente richiamati atti od interessi, che riguardino le arti, industrie e professioni soggette alla tassa, senza citare la patente che gli esercenti debbono aver presa indicandone la data, il numero , il comune, la categoria e la tassa pagata. Dovranno egualmente richiamarsi nall'atto sottoposto a registro le patenti dei

notari cancellieri e procuratori a nome de'quali sono gli atti medesimi.

15. Quando l'esercente non si trovi in possesso della patente in corso dopo scaduti i termini prescritti agli articoli 3 ed 11, od abbia contravvenuto all'art. 9, oltre che dovrà pagare la tassa per tutto il tempo anteriormente decorso, anderà di più soggetto a multa che per la prima volta sarà eguale alla metà della tassa non soddisfatta, e nella seconda eguale alla tassa stessa. Nel caso poi di ulteriore recidiva gli sarà inoltre vietato l'esercizio.

16. Chiunque alterasse la vera indicazione del proprio esercizio affine di pagare una tassa minore sarà colpito dalla multa, come se fosse mancante della patente.

17. Le multe saranno pagate unitamente alle tasse nell'atto del rilascio delle patenti. La patente nella parte che riguarda la percezione, oltre il pagamento della tassa, dimostrerà distintamente quello della multa, qualora abbia avuto luogo.

18. Secondo il senso del §. 18 della succitata legge 14 ottobre 1850 il decimo dell'introito delle tasse è confermato in favore di quelle comuni nelle quali i gonfalonieri e priori hanno l'incombenza del rilascio delle patenti, e ciò anche per gratificare l'incommodo di coloro che vi si prestano.

19. In tutto ciò che non si oppone alle presenti disposizioni, resta fermo quanto ve-

niva ordinato nelle due leggi di segreteria di Stato de'14 ottobre e 29 novembre 1850 (1) e successive notificazioni di questo Ministero, comprensivamente alle esenzioni indicate sotto il §. 9 di ambedue le leggi suddette. Anche le diverse classi dei comuni enunciate nella sottoposta tariffa devono intendersi secondo le leggi e notificazioni suddette.

---

(1) Vedi vol. IV. part. II. pag. 183. e 290.

TARIFFA

PER LA TASSA DELLE PATENTI DELLE ARTI E COMMERCIO

CATEGORIA I.	TASSA ANNUA	
	Sc.	Baj.
Banchieri e negozianti qualunque all'ingrosso coll'estero, commissionarj e speditori.		
In Roma	40	»
Bologna, Ancona e Civitavecchia	30	»
Nei comuni di 1.ª classe. . .	24	»
detti di 2.ª classe	15	»
detti di 3.ª classe ed altri inferiori	10	»
N. B. *Queste industrie sono tassate, e richiedono patente dove sia officio aperto a tenore del* §. 6 *della legge* 14 *ottobre* 1850. *La residenza del negoziante è considerata come luogo di officio.*		
CATEGORIA II.		
SERIE I.		
Mercanti o negozianti di campagna in genere sopra fondi al-		

	TASSA ANNUA	
	Sc.	*Baj.*
trui; negozianti di bestiami, di granaglie e cereali, di lana, di legname da costruzione, di legna da ardere, di carbone; ammassatori di vino, di olio, di canapa, lino e seta, fieno, paglia, formaggio e simili, produzioni agrarie.		
In Roma	20	»
Bologna, Ancona e Civitavecchia	15	»
Nei comuni di 1.ª classe. . .	10	»
detti di 2.ª classe ed altri inferiori	8	»
SERIE II.		
Affittuarj di orti, vigne, albereti, oliveti, terreni che partecipano delle diverse indicate piantagioni, erbe a falciare e simili.		
In Roma.	3	»
Bologna, Ancona e Civitavecchia.	2	40
Nei comuni di 1.ª classe . .	1	60
detti di 2.ª classe	1	»

	TASSA ANNUA	
	Sc.	*Baj.*
Nei comuni di 3.ª classe. . .	»	80
detti di 4.ª classe.	»	60
detti di 5.ª classe.	»	40
N. B. *Le coltivazioni, comprese le praterie che si esercitano sopra fondi altrui, sono tassate e richiedono patente in ciascun territorio dove esistono i fondi, e se sono più terreni nello stesso territorio si considerano complessivamente. Per i bestiami si riguarda la dimora invernale; per gli altri negoziati enunciati nella presente categoria si applica l' annotazione della prima categoria, indipendentemente dagli spacci a minuto aperti al pubblico che devono essere coperti di speciale patente secondo la respettiva categoria.*		
CATEGORIA III.		
Fabbriche di armi di qualunque specie, di pellami, di cordag-		

	TASSA ANNUA	
	Sc.	*Baj.*
gi, di tessuti e di drappi di qualunque specie, di candele di cera e sevo, di sapone, di fosfori, di spille ed aghi, di trine e galloni di qualunque sorta, di calze e maglie di qualunque specie, di cappelli di qualunque specie, di ombrelli, di maschere, di carte da giuoco, di cipria, di amido, di cremor di tartaro, di prodotti qualunque ad uso delle arti come potassa, soda, biacca, verderame, nitro, colla forte, fabbriche di polveri solfuree, di munizione da caccia e simili, fusione di grassi, distillerie di spiriti, fabbriche di birra, rosolj e simili, di vetri, di majolica, terraglie e vasellami, fornaci di materiali, da costruzione di calce e gesso, valche, fonderie di caratteri, fabbriche d'istromenti chirurgici, d'istromenti qualunque di musica, di carri e carrozze, di macchine di qualunque sorta ed altro.		
In Roma	6	«
Bologna, Ancona e Civitavecchia	5	«

	TASSA ANNUA	
	Sc.	*Baj.*
Nei comuni di 1.ª classe . .	4	50
detti di 2.ª classe	4	»
detti di 3.ª classe, ed altri inferiori	3	60
I spacciatori di manifatture, generi e merci derivanti dalle suddette fabbriche pagano		
In Roma.	4	«
Bologna, Ancona e Civitavecchia	3	«
Nei comuni di 1.ª classe . .	2	50
detti di 2.ª classe.	2	«
detti di 3.ª classe.	1	50
detti di 4.ª classe.	1	«
detti di 5.ª classe.	»	50
N. B. *In questa categoria ha luogo il disposto del* §. 6 *della legge* 14 *ottobre* 1850, *ed ogni luogo d'industria richiede una distinta patente. I spacci tenuti dal fabbricatore nello stesso locale della fabbrica sono considerati complessivamente a tenore del* §. 5 *della legge suddetta.*		

CATEGORIA IV.	TASSA ANNUA	
	Sc.	Baj.
SERIE I		
Droghieri a dettaglio, fornari, macellari, pizzicagnoli, magazzinieri di vino, trattori, locandieri ed albergatori con cucina e scuderia o senza (*), fabbricatori e spacciatori di maccheroni ed altre paste simili, depositi di agrumi, uovi, frutti.		
In Roma	6	»
Bologna, Ancona e Civitavecchia	5	»
Nei comuni di 1.ª classe . .	4	»
detti di 2.ª classe.	3	»
detti di 3.ª classe	2	40
detti di 4.ª classe	1	80
detti di 5.ª classe	1	20
(*) *I locandieri, albergatori e trattori sulla strada postale e nei luoghi di concorso di villeggiatura e bagni vengono tassati, senza riguardo al luogo di residenza, colla tassa attribuita alla Capitale.*		

	TASSA ANNUA	
SERIE II	Sc.	Baj.
Osti, caffettieri e pasticcieri, venditori di liquori, spiriti e bevande qualunque, abbacchiari, caprettari, fegatari, cioccolattieri, orzaroli, pescivendoli, pollaroli e venditori di selvaggiume, salumari, tripparoli, venditori di carne porcina fresca e salata, venditori di latte, friggitori, fruttaroli, limonari, spacciatori di sali e tabacchi, prenditori dei lotti, semplicisti, venditori di erbe fresche.		
La serie seconda paga la metà della tassa attribuita alla serie prima.		
N. B. *Questa categoria è strettamente sotto le disposizioni del §. 6 della legge 14 ottobre 1850, ed ogni luogo d'esrcizio richiede una distinta patente.*		

CATEGORIA V. SERIE I	TASSA ANNUA	
	Sc.	*Baj.*
Chiavari, lavoratori in ferro ed in altro metallo qualunque, meno i metalli preziosi che sono considerati altrove, falegnami, imbiancatori, muratori, pittori di camera, scarpellini, stagnari, stuccatori, calderari, calzolari, ebanisti, facocchi e ferracocchi di arte fina e grossa, sarti e sartrici di sola fattura, verniciari, canestrari, colorari, coronari, costruttori di casse di carrozze, doratori ed inargentatori, fabbricatori di fuochi d'artificio, di frangie e fiocchi, incisori di camei di qualunque specie, incisori in rame, intagliatori in legno, pietre e metalli, lavoranti e venditori di lavori di latta, lavoranti e venditori di briglie, speroni, morsi ed altri attrezzi da cavalli, lavoratori di diamanti ed altre pietre preziose, maniscalchi, musaicisti, paratori ossiano festaroli, tappezzieri, pellic-		

	TASSA ANNUA	
	Sc.	Baj.
ciari, profumieri, ricamatori, sellari, stampatori, tipografi, litografi, calcografi, tinozzari, tintori, venditori a minuto di lino, canapa, cotone, sete e lana, manganatori e soppressatori, occhialari, sediari, stampatori di tessuti e di carte da parati, lavoranti di orologi.		
In Roma.	4	»
Bologna, Ancona Civitavecchia	3	»
Nei comuni di 1.ª classe . .	2	»
detti di 2.ª classe	1	50
detti di 3.ª classe	1	»
detti di 4.ª classe	»	60
detti di 5.ª classe	»	40
SERIE II		
Lavoranti di ventagli, guantari, berrettaj e simili, venditori di giuocattoli, fabbricatori di bauli, astucci e portafogli, arrotini, barbieri e parrucchieri, battiloro, bambagiari, bottonari, crivellari, lavoranti di ramate, materassari, pettinari, scato-		

	TASSA ANNUA	
	Sc.	*Baj.*
lari, tornitori, lavoranti e venditori di fiori artificiali, di fruste da cavalli, di stuoje, legatori di libri, quelli che tengono forni panicocoli, destinati cioè alla cottura del pane per commissione de'privati, gargiolari, pillarini.		
In Roma.	2	40
Bologna, Ancona e Civitavecchia	2	»
Nei comuni di 1.ª classe. .	1	60
detti di 2.ª classe.	1	20
detti di 3.ª classe.	»	80
detti di 4.ª classe	»	50
detti di 5.ª classe	»	30

N. B. *Ha luogo l'applicazione del* §. 6 *della legge* 14 *ottobre* 1850.

CATEGORIA VI.

SERIE I

Negozianti e spacciatori di tessuti ed altre merci estere non che di oggetti qualunque di moda, compresi i sarti e sartrici

	TASSA ANNUA	
	Sc.	Baj.
negozianti ; bigiottieri, chincaglieri, argentieri, orefici, giojellieri, magazzinieri di ferro ed altri metalli, scontisti, depositi di piano-forti ed altri istrumenti musicali.		
In Roma	10	»
» Bologna, Ancona e Civitavecchia.	8	»
Nei comuni di 1.ª classe . .	6	»
detti di 2.ª classe.	5	»
detti di 3.ª classe ed altri inferiori	4	»
SERIE II		
Legatori di gioje, negozianti di pitture e sculture, di oggetti di belle arti antichi e moderni, di musaici, pietre, conchiglie ed oggetti preziosi, cartolari e negozianti di libri ed incisioni qualunque, spacciatori di cristalli, negozianti di attrezzi campestri e di ordigni per le arti, rigattieri, venditori di vestiario usato, di mobilio nuovo e vecchio, negozianti di stracci, ossami, vetri vecchi, venditori a mi-		

	TASSA ANNUA	
	Sc.	Baj.
nuto di carbone e legna da ardere, venditori di ferri vecchi e di chiodi, venditori di sanguisughe.		
La serie seconda paga la metà della tassa attribuita alla serie prima.		
N. B. *In questa categoria ha luogo il disposto del* §. 6 *della legge* 14 *ottobre* 1850.		
CATEGORIA VII.		
Preposti in virtù di contratto all'esigenza ed amministrazione dei dazii e prodotti erariali provinciali e comunali, intraprendenti di forniture qualunque, intraprendenti di teatri e pubblici spettacoli, intraprendenti di lavori per costruzione, di edifizj, di strade, di canali e simili, intraprendenti di pesche e caccie, armatori di bastimenti, intraprendenti di diligenze privilegiate.		

	TASSA ANNUA	
	Sc.	Baj.
In Roma.	10	»
Bologna, Ancona e Civitavecchia	8	»
Nei comuni di 1.ª classe . .	6	»
detti di 2.ª classe	5	»
detti di 3.e classe.	4	»
detti di 4.ª classe.	3	»
detti di 5.ª classe.	2	»

N. B. *Nelle imprese pubbliche dipendenti da contratto si applica la tassa e si rilascia la patente nel luogo principale di esercizio. Nelle altre è applicabile il* §. 6 *dell'editto* 14 *ottobre* 1850. *I subappaltatori hanno l'obbligo della patente.*

CATEGORIA VIII.

Intraprendenti di vetture per città e fuori, intraprendenti di trasporti per terra e per acqua, maestri di posta, noleggiatori di cavalli da sella e di altre bestie per uso qualunque.

	TASSA ANNUA	
	Sc.	Baj.
In Roma	4	»
Bologna, Ancona e Civitavecchia	3	20
Nei comuni di 1.ª classe. .	2	40
detti di 2.ª classe. . . , .	2	»
detti di 3.ª classe.	1	60
detti di 4.ª classe.	1	20
detti di 5.ª classe.	»	80
N. B. *Le imprese di vetture e trasporti che si estendono fuori del proprio comune, e così tutti i trasporti per acqua sono tassati, dove è l'officio aperto a ricevere le commissioni, a tenore del* § 6 *della legge* 14 *ottobre* 1850, *e per quelli mancanti d'officio ove il negozio ha residenza, ed in ogni caso ove l'intraprendente ha domicilio e paga i dazi municipali. Se l'intraprendente tiene officii aperti in diversi comuni, purchè non abbiano altro scopo che i trasporti dall'uno all'altro dei luoghi medesimi, la tassa sarà una sola ragguaglia-*		

ta sulla media delle tasse dei diversi luoghi dove sono gli officii, e la patente sarà rilasciata nel luogo di residenza dell' intraprendente. L' esercizio con una sola bestia senza carro va esente dalla tassa.

CATEGORIA IX.

SERIE I

I molini da granaglie con acqua perenne pagano per ogni ordigno o macina come appresso

	TASSA ANNUA Sc.	Baj.
In Roma.	6	»
Bologna, Ancona e Civitavecchia	5	»
Nei comuni di 1.ª classe. . .	4	»
detti di 2.ª classe.	3	»
detti di 3.ª classe, ed altri inferiori	2	40

SERIE II

Molini da granaglie con rifolta o di cattivo tempo, detti da olio e da qualunque derrate ve-

	TASSA ANNUA	
	Sc.	Baj.
nali, torchj da olio e da vino venali, bigliardieri, fittajuoli di case e camere con mobili, quelli che affittano semplicemente letti, depositi di acque minerali.		
In Roma	2	»
Bologna, Ancona e Civitavecchia	1	60
Nei comuni di 1.ª classe . .	1	20
detti di 2.ª classe	1	»
detti di 3.ª classe	»	80
detti di 4.ª classe	»	60
detti di 5.ª classe	»	40
N. B. *Ha luogo l'applicazione del* §. 6 *della legge* 14 *ottobre* 1850.		
CATEGORIA X.		
Industrie diverse con tassa eguale in ogni parte dello Stato.		
SERIE I		
Industrie campestri sopra fondi altrui di un'estensione non minore di rubbia 1000 romane,		

	TASSA ANNUA	
	Sc.	*Baj.*
ferriere, fabbriche di cristalli, raffinerie di zuccaro e zolfo.	30	
SERIE II		
Stabilimenti di bagni, escavazione di miniere qualunque, forni fusorj, filande di seta cotone ed altre materie filamentose, fabbriche di stearina, cartiere. .	10	
N. B. *Ha luogo l' applicazione del* §. 6 *della legge* 14 *ottobre* 1850.		

TARIFFA

PER LA TASSA DELLE PATENTI DELLE PROFESSIONI LIBERALI

	TASSA ANNUA	
	Sc.	Baj.
Avvocati esercenti in Roma . .	12	»
detti in Bologna e Macerata.	8	»
detti ne'capo luoghi di provincia ed altrove	6	»
Procuratori di Collegio	12	»
Procuratori esercenti presso il tribunale della S. Rota. . . .	10	»
detti presso gli altri tribunali di Roma	6	»
detti esercenti in Bologna e Macerata presso il tribunale di appello	6	»
detti presso i tribunali nei Capo-luoghi di provincia .	4	»
detti presso i governatori. .	2	40
Notari in Roma.	6	»
detti in Bologna, Ancona e Civitavecchia	4	»

	TASSA ANNUA	
	Sc.	*Baj.*
Notari nei comuni di 1.ª classe	3	»
detti nei comuni di 2.ª classe	2	»
detti nei comuni di 3.ª classe ed altri inferiori. .	1	20
Agenti di affari, spedizionieri in Roma.	8	»
detti in Bologna, Ancona e Civitavecchia	6	»
detti nei comuni di 1.ª classe	4	»
detti nei comuni di 2.ª classe	3	»
detti nei comuni di 3.ª classe ed altri inferiori .	2	»
Agenti di cambi in Roma . . .	12	»
detti in Bologna Ancona e Civitavecchia	8	»
detti nelle altre città ove esiste camera di commercio	6	»
detti in qualunque altro luogo	4	»

	TASSA ANNUA	
	Sc.	Baj.
Sensali di merci e di derrate qualunque di trasporti per terra e per acqua in Roma .	6	»
detti in Bologna, Ancona e Civitavecchia	4	»
detti nei comuni di 1.ª classe	3	»
detti di 2.ª classe ed altri inferiori	2	»
Medici e Chirurgi di Collegio .	10	»
Medici e chirurgi in Roma. . .	6	»
detti in Bologna ed Ancona	5	»
detti nei comuni di 1.ª classe	4	»
detti nei comuni di 2.ª classe	3	»
detti nei comuni di 3.ª classe	2	»
detti nei comuni di 4.ª classe ed altri inferiori.	1	»
Flebotomi , dentisti, ernisti e veterinarj in Roma	4	»
detti in Bologna ed Ancona.	3	»
detti nei comuni di 1.ª classe.	2	»

	TASSA ANNUA	
	Sc.	Baj.
Flebotomi nei comuni di 2.ª classe	1	50
detti nei comuni di 3.ª classe	1	»
detti nei comuni di 4.ª classe	»	60
detti nei comuni di 5.ª classe	«	40
Farmacisti in Roma	6	»
detti in Bologna ed Ancona	5	»
detti nei comuni di 1.ª classe	4	»
detti nei comuni di 2.ª classe	3	»
detti nei comuni di 3.ª classe	2	40
detti nei comuni di 4.ª classe	1	80
detti nei comuni di 5.ª classe	1	20
Architetti ed ingegneri in Roma	8	»
detti in Bologna ed Ancona	6	»
detti nei comuni di 1.ª classe	4	»
detti nei comuni di 2.ª classe ed altri inferiori	3	»

	TASSA ANNUA	
	Sc.	*Baj.*
Ragionieri agrimensori e misuratori di fabbriche in Roma.	6	»
detti in Bologna ed Ancona.	4	»
detti nei comuni di 1.ª classe	3	»
detti nei Comuni di 2.ª classe ed altri inferiori.	2	»

Dal Ministero delle finanze li 15 novembre 1851

Il pro-Ministro delle Finanze
ANGELO GALLI

(N. 83.) *Divieto all'estrazione di qualunque specie de'cereali.*

17 NOVEMBRE 1854.

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra,
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
Segretario di Stato.

Quantunque dalle notizie assunte sulla situazione annonaria dello Stato apparisca non aversi a temere deficienza fra il prodotto del raccolto, e la presunta consumazione, tuttavia per provvedere ai tentativi di estrazione de' cereali all'Estero, ed insieme per garantire la libera circolazione nell'interno dello Stato, onde livellare l'esistenza de'generi co'bisogni locali, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE inteso il consiglio de'Ministri, ci ha ordinato di pubblicare quanto segue.

1. La disposizione dell'editto 27 luglio 1853, (1) che dichiara fino a nuov'ordine sospesa la estrazione dallo Stato per l'estero de' cereali di qualunque specie, come sulla linea di terra, così per quella di mare, è, e rimane in vigore tanto per la sezione annonaria

---

(1) Vedi vol. VII. 1853 pag. 185.

del mediterraneo, quanto per quella dell'adriatico.

2. Sono confermate le leggi, e disposioni governative sulla libera circolazione de' cereali ed altri generi annonarj per l'interno dello Stato. I presidi delle provincie, e rispettivamente tutte le altre autorità invigileranno perchè quelle sieno osservate, e sia represso e punito qualunque atto, tentativo, o suggestione tendente ad impedire il movimento interno di tali derrate.

3. E' abrogato il §. 10 dell'editto 7 novembre 1839 (1) in quella parte che permette la libera circolazione di un rubbio di grano e di granturco nella fascia di divieto, e tale circolazione dovrà essere soggetta alle discipline doganali stabilite per le quantità maggiori.

4. Per le estrazioni de'cereali per la via di mare da un comune all'altro, o da una provincia all'altra dello Stato pontificio, si osserveranno rigorosamente le vigenti prescrizioni, e specialmente nelle licenze e bollette da spedirsi sarà espressa la *precisa quantità* del genere che si propone imbarcare; *il luogo dello Stato pontificio* ov'è diretto il carico, il nome e cognome del proprietario, o del padrone del bastimento, ed il nome del bastimento medesimo. Inoltre prima dell'imbarco, sarà data

---

(1) Vedi vol. del 1839. pag. 203.

idonea sicurtà di esibire, nel termine da prescriversi dalla dogana in proporzione del viaggio, la reversale, ossia un autentico documento di avere effettivamente trasportato il carico nel luogo dello Stato, e nella quantità descritta nella licenza. La sicurtà, o cauzione idonea sarà sempre data per un valore doppio del genere imbarcato, e pel triplo importo delle multe comminate a tali contravvenzioni. Se nel termine stabilito non sarà esibita la reversale, sarà luogo al pagamento dell' accennata somma in *solidum* contro dell'estraente, e contro della sicurtà.

5. Ove poi lungo il viaggio da luogo a luogo dello Stato il bastimento andasse soggetto a fortunale di mare, pel quale si trovasse obbligato da forza maggiore a riparare in qualche porto straniero, ed a restaurare il legno, e quindi alla conseguente necessità del trasbordo, il proprietario del genere oltrechè sarà obbligato a giustificare ne'soliti modi legali la prova del sofferto infortunio, all' effetto di avere una proroga al termine stabilito, dovrà altresì ricondurre nello Stato pontificio l'intiera quantità del cereale asportato. Che se nell' infortunio, una parte del genere fosse stata soggetta al gettito in mare, si dovrà di ciò esibire la prova legale, e senza di che la emessa sicurtà non sarà scaricata dall' obbligo di rispondere della relativa quantità mancante, senza che possa suffragare la scusa che il ge-

nere per l'avarea fu bagnato, e perciò dovuto lasciare in estero Stato.

6. La truppa di finanza, e le forze di qualunque arma dello Stato dovranno prestare mano forte alla repressione del contrabbando per l'estrazione de'cereali all'estero, ed a contestarne direttamente la frode, come pure sono chiamate alla partecipazione dei sei decimi e mezzo del prodotto della frode stessa, ne'modi stabiliti nella notificazione del 2 maggio 1850 (1) Tale partecipazione avrà luogo tanto pel valore del genere sequestrato, quanto sulle multe costituite dal triplo di esso valore.

I rispettivi Ministri ognuno per quello, che li riguarda, sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni.

Dalla segreteria di Stato li 17 novembre 1854.

G. Card. Antonelli.

---

(1) Vedi vol. IV. parte I. pag. 271.

(N. 84.) *Istruzione circolare del Ministero delle finanze per la esecuzione della notificazione 15 novembre 1854. sulla tassa di esercizio.*

24 novembre 1854

Art. 1.° Le stampe delle patenti sono a madre e figlia e tengono luogo di bollettario. Sono di due specie, una per le arti e commercio, l'altra per le professioni liberali.

Art. 2.° Il Ministero le rimette agli amministratori camerali, e ne tiene ad essi il conto secondo il numero: il conto viene scaricato coi bollettari consueti allorchè sono respinti al Ministero.

Art. 3.° Gli stessi amministratori Camerali rimetteranno ai gonfalonieri o priori che sono incaricati del rilascio delle patenti quella quantità di stampe che può ad essi occorrere secondo il numero dei contribuenti, e ne terranno conto ad essi nel modo medesimo mediante un bollettario di consegna a madre e figlia.

Art. 4.° Sulle patenti verrà apposto da chi le rilascia il numero progressivo, vale a dire che vi sarà il numero progressivo in ogni comune e per quell'anno in cui si rilascia la patente.

Art. 5.° I gonfalonieri o priori riconsegneranno agli esattori camerali nella girata del bimestre della dativa i bollettari consun-

ti, ossia le madri delle patenti che sono state staccate, e loro verseranno l'importo delle medesime.

Art. 6. A tergo della madre dell'ultima patente che si è rilasciata nel bimestre, i gonfalonieri o priori faranno la dichiarazione del numero di bollette che riconsegnano , e dell' importo complessivo degli introiti. Qualora non si fosse rilasciata alcuna patente consegneranno all'esattore un certificato negativo.

Art. 7. L'esattore camerale rilascerà ad essi una ricevuta provvisoria che sarà parimenti a madre e figlia, nella quale sarà dichiarato il numero delle bollette consunte ritirate e la somma introitata. L'esattore camerale passando i detti bollettarj e respettivo importo all'amministratore camerale ne ritirerà una corrispondente bolletta di cassa, che passerà alle respettive comuni, ricuperando la sua ricevuta provvisoria.

Art. 8. Per le partite che incasserà l'amministratore camerale nel capo-luogo terrà lo stesso metodo dei gonfalonieri, se non che staccherà in fine di ogni bimestre una bolletta di cassa a se stesso pel corrispondente incasso.

Art. 9. Gli amministratori camerali rimotteranno alla fine di ogni bimestre al Ministero delle finanze le matrici dei bollettarj consunti, accompagnandoli da uno stato riassuntivo dimostrante gl'introiti per ciascuna

comune, colla distinzione delle partite di tassa, multe e diritto di bollo.

Art. 10. Nei casi di reclamo, e che la risoluzione importi la rettificazione della patente già rilasciata, e la diminuzione della tassa già pagata, si farà il ritiro della patente rilasciata per riunirla alla sua matrice, e se ne dichiarerà sulla matrice medesima l'annullamento, richiamandone l'autorizzazione.

Art. 11. A pareggiare poi il pagamento già fatto sarà rilasciata la patente nuova a forma della risoluzione, ed il di più è restituito presso ricevuta che il reclamante ne farà al pagatore.

Art. 12. Nel caso previsto di bollette annullate, ciò sarà avvertito in calce del bollettario che si riconsegna dai priori o gonfalonieri all'esattore camerale nella dichiarazione prescritta all'art. 6., e vi sarà enunciato il numero e l'importo complessivo delle bollette annullate.

Art. 13. Se il bollettario fosse già riconsegnato all'esattore camerale, il priore o gonfaloniere staccherà una nuova patente ritirando la prima, che dichiarerà annullata, e ne darà immediato avviso all'amministratore camerale coll'invio della patente ritirata, per averne dal medesimo l'indennizzo della differenza. L'amministratore camerale poi avrà ragione di questa rettificazione nei suoi conti.

Art. 14. Se finalmente il bollettario fosse stato già trasmesso al Ministero, l'amministratore camerale trasmetterà al medesimo la succennata risoluzione. In tal caso sarà fatta sulla matrice una semplice nota della rettificazione avvenuta, senza che ciò alteri la relativa contabilità bimestrale, e la partita sarà pareggiata col mandato della somma corrispondente, che sarà rimesso all'amministratore camerale, il quale dovrà giustificare il rilascio della nuova patente e la restituzione della differenza alla parte che aveva reclamato.

Art. 15. Quelli che daranno l'assegna e domanderanno la patente dopo decorso il primo semestre dell'anno 1855 dovranno documentare il principio del loro esercizio presso la direzione di polizia o presso il governatore del distretto dove hanno esercizio. Le suddette autorità oltre alla vidimazione della domanda o assegna dichiareranno nell'atto medesimo quale sia stato il principio dell'esercizio a tenore dei documenti medesimi. In mancanza di giustificazione si riterrà che il principio sia stato dal primo gennajo 1855.

Art. 16. Nel caso che vi siano arretrati il pagamento sì delle tasse arretrate, che delle multe respettive dovute a tenore della notificazione dovrà risultare dalla patente che sarà rilasciata per l'esercizio corrente. Gli arretrati vi figureranno distintamente dalla tassa

dell'anno corrente e le multe saranno annotate in una sola cifra. Ciò si è creduto dichiarare quantunque sia bastantemente dimostrato dalle stampe stesse delle patenti.

Art. 17. In quanto però alle multe le quali sebbene enunciate in una sola cifra potrebbero dopo il primo anno essere relative a più scadenze, si avvertirà di farne il dettaglio a tergo della matrice, richiamando le disposizioni della notificazione secondo le quali sono state riscosse.

Art. 18. Le bollette o patenti eccedenti la somma di scudi quattro saranno soggette al diritto di bollo di bajocchi cinque secondo il consueto. Pel suddetto effetto l'importo della bolletta deve considerarsi complessivamente, vale a dire tassa corrente, tasse arretrate e multe.

Dal Ministero delle finanze li 24 novembre 1854.

Il Pro-Ministro delle Finanze
Angelo Galli

(N. 85) *Disposizioni sui biglietti della Banca dello Stato pontificio.*

27 NOVEMBRE 1854

MINISTERO DEL COMMERCIO E LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

La stretta relazione, che gl'interessi particolari del commercio, e della moltitudine pressochè innumerevole dei sudditi della S. Sede, i quali si trovano esser possessori dei biglietti della banca dello Stato pontificio, hanno con la esistenza e prosperità della banca stessa, come pure le rimostranze rispettose, e preghiere fatte alla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE dalla camera di commercio, e dal municipio di Roma perchè voglia venire in soccorso di uno stabilimento, che nel ritorno allo stato normale dell'istromento della interna circolazione vede diminuire quella fiducia, che per lo addietro avea saputo meritare nell'eseguire le sue operazioni, hanno indotto l'animo benigno di NOSTRO SIGNORE a rivolgervi le paterne sue cure, e presa prima cognizione col mezzo di persone esperte, e di particolare Sua fiducia della conformità del procedere dello stabilimento medesimo con lo statuto, e della solida garanzìa, che offrono gli effetti del suo portafoglio al totale soddisfacimento degli impegni assunti con la proporzionale emissione dei bigliet-

ti di circolazione, e considerata di più la obbligazione personale assunta da solidi capitalisti per rendere in ogni anche più remota eventualità indenne il Governo da qualunque perdita, ci ha commesso di ordinare in suo nome quanto segue:

1. I biglietti della banca abbenchè abbiano già una idonea, e sufficiente garanzìa nel capitale sociale degli azionisti, e negli effetti che si sono verificati esistere nel portafoglio, sono nondimeno garantiti anche dal Governo.

2. Il loro cambio proporzionato al progressivo probabile ritorno dei capitali sarà fin da domani 28 corrente effettuato in tutt'i giorni, eccettuati i festivi, per soli scudi diecimila in Roma, per scudi tremila in Bologna, e per scudi duemila in Ancona.

3. Il detto concambio seguirà nella sala della camera di commercio di Roma, Bologna, ed Ancona per opera di tre distinti pagatori, ed avrà luogo per una somma non maggiore di scudi cinquanta per ciascun esibitore.

4. A contare dal primo del prossimo venturo gennajo 1855 la banca concambierà, ove così piaccia al portatore, i suoi biglietti in boni pagabili alla fine di agosto di detto anno, e fruttiferi al tre per cento, ed anno. In tal caso i biglietti, che si concambiano, verranno ritirati dalla circolazione.

5. Veglierà tanto al regolare andamento

di detto concambio, quanto ad ogni altra operazione della banca il commissario, il quale verrà all'uopo coadjuvato da due rispettabili persone da nominarsi dal Governo.

6. Gli atti giudiziali, a causa del ritardato concambio de'biglietti, (come quelli che a carico di una sostanza comune ritornerebbero a danno degli stessi interessati), rimarranno inibiti durante lo stato eccezionale dello stabilimento.

7. In ogni settimana sarà pubblicata nel giornale ufficiale di Roma la situazione della banca, la quale dovrà anche essere constatata dal suddetto commissario, e dagli altri due summenzionati individui.

8. Le disposizioni tutte degli articoli precedenti cesseranno, tostochè la banca riprenderà il concambio de'suoi biglietti senza limitazione di somma; ciò, che non potrà protrarsi oltre a tutto il venturo agosto.

Roma 27 novembre 1854.

Il Ministro
G. Milesi

(N. 86.) *Concessione di aree in Porto d'Anzio per erezioni di nuove fabbriche.*

28 NOVEMBRE 1854

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, compiacendosi di conoscere il perenne aumento di popolazione nella terra di Anzio, providde in prima coll'erezione di una nuova ampia Chiesa, resasi troppo angusta la sola esistente, e conosciuta l'importanza di quella località molto opportuna per un'attivo commercio stante la presenza del porto altra volta di grandissima rilevanza per l'estensione dell' industria della pesca favorita largamente dalla sua giacitura in riva al mare, pel diporto nell'opportuna stagione in cui molti richiama l'amenità del luogo, per la comodità di bagni marini, ha nelle sue sapienti vedute riconosciuto la necessità dell'ampliazione de'fabbricati, essendo insufficienti i pochi esistenti, e necessitata la classe infima a trovare ricovero in misere insalubri agglomerate capanne con sempre prossimo pericolo d'incendio.

Ad agevolare l'aumento dei fabbricati autorizzò nelle sue sapienti vedute l'acquisto di una zona di terra di privata proprietà per effettuarne la distribuzione, con obbligo di erigervi nuove abitazioni, che, ampliando il comodo all'aumentata popolazione, potessero un

giorno togliere affatto l'inconveniente delle capanne esistenti.

Fatto l'acquisto del terreno, vide il pro-Ministro delle finanze che questo, unito agli altri spazi disponibili ed alla periferia già fabbricata che permette molti miglioramenti, poteva presentare il modo di appagare i paterni desiderii di Sua Santita', e si stimò in dovere di commettere la redazione di un progetto, che determinasse le linee, gli spazii, ed il sistema da tenersi per le nuove fabbriche, e così assoggettare i concessionarii ad una uniforme esecuzione, che corrispondesse al decoro del Governo concedente.

Portato a compimento l'ordinato lavoro, si rese premuroso il pro-Ministro di umiliarlo a Sua Santita' nell'udienza delli 22 corrente novembre. Piacque alla Santita' Sua di pienamente approvarlo, e di prescriverne l' attivazione, al qual fine viene emanata la presente Ordinanza ministeriale colle seguenti prescrizioni.

1. Gli spazii disponibili dal Governo, compresa la zona di terra acquistata, verranno concessi in perpetuo ripartitamente a quelli che ne avanzeranno la petizione, all'unico oggetto di erigere sull'area concessa, dei fabbricati.

2. Dovrà ciascun richiedente assoggettarsi in tutto, e per tutto alle condizioni che verranno stabilite dal Ministero all'atto della concessione, ed uniformarsi pienamente al piano

stabilito per l'allineamento dei fabbricati a forma del progetto, e tipo approvato, che ad intelligenza di tutti dovranno rimanere costantemente affissi nell'ufficio dell'agente camerale di Porto d'Anzio, conservati gli originali negli ufficj del Ministero.

3. Tutte le concessioni saranno assoggettate ad un tenue canone da stabilirsi dal Ministero di finanza in ricognizione del dominio diretto.

4. Le domande che verranno presentate nel corso dei primi sei anni dalla data della presente, saranno esenti perpetuamente dal canone.

5. I concessionarii avranno obbligo d'intraprendere i lavori di costruzione nel periodo di sei mesi dalla data della concessione, e proseguirli senza interruzione, diversamente si riterranno decaduti dalla medesima.

6. Prima d'intraprendere la fabbrica respettiva dovranno presentare il disegno al Ministero delle finanze per l'approvazione, e solo dopo ottenuta potranno porre mano ai lavori.

7. Le istanze per conseguire le aree dovranno presentarsi al Ministero delle finanze, corredate di tutti i dettagli necessarj per conoscere l'ubicazione nelle periferie indicate nella pianta, e tutt'altro occorrente insieme al relativo tipo da inserirsi nell'atto.

8. Rimane espressamente proibita la co-

struzione di nuove capanne, e non sarà permesso di rimettere in *pristinum* le esistenti. Per tutte le altre si prenderà l'opportuna disposizione, allorchè si riconoscerà che l'aumento delle fabbriche può ritenersi bastante al bisogno della popolazione.

9. Tutte le spese per la concessione, per l'istromento ed ogni altra occorrente alla concessione medesima restano a tutto peso del concessionario.

10. L'enunciate disposizioni emanate per ordine sovrano colla presente ordinanza ministeriale avranno la loro piena esecuzione, e perchè possano essere da tutti conosciute verranno date alle stampe, ed una copia dovrà sempre tenersi affissa nell'ufficio dell'agente camerale di Porto d'Anzio, ed altre comunicate al Ministero dell'interno, al governatore locale, ed alla magistratura.

Dal Ministero delle finanze li 28 novembre 1854.

Il pro-Ministro delle Finanze
ANGELO GALLI

(N. 87) *Premiazione de' drappi di lana pel venturo anno 1855.*

1. DECEMBRE 1854.

MINISTERO DEL COMMERCIO, BELLE ARTI, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA

NOTIFICAZIONE

Per gl'incoraggiamenti generosamente elargiti dal Governo pontificio ai fabbricatori dei drappi di lana, questa utile arte è talmente avviata verso il bramato grado di perfezione da far sperare che col volgere di non molti anni le fabbriche dello Stato possano essere in grado di produrre tessuti da reggere al confronto cogli esteri.

Quindi, sebbene il Governo potesse fin d' ora esonerarsi da ogni ulteriore dispendio per tale titolo, pure volendo conciliare la conveniente protezione dell'arte della lana con le viste di economia del pubblico erario, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il consiglio dei Ministri, si è degnata di ordinare quanto segue.

ART. 1. Nel futuro anno 1855, restando fermo il limite del premio assegnato dalla notificazione dei 21 agosto 1835 (1) ai panni dal-

---

(1) Vedi vol. 1835. parte II. pag. 165.

le portate 45 alle 59 ed a quelli di portate 80 in su, per gli altri dalle portate 60 alle 69, e dalle portate 70 alle 79 il premio è limitato a bajocchi 40 a canna se tinti in lana, ed a baj. 20 a canna se tinti in pezza, purchè conservino tutti i caratteri voluti dalla legge in tali qualità di tessuti. Resta quindi in questa parte derogato al disposto dei §§. II, e III dell'art. 3 della notificazione suddetta, che nel rimanente si mantiene in tutta la sua integrità.

Art. 2. Ai tessuti spinati di qualunque specie è assegnato indistintamente il premio di baj. 40. a canna se tinti in lana, e di baj. 20 a canna se tinti in pezza. Per i panni poi di questa specie che siano di portate 80 in su, il premio sarà quello stesso che è assegnato ai drappi di questa classe dal § IV. dell' Art. 3. della suddetta notificazione, semprechè per altro sieno in ogni parte perfetti. I panni a schenet però per conseguire il premio dovranno essere di portate 60 almeno.

Art. 3. Avranno pure il premio di baj. 40 a canna le saje bianche sopraffine a spina doppia, non gualcate e di portate 80 almeno. Ne saranno escluse quelle che per la loro imperfetta lavorazione si conosca doversi poi tingere per metterle in commercio.

Art. 4. È estesa per identità di ragione a tutti i panni a doppia spina, che si usano senza soppressa la facilitazione accordata

per i Siberien dall'art. 6 della notificazione dei 14 febbrajo 1850. (1)

ART. 5. Perchè fra i fabbricanti nasca una sempre utile gara di emulazione, ed il pubblico conosca il regolare progredimento di questa manifattura, nel mese di maggio di ogni anno, incominciando dal prossimo 1855 avrà luogo una generale esposizione dei panni fabbricati nel corso dell'anno.

ART. 6. Ad ogni fabbricatore è imposto l'obbligo di spedire a questa esposizione tre paccotte per ognuna delle classi nelle quali concorre al premio, nessuna eccettuata. Di queste paccotte due almeno dovranno esser tinte in lana.

ART. 7. Quel fabbricatore che manchi di ubbidire, decaderà dal diritto di ottenere e conseguire i premii ripromessi colla presente notificazione.

ART. 8. Quel fabbricatore che nel corso dell'anno abbia costruito trecento canne di panni sopraffini, oltre il premio assegnato ai medesimi, conseguirà una medaglia di oro del valore di scudi sessanta.

ART. 9. Sarà fatta onorevole menzione in gazzetta dei fabbricatori che siensi distinti col produrre alla esposizione annuale panni meglio elaborati, non che di quelli che sapranno meritarsi l'onore della medaglia di oro.

ART. 10. Perchè i panni da ammettersi a premio sieno in ogni parte perfetti dovranno

---

(1) Vedi vol. IV.1850 parte I. pag. 42.

avere tanto alla testa che al corpo la stessa compattezza, e la pezza dovrà essere lavorata per intiero con lana di egual bontà, così esigendo la buona fede commerciale. Quindi si escluderanno quei panni i quali non abbiano i suddetti necessarii estremi.

Art. 11. Per più facile intelligenza dell'art. 20 della notificazione dei 14 febbrajo 1850 (1) si dichiara che i panni debbano essere di tinte permanenti e perfette.

Art. 12. Le marche designate nell'art. 7 della medesima notificazione basterà che si appongano in uno dei lati di ambedue le teste.

Art. 13. Le testate dovranno anche avere il numero annuale del registro.

Art. 14. Tutte queste marche dovranno essere ben chiare e fatte in modo che non sieno soggette a guastarsi nelle successive lavorazioni.

Art. 15. I fabbricanti non acquistano diritto al premio se non dopo emanato il definitivo giudizio di questo Ministero.

Art. 16. Quando i deputati di turno credano riportarsi al giudizio della intiera deputazione, i panni dovranno trattenersi in ufficio, e la decisione avrà luogo nel giorno in cui cade la seguente bollazione.

Art. 17. I panni dati in assegna in conto

---

(1) Vedi vol. 1850 parte I. pag. 42.

dell'esercizio che scade potranno contrasegnarsi in telajo fino inclusivamente al giorno 30 novembre, e bollarsi a piombo a tutto il seguente mese di febbrajo. Decorsi questi termini cessa agli ufficii la facoltà di considerare come ammissibile a premio in conto dell' anno che termina qualsiasi tessuto.

Art. 18. Salve le modificazioni contenute nella presente legge si mantengono in vigore le notificazioni dei 21 agosto 1835, (1) e 14 febbrajo 1850, (2) ed i successivi regolamenti.

Roma dal Ministero del commercio, e lavori pubblici questo dì primo decembre 1854.

Il Ministro
L. Milesi

(N. 88.) *I boni del tesoro da scudi cinque saranno ricevuti nelle casse pubbliche pe' pagamenti de' dazii a tutto il giorno* 10 *gennajo* 1855.

4 decembre 1854

AVVISO

Sulle dimande promosse da varie am-

(1) Vedi vol. 1835. parte II. pag. 165.
(2) Vedi vol. IV. 1850 parte I. pag. 42.

ministrazioni in seguito delle disposizioni ema nate dal Ministero delle finanze con avviso del 15. novembre sul cambio in moneta d'oro ed argento de'boni del tesoro di scudi cinque, fermo che debba cessare il corso coattivo de' suddetti boni nel giorno 20 del corrente mese di decembre, è concesso che a maggior comodo de'possessori de'medesimi, possano questi essere ricevuti nelle casse camerali in pagamento di qualunque dazio e tassa a tutto il 10. gennajo 1855. Fino alla detta epoca potranno pure essere cambiati in effettivo numerario dal Banco de'deposti dal sacro monte di pietà in Roma.

Dal Ministero delle finanze li 4 dicembre 1854.

Il Ministro delle Finanze
G. Ferrari

---

* (N. 89.) *Disposizione con cui si previene il pubblico, che in seguito dell'attivazione del nuovo ponte dell'Ariccia la stazione postale di Genzano è soppressa dal 1. del mese di gennajo 1855, dalla quale epoca il postiere di Albano eseguirà il servizio fino a Velletri, e quello di Velletri fino ad Albano. È fissata poi ad una posta e mezza la distanza da Albano a Velletri e viceversa col diritto*

al postiere di Velletri di attaccare il terzo cavallo ai legni in posta, per il quale esigerà soli baj. cinquanta con facoltà di poterlo staccare a Genzano. (5. decembre 1854.)

(N. 90.) *Circolare del Ministero dell' interno N.* 88901. *portante l' abolizione dell' azione penale per alcuni titoli di delitto fino al presente avvenuti, ed altri indulti Sovrani.*

9. DECEMBRE 1854.

Nella ricorrenza della festività della IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA SANTISSIMA e delle imminenti feste Natalizie, la SANTITA' di NOSTRO SIGNORE si è degnata elargire fra altre le seguenti grazie, cioè

1. Abolizione dell'azione penale per tutti i delitti fino al presente giorno avvenuti, che in ragione del loro titolo, e considerate le circostanze e qualità attenuanti, non importerebbero pena maggiore di sei mesi di detenzione; salva l'azione civile.

2. Condonazione fino a tre mesi di pena a coloro che trovansi al presente giorno condannati alla detenzione, e che considerata la qualità del delitto, e la condotta tenuta dai medesimi dopo la condanna, il sottoscritto Mini-

stro, o chi fosse da lui delegato, avesse creduto meritevoli di questa indulgenza.

In esecuzione dell' art. 1.° si renderanno solleciti tutti i giudici e tribunali a fare rassegna delle cause che hanno respettivamente in pendenza, e per prima di quelle de' carcerati per dimetterli indilatamente ove fossero nelle condizioni ivi espresse.

Per l'effetto dell'art. 2.° il sottoscritto conferisce le medesime facoltà ivi notate ai Monsignori Commissari e Delegati delle provincie pei condannati esistenti nei limiti delle provincie respettive, sui quali non siasi direttamente provveduto: e di queste facoltà potranno eglino far uso fino al dì 7 febbrajo prossimo futuro.

Pei condannati in Roma e Comarca la esecuzione di questa grazia avrà luogo con separate disposizioni.

Roma dal palazzo di Monte citorio questo dì 9 decembre 1854.

Il Ministro dell'Interno
T. Mertel

(N. 91.) *Bruciamento di boni del tesoro per la valuta di scudi* 354,700. *ed ottava estrazione semestrale dei certificati di nuova rendita.*

11. DECEMBRE 1854.

NOTIFICAZIONE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'AMMORTIZZAZIONE DELLA CARTA MONETA

Palesa la Commissione speciale che alle ore 11 antimeridiane di giovedì 21 corrente farà eseguire nell'atrio del palazzo del s. Monte di Pietà di Roma all'aspetto del pubblico e colle formalità consuete un'ulteriore bruciamento di carta moneta ritirata dalla circolazione per la somma di *scudi trecento cinquantaquattromila settecento* in grazia della emissione di altrettanto valore in moneta effettiva, siccome risulta da due fedi rilasciate dai ministri del suddetto banco, ove fu fatta depositare dal Ministero delle finanze, ed ove avrà luogo la consueta legale contazione, e verifica della carta medesima prima che venga col bruciamento distrutta.

Quale somma di *scudi* 354,700. unita ad altri *scudi* 3,507,346 *e baj.* 48 *e mezzo* con precedenti bruciamenti annullati formerà un totale di *scudi tremilioni ottocento sessanta-*

duemila quarantasei, e baj. 18 *e mezzo* di carta moneta ch'è stata fin qui tolta dalla circolazione ed ammortizzata in seguito della emissione di altrettanta somma in moneta effettiva.

Ottava estrazione semestrale dei certificati di nuova rendita.

In esecuzione di quanto viene prescritto dalla notificazione del Ministero delle finanze 27 luglio 1850 e successivo regolamento della Commissione speciale 23 agosto detto anno (1) avrà luogo sabato 16 corrente l' ottava estrazione dei certificati della nuova rendita consolidata emessa per la estinzione della carta moneta col fondo semestrale di *scudi duecentotrentatremila cinquantotto* enunciato nella notificazione della Commissione stessa in data 15 giugno 1853 (2) nel quale sono compresi gli *scudi cinquantamila* metà del contributo annuale del Clero.

Alle ore 9 antimeridiane del sudetto giorno 16 corrente pertanto procederà pubblicamente la Commissione speciale alla suddetta estrazione nelle solite camere di sua residenza coll'intervento dei signori rappresentanti sì del

---

(1) Vedi vol. IV parte II 1850 pag. 24 e 54.
(2) Vedi vol. VII 1853 pag. 148.

Comune, che della Camera primaria di commercio di Roma, e colle formalità che dal regolamento del 15 giugno 1851 (1) prescrivonsi.

Siccome poi il sovraindicato fondo di *scudi* 233,058 dev'essere aumentato del residuo del precedente semestre, e depurato dall' importo delle competenze del terzo e quarto trimestre del cadente anno sui certificati a tutt' oggi circolanti, così rimarrà disponibile la somma di *scudi centosessantatre mila ottocento cinquantasette* che indurrà la estrazione e rimborso di numero *milleseicentotrentotto* dei certificati suddetti, come chiaramente dalla qui sottoposta dimostrazione risulta.

Roma dalla nostra residenza li 11 decembre 1854.

Pietro cardinal Marini Spinello Antinori *udit. della s. Rota* Domenico principe Orsini Giulio Cesare principe Rospigliosi Vincenzo duca Grazioli Carlo marchese Bourbon Del Monte Giovanni cav. Graziosi Pietro cav. Righetti Filippo avv. Massani	Membri della Commissione presenti in Roma

(1) Vedi vol. V. 1851 pag. 192.

DISTINTA *dei Boni componenti la suddetta somma di* SCUDI TRECENTOCINQUANTAQUATTROMILA SETTECENTO *da bruciarsi, risultante dalle fedi di deposito.*

BONI DI SOSTITUZIONE

Num. 19,002 da scudi 10 l'uno,.............Sc. 190,020

BONI DI SURROGAZIONE

Num. 16,468 da scudi 10 l'uno................sc. 164,680

Totale.......... ..sc. 354,700

DIMOSTRAZIONE *del fondo disponibile per l'ottava estrazione dei Certificati*

Somma sopravanzata dal fondo della settima estrazione eseguita il 19 giugno 1854, come alla relativa notificazione del dì 13 detto............ ....sc.	64	»
Seconda quota semestrale del 1854 dell'annuo fondo di scudi 466,116.....sc.	233,058	»
Totale. ......sc.	233,122	»
Dalla qual somma detratto l'importo delle competenze del terzo e quarto trimestre 1854 sui certificati venduti residuati per l'effetto delle precedenti estrazioni a numero 27,706 in....... ......sc.	69,265	»
Rimane il fondo disponibile a....sc.	163,857	»

* (N. 92.) *Circolare del Ministero dell' interno dei 12 decembre 1854 N. 88857 sul permesso per agire i teatri nelle provincie nel prossimo carnevale e nelle altre stagioni dell'anno* (Disposizione simile a quella riportata per esteso al vol. VII 1853 pag. 318.)

(N. 93.) *Ordine circolare del Ministero dell'interno N. 88748 sui sequestri sopra prestazioni a titoli di mercedi in schiarimento al § 1223 del regolamento legislativo e giudiziario.*

18. DECEMBRE 1854.

La SANTITA' di NOSTRO SIGNORE, volendo ovviare agl'inconvenienti che produce la trasmissione de'sequestri sulle prestazioni dovute a titolo di mercedi, specialmente nel caso, in cui per una interpretazione troppo lata della riserva apposta al n. 3° del § 1223 (1) del vigente regolamento legislativo e giudiziario si vogliano assoggettare al sequestro le prestazioni future; sentito il consiglio di Stato e il consiglio de'Ministri, ci ha ordinato di dichiarare e disporre quanto siegue.

---

(1) Vedi vol. 1854 parte III pag. 308.

Qualunque sia il titolo da cui deriva l'azione del creditore sequestrante, il sequestro delle prestazioni dovute a titolo di mercedi, di cui al num. 3.° del § 1223 del Motu-proprio 10 novembre 1834, non si estende alle prestazioni da decorrere, nè a quelle maturate nell'ultimo termine scaduto immediatamente innanzi alla trasmissione del sequestro; tanto se il termine convenuto sia giornaliero, quanto se settimanale o mensile.

Il presente Ordine circolare sarà affisso in tutte le cancellerie dei tribunali civili e dei giusdicenti singolari.

Roma dal Ministero dell'interno addì 18 decembre 1854.

Il Ministro dell'Interno
T. Mertel

(N. 94.) TABELLA *dei giorni degli arrivi e delle partenze delle corrispondenze epistolari d'attivarsi tre volte la settimana col 1. gennajo 1855 pel cambio diretto delle corrispondenze tra Acquapendente e Pitigliano, tra Città della Pieve e Monte Pulciano, tra Città di Castello e s. Sepolcro, tra Forlì e Rocca s. Casciano, e tra Faenza e Marradi.*

Segue la Tabella

ARRIVI

DA PITIGLIANO IN ACQUAPENDENTE

Mercoldì Venerdì Domenica	alle ore 8 antimeridiane

DA MONTEPULCIANO IN CITTA' DELLA PIEVE

Domenica Martedì Giovedì	alle ore 3 pomeridiane

DA S. SEPOLCRO IN CITTA' DI CASTELLO

Domenica Martedì Giovedì	alle ore 12 meridiane

DA ROCCA S. CASCIANO IN FORLÌ

Lunedì Mercoldì Venerdì	alle ore 8 ½ antimeridiane

DA MARRADI IN FAENZA

Lunedì Mercoldì Venerdì	alle ore ½ pomeridiane

PARTENZE

DA ACQUAPENDENTE PER PITIGLIANO

Nei giorni dicontro indicati ad un' ora pomeridiana

DA CITTA' DELLA PIEVE PER MONTE PULCIANO

Lunedì Mercoldì Venerdì	alle ore 4 pomeridiane

DA CITTA' DI CASTELLO PER S. SEPOLCRO

Lunedì Mercoldì Venerdì	alle ore 12 meridiane

DA FORLI' PER ROCCA S. CASCIANO

Nei giorni dicontro indicati alle ore 2 pomeridiane.

DA FAENZA PER MARRADI

Nei giorni dicontro indicati alle ore 6 pomeridiane.

Li 23 decembre 1854.

(N. 95.) *Giurisdizione e procedura nelle contravvenzioni alla nettezza delle strade, e ad altri regolamenti municipali nel comune di Roma.*

28. DECEMBRE 1854.

PRESIDENZA DI ROMA E COMARCA

NOTIFICAZIONE

Colla Notificazione del 30 dello scorso marzo fu già provveduto alla giurisdizione da esercitarsi dal comune di Roma nelle contravvenzioni alle disposizioni vigenti di Annona e Grascia.

Interessando ora al decoro della città ed al benessere de' cittadini la plenaria osservanza pure di tutti i regolamenti municipali, pubblicati e da pubblicarsi con autorità governativa, nelle materie soprattutto che hanno rapporto alla nettezza delle strade, alla illuminazione notturna, all'ordine de' mercati, alla conservazione delle vie urbane comunali e vicinali, degli acquedotti, fontane, chiaviche, degli edifici pubblici, dei monumenti, degli spiazzi e passeggiate pubbliche, alle discipline de' pubblici spettacoli ec.; la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, udito il parere del consiglio de' Ministri, si è degnata di ordinare mediante dispaccio del Ministero dell'interno del 23 no-

vembre scorso N. 88351, che fino alla emanazione dei nuovi regolamenti, di cui si fa menzione nel § 23 dell'editto sui comuni dei 24 novembre 1850, (1) e nel § 12 di quello dei 25 gennajo 1851 (2) si osservino le seguenti disposizioni.

1. La giurisdizione che fino al 1847 era esercitata in Roma, e nell'Agro Romano, dalla Prefettura delle acque e strade, e da altri dicasteri, sarà esercitata dal comune di Roma, e per esso dalle relative Deputazioni speciali, stabilite a forma del § 18 dell'editto succitato dei 24 novembre 1850, e queste giudicheranno in numero di cinque o tre membri, compreso quello che presiede.

2. Dai giudizi emanati in primo grado competerà l'appello alla Presidenza di Roma e Comarca, e sua Congregazione governativa. La sentenza in secondo grado sarà trasmessa appena pronunciata, col ritorno dei relativi atti al Municipio per la esecuzione.

3. La procedura sarà quella praticata pei giudizi di contravvenzioni in materia di Annona e Grascia richiamata nella notificazione del 30 marzo p. p.

4. Il Segretario comunale o altro ufficiale destinato in di lui vece dal Capo della

---

(1) Vedi Vol. IV. 1850. parte II. pag. 269.
(2) Vedi vol. V. 1851. pag. 31.

magistratura, ed il segretario generale della Presidenza, hanno la redazione e fanno fede degli atti del procedimento e del giudizio.

5. Le contravvenzioni e le penali sono quelle stesse, che emergono dalle leggi e regolamenti tuttora in vigore. In ogni caso però, oltre la confisca degli oggetti caduti *in commissum*, e la condanna de' contravventori a tutte le spese, potrà secondo le circostanze, decretarsi la interdizione personale temporanea, o perpetua dal relativo esercizio, la chiusura del locale, in cui si verificò la contravvenzione, e l'affissione al pubblico della sentenza, mediante stampa.

6. Nel caso d'impotenza nel contravventore al pagamento della multa, sarà questa commutata nel carcere in ragione di un giorno per ogni scudo.

7. La giurisdizione, di cui sopra, non si estende ai fatti, ed alle contravvenzioni che sono dalle leggi attribuite ai tribunali ordinarj, cui saranno rimessi i rapporti e gli atti relativi per l'analogo procedimento e giudizio.

8. Le respettive speciali deputazioni comunali, e gli ufficiali del municipio saranno sussidiati dalla forza politica nell' esercizio delle suddette giurisdizioni ed attribuzioni.

9. Le multe saranno versate nella cassa

comunale, meno le detrazioni che se ne debbono fare secondo i regolamenti vigenti.

Dalla Nostra Residenza li 28 decembre 1854.

Il Presidente
L. Card. Altieri

Il Segretario Generale
Cav. Paolo Maria Renazzi

---

* (N. 96.) *Disposizione pel pagamento delle rendite consolidate ed altre passività a carico del debito pubblico per la rata del 2.° semestre dello spirante anno colla solita tabella dei giorni destinati per l'esigenze seguendo l'ordine della loro iscrizione* (Notificazione del Ministero delle finanze 29 decembre 1854).

(N. 97.) *Circolare del Ministero dell'interno N.* 89326 *ai Presidi delle provincie sull'indennizzo di via che si antista dalle comuni ai militari congedati.*

30. decembre 1854.

L'indennizzo di via di un bajocco a miglio, che si concede a carico del Governo ai

militari congedati i quali si conducono alle loro patrie, viene antistato, a senso delle vigenti governative disposizioni, dai comuni dei luoghi pe' quali transitano i detti militari congedati.

Più volte è avvenuto il caso, che per la moltiplicità dei congedi, taluni comuni, avendo già anticipato non poche indennità, si sono trovati costretti di ricusarne il pagamento, per mancanza di fondi, con pregiudizio del congedato.

Portatasi l'attenzione sull'emergente, si è dovuto rilevare, che l'indennizzo medesimo, oltre all'essersi concesso non strettamente ne' limiti delle disposizioni riguardo ai militari, si è esteso anche verso taluni borgesi che dalla capitale, ove erano pervenuti, ed ove non avevano mezzi per mantenersi, venivano respinti in patria: esempio che si è seguito anche da qualche Preside delle provincie.

Questo metodo, non autorizzato dal Governo, mentre è andato in ultima analisi a produrre un dispendio al Governo medesimo, ha prodotto altresì malcontento nei rappresentanti dei comuni dei luoghi ove transitano i concessionarj; i quali comuni sono dovuti soggiacere all' anticipazione della respettiva spesa.

Nell'intendimento di regolarizzare questa partita, anche per la tutela che il Ministero deve avere sugli interessi comunali, ho repu-

tato necessario di sottoporne relazione al consiglio de'Ministri, il quale nell'adunanza del dì 4 dicembre cadente ha trovato opportuno che sia allontanato l'inconveniente produttivo di aggravio alla cassa pubblica; e che perciò si faccia sentire circolarmente a tutti i Delegati delle provincie di limitare gli enunciati sussidj al puro bisogno, come ancora di non permettere mai, senza preventiva intelligenza con Monsig. Direttore generale di polizia, il ritorno in Roma di quelli che ne sono stati espulsi, o inviati coll'enunciato sussidio.

E poichè anche rapporto ai militari non si verifica sempre il caso di assoluto bisogno, giacchè molti congedati ritirano dei fondi di massa, così si è stimato conveniente di stabilire, che ogni Capo di corpo, nel dare denunzia all'autorità governativa o politica del congedo o della espulsione di qualche milite, debba indicare quanto ha ritirato di massa, o quanto gli sia stato accordato di regalìa, per averne norma, se abbia mezzi sufficenti a ripatriare.

Rassegnato tuttociò alla Santita' di Nostro Signore, il Santo Padre nell'udienza del dì 6 corrente, si è degnato approvarlo; e quindi dirigo la presente partecipazione alla SV. Illma e Rma per la esatta osservanza delle suddette disposizioni, interessandola a darne comunicazione ai Capi delle magistrature, ed a chi altro

crederà opportuno e che vi abbia interesse, affinchè non si allontanino dalle prescrizioni medesime.

Il Ministro dell'Interno
T. Mertel

SUPPLEMENTO

(N. 98.) *Dispaccio della Segreteria di Stato N. 53,042 all' Emo Presidente della Consulta di Stato per le finanze sulla nomina di una Commissione permanente di finanza.*

3 GENNAJO 1854.

Conformemente alla disposizione data dalla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE nell'adunanza del consiglio de' Ministri, che sotto il dì 20 del p. p. decembre fu onorata della Sovrana sua presenza coll'intervento anche dell'Emza Vostra, il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato si dà il pregio di parteciparle, che a contare dall'entrato esercizio 1854; e così in appresso, occorrendo a ciascun Ministero fondi addizionali al preventivo approvato, debba il rispettivo Ministro, prima di rassegnare relazione alla SANTITA' SUA, interpellarne il parere di una Commissione speciale presieduta dalla E. V. come Presidente della Consulta di Stato per le finanze; la qual Commissione sarà formata, giusta gli ordini, che la stessa E. V. si compiacerà di prendere dalla SANTITA' SUA.

Profitta lo scrivente di tal congiuntura per confermarsi ec.

G. Card. Antonelli

(N.99.) *Dispaccio circolare della Segreteria di Stato N. 53937. a tutt'i Ministeri sull'aperture delle offerte, e delibere per appalti od amministrazioni cointeressate ec. in cui sia impegnato il pubblico erario.*

6. febbrajo 1854.

È mente della Santita' di Nostro Signore, che la Commissione permanente di finanza, la quale è chiamata a dare il parere in ogni evento di richiesta di fondi addizionali al preventivo approvato, assuma eziandio l'incarico dell'apertura delle offerte, e delle delibere per appalti od amministrazioni cointeressate di dazii camerali per assenti, forniture, ed intraprese qualunque, in cui sia impegnato il pubblico erario in conformità di quanto era attribuito alla cessata Congregazione di revisione, colle norme ed eccezioni indicate nel regolamento annesso al motu-proprio della sa: me: di Leone XII. del 21 decembre 1828 (1) e coi metodi prescritti con Sovrana sanzione nella circolare della detta con-

(1) *Vedi vol. II.* 1833. *app. pag.* 343.

gregazione di revisione del 26 marzo 1841 N. 11556. (*)

(*) *Circolare della Congregazione di revisione* 26. marzo 1841. N. 11556.

Riconosciutasi la opportunità d'introdurre un sistema più uniforme per la esibita delle offerte relative ad appalti, forniture e simili intraprese d'interesse camerale, la Congregazione di revisione ha umiliato alla Santità di N. S. alcune considerazioni sull'oggetto, in conseguenza delle quali si è degnata Sua Santità d'approvare le seguenti disposizioni.

1. Analogamente a quanto si ordina nel Motu-proprio della s. m. di Benedetto XIV del 27 aprile 1748, allorchè si tratterà di appalti, assenti, forniture, contratti, e simili intraprese d'interesse del Governo, e di qualunque pubblica amministrazione, per le quali si farà luogo a ricevere offerte nella capitale, dovranno le offerte medesime esibirsi negli ufficj de' notari, segretarj di camera unicamente, e non altrove ; presso de' quali notari indicati dalle rispettive notificazioni si troveranno depositati anche i capitolati concernenti la cosa posta in licitazione.

2. Sarà obbligo preciso di ciascun notaro di apporre l'atto di esibita sopra ciascuna offerta che gli verrà presentata notandovi con puntualità tanto il numero progressivo, quanto il nome della persona, e suo domicilio, il giorno e l'ora in cui venne esibita la offerta stessa. Spirato il termine assegnato a ricevere le offerte, verranno chiuse in un pacco sigillato, ed esprimente in modo autentico il numero delle schedole ivi contenute, e verrà lo stesso pacco consegnato dal notaro al capo del dicastero, a cui le offerte si riferiscono.

3. I Capi di dicastero presenteranno direttamente, o invieranno con lettara di ufficio alla Congregazione di revisione il pacco chiuso e sigillato, come lo riceverono dalle mani del Notaro. In caso che non vi sieno state offerte, rimetteranno alla Congregazione un certificato negativo dello stesso notaro.

Si partecipa la Sovrana disposizione al sig. Ministro........per opportuna intelligenza e norma.

G. Card. Antonelli

---

4. Avvenendo che oltre della capitale si pubblichino le notificazioni d'invito agli oblatori anche nelle provincie, in questi casi, fermo rimanendo quanto è disposto per le offerte da darsi nella capitale, le offerte delle provincie verranno consegnate dagli intraprendenti ai rispettivi Presidi, presso i quali saranno ostensibili i capitolati. I magistrati anzidetti avranno la cura di annotare sulle offerte il numero, il nome della persona, il giorno, e l'ora della seguìta esibita ; e quindi le trasmetteranno in un pacco chiuso e sigillato al capo del dicastero, a cui si appartengono, affinché, si possa da questi farne la consegna alla Congregazione di revisione nel modo stesso specificato per le offerte date nella capitale.

5. Si avverte, che non s'intende con ciò rinnovato il metodo per gli appalti di acque e strade, che si fanno sopra luogo dai rispettivi Capi di provincia in forza degli speciali regolamenti.

Vuole pertanto Sua Santità, che ciascuna amministrazione e dicastero si uniformi esattamente a queste prescrizioni nella parte che può appartenergli, e che ne procuri la fedele e pronta esecuzione.

(N. 100.) *Dispaccio della Segreteria di Stato (N. 56059) all'Emo Presidente della Consulta di Stato per le finanze in schiarimento alle aperture delle offerte e delibere per gli appalti de' lavori pubblici.*

2. MAGGIO 1854.

Dopo la recente Sovrana disposizione, in cui è stabilito che l'apertura delle offerte, e le delibere per appalti, assenti, forniture, ed intraprese qualunque, nelle quali è impegnato il pubblico erario, debbano avere luogo presso la Commissione permanente della Consulta di Stato per le finanze, fu fatto il quesito, se negli appalti per lavori pubblici, in cui tal volta occorre speditezza, e giova la maggior prattica cognizione de' medesimi convenisse di seguire anche in Roma le regole vigenti nelle provincie, ove i Presidi aggiudicano i relativi lavori dipendentemente dall' approvazione del Ministero.

Discusso l'enunciato quesito nel consiglio de' Ministri, fu esso di parere, che a tenere ferma la recente Sovrana disposizione convenisse in vece per uniformità di principio disporre, che anche gli atti di aggiudicazione, ai quali può farsi luogo regolarmente nelle provincie debbano essere sottoposti all'esame della mentovata Commissione permanente :

parere che la Santità di Nostro Signore si è degnata di approvare.

Riassunto in detti termini il quesito che ha provocato la enunciata Sovrana risoluzione si reca a pregio il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di darne comunicazione, all'Emza Vostra mentre ec.

G. CARD. ANTONELLI

(N. 101.) *Istruzione della Commissione permanente della Consulta di Stato per le finanze.*

6 GIUGNO 1854.

La Commissione permanente della Consulta di Stato per le finanze, gelosa di non mancare ad alcuna parte de' suoi doveri, e nel tempo stesso di non eccedere minimamente i limiti di sua giurisdizione; nell' intendimento altresì di fare che colla possibile speditezza, e con tutta la regolarità necessaria si propongano e risolvano gli affari a lei commessi, ha compilato riunendo, e riportando letteralmente le disposizioni che la riguardano, la seguente istruzione, quale presso l' approvazione Sovrana riportata nella udienza del 1 giugno 1854 dall' oracolo di viva voce di SUA SANTITA' a

mezzo del Cardinale presidente, si emana per norma dei Ministeri, e di chiunque abbia con essa ed avanti di essa a trattare intorno alle materie di sua competenza.

CAPITOLO I.

delle attribuzioni della Commissione permanente.

I. La Commissione permanente desume la sua competenza dal § 17 capitolo 5.° dell'editto dei 2 giugno 1851, (1) e dai dispacci della Segreteria di Stato dei 3 gennajo 1854 « N. 53,042, 6 febrajo N. 53,937, e 2 maggio N. 56,059 tutti emessi per Sovrana volontà non che dagli editti, regolamenti ed ordini circolari in essi richiamati dai quali sono pure tracciati i principali modi di procedere.

II. Le sue attribuzioni sono.

1.° L'esame e voto sulle dimande di fondi addizionali (a) che occorrano o per insufficienza di fondi dati colla tabella approvata, o per nuove sopravvenienti occorrenze.

2.° L'apertura delle offerte e le delibere per appalti, amministrazioni cointeressate di dazj camerali, assenti, forniture ed intraprese

(1) *Vedi vol. V.* 1851. *pag.* 164.

(a) Dispaccio del 3 gennajo 1854 N. 53042 e successivo dei 6 febbrajo 1854 N. 53932. (*vedi questo vol. pag.* 419 *e* 420.)

qualunque nelle quali è impegnato il pubblico erario; per affitti, enfiteusi, concessioni, od alienazioni di fondi e relative aggiudicazioni. (b)

3.° La decisione amministrativamente ed inappellabilmente delle questioni che insorgono sulle offerte e sulle delibere per gli appalti, assenti, affitti, forniture, o altri contratti che riguardino l'amministrazione pubblica affidata ai singoli Ministri, e che in virtù della istruzione ministeriale del 31 decembre 1847 doveano decidersi dalla piena camera in via economica, o amministrativa, e senza appello. (c)

III. Ritiensi che restano eccettuati dal disposto del N. 2. dell' articolo precedente (d) gli oggetti di tenue interesse, per lo che i sigg. Ministri saranno in facoltà di fare eseguire i piccoli lavori, e forniture come stimeranno di migliore convenienza dell' erario, senza interpellare la Commissione, purchè non stipulino contratto eccedente la durata di un'anno, e purchè la spesa, ossia importo totale di ciascun lavoro, intrapresa o cosa qualunque, nella sua totalità, (esclusa ogni divisione o frazio-

---

(b) Dispaccio dei 6 febbrajo 1854 N. 53937. (*vedi questo vol.pag.*420) Regolamento dei 21 decembre 1828 (*vedi vol. II* 1833 *app. pag.* 343) Circolare della Congregazione di Revisione 26 marzo 1841 (*vedi questo vol. pag.* 421. *nota* (*))

(c) Editto dei 2 giugno 1851 cap. V Art.17, (*vedi vol. V* 1851 *pag.*161) Notificazione dei 17 luglio 1834 (*vedi vol. I* 1834 *pag.* 167) Disposizione dei 31 decembre 1847. (*vedi vol. I* 1847. *pag.*381.)

(d) Dispaccio dei 6 febb. 1854 N. 53937. Regolamento 21 decembre 1828 Art. 30. (*vedi vol. II* 1833 *app. pag.* 349.)

namento) non ecceda nell'intiero corso dell'anno la somma di sc. 1000.

IV. Ritiensi egualmente che resta in facoltà dei Ministri (e) senza il concorso della commissione, ma premessi quegli esperimenti e cautele che sono di regola in affari camerali, il fare gli affitti, anche per la durata di tre anni e non più, de'beni camerali, la corrisposta dei quali non ecceda l'annua somma di scudi 300.

V. Ritiensi similmente (f) che possano procedere alla vendita di frutti delle terre, dei tagli di alberi, e di effetti mobili appartenenti al Governo, purchè il loro respettivo valore totale non ecceda gli sc. 1000.

CAPITOLO II.

Del modo di presentare le dimande per fondi addizionali.

VI. Quando un Ministro vuole avanzare dimanda per un fondo addizionale deve seguire la formula all'uopo concertata, fra la Commissione ed il Ministero delle finanze.

VII. Se la dimanda si fa per insufficienza del fondo già accordato dovrà unirsi la giustificazione dell'esaurimento del fondo, o seguito,

---

(e) Citato dispaccio del 6 febbr. 1854 N.53937. (*vedi questo vol.pag.*420) Regolamento 21 decembre 1828 art. 30. (*vedi vol. II.* 1833. *app. pag.* 349.)
(f) Come al dispaccio, e regolamento sopra citati.

od indispensabile, e la necessità dell'addizione che si richiede.

VIII. Se la dimanda fosse per una nuova spesa non preveduta dovrà documentarsene la necessità, e l'importare approssimativo. Quando si trattasse di lavoro dovrà esibirsi il piano di esecuzione e scandaglio.

IX. Tali dimande si faranno dagli altri Ministeri per venire alla Commissione col mezzo del Ministero delle finanze acciocchè sia esso in grado di prenderne nota, e fare le sue osservazioni specialmente sulla possibilità di provvedere ai maggiori fondi che si richiedono. (g)

X. La Commissione, se non trovasse ammissibile la dimanda, la respinge al Ministero colle sue osservazioni. Se la giudicasse ammissibile esprime il suo voto favorevole, che col mezzo del Cardinale suo presidente viene sottoposto alla Sovrana approvazione, e quindi è comunicato al Ministero delle finanze, ed all'altro da cui la richiesta proveniva. (h)

CAPITOLO III.

Del modo di presentare le proposizioni di contratti, e gli atti delle licitazioni.

XI. Per tutti i contratti non compresi nel-

(g) Risoluzione della Consulta di Stato per le finanze - Rapporto della Commissione permanente, e rescritto di Sua Santità delli 11 maggio 1854.
(h) Citato rapporto e rescritto dalla udienza di Sua Santità.

le eccezioni riportate negli articoli 3, 4 e 5 dovranno i Ministri trasmettere alla Commissione permanente il capitolato già approvato dalla Consulta di Stato per le finanze, le notificazioni portanti i termini regolari e munite di relazione dei cursori dell'affissione nei luoghi opportuni, ad ottenerne la necessaria ed utile publicità, e le offerte ricevutesi nel modo che si dirà in appresso. Se il capitolato non fosse stato approvato, dovranno prima trasmetterne la minuta in doppia copia per la revisione ed approvazione, a termini degli articoli 31 e 32 del regolamento 21 decembre 1828 sulla Congregazione di revisione.

XII. Se gli atti hanno per iscopo una spesa dovrà indicarsi l'articolo della tabella preventiva, donde risulta approvata, ed avente il fondo bastevole a sostenerla. Quando il fondo risultasse insufficiente dovrà unirsi la dimanda pel fondo addizionale nel modo indicato di sopra.

XIII. Analogamente a quanto è ordinato nel motu-proprio della sa. me: di Benedetto XIV. del 27 aprile 1748 (i) allorchè si trattasse di appalti, assenti, forniture, contratti e simili intraprese d'interesse del Governo, e di qualunque pubblica amministrazione, per le quali

---

(i) Motu proprio di Benedetto XIV 27. aprile 1748. (*vedi vol. III.* 1833. *app. pag.* 386) Dispaccio del 6 febb. 1854 N. 53937. (*vedi questo vol. pag.* 420) Circolare 26 marzo 1841 N. 11556. (*vedi questo vol. pag.* 421, *Nota* (*)

si faccia luogo a ricevere offerte nella capitale; dovranno le offerte medesime esibirsi negli officj dei notari e segretari di camera unicamente e non altrove presso dei quali notari indicati dalle rispettive notificazioni si troveranno depositati i capitolati concernenti la cosa posta in licitazione.

XIV. Sarà obbligo preciso (l) di ciascun notaro di apporre l'atto di esibita sopra ciascuna offerta, che gli verrà presentata notandovi con puntualità tanto il numero progressivo quanto il nome della persona che l'avrà esibita, e suo domicilio, ed il giorno e l'ora in cui venne esibita la offerta stessa.

XV. Spirato il termine assegnato a ricevere le offerte (m) verranno chiuse in un pacco sigillato, ed esprimente in modo autentico il numero delle schedole ivi contenute, e verrà lo stesso pacco consegnato dal notaro al Ministero cui le offerte si riferiscono.

XVI. I Ministri presenteranno direttamente, o invieranno con lettera di officio (n) alla Commissione permanente il pacco chiuso e sigillato come lo ricevono dalle mani del notaro. In caso che non vi siano state offerte rimetteranno alla Commissione un certificato negativo dello stesso notaro.

(l) Citato dispaccio del 6 febbrajo 1854. N.53937.(*vedi questo vol.p.*420) Circolare del 26 marzo 1841. (*vedi questo vol.pag.* 421. *nota* (*)

(m) Citato dispaccio e circolare.

(n) Citato dispaccio e circolare.

XVII. Avvenendo che oltre della capitale (o) si pubblichino le notificazioni d'invito agli oblatori anche nelle provincie, in questi casi fermo rimanendo quanto è disposto per le offerte da darsi nella capitale, le offerte delle provincie verranno consegnate dagli offerenti ai rispettivi Presidi presso i quali saranno ostensibili i capitolati. I magistrati anzidetti avranno la cura di notare sulle offerte il numero, il nome della persona, il giorno e l'ora della seguita esibita , e quindi le trasmetteranno in pacco chiuso e sigillato al Ministero cui si appartengono, affinchè possa da questo farsene la consegna od invio alla Commissione permanente nel modo medesimo specificato per le offerte della capitale.

XVIII. Non s' intende con ciò innovato il metodo per gli appalti di acque e strade (p) che si fanno sopra luogo dai rispettivi Capi di provincia in forza degli speciali regolamenti del 23 ottobre 1817. Però l'approvazione che prima dovea riportarsi dalla Direzione o Prefettura, e poscia dal Ministero dei lavori pubblici, dovrà ora chiedersi alla Commissione permanente, (q) cui saranno quindi rimessi col mezzo del Ministero suddetto gli originali dei processi ver-

---

(o) Citato dispaccio del 6 febbr. 1854. N.53937. (*vedi questo vol. p.*420) Circolare del 26 marzo 1841. N. 11556 (*vedi questo vol. pag.*421 *nota* (*)

(p) Dispaccio dei 2 maggio 1854 N. 56059 (*vedi questo vol. pag.* 423) Citata circolare dei 26 marzo 1841 N. 11556.

(q) Citato dispaccio dei 2 maggio 1854 N. 56059.

bali di licitazione con una copia da restare in atti della Commissione i piani di esecuzione e scandagli; i capitolati speciali o parziali; le notificazioni portanti i termini regolari, (salva l'abbreviazione nei casi di giustificata urgenza) colla relazione dei cursori indicante il giorno e luoghi della affissione; tanto nella provincia ove si fa la licitazione, quanto nelle provincie confinanti; (r) e le offerte originali indicando nella lettera di accompagno l'articolo del preventivo e del fondo assegnato a quella tale opera o lavoro.

XIX. La limitazione portata nell' articolo precedente riguarda le sole licitazioni, le quali hanno luogo nelle provincie. Tutti i contratti, appalti, e licitazioni qualunque che avessero luogo direttamente per parte del Ministero devono seguire le regole generali e sono di competenza della Commissione permanente come quelle di tutti gli altri Ministeri (s)

XX. Le stipulazioni dei contratti non potranno allontanarsi minimamente dai capitolati e dagli atti approvati dalla Commissione (t)

(r) Motu--proprio del 23 ottobre 1817 art. 47. (*vedi vol. IV.* 1833. *app. pag.* 221.)

(s) Dispaccio dei 2 maggio 1854 N. 66059. (*vedi questo vol. pag.* 423.)

(t) Regolamento del 21 decembre 1828 articolo 34. (*vedi vol. II.* 1833. *app, pag.* 313.)

CAPITOLO IV.

della giurisdizione contenziosa amministrativa.

XXI. Le questioni che insorgano sulle offerte e sulle delibere, le quali a termini dell'art. 17 dell'editto 2 giugno 1851 (1) devono essere decise amministrativamente ed inappellabilmente dalla Commissione permanente saranno portate al suo giudizio osservate le forme e procedimenti indicati nell'editto sulla giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative dei 25 luglio 1835 titolo 3.° della procedura capitolo 1.° (2)

XXII. Le decisioni della Commissione saranno prese ed emanate a termini del disposto nel citato editto titolo 3.° capitolo 2.°

XXIII. Le sue decisioni avranno la forza che loro attribuisce la notificazione dei 17 luglio 1834 (3) richiamata nell'editto dei 2 giugno 1851.

---

(1) Vedi vol. V. 1851 pag. 160.
(2) Vedi vol. 1835 parte II. pag. 63.
(3) Vedi vol. 1834 parte I pag. 167.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali

XXIV. La Commissione permanente comunicherà ai Ministeri quelle ulteriori istruzioni di modalità che o il regolare procedimento, o le specialità dei casi esigono.

Il Cardinal Presidente
D. Savelli

APPENDICE

DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

RICHIAMATE NEGLI ATTI DEL PRESENTE VOLUME
PER LA PARTE CHE RESTANO IN VIGORE
E NON RIPORTATE NEI PRECEDENTI VOLUMI.

(N. 1.) *Sanctissimi in Christo Patris, et Domini nostri Domini Benedicti divina providentia Papae XIV. Constitutio qua confirmatur schedula motus proprii super agendi ratione in tribunali gubernii almae urbis, ejusque congregationibus servanda tum super methodo exequendi visitationes carcerum; cum aliis mandatis et ordinationibus pro ipsius urbis regimine et curiae criminalis reformatione.* (citata a pag. 18)

22 maggio 1749

Omissis etc.

DELLA VISITA DELLE CARCERI

1. Essendo fin da tempo antichissimo una delle principali incombenze del Governatore come luogotenente del Cardinal Camerlengo di santa Chiesa, o vogliam dire vice-Camerlengo, la visita delle carceri, e carcerati di Roma, ed avendo noi riconosciuto, che sebbene Alessandro VI. nostro predecessore fin dall'anno 1492., aggiungendo al medemo altri visitatori, fosse il primo ad istituire la congregazione della visita, e che a questa in appresso siano state date diverse amplissime facoltà con alcune dichiarazioni, e riforme da altri nostri predecessori, cioè da Paolo III. nella sua Costituzione 44., da Pio IV. nella sua Costituzione 58., da S. Pio V. nella sua Costituzio-

ne 68., da Paolo V. nella sua Costituzione 71. ♀ 23. e 24.: niuno però di essi le abbia mai dato un fermo, e stabile regolamento; e quindi esser avvenuto, che un' opera di tanta carità, quale peraltro non può essere indifferente a veruno de' principi cristiani, molto meno al Sommo Pontefice, sia presentemente in Roma poco meno che negletta, e trascurata.

2. Pertanto di pari nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema autorità ordiniamo, e commandiamo, che delle due carceri pubbliche, che sono al presente comuni, e promiscue per li carcerati di tutti i giudici, tribunali e magistrati di Roma, di quà in avvenire *quelle di campidoglio* restino perpetuamente assegnato per coloro, cho saranno carcerati per ordine, o a disposizione del Senatore, o di ogni altro giudice, e magistrato della curia capitolina, e in conseguenza ancora dei tribunali dell' agricoltura, delle strade, di ripa, e di ripetta, del rettore dello studio, ossia della sapienza, e de' maestri giustizieri; e che all'incontro *le carceri nuove* fabricate in strada giulia da Iunocenzo X. similmento nostro predecessore, e surrogate in luogo delle due più anticho di borgo, e di tordinona, restino in avvenire perpetuamente assegnate per quelli che saranno carcerati per ordine, o a disposizione del Cardinal vicario, o del Governatore, dell'A. C., del Tesoriere, e di ogn'altro giudice, tribunale, e congregazione di Roma, tolta non solamente ai birri, ed esecutori, ma ancora alli giudici suddetti ogni facoltà, od arbitrio di fare, oppure ordinare diversamente.

3. In sequela di detta divisione di carceri, e carcerati, la quale dovrà effettuarsi anche per quelli, che si troveranno carcerati nel giorno della pubblicazione della presente cedola di moto proprio, vogliamo, che in avveniro si facciano onninamente tanto per le carceri di campidoglio, quanto per le carceri nuove tre visite distinte, e separate, cioè la visita *ordinaria*, la visita *straordinaria*, e la visita *graziosa* nella forma, e modo seguente, cioè:

4. Che in ogni *giovedì* mattina all' ora solita della

campana di monte citorio, ancorchè sia giorno di festa, e quando la mattina fosse impedita per qualche cappella, concistoro, o altra funzione pubblica, nel medemo giorno dopo pranzo, si faccia la visita *ordinaria* alternativamente, e per turno, cioè il primo giovedì dopo la pubblicazione della presente, in campidoglio, e l' altro giovedì susseguente alle carceri nuove, e così di mano in mano tutto l'anno, e senz'alcuna intermissione.

5. Che alla detta visita ordinaria in campidoglio possa ad arbitrio suo intervenire il Governatore di Roma, come vice Camerlengo, e perciò a capo della tavola debba esservi sempre per lui la solita sedia; ma però non sia tenuto d'intervenire, quando non voglia. Siano bensì tenuti ad intervenire, sedendo alla destra di esso Governatore, *il presidente* pro tempore *delle carceri*, o altro chierico di camera da sostituirsi dal medesimo con approvazione nostra, e de' nostri successori « *Il prelato della carità, ed il prelato della pietà*, o altri due prelati da sostituirsi dalle loro archiconfraternite « *l'avvocato de' poveri, e l'avvocato fiscale*, o due altri avvocati concistoriali da loro sostituiti con nostra approvazione, come sopra » *il fiscale generale di Roma*; o suo sostituto fiscale » *il giudice camerale* criminale, o suo sostituto » *e i due procuratori de' poveri*, cioè quello deputato dalla camera, e l'altro deputato dalla carità, o almeno uno di essi.

6. E che all'incontro di qnesti, e dal lato sinistro, sieno, secondo il solito, obbligati ad intervenire, e sedere « *il senatore* di Roma, *e i tre conservatori col priore de' caporioni*, o almeno due di essi alternativamente » *il primo, ed il secondo collaterale* » *il giudice de' malefizj* » *il fiscale, ed il procuratore de' poveri di campidoglio*, quale dovrà sempre essere segretario della visita di queste carceri, oltre il notaro, quale parimente dovrà assistere, ma però senza voto.

7. Per la visita ordinaria delle carceri nuove, dovrà personalmente intervenire « *il governatore di Roma*, sedendo a capo di tavola « *l'uditore della camera* dal lato destro, *e il chierico di camera presidente delle carceri* dal sinistro: dopo di essi dovranno intervenire, e sedere *i due*

ponenti di consulta assessori del governo, *e i due prelati della carità, e della pietà,* cioè due a destra, e due a sinistra, con precedenza fra di loro secondo l'ordine di anzianità in prelatura. Seguiranno a destra » *l'avvocato de' poveri* » *il fiscale generale* » *il primo*, *ed il secondo luogotenente del governo* » *il procuratore de' poveri* deputato dalla camera, *e il procuratore civile,* parimente de' poveri. All' incontro, e a sinistra seguiranno *l'avvocato fiscale* » *il luogotenente criminale dell' A. C.* » *il luogotenente criminale del vicario* » *il giudice criminale camerale, e il procuratore de' poveri* deputato dalla carità, quale sarà sempre segretario della visita di queste carceri » oltre il *commissario de' galeotti*, *e capo notaro* della carità, quali ultimi due assisteranno senza voto. Tutti i suddetti dovranno intervenire personalmente, lasciando per quel giorno ogn'altra incombenza, che mai avessero per altra carica, nè sarà loro lecito sostituire altri, senza nostro speciale rescritto; eccettuato l'uditore della camera, al quale solamente si lascia l'arbitrio di non intervenire, con che però sempre vi sia la sedia per lui, nel luogo, come sopra, destinato.

8. In questa visita *ordinaria* da tenersi alternativamente un giovedì in campidoglio, e l'altro giovedì susseguente alle carceri nuove, li suddetti respettivi visitatori non dovranno consumare il tempo nè in riconoscere stanze, camere, ed officine, nè in vedere se li carcerati sono gravati dai custodi nella qualità o prezzo delle cibarie, strapunti, e cose simili; ma dovranno unicamente attendere, invigilare, ed insistere per lo rilascio di coloro, che non debbono restare più lungamente carcerati, e respettivamente per lo disbrigo delle cause, in rapporto a quelli, che per giustizia non debbono rilasciarsi.

9. A tale effetto tanto in campidoglio, come nelle carceri nuove, dovrà incominciarsi la visita *ordinaria* dalli carcerati *nelle segrete*; dappoi proseguirsi per i carcerati criminali, che stanno *alla larga*, ed in ultimo per *i carcerati civili:* e perchè si faccia rispetto a tutti con buon ordine, dovranno i procuratori , e sollecitatori dei poveri aver formato, e distribuito nel giorno anteceden-

te di mercoledì a ciascheduno de' visitatori *due liste* distinte dei carcerati per cause criminali, cioè una, ove siano descritti i nomi di tutti i carcerati nelle segrete, e l'altra, ove siano descritti i nomi di tutti i carcerati alla larga, e sì l'una, che l'altra, con il giorno della loro carcerazione, il giudice, o tribunale, a cui appartengono, e se mai, e quante volte sono stati esaminati, lasciando sotto la partita di ciaschedun carcerato uno spazio sufficiente in bianco per notarvi il decreto, che farà la piena visita.

10. Con queste due liste alla mano, e secondo l'ordine delle medesime, si chiameranno in primo luogo *i carcerati nelle segrete*, interrogandoli ad uno per uno, se sono stati costituiti dentro i primi tre giorni a tenore della riforma di Paolo V. dichiarata, ed ampliata in detta nostra Costituzione delli 16 decembre 1747 § 7: se dopo la prima volta sono stati altre volte esaminati, e quante, e se sono stati esaminati dal giudice, presente il notaro, oppure dal solo notaro senza il giudice. Licenziato poi il carcerato, dovranno i visitatori sentire dal giudice, a cui appartiene, il titolo della causa, per cui è stato carcerato: se a querela, istigazione, o denunzia di alcuno, oppure *ex officio*: se prima di carcerarlo aveva il fisco indizj sufficienti, e tali quali si ricercano per venire alla cattura personale per disposizione del giuscomune, e della detta riforma di Paolo V. § 10 *num.* 5: se sono stati carcerati come pretesi rei, oppur come testimonj; ed essendo carcerati come testimonj, se sieno stati ritenuti più di tre giorni contro la disposizione delle leggi comuni; e se sieno stati carcerati in causa, che non sia delle più gravi contro la detta riforma *d.* § 10 *num.* 24: E finalmente dovranno interrogare il giudice della causa, a qual termine si trovi il processo, facendo per ciascuno d'essi carcerati quel decreto, che conviene per la buona, ed esatta, ma però celere, ed espedita amministrazione della giustizia, e prefiggendo, quando occorra, al fisco, e molto più quando vi sia, all'aderente, un termine congruo per formare, proseguire, e terminare il processo, assegnar le difese, e procedere alla sentenza,

senza contentarsi di sole risposte generali, come è stato dichiarato in detta nostra costituzione delli 16 decembre 1747 § 7.

11. Spediti i carcerati nelle segrete, si dovrà leggere *la lista delli carcerati nelle carceri larghe*, interrogando ciascuno d'essi da che tempo sono stati carcerati, se da principio sono stati posti alla larga, oppure in segreta, ad effetto di punire quei birri, che avessero posto alcuno in segreta per cause leggiere contro le risoluzioni più volte fatte dalla piena visita, e specialmente sotto li 21 luglio 1735: e se, e quante volte, e da chi, cioè se dal giudice, presente il notaro, oppure se dal solo notaro, sono stati costituiti, ed esaminati. Dopo di che licenziando il carcerato dovranno riconoscere i visitatori per ordine di qual giudice è stato carcerato; se ad istanza, denunzia, o querela di alcuno, se con prove, ed indizj sufficienti, se è stata osservata la detta nostra Costituzione dei 16 decembre 1747 al §. 6 circa le catture, e perquisizioni; e finalmente per qual delitto, e causa sono stati carcerati, e in qual stato sia il processo; facendo per ciascheduno di essi, o il decreto di rilascio con precetto, o senza, oppure con l'esilio, secondo le circostanze de' casi, e prefiggendo al fisco, e quando vi sia, all'aderente, un termine congruo, dentro il quale debba aver formato, e terminato il processo.

12. Dovranno similmente i visitatori in questa visita *ordinaria* riconoscere, ed insistere, che sia omninamente eseguita la suddetta nostra Costituzione nel §. 5. circa la trasmissione di coloro, che sono stati già condannati alla galera, facendosi esibire la lista stampata di quelli, che saranno stati trasmessi nell' ultima precedente trasmissione; e quando il capo del tribunale, a cui appartiene il condannato, ne avesse ordinato l' arresto, dovranno verificarlo, con farsi esibire l' ordine sottoscritto, senza del quale non dovrà attendersi alcun arresto, e farsi dar conto del motivo, ad effetto di riconoscere, se sono stati, o no, giustamente arrestati.

13. Venendo per ultimo *ai carcerati per debito civile*, non dovrà per questi farsi alcuna lista, ma essendovi

alcuno, in favore del quale concorrano le cause, e circostanze espresse in detta Costituzione 71. di Paolo V. §. 24. *per tot.*, sarà a carico dei difensori particolari di ciascbedun carcerato, e in mancanza di essi, dei procuratori, e sollecitatori de'poveri, fare istanza in piena visita per la dimissione, e scarcerazione a tenore di essa Costituzione. Volendo, noi, che per tale effetto non si aspettino le visite graziose, quali non si fanno se non che due volte l'anno, come si dirà in appresso, ma che le suddette istanze possano farsi, e debbano ammettersi in ciascuna visita ordinaria. Dichiariamo però, che qualora si pretenda dal carcerato la nullità della sua cattura, debbano i visitatori solamente procedere alla dimissione, e rilascio, quando la nullità sia chiara, altrimenti non debbano ingerirsi nella cognizione, e decisione della medesima, ma debbano rimetterne l'ispezione ai giudici suoi; poichè non vogliamo, che la potestà, ed autorità della visita, da potestà economica, passi mai, e si converta sotto qualunque colore o pretesto, in giudiziale, e contenziosa.

14. Dopo la prima visita ordinaria, che si farà in sequela della presente per turno, ed alternativamente, come si é detto, tanto in campidoglio, come nelle carceri nuove, dovranno i sollecitatori, e procuratori de' poveri notare, e riportare nelle liste da farsi per l'altra visita *ordinaria* susseguente, sotto la partita di ciascbedun carcerato, il decreto fatto nell'antecedente, ad effetto che i visitatori veggano, e riconoscano, se, e come sia stato eseguito, e di dare ulteriori provedimenti; di più i due procuratori de' poveri, e respettivi segretarj, dovranno il giorno dopo ciascheduna visita ordinaria, portare a noi, e nostri successori per mezzo de' nostri uditori pro tempore, ciascheduno le dette due liste con i loro decreti, altrimenti in caso di mancanza saranno come negligenti rimossi dall' uffizio.

15. Oltre la visita ordinaria da farsi, come sopra, nel giorno fisso, ed a tutti noto di giovedì, dovrà farsi ancora ogni mese, e all'improviso, la visita *straordinaria* tanto inculcata dai prelodati nostri predecessori, cioè

da Pio IV. nella sua Costituzione 58. §. 15., e da Paolo V. nella detta sua Costituzione 71. §. 23. *num.* 2., in cui senza punto ingerirsi nelle cause de' carcerati, dovranno unicamente visitarsi tutte le stanze, camere, ed officine, tanto larghe, che segrete, e tutte l'infermerie, per riconoscere, e provedere, che siano tenute con la dovuta polizia. Di più dovranno i visitatori in questa visita straordinaria riconoscere il vino, ed il pane, ed altre cibarie, e dovranno interrogare i carcerati, se mai fossero strapazzati dai custodi, oppur gravati dagli affittuarj, ed altri, circa i prezzi tassati nella tabella, quale deve tenersi affissa nelle carceri, secondo la forma di dette costituzioni, senza però, che per questo s'intenda tolta ai deputati della carità, la facoltà di visitare in altri tempi, e a loro arbitrio, le cose suddette, come sono soliti lodevolmente di fare.

16. Ad effetto però di rendere più facile questa visita *straordinaria* di ogni mese, ed ancora più segreta, ed improvisa: quanto alle carceri di campidoglio sarà questo peso del solo *Senatore* di Roma, con *uno de' due prelati ponenti di consulta* ed assessori del governo, *il prelato della pietà, l'avvocato de' poveri*, o altro avvocato concistoriale sostituito, come sopra, con nostra approvazione, ed *il fiscale, e procuratore de' poveri* di campidoglio; e quanto alle carceri nuove, sarà questa visita straordinaria di ogni mese a carico *del Governatore di Roma*, con *l'altro delli due prelati* ponenti di consulta assessori del governo, il *prelato della carità, l'avvocato de' poveri*, o suo sostituto, *il fiscale generale, e li due procuratori* della camera, e della carità, non essendo necessario, nè opportuno, che intervengano altri visitatori.

17. Finalmente vogliamo, ed ordiniamo, che oltre la suddetta visita ordinaria *di ogni settimana*, e la visita straordinaria *di ogni mese*, si faccia ancora *due volte l'anno* la visita *graziosa* tanto in campidoglio, come alle carceri nuove, cioè prima di Natale, e prima di Pasqua di Resurrezione, e che si faccia da quegl'istessi visitatori, che sono stati di sopra stabiliti per la visita ordinaria di ogni settimana, ad effetto di ordinare, ed effettuare

il rilascio non solo dei carcerati per delitti leggieri con qualche precetto, o senza, secondo le circostanze de'casi, ma ancora dei carcerati per debito civile, qualora in favore de' medesimi, o concorrino le cause espresse nella detta Costituzione 71 di Paolo V., oppure l'archiconfraternita della Pietà, o altri benefattori pagando de' proprj denari, giusta il loro lodevole istituto, una parte del debito, ottengano dai creditori il saldo, e quietanza dell'intiero.

Omissis etc.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quadragesimo nono, undecimo kalendas junii, pontificatus nostri anno nono.

D. Card. Passioneus

J. Datarius

VISA
De Curia J. C. Boschi

Loco ✠ Plumbi.

J. B. Eugenius.

Registrata in Secretaria Brevium.

(N. 2.) *Circolare del Camerlengato di S. R. C. sulla procedura per le contravvenzioni postali* (citataa pag. 106)

7 giugno 1817

Il nostro Bando generale dei 24 agosto passato (*) sopra le poste pontificie alla nostra giurisdizione priva-

(*) Il Bando generale si riporta appresso alla presente circolare.

tivamente subordinate, è in gran parte relativo, sia per ragione di persone, sia per ragion di materia, ai diritti, ai privilegj, agl'interessi camerali, quali sono direttamente quelli delle Poste si dei cavalli, che delle lettere. Dovrebbero perciò gli atti di contravvenzione per questi oggetti compilarsi dai tribunali degli assessori camerali stabiliti quasi in ogni Delegazione per le frodi commesse a danno dell'erario; ma per provvedere agl'istantanei bisogni dei postieri, dei postiglioni, dei viaggiatori, delle staffette, dei corrieri, e dei direttori degli officj postali, ben lungi dal ristringere le superiorità esecutive ad una sola per ogni Delegazione, ci siamo confermati nel già adottato sistema di fare, che sieno tante, quanti sono li governatori in ogni luogo, e segnatamente lungo le stazioni delle poste, avendoli a tal'effetto autorizzati a procedere, come nostri delegati, nel divisato Bando all'artic. 52.

Non è per altro di dovere, che gli assessori restino affatto privati dalle loro attribuzioni negli oggetti, e nelle materie suddivisate, e perciò dichiariamo, che nelle sole città, nelle quali si trovano di residenza, sieno essi nostri delegati a preferenza dei tribunali locali per tutto ciò, che nel Bando è relativo alle enunciate loro attribuzioni, e che nei luoghi, dove non sono ancora stabiliti, sieno i rispettivi governatori locali.

A tal' effetto dunque confermiamo loro rispettivamente tutte le facoltà necessarie, ed opportune con le seguenti istruttive prescrizioni da osservarsi esattamente.

1. Che le misure di vigilanza per l'esecuzione degli artic. 2. 3., e 4. del Bando relativamente alle lettere e plichi, che in frode dei diritti postali si spediscono e si portano da un luogo all'altro per mezzo di particolari persone, non trascendano i limiti della moderazione, e non servano di pretesto alle guardie, e forz'armata per vessare, angariare, ed inquietare (come pur troppo infino ad ora è accaduto) i probi, ed onesti viaggiatori, che ordinariamente sogliono portare delle lettere commendatizie. Formano queste certamente una ben dovuta eccezione alla legge, la quale non essi, ma sibbene diretta-

mente percuote quei mulattieri, vitturini, pedoni, ed espressi, che ne portano quantità per professione, e per mercimonio. Dovranno pertanto gli assessori, e i governatori far sentire questi nostri sentimenti alle guardie, ed ai capi dei corpi destinati a sorvegliare per l'esecuzione delle leggi, ed ingiunger loro, che non sieno per cagione di lettere arrestati, e perquisiti li viaggiatori sì in legno, che a cavallo, sia per vittura, sia per cambiatura, quando sono in cammino per le pubbliche strade tanto corriere che vicinali fuori dell'abitato, e contravvenendo, vogliamo, che sieno rigorosamente castigati.

2. Che procedendosi contro li mulattieri, vitturini, espressi, e pedoni in contravvenzione ai suddetti articoli 2. 3., e 4. per due, o tre lettere semplici, che per qualche circostanza, e senza mercimonio presso di loro si rinvenissero, si debba in questo caso per la prima volta, usare tutta la moderazione, ed equità, e molto più per quelli provenienti dai luoghi, nei quali non esistono formali officj di posta di riscossione, non ad altro assoggettandoli, che a contrasegnare le lettere nella direzione postale col solo pagamento della tassa a tenore dell'art. 4. del Bando. In generale poi per l'esecuzione degli stessi art. 2. 3., e 4. conferiamo agli assessori, e governatori tutte le facoltà di poter graziare i contravventori dalla prescritta detenzione di quindici giorni, e di ridurre le multe in essi articoli contenute a quei limiti, che crederanno competenti alla loro qualità, condizione, e circostanze, ed anche a qualche piccola moneta per quegli, che ne faranno l'invenzione, a titolo di beveraggio, segnatamente quando sieno persone povere, e miserabili. Gli atti poi, che sommariamente saranno stati compilati con le rispettive risoluzioni, che si saranno prese, dovranno dagli assessori, o governatori rimettersi alla nostra direzione.

3. Che sieno restituite le lettere, e plichi a quelli, che le portavano in frode, contrassegnate però come sopra dagli officj, e direzioni postali, previo il pagamento della tassa a tenore del ridetto articolo. Ed in caso di totale impotenza per parte dei contravventori a

pagarne l'importo, si consegneranno alle poste per innoltrarle con l'ordinario corso al loro destino.

4. Che le anzidette facoltà di grazia per gli articoli 2. 3., e 4. non sieno estensive per le contravvenzioni degli altri articoli, che importano pene pecuniarie, ed afflittive di corpo. Per queste riserviamo a noi come superiore privativo, la considerazione degli atti a carico dei contravventori compilati, come pure delle loro ragioni per conoscere se abbia luogo una competente riduzione di multa, e di pena; e perciò gli assessori, e governatori prima di pronunciare in tali cause, ci trasmetteranno i processi informativi, e difensivi fatti nelle solite regole legali per attendere in seguito le nostre determinazioni. Potranno bensì, quando si tratta di contravvenzioni leggiere non importanti pene afflittive di corpo, nè di multe vistose, secondo le circostanze de'casi, e delle persone, abilitare dalle carceri gl'inquisiti con sicurtà, e con obbligo di stare a ragione, e di pagare ciò che verrà giudicato.

5. Che i due terzi delle multe spettanti uno all'amministrazione generale, e l'altro ad usi pii in conformità del divisato art. 2. sieno consegnati di volta in volta, che verranno esatti, ai direttori delle poste delle lettere per contro ricevuta, perchè ne facciano la rimessa con i loro rendiconti mensili a questa soprintendenza generale, da cui ci verrà passata la tangente che rimane a nostra disposizione per dette opere pie.

6. Finalmente, che gli assessori, come quelli, che sono destinati a tutelare tutti i diritti, privilegj, e gli interessi camerali abbiano una certa sorveglianza sopra i governatori per l'esatta esecuzione del Bando, e di quanto si prescrive nelle presenti ordinanze.

In questa intelligenza passiamo a dichiararci
Roma li 7 giugno 1817.

Affmo
B. Card. Pacca Camerlengo di S. R. C.

Bando generale delle Poste di Roma, e Stato Ecclesiastico.

24 agosto 1816

Bartolomeo del titolo di S. Silvestro in Capite, prete, cardinal Pacca della S. R. C. Camerlengo

Per espresso comando della Santità di Nostro Signore Pio Papa VII. felicemente Regnante devonsi render note le discipline istituite per la norma generale, e per il buon regolamento delle Poste di tutto lo Stato ecclesiastico, tendenti a rimuovere qualunque aggravio, che nella condotta di questo utile stabilimento avvenir potesse in pregiudizio del pubblico servizio. In esecuzione pertanto di tale Sovrano ordine, e per l'autorità del nostro ufficio di Camerlengato, adesivamente ancora ai Bandi, ed Editti dei nostri Predecessori, vengono pubblicate le disposizioni, delle quali ordiniamo l'esatta osservanza.

Procacci, Corrieri, ed incetti di lettere, porto de' gruppi o fagotti sono proibiti.

1.° Che non possa persona alcuna tanto in Roma, che in qualsivoglia luogo dello Stato ecclesiastico, compresa anche l'Impresa del lotto di Roma, costituire procaccj, corrieri, nè incetti di ricevere, o mandar lettere, gruppi, e fagotti, così entro, come fuori dello stesso Stato, sì per terra, che per acqua.

Vetturali, ed altri non possono portare, che lettere di avviso.

2.° Che i mulattieri, carrozzieri, vetturini, barcaroli, pedoni, albergatori, ed altre persone di qualunque condizione non possano portare, ricevere lettere, e pieghi, per dispensarli, o farne altro uso, ed ancorchè si lasciassero in dogana, proibiamo ai ministri della medesima di farne la consegna senza il biglietto del soprintendente, o suoi deputati, che assicuri essersi soddisfatto l'interesse postale, essendo solo permesso di portare le lettere di avviso aperte per accompagnamento delle mercanzie. I contravventori sono assoggettati

alla multa di scudo uno per ogni lettera semplice, da accrescersi proporzionatamente sopra le lettere, e pieghi di peso; e tale multa dovrà pagarsi da quelle persone, che portano dette lettere, e pieghi, e qualora queste siano impotenti, la detta multa dovrà pagarsi da chi avrà spedite, e scritte le dette lettere, e pieghi da applicarsi per una terza parte agli esecutori, ed accusatore, per altra terza parte a nostra disposizione per usi pii, e per l'altra terza parte all'amministrazione; ed il portatore sarà ancora soggetto ad essere detenuto in carcere per giorni 15.

Lettere non si dispensino, che agl'officii delle poste.

3.° E atteso che in diverse città, terre, e luoghi possa essersi introdotto l'abuso di ricever lettere, e consegnarle fuori di posta a chi sono dirette, e di lasciarle ancora a persone particolari, per dispensarle nelle botteghe, e negli alberghi, perciò a rimuovere affatto questo abuso, espressamente ordiniamo a qualunque postiglione, o portatore di lettere, che sia dalle comunità destinato, di non ricapitare, o lasciare le dette lettere in altri siti, ma quelle consegnare all'officio della posta, sotto pena in caso di contravvenzione di scudi cinquanta per ciascheduna volta, da ripartirsi come sopra; ed a questa pena soggiacerà ancora chi le riceve in deposito per distribuirle, comprovata che sia la mancanza, anche con l'attestato di un sol testimonio degno di fede, derogando espressamente a qualunque uso, e consuetudine, anche inveterata, e contradetta, e togliendone il ricorso a qualunque tribunale.

In caso di bisogno possino spedirsi lettere, e scritture contrasegnate all'officio, e pagata la tassa della tariffa.

4.° Nella circostanza, che qualche persona avesse bisogno di spedire pedoni con lettere, e pieghi, prima della partenza del corriere, e postiglione, dovrà il mittente far contrasegnare le lettere, e plichi dal ministro dell'officio di posta del luogo d'onde parte la spedizione, pagando l'emolumento stabilito nella tariffa da noi autorizzata, e se partissero da un luogo, dove non vi fosse

officio di posta, dovrà la persona spedita presentare le lettere, e pieghi, per pagarne la tassa al primo officio di direzione, che incontrerà nel suo viaggio, ritirando il bollettino di rincontro. I contravventori saranno soggetti alla pena enunciata nell'articolo secondo, siccome in esso si trova disposto.

Sotto rigorose pene si procede contro chi aprisse, ed occultasse plichi, lettere, e trafugasse altro, che s'inoltra per la posta.

5.° In qualunque caso, che le lettere, o plichi, che si spediscono per il solito corso delle poste tanto in Roma, quanto in altro luogo dello Stato ecclesiastico fossero aperte, occultate, o trafugate, vogliamo, che se quello, che le apre, le occulta, o trafuga è ministro inserviente alla posta, sia subito privato dell'officio, e cada nella pena di anni sette di galera, ancorchè non ne segua pregiudizio, o danno alcuno, e seguendone pregiudizio, se il delinquente sarà ministro, oltre la privazione dell'officio, e reintegrazione dei danni, incorra la pena di anni dieci di galera. Se poi fosse persona fuori di ufficio, quando non abbia recato pregiudizio, sarà punibile con la galera di anni cinque, e portando pregiudizio, oltre l'emenda del danno, si accrescerà la pena della galera per un settennio. Alle stesse pene soggiaceranno coloro, che si fanno lecito riscuotere le lettere dall'officio di distribuzione a nome altrui, senza alcuna autorizzazione, volendo, che in questo caso si abbiano in considerazione le circostanze del danno, o senza danno, come si è considerato di sopra. Che se poi seguisse ancora alcun furto di danaro, o altro, che fosse stato consegnato, o francato in posta, e descritto in cavalcata, vogliamo, che il reo, se ministro, corriere, o postiglione addetto come sopra, passando la somma rubata scudi Dieci incorra la pena della vita, ancorchè fossero più operazioni, e più furti, purchè tutti assieme passassero detta somma di scudi Dieci; e non arrivando a detta somma, se sarà un furto solo, ed il reo ministro, in qualunque guisa ad

detto al servizio postale, incorra la pena della galera per dieci anni, ed essendo più furti, senza giungere a detta somma, sia punito con la galera in vita. Negli altri casi poi di furti, che si commettessero coll'aperizione o trafugo di lettere, e di gruppi consegnati, ed affrancati alla custodia, e corso della posta, da persone non addette al servizio, vogliamo, che ne'suoi rispettivi casi il reo resti soggetto alle medesime pene, con dargli una minorazione sola di quella stabilita rispetto ai ministri. Nel caso poi di svaligiamento sulle strade, i rei siano, o non siano addetti al servizio delle poste, dovranno sempre irremissibilmente essere soggetti alla pena di morte.

Non si garantisce il danaro, o altro oggetto di valore, che non sia stato formalmente consegnato, e descritto nei respettivi officii di posta.

6.° Se si darà corso alle lettere, con entro danaro, o altro oggetto di valore, senza farne la solita consegna, pagandone il dovuto emolumento, niun ministro di posta sarà tenuto a renderne conto nel caso di smarrimento.

Descrizione da farsi in Cavalcata con chiarezza di tutto ciò, che s'inoltra colle spedizioni ordinarie.

7.° Dovranno i direttori di posta, e loro ministri segnare con chiarezza quanto occorrerà nella lista della Cavalcata, in modo, che si possa ben leggere, ed acciocchè non vi nasca confusione, in pari guisa i corrieri dovranno essere accorti, che il tutto sia segnato con somma distinzione, conservando la Cavalcata medesima in modo, che giunga in ogni luogo ben condizionata. Sarà carico pure dei direttori, o ministri il provvedere, che le valigie in mancanza del corriere per malattia, o per altro legittimo impedimento, siano sempre accompagnate da uomini di sperimentata fedeltà, altrimenti saranno ancor essi responsabili per qualunque mancanza, che potesse avvenire.

Ordine di osservare le valigie, gruppi ed altro se sono ben chiuse, e sigillate nell' atto di

8.° Inoltre vogliamo, che i direttori, e ministri debbano diligentemente osservare le valigie, gruppi di danaro, perchè siano ben chiusi, e sigillati nell' atto che gli saranno consegnati dai postiglioni, e procaccini, che vengono da' luoghi tras-

versali per conoscere se vi sia difetto, o mancamento alcuno; ed una tale osservazione dovrà essere esattissima per ravvisare se vi siano rotture, o segni di violenza in qualsivoglia parte di esse valigie, e scoprendovisi qualche indizio di frode, o mancamento non avvisato nella lista della Cavalcata, saranno in obbligo sotto le pene proporzionate ai casi, di non permettere, che parta il postiglione, o procaccino, ma dovranno subito farlo carcerare, e darne immediatamente avviso al soprintendente generale. A quest'effetto i giusdicenti, per mezzo dei subalterni ministri di giustizia, dovranno ritenere nelle forze la persona arrestata, e non dimetterla senza nostro ordine.

riceverle dai procaccini.

9.° I direttori e ministri capitando ai loro officj le valigie rotte, e i gruppi di danaro mal condizionati, ne faranno l'esatta ricognizione, alla presenza di testimonj degni di fede, con fare aggiustare, e sigillare tanto le valigie, come i gruppi suddetti, e quelle, e questi descrivere nella lista della Cavalcata, e consegnare poi al corriere ordinario di Nostro Signore, il quale di tuttociò, che gli viene consegnato sì di danaro, che di roba, sarà nello stretto debito di renderne preciso conto, con ritirare il ricevuto da quel direttore, o ministro, a cui ne fà la consegna, e quante volte il corriere sia in ciò mancante, o non esibisca descritto in Cavalcata il ricevuto della consegna, sarà egli non solamente tenuto a render conto del danaro, e roba mancante, ma ancora a tutti i danni, ed interessi, oltre la pena di scudi Venti, e la perdita della patente. E qualora nelle suddette cose v'entrasse qualche sospetto di criminalità, saranno i corrieri suddetti severamente puniti a termine di ragione. Sarà pure ai corrieri stessi vietato il prendere da qualunque persona di qualsivoglia condizione robe, o danari nei loro viaggj, senza esser descritto in Cavalcata, sotto la pena della perdita delle cose non descritte,

Obbligo ai ministri di posta nel caso di rottura di valigie, e di gruppi di danaro male condizionati di rimetterli in buon ordine e descriverli in Cavalcata; con obbligo ai corrieri di renderne conto.

e i corrieri saranno rimossi dal loro impiego, senza speranza di essere reintegrati.

Proibizione di trattenere il corso dei corrieri, e visitare le valigie.

10.° Ad oggetto, che non venga ritardato il pronto servizio di SUA SANTITA', e del pubblico nelle spedizioni dei corrieri tanto ordinarj, che straordinarj, quanto anche delle staffette, a niuno officiale, sì d'infanteria, che di cavalleria, senza un espresso comando di SUA SANTITA', che ad ogni richiesta dovrà esibire, sarà lecito trattenere il corso, e molto meno visitare le valigie dei corrieri ordinarj, sotto pena della indignazione della SANTITA' SUA. Con più forte ragione resta ciò vietato ad ogni altro esecutore di qualunque tribunale, sotto la irremissibile pena di tre anni di galera.

S'incaricano i ministri di posta di avvisare il Soprintendente generale della negligenza dei corrieri ordinarj, e di riconoscere quando sembri il carico eccedente, se vi sia roba non descritta in Cavalcata.

11.° E perchè i ministri di posta spesso sogliono scusarsi dei ritardi dei corrieri ordinarj, incolpando il corriere medesimo di trattenersi oltre il bisogno nelle città, e luoghi, in cui passa, per proprio commodo, e vantaggio, e di caricare eccedentemente il legno della posta, con robe di particolar negozio; così dichiariamo, che ogni ministro di posta, allorchè veda, che il corriere ordinario trascura la dovuta diligenza con inutili trattenimenti, debba avvisare il governatore del luogo, il quale avrà la cura di formarne, ed a Noi trasmetterne il correlativo estragiudiziale. Quando poi gli accennati ministri di posta ravvisino eccedente il carico del suddetto corriere, dovranno indirizzarsi al direttore di posta delle lettere, che visiti la Cavalcata al corriere, gli faccia lasciare le cose non descritte in quella, e quindi avvisi del seguito il soprintendente generale per le ulteriori provvidenze, non meno, che per disporre delle predette robe, che s' intenderanno perdute.

Obbligo dei corrieri di riportare la fede dai giusdicenti locali,

12.° Acciocchè i corrieri ordinarj di NOSTRO SIGNORE non si possano scusare, sotto il pretesto, che li giusdicenti dei luoghi dello Stato ecclesiastico li trattengano per servizio della SANTITA'

Sua; perciò quando succeda, che sia stato voluto un tale trattenimento per vero, ed effettivo servizio Sovrano, in questo caso il corriere dovrà dai medesimi riportare una fede esprimente il tempo preciso del trattenimento, e la realtà del servizio, ch'è l'unico motivo, da cui può essere giustificato l'indugio. Egualmente dovrà il corriere provvedersi di una fede consimile, qualora il ritardo provenisse da neve, alluvioni, rottura di legno, o altre equivalenti disavventure; ed inoltre ad evitare qualunque pretesto di non necessario ritardo, vogliamo, che i maestri di posta, e loro ministri siano obbligati di notare nella Cavalcata l'ora, in cui i corrieri ordinarj arrivano, e partono dalle loro respettive poste, dovendo l'istessi corrieri sù di ciò invigilare perchè dai suddetti maestri di posta sia notata in Cavalcata l'ora dell'arrivo, e partenza, ed in caso di mancanza soggiaceranno ad una proporzionata pena.

In caso di essere da essi trattenuti.

13.° Nell'evento sfortunato di svaligiamento, di crassazione, assassinio, o altro simile disastro (che piaccia sempre al Sommo Dio di tener lontano) saranno obbligate le comunità delle città, e terre nel di cui territorio accada un tale infortunio, rifare tutto quello fosse tolto quando però siasi in prevenzione intimato alle medesime di riguardare le strade in conformità di quanto si prescrive nella Bolla della S. M. di Sisto V., e nelle altre Costituzioni de' suoi Predecessori.

Obbligo alle comunità d' indennizzare lo svaligiamento dei corrieri, escluso il caso impreviste.

14.° Che ai soli corrieri pontificj sia lecito portare il segno con lo Stemma di Nostro Signore, ed essi, oltre il segno, avranno le patenti sottoscritte, e sigillate, *per li quattro Corrieri di Gabinetto dall'Emo Signore Cardinale Segretario di Stato, e per gli altri da Noi, con intelligenza del Soprintendente generale.* E se alcuno ardirà, senza tale autorizzazione, portare lo Stemma sullodato, caderà nella pena di scudi Cento, da applicarsi come sopra.

Stemma di N. S. ai soli corrieri pontificj.

Facoltà di carcerare chi portasse tale Stemma, trovandosi senza la detta deputazione.

15.° Che tutti i giusdicenti nelle provincie, città, ed altri luoghi dello Stato ecclesiastico, abbiano autorità di far carcerare quelli, che ardissero portare in petto lo Stemma di Sua Santita', senza le sudette patenti, dando a Noi subito l'avviso, ed allegandosi dal contraventore di aver smarrita la patente in questo caso, quando siavi a suo favore qualche indizio di verità, potranno i menzionati giudici rilasciarlo, purchè presti una sicurtà di scudi Duecento, onde sia tenuto presentarsi dentro un congruo tempo al Soprintendente generale. *Questo metodo stesso dovrà osservarsi contro i ministri di quelle poste, che si arrogassero il Privilegio di spedire patenti ai di loro famigliari, ed altri*, *poichè* tanto i direttori degli officj, quanto i postieri dovranno prender soltanto da Noi le patenti firmate, e registrate nell'ufficio generale delle poste; ed in caso di contravvenzione, cadrà il reo nella pena di scudi Cento, da applicarsi, come di sopra si trova disposto.

Corrieri, che entrano in Roma, debbano presentarsi all'officio generale della posta.

16.° Che tutti i corrieri, che entrano in Roma, ed in altre città dello Stato ecclesiastico, ordinarj, e straordinarj, in posta, o cambiatura, debbano, prima che vadano in altro luogo, presentarsi all'officio del Soprintendente generale, e suoi deputati, con notificar loro d'onde vengono, e da chi siano spediti, e dove portano il dispaccio, sotto le pene, che si crederanno proporzionate alla mancanza. Soggiaceranno eziandio i maestri di posta, o postiglioni, che non condurranno i divisati corrieri alla Posta di Sua Santita', alla pena di scudi Tre per volta, ed anche ad altre corporali, le quali si estenderanno ancora sù i vetturini, che tornando di fuori con i loro cavalli, e conducendo corrieri non si saranno presentati a farne la divisata denuncia.

Le robe lasciate in dogana non possano conse-

17.° Che tutti e singoli ministri, corrieri, ed altri in qualunque modo addetti al servizio delle poste, debbano lasciare nella dogana di Ro-

ma qualunque cosa diretta a qualsivoglia persona, benchè fosse privilegiata, ed esente, sotto pena, in caso di contravvenzione, del quadruplo dell'importo dei diritti doganali per la prima volta, e di altre pecuniarie, anche maggiori, in caso di recidiva. I ministri poi della medesima dogana non potranno consegnare qualunque cosa, siano fagotti, scattole, o altro, se non ricevono il biglietto del Soprintendente generale, e suoi Ministri delle poste unitamente al mandato della persona, alla quale sono dirette, ancorchè fossero come porta il dovere, pagati i diritti doganali; riservandosi di prendere contro i trasgressori le competenti misure di correzione, e pena.

gnarsi senza il biglietto del Soprintendente generale, e suoi ministri, e mandato del proprietario.

18.° In occasione di dare nuove delle promozioni ai Signori Cardinali, che si trovano fuori di Roma, apparterrà al solo Eminentissimo Sig. Cardinal Segretario di Stato lo scegliere tra le Guardie nobili del corpo di Sua Beatitudine quello, che crederà più opportuno, ed idoneo alla spedizione, in coerenza del nuovo sistema stabilito da Nostro Signore sotto il dì 22 Settembre 1802 con biglietto di Segreteria di Stato diretto a Monsignor Maggiordomo dei Sagri Palazzi Apostolici. In caso poi, che si abbiano a fare spedizioni di tali nuove ai parenti del nuovo Porporato, o a qualunque altra persona, ed in caso ancora di spedizioni di altre nuove sì nello Stato ecclesiastico, come in qualunque parte del mondo, esso Soprintendente generale soltanto possa spedire corrieri, e qualora alcun altro spedisse, o per se stesso partisse per le poste ovvero per quest'effetto in qualsivoglia altro modo mandasse senza licenza in iscritto del medesimo Soprintendente generale, o suoi ministri delle poste, sarà tenuto pagare, anche per via di mano regia, quanto avrà guadagnato per simigliante nuova, ed inoltre soggiacerà alla pena di scudi Duecento, da applicarsi, come sopra, ed il corriere, o

Spedizioni devono farsi dal Soprintendente generale.

corrieri in altre pene, secondo la qualità del caso, e delle persone, e la stessa pena incorreranno i maestri di posta, e loro ministri, quando in simili casi di spedizioni fraudolenti somministrassero scientemente cavalli o altro comodo.

Niuno possa dar cavalli per andare in posta, senza licenza, nè cambiar cavalli per istrada, se non sarà partito con cavalli della posta.

19.° Che i postieri, e veruna persona di qualsivoglia stato, titolo, grado, dignità, e condizione, molto meno oste, o vetturino possa dar cavalli tanto in Roma, quanto in altre città, e luoghi dello Stato ecclesiastico per andare in posta, o cambiatura a corrieri ordinarj, e straordinarj, nè a qualsivoglia altra persona senza guida, o con guida, e molto meno cambiar cavalli, abbenchè ritenessero poste fuori di Roma, se non saranno partiti di quà con cavalli della posta di Roma, e avranno ottenuto licenza in iscritto dalla Segreteria di Stato, e con biglietto del Soprintendente generale; e partendo dagli altri luoghi del dominio pontificio, se non sarà loro consegnato il permesso in scritto dai giusdicenti, o altri, sotto la pena della perdita dei cavalli, e scudi Cento per volta, da applicarsi come sopra, e potrà procedersi contro i trasgressori, oltre la denuncia dell'accusatore, che dovrà esser presentata nel termine di giorni quindici, con il detto di un solo testimonio degno di fede, pagando inoltre a tutte le poste che avranno percorse quel tanto, che importerebbe il pagamento delle corse, se avessero viaggiato in posta, al qual pagamento saranno tenuti ancora i viaggiatori; e qualora il contravventore non abbia modo di pagare detta pena pecuniaria, cada in altre pene corporali, come sarà di ragione.

Licenza, e biglietto permissivo per prendere i cavalli di posta.

20.° Chiunque vorrà viaggiare in posta, partendo da Roma, dovrà prima ottenere la licenza, e passaporto dalla Segretaria di Stato, e poscia il biglietto del Soprintendente generale, o suo ministro deputato; ed in tutte le altre città, e luoghi dello Stato ecclesiastico, dai giusdicenti

più vicini alla posta, in coerenza a quanto si è disposto nel capitolo antecedente; ed in caso di mancanza, i contravventori incorrano nelle pene prescritte nel precedente articolo: e tale biglietto non dovrà darsi a gente sospetta, ma soltanto a persone cognite, esprimendo in quello il nome, cognome, e patria di chi prende la posta, ed indicando la strada, che prende, compresi ancora i corrieri straordinarj.

Staffette, ed altre spedizioni il Soprintendente generale, o suoi ministri potranno farle.

21.° Non sia lecito a persona alcuna di qualsivoglia condizione, o dignità, tanto ecclesiastica quanto secolare spedire corrieri in posta, o cambiatura ordinarj, o straordinarj, nè staffette, nè cavalcate in qualsivoglia modo, nè mandare persona alcuna a piedi, nè a cavallo che facciano esercizio di corrieri, e di portare, e riportare lettere, fagotti, e gruppi di qualsivoglia parte del mondo, sì per mare, che per terra, tanto in Roma, che per lo Stato ecclesiastico, anché sotto pretesto di proprio uso, e sotto colore di essersi così praticato, sotto pena di scudi Duecento, da applicarsi nel modo altre volte detto, ed il corriere, o altri spedito nell'accennata guisa cada in altre pene corporali, e similmente cada sotto la medesima pena il portatore della staffetta, e le persone o a piedi, o a cavallo, ed altre sunnominate, volendo, che le sudette spedizioni debbano spedirsi dai rispettivi officj di posta delle lettere, per mezzo dei ministri, che si trovano a tal effetto deputati.

Corrieri straordinarj debbano servirsi dei cavalli delle poste.

22.° Non sarà lecito ai corrieri ordinarj, e straordinarj, che partono da Roma o a cavallo con guida, o in legno, servirsi di altri cavalli, se non di quelli dei maestri delle poste deputati, sotto le medesime pene dette di sopra, tanto a qualunque corriere, che li piglierà, come a chi li darà, e partendo alcuno da Roma per la posta, o cambiatura con cavalli diversi dagli ora espressi, non possa alcuno dei maestri di posta

dargli cavalli da correre, sotto pena ciascuno di essi, e loro ministri di scudi Cinquanta per volta, da applicarsi come sopra, e di altre pene corporali, che saranno giudicate convenienti alla mancanza.

Cavalli delle poste andando a viaggio lungo devono rifrescare, e pernottare nell' albergo pella posta.

23.° Andandosi in viaggio per posta, o cambiatura, o a viaggio lungo, o a giornata coi cavalli addetti alle poste, non dovranno questi condursi ad alloggiare in altre osterie, che in quella della posta altrimenti i maestri di posta, e loro garzoni, e ministri saranno soggetti alla pena di scudi Dieci per ogni volta, da applicarsi come sopra, e nella pena medesima incorreranno ancora quegli osti, albergatori, ed altri, che nelle loro stalle riceveranno, o daranno alloggio ai cavalli delle poste, in quei luoghi però, dove sono le osterie delle poste, conforme in coerenza dei precedenti Bandi, è stato definito per due sentenze emanate da Monsignor Mattei, e Monsignor Manfredini, ambedue Uditori del Camerlengato, la prima nel giorno 14 aprile 1725 per gli atti del Franceschini, e l'altra nel giorno 10 gennaro 1738 per gli atti del Conti Segretarj di Camera, con che debbano essere serviti di buoni foraggi, ed a prezzi discreti, e soliti, e che l'albergo sia fissato in sito comodo, e prossimo alla stazione postale. Volendo per altro, che non possano detti maestri di posta dare a viaggio, o giornata i cavalli destinati per servizio del principe, e pubblico, se non rimane la loro posta provveduta, secondo il loro obbligo, sotto pene pecuniarie, ed anche corporali in caso di contravvenzione.

Mandar cavalli avanti, per cambiarli alla vettura, resta proibito nelle strade postali.

24.° E accadendo, che qualche vetturino, o albergatore, e qualcho particolare persona, che ritiene cavalli, ardisca darli per sino ad un certo luogo, ed ivi poi far ritrovare altri cavalli preparati per cambiarli, e così esercitare fuori di posta la posta, vogliamo, che a veruna persona

sia lecito, sotto qualsivoglia causa, pretesto, o quesito colore di praticare una simile cambiatura in quei luoghi, ov'è il corso ordinario delle poste; in evento poi di qualunque contravvenzione, da provarsi col detto di un solo testimonio degno di fede, caderà il refrattario nella pena di scudi Cento, oltre la perdita dei cavalli, e legni, ed in caso di recidiva, si estenderà la pena anche a quella della galera per tre anni: e similmente chi vorrà valersi delle vetture nelle strade, in cui corre la posta, debba andare, e caminare di passo, nè potrà percorrere un tratto di strada maggiore di cinquanta miglia per ciaschedun giorno, sotto pena di scudi Trenta per ogni volta, d'applicarsi, come sopra, e di altre anche corporali contro il vetturino, o postiglione, bene inteso, che sotto questa disposizione non resta compreso chi viaggia con i cavalli proprj, dei quali potrà servirsi a suo arbitrio, purchè non vengano per istrada cambiati cavalli, sotto le pene nel caso di sopra comminate. Peraltro nella strada da Roma a Civitavecchia, e vicendevolmente non è permesso alle vetture di fare il viaggio di un sol giorno, sotto pena della stessa multa di scudi Trenta.

Chi parte in posta, non potrà lasciare la posta, se non dopo la permanenza di tre giorni, nè variare la vettura in posta senza la debita licenza.

25.° Chi avrà incominciato il viaggio per la posta, non potrà variare la posta in vettura, qualora non sia stato fermo nel luogo del baratto per tre giorni continui, e sarà altresì proibito a chiunque, esclusi sempre i casi urgenti, e di precisa necessità, di variare la vettura in posta, senza licenza del giusdicente, ed il giusdicente sarà cauto di non accordare tali licenze, se prima non si sia assicurato de' motivi, e ciò per non facilitare la fuga, e la latitanza ad alcuno, che volesse eludere le ricerche del governo, e per evitare il pregiudizio delle poste percorse colla vettura; e però resta proibito a tutt'i maestri delle poste il dare, o mutar cavalli a quelli, che volessero variare la posta in vettura, o la vettura in posta, ed in

caso di contravvenzione saranno solidalmente tenuti il viaggiatore, ed il maestro di posta, non meno, che il proprietario dei cavalli, e della vettura a pagare alla posta antecedente, o susseguente al luogo, di dove sarà partito il proprietario de' cavalli, o la vettura medesima, l'importare delle corse, e soggetto il postiere alla pena del carcere.

A chi viaggia in posta, e devia dalla strada postale, sia preferito il maestro di posta nel dar cavalli.

26.° Volendo chi va in cambiatura prendere cavalli per andare fuori delle strade postali, debba far capo al maestro di posta del luogo, da cui vuol deviare, quale avrà diritto, prelativamente a qualunque altro vetturino, di portare il forastiere al luogo destinato; purchè però colla deviazione de' cavalli suoi fuori di strada, non resti sguarnita del solito servizio la posta, nel qual caso potrà il passeggiere servirsi di quei cavalli, che più gli piacerà, e quanto al prezzo dovrà contentarsi di quello, che sia solito, ed altre volte praticato, e discordando le parti, dovrà ricorrersi al governatore locale tanto per il prezzo, quanto per il numero dei cavalli, che si dovranno prendere per queste deviazioni.

Corredaggio di paoli due per posta in caso di spedizione.

27.° Tutti i corrieri, che si spediranno così in Roma, come in tutto lo Stato ecclesiastico, o siano di Nostro Signore, o di qualsivoglia altra persona, di qualunque stato, condizione, o dignità, dovranno pagare il Corredaggio di due paoli per posta, alla ripetuta cassa dell'officio generale, conforme al solito, e mancando, oltre il dover'essere coartati all'effettivo pagamento, saranno soggetti ad altre pene, che si giudicheranno proporzionate.

Non sia lecito trapassare le stazioni, se non in caso di mancanza di cavalli.

28.° Nessun maestro di posta, corriere, o postiglione ardisca di far passare cavalli di posta, da una posta all'altra, sotto pena di scudi Cinquanta, da applicarsi come sopra: nè si ammetterà la scusa di essere stati forzati dal forastiere di qualunque grado, o condizione possa essere:

nel caso poi, che i cavalli mancassero alla posta, da cui alcuno voglia cominciare il viaggio, o ad alcuna di quelle, per mezzo delle quali sia obbligato proseguirlo, in ciascuno di questi casi il postiere dovrà fare la fede in iscritto di non aver cavalli, e con questa potrà il viaggiatore nel primo caso prevalersi dei cavalli di chiunque altro, per arrivare alla posta successiva, alla quale, vista la fede, dovranno mutarsi i cavalli, e nell'altro caso sia obbligato il postiglione, che ha condotto il forastiere nella posta mancante di cavalli, di trapassare alla posta vicina, senza arresto, o perdimento di tempo, e qualora arrivato a questa seconda posta, ivi anche non si trovassero cavalli, debba trapassarlo alla terza, con che per altro si dia ai cavalli il riposo di un'ora. Il rifresco sarà a carico del postiere, la di cui posta, per mancanza di cavalli, ha dovuto trapassarsi senza cambiare, ed in tal sistema si praticherà in tutte le altre poste successive, nelle quali non vi fossero cavalli, talchè l' effetto sia, che non resti interrotto il camino, se non per il tempo del rifresco, e tutto ciò senz' alterare, o minuire le pene comminate contro i maestri delle poste, nelle quali si trovassero mancanti i cavalli.

Ai corrieri di N.S. si diano con prontezza cavalli di miglior qualità.

29.° Ordiniamo, e commandiamo, che tutti i maestri di posta dello Stato ecclesiastico debbano sotto pena di scudi Cinquanta per la prima volta, ed anche maggiore, in caso di recidiva, riservare sempre, e tener pronti i cavalli di miglior qualità, con buoni, e pratici postiglioni, muniti di stivali, e cornetta a tracollo, e livrea, ai corrieri ordinarj, che hanno corso periodico, e regolare, ad effetto, che le loro corse non siano ritardate.

Obbligo del postiere di transitare i corrieri ordinari da una

30.° Che tutti i maestri di posta siano obbligati far passare il corriere ordinario, tanto nell'andare, quanto nel ritornare, in due ore al più lungo da una posta all'altra, sotto pena di scudi

posta all' altra in termine di due ore.

Venti per la prima volta, e maggiore, in caso di recidiva, da applicarsi sempre come sopra, oltre altre pene corporali. In esse pene cadrà eziandio il ministro di quella posta, per di cui mancanza, e difetto il corriere ordinario sarà ritardato più delle due ore suddette. E simigliante mancanza si riconoscerà dalle annotazioni, che in seguito del proprio obligo debbono farsi da ogni maestro di posta nella solita lista della cavalcata, che porta seco il corriere, e che riporta in Roma al suo ritorno.

Obbligo di transitare in termine di un' ora, e mezza per posta le staffette.

31.° Per rapporto poi alle staffette ordinarie, e straordinarie, inerendo particolarmente all'editto pubblicato sotto il dì 4. febraro dell'anno 1758., ordiniamo, e comandiamo, che nel giungere alla posta qualunque dispaccio recato da una staffetta ordinaria, o straordinaria ogni maestro di posta, o suoi ministri debbano pontualmente consegnarlo ad un esperto postiglione, che deve portarlo alla posta susseguente. Questo dovrà essere provveduto di un cavallo di buona qualità, affinchè nel decorso di un'ora, e mezza al più, compreso il cambio, possa giungere all'altra posta, ed anche dovrà andar munito di stivali, e cornetta a tracollo, e suo valigino, ossia borsa di vacchetta, dentro la quale recherà il dispaccio, e cavalcata, affine di evitare la perdita, e puntualmente consegnarlo all'altro maestro della susseguente posta, al quale incomberà nella lista della cavalcata scrivere l'ora, ed il giorno, che capiterà, e che rispettivamente partirà dalla sua stazione. E se taluno dei postiglioni come sopra spediti non presentasse la Cavalcata al maestro della posta ove giunge, dovrà allora quell'istesso maestro di posta render di ciò avvisato il Soprintendente generale; ma intanto per togliere ogni ritardo al corso di essa staffetta, rimarrà a lui il peso di supplire alla mancanza della medesima Cavalcata, o con una nuova lista stampata, quando l'abbia,

o con formare un foglio manoscritto, in cui principierà dal notare il giorno, e l'ora dell'arrivo di detta staffetta nella sua posta, e rispettivamente l'ora della sua partenza, per potersi continuare a fare lo stesso dagli altri maestri delle poste successive fino al luogo dov'è destinata la consegna del dispaccio; il maestro di posta poi dove arriva in primo luogo il postiglione contravventore, sarà tenuto denunziarlo immediatamente al Soprintendente generale, munendosi delle prove atte a giustificare, che il ritardo è nato nella posta precedente; ed in caso d'inadempimento a questa prescrizione, sarà esso pure tenuto per cooperatore alla mancanza, e sottoposto alla pena di giorni quindici di carcere. Il direttore, o altro ministro di posta del luogo della destinazione del dispaccio, dovrà effettuare il recapito, senza il minimo ritardo, ancorchè la staffetta giunga in qualche ora della notte; questo sarà altresì in obligo di ritornare, con tutta la maggior sollecitudine, al Soprintendente generale il detto foglio, o lista di Cavalcata, affine di riconoscersi chi avrà mancato nel suo dovere, o nel soverchio ritardo della corsa, o nello smarrimento della Cavalcata ordinaria, per poterlo fare condegnamente punire. È vietato a tutt'i direttori, maestri di posta, e loro ministri di consegnare le staffette ad altri, fuori che ai postiglioni incaricati del servizio di ciascuna di esse, sotto pena di giorni tre di carcere. Contravvenendo in tutto, o anche in minima parte alle suddette nostre ordinazioni, qualunque direttore, maestro di posta, o anche ministro subalterno sia soggetto alla pena di scudi Venti per volta, da estendersi a maggior somma, in caso di recidiva, e ad altre pene corporali, secondo le circostanze, e gravezze delle loro mancanze da incorrersi irremisibilmente in qualunque caso di contravvenzione. Ad oggetto poi, che venga puntualmente eseguito tutto ciò, che è stato di sopra disposto, vo-

gliamo, che se il maestro di posta non sapesse scrivere, sia tenuto ritenere continuamente al servizio una persona abile a scrivere, e ciò non eseguendo, sia lecito al Soprintendente generale di destinare qualcuno, che abbia l'idoneità suddetta, a tutte spese del medesimo maestro di posta, come pure sotto le suddette pene ciascun maestro di posta sarà obbligato di ritenere due valigini, o siano borse di vacchetta nella maniera di sopra indicata; e dovranno altresì i maestri di posta dei cavalli ritenere un libro da fornirsi a spese del maestro di posta uniforme, e composto di pagine numerate, e sottoscritto dal Soprintendente generale, o chi per esso, e dal maestro di posta, in cui dovranno notare tutte le staffette, che passano per la loro posta, coll'indicazione dell'ora dell'arrivo, e partenza, del luogo di destinazione, e su questo registro faranno il loro estratto mensuale, per desumere il numero delle staffette transitate, e lo rimetteranno alla Soprintendenza generale delle poste.

Ordine ai portatori di valigie di non partire dalla posta, se non avranno veduto mettersi in corso le stesse valigie, che corrono per staffetta.

32.° Ciascun postiere, che conduce valigie, o staffette tanto ordinarie, che straordinarie da una posta all'altra, consegnate, che le abbia non dovrà partire, se prima non vede mettere in cammino a cavallo la valigia, o staffetta, altrimenti incorrerà nella multa, come nell'antecedente articolo. E conoscendo in ciò un indebito trattenimento nel ritorno alla sua posta, dovrà subito notificarlo al Padrone, al quale incomberà darne pronto avviso al Soprintendente generale, acciò si possa procedere contro i trasgressori.

Vicendevole presso ai maestri di posta di rimettersi i cavalli.

33.° Comandiamo, che i maestri delle poste debbano corrispondere fra di essi con i loro cavalli, cioè rimettere vicendevolmente nelle loro stalle, e levare, e rilevare i legni in caso di bisogno, perchè in tale forma ajutandosi una posta coll'altra, riuscirà migliore il servizio pubblico; contravvenendo a questo nostro ordine,

soggiaceranno a quelle pene, che le circostanze de' casi richiederanno, e che sarà da Noi giudicato, dopo che saremo avvisati dal menzionato Soprintendente generale.

Divieto di non esigere l'emolumento delle corse di più della Tariffa.

34.° Non sia lecito ad alcun maestro di posta, o suoi ministri, e deputati esigere niente di più di quello porta la tariffa generale da Noi approvata; ed in caso di maggior esigenza, resterà il contravventore, oltre alla restituzione del di più percetto, sottoposto alla pena di giorni otto di carcere, e più ancora, secondo le circostanze della persona, che sarà stata gravata, e della quantità eccessivamente esatta.

Quando si debba prendere l'ajuto del terzo, e quarto cavallo.

35.° Veruno dei maestri di posta, o suoi ministri, sotto pena di scudi Cento la prima volta, da estendersi anche all'opera pubblica per tre anni, in caso di recidiva, potrà pretendere di obbligare i passeggeri, che viaggiano per le poste in cambiatura, a pigliare l'ajuto del terzo cavallo nei legni tirati da una sola gubbia, e di due cavalli di più nei legni tirati a quattro, o sei cavalli se non in quelle poste, dove, secondo la disposizione vigente, i passeggeri hanno l'obbligo di prenderli, come si dichiara nell'Editto tariffale, che contemporaneamente su di ciò viene pubblicato.

Benandata prefissa ai postiglioni, e pena contro di essi esigendo di più.

36.° Non potranno i postiglioni pretendere per cadauna posta una mancia di buonandata maggiore di baj. 35., oltre a baj. 05 per gubbia allo stalliere, e quando, per conseguire di più, usassero qualche sgarbo, e parole insolenti contro i viaggiatori, ovunque ciò accada, ad ogni istanza di quelli, saranno immediatamente carcerati. A tal'effetto ognuno de' governatori, e qualsivoglia altro giusdicente, che riceverà i reclami dei viandanti, e realizzati i medesimi coll'opportuno giuramento, e le necessarie verificazioni, se vi saranno, resta da Noi autorizzato per proce-

dere alla cattura dell'insolente postiglione, anche nella stazione postale, d'onde è partito in ultimo luogo col viaggiatore, sebbene fosse situata fuori della propria giurisdizione, sempre però entro i confini dello Stato ecclesiastico, usando bensì le cautele necessarie, ad evitare ogni sconcerto, specialmente perchè in quella posta non venga a mancare il pubblico servizio, e formando sulla medesima insolenza un sollecito processo sommario, che a Noi avrà la cura di rimettere al più presto, per poter dare al reo il castigo, che merita.

S' impone la maggior speditezza nell'attaccare i cavalli all'arrivo dei legni alle poste, e s'inculca l'esattezza del servizio.

37.° All'arrivo del battistrada dei viaggiatori, dovranno subito mettersi in ordine i cavalli per attaccare, e non essendovi battistrada, all'arrivo del legno alla posta, debbano subito prendersi i cavalli, mettere i finimenti, ed attaccarli, senza minimo indugio, per qualunque pretesto, ed in caso qualunque di ritardo, sarà castigato con multa il maestro di posta, ancorchè assente. Niun maestro di posta poi, o altro inserviente potrà o con parole, o con fatti fare il minimo affronto, disprezzo, ingiuria, o estorsione di qualunque moneta, benchè minima, ancorchè solamente proposta, e tentata al forastiere, e mancando, oltre il carcere, dovrà subire altre pene, che saranno proporzionate al suo mancamento. Similmente i postiglioni nella partenza, arrivo, e durante il viaggio, dovranno servire con speditezza, attenzione, e rispetto al forastiere, senza fermarsi volontariamente, e senza proferire motto, o fare atto alcuno di minaccia, o disprezzo, o d' ingiuria, benchè minima, e molto meno usare la più piccola violenza alla persona, o alla robba del forastiere, o minacciare di abbandonare il buon servizio, sotto pena ancora di essere inabilitati al servizio delle poste. Affinchè poi una tale inabilitazione non resti delusa, il Soprintendente generale, col mezzo di una circolare stampata vieterà a tutti i maestri di posta dello Stato di prendere al servizio

il postiglione suddetto, sotto la penale di scudi Cinquanta da ripartirsi come sopra: ed in coerenza i medesimi maestri di posta sotto la stessa pena avranno l'obbligo in ogni mese di mandare al suddetto Soprintendente generale una nota distinta, col nome, cognome, patria, e sopranome dei stallieri, postiglioni, ed altri, che ritengono al loro servizio; inoltre ciascuna posta dovrà fornirsi a spese del maestro di posta di un registro uniforme, e composto di pagine numerate, e sottoscritte tanto dal Soprintendente generale, o chi per esso, che dal maestro di posta. Nel medesimo descriverà una per una le corse giornaliere, ed in esso libro i passaggieri possono scrivere il reclamo, che vorranno fare contro la posta medesima, o la precedente, dovendo i maestri di posta prestarsi assolutamente di notificare ai viaggiatori i nomi dei postiglioni, che li hanno serviti, se li richiedono. Da simile registro desumeranno li visitatori le notizie concernenti il servizio, che si presta.

I postiglioni devono avere nell'atto del servizio l' uniforme, o sia livrea prescritta, ed altri distintivi.

38.° E perchè i postiglioni possano essere distinti dai vetturini, dovranno in avvenire, nell'atto, che servono in posta, esser vestiti dell' uniforme, che verrà prescritta ai maestri delle poste dal Soprintendente generale, dovendo tale misura essere a carico dei stessi maestri delle poste, per l'esatto adempimento; ed i cavalli delle rispettive poste dovranno essere guarniti della pelle di tasso, e suonagli, distintivi, che restano assolutamente proibiti alle vetture in generale. I postiglioni poi, che essendo in servizio di posta, non vestiranno l'uniforme, saranno per la prima volta sospesi da tal' esercizio per dieci giorni, la seconda volta per un mese, e la terza inabilitati affatto a servire nelle poste dello Stato pontificio.

Dopo fatto il servizio in cambiatura non è per-

39.° I cavalli, che avranno fatto il servizio della posta in cambiatura, non potranno nel ritorno alla posta, dalla quale sono partiti, adope-

messo di vetturеggiare nel ritorno che fanno alla posta.

rarsi per vettureggiare, o altrimenti condurre persone nel loro ritorno, ed in caso di contravvenzione, il maestro di posta, al quale appartengono, dovrà pagare le corse, o corsa alla posta, da cui tornano i cavalli.

Numero dei cavalli che deve ritenersi nelle poste.

40.° I maestri delle poste saranno obbligati a mantenere nelle rispettive poste per servizio del pubblico quel numero di cavalli da tiro, e da sella, che sarà a ciascuno di essi imposto, o per mezzo dei loro contratti, o con ordine a parte del Soprintendente generale delle poste.

Numero dei legni da ritenersi sù ciascheduna posta per servizio del pubblico.

41.° Sarà obbligo parimenti de' maestri delle poste di tener fornite le loro poste, oltre il solito traino, di due legni coperti per prestarli ai viaggiatori, che li ricercassero, dovendo questi pagare per un tal comodo paoli tre per ogni posta semplice, ed in proporzione per le altre di maggior distanza a titolo di nolo per un legno tirato da due cavalli, e paoli sei per una carrozza a quattro posti. Ogni postiere, che mancasse di tenere tali legni in stato servibile, sarà tenuto pagare la penale di scudi Dieci, ed emendare il danno ai postieri antecedenti, per il trapasso dei loro legni.

I postiglioni non potranno entrare al servizio senza il certificato di buoni costumi.

42.° Nessun postiere potrà prendere al di lui servizio un postiglione uscito da un altra posta, senza che questi abbia il certificato di buoni costumi, e di buon servizio dal postiere, dal quale è sortito; in conseguenza di che i postieri saranno in obbligo di rilasciare gratuitamente simili certificati ai postiglioni, che escono dal loro servizio, sempre che non abbiano giuste ragioni da negarglielo. Si procederà contro i trasgressori alla pena di scudi Dieci.

Proibizione di staccare per la strada porzione dei cavalli, coi quali si

43.° Viene proibito tanto ai postieri, come ai loro postiglioni, di staccare per la strada porzione dei loro cavalli, coi quali saranno partiti dalle rispettive poste i viaggiatori, o corrieri, sotto la pena da incorrersi solidalmente dai postieri, e po-

stiglioni, di pagare ai postieri successivi l'importare delle corse per i cavalli staccati, e di otto giorni di carcere al postiglione, che commettesse una tale mancanza.

è incominciata la corsa.

44.° Qualunque particolare, che ordinati i cavalli in posta, e giunti questi alla di lui abitazione, non volesse, o potesse servirsene altrimenti, dovrà pagare la metà della corsa per posta semplice.

Chi ordina il servizio di posta alla propria abitazione, in caso che non se ne serva pagherà la metà della corsa.

45.° Che tutti i maestri di posta siano sempre pronti, e vigilanti sì di giorno, che di notte, per tuttociò, che risguarda il loro ufficio obbligando almeno due postiglioni nella notte a star di guardia nella scuderia, e tenervi il lume acceso, e tuttociò affinchè il servizio di Nostro Signore, e del pubblico sia fatto puntualmente, altrimenti in caso di contravvenzione saranno puniti a misura degl'inconvenienti avvenuti per la mancanza.

Nella notte due postiglioni saranno di guardia nella scuderia per il pronto servizio.

46.° Che ogni maestro di posta dello Stato ecclesiastico debba nella sua osteria di posta ritenere due camere di riserva, pulite, e con buoni letti, acciocchè capitandoci persona distinta, possa avere un congruo, e comodo alloggio.

Camere, e letti da ritenersi nell'Osteria di ciascheduna posta.

47.° Dovranno in ogni posta tanto delle lettere, che dei cavalli, come anche nelle osterie della medesima posta, oltre i soliti segni, essere affissi i Stemmi di Sua Santità Regnante, del Cardinal Camerlengo, e del Soprintendente generale, escluso ogni altro. A tal'uopo saranno obbligati tutti i maestri di posta di giustificarne l'adempimento nel termine di un mese dalla data del presente, mercè un documento sottoscritto dal governatore, o altro giusdicente, da trasmettersi al Soprintendente generale, ed in caso di mancanza siano soggetti alla pena di scudi Dieci, da applicarsi nella forma altre volte espressa.

Stemmi da tenersi sopra le porte degli officj delle lettere, o dell' albergo dei cavalli.

48.° Commandiamo, che i maestri di posta tanto di Roma, che dello Stato ecclesiastico per servizio delle medesime siano preferiti ad ognuno

Esenzioni e privilegi dei maestri di posta.

in prevvedere quella quantità di grano, che per le loro persone gli occorrerà di anno in anno, come altresi nello provviste delle biade, fieni, strami, o paglia per quel tanto, che bisognerà solamente, e non piu per servizio delle loro poste, e delle loro famiglie, nè possano in ciò essere impediti dallo autorità locali, con cho debbano i medesimi maestri di posta godere l'esenziono del pagamento tanto di qualunque dazio d'introduzione per i sudetti corrispondenti generi provvisti, quanto di qualunque tassa per li cavalli che sono addetti al servizo della posta, essendo così mente di Nostro Signore e Nostra. Tal prelazione competa ai suddetti maestri di posta anche negli affitti, ossiano vendite di prati a prezzi eguali, ed in caso di controversia sul detto prezzo, debba starsi al gindicato dei pubblici rispettivi periti; qualora fosso già eseguito il contratto di tali cose con altri, debbano li suddetti maestri di posta, o suoi ministri, e deputati essere preferiti per quelli giusti prezzi, per i quali si trovasse como sopra fatta ad altri la vendita. Dovranno per altro i maestri di posta per l'effetto di godere dell'esenzione, e prelazione, in ogni anno daro al Soprintendente generale nota distinta dello persone, e dei cavalli, che sono addetti alle rispettive poste, e della quantità dei generi, che gli sono necessarj di provvedere, perchè colla norma di questa nota possano regolarsi i giudizj, che spesso insorgono tra i proprietarj, e maestri delle poste.

Prelazione sopra la località per stabilire tanto gli officj delle lettere, quanto le stazioni dei cavalli.

49.° Sarà pure in libertà, e facoltà del Soprintendente generale il potere (dopo averne data a Noi parte) in qualunque città, luogo, terra, e castello ove saranno poste, stabilire, e permettere tanto la stazione delle poste delle lettere, quanto quelle dei cavalli, e l'osterie delle medesime in quei siti benchè affittati, che stimerà più comodi e vantaggiosi per il maggior

servizio del pubblico. Inoltre della già detta prelazione dovranno godere i maestri di posta anche nel caso di locazione dei fienili, stalle, e rimesse, vicine o contigue alla posta giustificandone però al Soprintendente generale la necessità. E questa prelazione s'intenda che non debba mai aver luogo nelle case, fienili, stalle, o rimesse che servono all'uso del padrone di esse.

Proibizione di esecutare cavalli ed altro addetto alle poste.

50.° Proibiamo espressamente, che i cavalli, foraggi, stigli, ed attrezzi delle poste possano essere levati, esecutati, o in qualunque maniera arrestati, e se contro la presente proibizione qualunque ministro di giustizia attentasse alcun'atto, incorrerà nelle pene anche corporali più gravi, e l'esecuzione sarà nulla.

Obbligo ai maestri di posta di notificare il presente Bando ai rispettivi loro subalterni.

51.° Sarà peso dei maestri tutti delle poste, dopo otto giorni dalla pubblicazione del presente Bando, immediatamente notificarlo ai loro postiglioni, o corresponsali, giacchè essi ancora saranno tenuti alla totale osservanza del medesimo, sotto le pene suddivisate in evento di qualunque trasgressione. A tal'uopo si procederà per inquisizione, e per officio, con il corrispondente rigore.

Obbligo ai maestri di posta di tenere scritto sulla porta principale della posta la dimensione, il prezzo della corsa, e se gode il diritto del terzo, e quarto cavallo.

52.° In ciascuna posta di cavalli, oltre la tariffa, e bando, che devono tenersi sempre attaccati, ed in luogo visibile al pubblico, si dovrà sopra la porta principale scrivere a grandi caratteri con vernice nera, a campo chiaro, la dimensione della posta, il prezzo della corsa, e buonemani, e se detta posta gode del diritto dell'ajuto.

E finalmente per l'esatta osservanza di tutte, e singole prescrizioni fin'ora enunciate, ordiniamo, e commandiamo, che tutti i governatori, ed altri giusdicenti dei luoghi, nei territorj dei quali si trovano le stazioni delle poste, debbano, come Nostri delegati, invigilare all' esatta esecuzione di tutte le cose qui contenute, ed in caso di trasgressione tanto dei maestri di posta, che

dei postiglioni, si diano il carico, alle rappresentanze dei viaggiatori amminicolate da un sol testimonio, ancorchè famigliare, e compagno di viaggio, ed in mancanza, alla deposizione giurata di essi, in caso, che fossero soli, procedere all'arresto sì dei postiglioni, che dei maestri di posta, in coerenza a quanto si è stabilito di sopra all'articolo 37, e formando gli atti in regola, fino inclusivamente alle competenti contestazioni delle risultanze processuali, e dell' incorso penale, debbano trasmetterli a Noi direttamente, per sentirne in seguito le Nostre determinazioni: Poichè in caso di trascuranza, saranno responsabili al Principato, ed a Noi, e si procederà anche contro di loro con quei mezzi, che saranno proporzionati. E siccome può accadere che i maestri di posta, o i loro postiglioni, o altri inservienti nelle stazioni di campagna, ove non esistono giusdicenti, aggravino in qualunque modo o con parole, o con fatti il viaggiatore, ovvero non adempiano tutte le ordinazioni ingiunte loro nel presente Bando, perciò vogliamo, che giunto il forastiere al primo luogo popolato, dove esiste il giusdicente, debba questi alla di lui rappresentanza, amminicolata nella forma di sopra espressa procedere.

Il presente Bando pubblicato che sarà in Roma alla Posta pontificia, alla Curia Innocenziana, ed altri luoghi soliti, in Ferrara, in Bologna, in Romagna, in Pesaro, Urbino, Marca, ed altre Città terre, e luoghi dello Stato ecclesiastico, astringerà qualunque persona, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Camera Apostolica questo dì 24 agosto 1816.

B. CARD. PACCA Camerlengo di S. Chiesa
DOMENICO ATTANASIO Uditore
Luigi Salvatori Segr. e Canc. della R. C. A.

(N. 3.) *Circolare della Segreteria di Stato* Num. 278 (citata a pag. 273)

LI 23 GENNAJO 1827.

A tenore dell'Art. 17 del Motu-Proprio di NOSTRO SIGNORE del 27 Febbraro anno decorso dovendosi mensilmente conoscere dalla S. Congregazione di vigilanza il numero, e lo stato delle cause criminali, si è dessa perciò occupata della formazione di due module ossiano stati, l'uno di tutte le cause decise, e l'altro delle cause introdotte nel decorso del mese, e di quelle pendenti a tutto il mese stesso, i quali stati comprendono tutto ciò che di essenziale può desiderarsi in adempimento dell'articolo suddetto. Tali module contrasegnate colle lettere A. B. si trasmettono qui accluse a Monsignor Governatore di Roma; affinchè si compiaccia di farle adottare dall'officio criminale del suo Tribunale, il quale non più tardi del 5. di ogni mese presenterà i prospetti delle cause del mese antecedente allo stesso Monsig. Governatore per inoltrarli alla Congregazione di vigilanza prima del 10 del mese successivo.

Nella colonna delle osservazioni allo stato lett. A. oltre tutto ciò che vi potrà essere nella medesima notato di rimarchevole, non si ometterà d'indicare se qualche condannato all'opera pubblica, galera ec. non sia stato mandato al suo destino, enunciandone il motivo.

A tergo delli due stati suddetti si farà un indice alfabetico dei cognomi e nomi degl'individui in essi compresi col rispettivo numero in cui sono descritti; come pure in fine a tergo dello stato lett. B. si farà il riassunto alfabetico dei delitti secondo la diversa loro specie commessi nel mese in Roma e suo Territorio (fino alla Comarca riferiti o denunziati, e pervenuti a notizia del Tribunale del Governo col numero corrispondente dei carcerati o degli inquisiti.

I detti stati dovranno essere sottoscritti dal capo Notaro o sostituto di Monsignor Fiscale generale o da altro impiegato del Governo, che nel caso d'impedimento di detto sostituto lo stesso Monsignor Fiscale deputasse. Ad ef-

fetto poi che gli stati medesimi siano esatti e veridici in ogni parte sarà necessario che ogni 15 giorni esamini i registri da ritenersi nell'officio criminale, dai quali dee desumersi la lor formazione per conoscere se siano tenuti nei modi prescritti, e sarà suo dovere il fare delle osservazioni, e rilievi a Monsignor Governatore di Roma, e a Monsignor Fiscale generale quante volte i detti registri non fossero tenuti con esattezza. A tale effetto si acclude la modula di registro Lett. C. di tutte le querele, e denuncie, e l'altra Lett. D. che dovranno parimenti essere sottoscritte alla fine di ciascun mese, come si è detto di sopra, senza però interrompere il numero progressivo dal principio al termine di ogni anno.

Quanto però ai delitti commessi nella Comarca, il di cui giudizio appartiene al Tribunale del Governo, a forma dell'art. 89 del Motu-Proprio di Nostro Signore del 5. Ottobre 1824, lo stesso Monsignor Governatore di Roma si uniformerà a quanto gli viene partecipato nel contemporaneo dispaccio.

Nel registro dei depositi che è già in uso presso ogni officio criminale si descriveranno in giornata anche i corpi di delitto seguendo la formula lett. D. ed ancor questo dovrà esser riscontrato e sottoscritto come sopra. Gli effetti caduti in potere della giustizia, dei quali ha luogo la restituzione dovranno con le debite cautele rendersi alle persone alle quali appartengono, o ai loro eredi per decreto del Tribunale, o del Giudice della causa; e per quelli de' quali non può effettuarsene la restituzione, Monsignor Governatore si compiacerà di far conoscere quale sia la consuetudine vigente nel suo Tribunale circa la erogazione di essi.

È persuasa la Congregazione di vigilanza, che il capo Notaro di codesto Tribunale adempierà alle suddette prescrizioni, e perchè non s' incontrino difficoltà nella esecuzione di quanto sopra si è detto, Monsig. Governatore medesimo si compiacerà di far conoscere le presenti disposizioni al ministero criminale da lui dipendente in guisa che non se ne possa da alcuno allegare ignoranza, ed ordinerà

che siano eseguite dal primo del prossimo Febbrajo in appresso.

Tanto si partecipa di espresso comando di Nostro Signore per la corrispondente esecuzione.

G. M. CARD. DELLA SOMAGLIA

Nicola Maria Nicolai Pro-Segretario.

———

(N. 4.) *Circolare della Segreteria di Stato dei* 3. *novembre* 1827. *N.* 1289 (citata a pag. 273)

Colle disposizioni date dalla s. Congregazione di vigilanza per mezzo della circolare del 23. gennaro dell'anno corrente num. 278. furono obbligati i procuratori fiscali presso i governi della Comarca (come anche quelli presso i governi delle legazioni o delegazioni) a visitare ogni dieci giorni i registri da ritenersi nelle cancellerie, dai quali si desumono i prospetti mensili delle canse pendenti o risolute, a riscontrare e firmare in fine di ogni mese i registri ed i prospetti snddetti, ed a fare i primi, a monsignor Governatore di Roma delle osservazioni nel caso che vi rilevassero qnalche inesattezza o inconveniente. Tali nuove attribuzioni e responsabilità oltre le antiche ed ordinarie ingerenze recando ai procuratori medesimi una maggior fatica, se questa a ragione si esige da coloro che con stipendio snl pubblico erario sono addetti ai tribunali, non pnò egualmente attendersi dagli altri presso i governi di primo e second'ordine, quando l'esercizio della carica di procuratore non abbia il minimo compenso. Qnindi è che calcolando il vantaggio del governo e dei privati, qnalora i procuratori fiscali adempiano con zelo e rettitudine i doveri del loro officio, la s. Congregazione di vigilanza coll'oracolo di Nostro Signore ha determinato di accordar loro de' privilegj, che servendo di qualche ricompensa al tenne ma delicato servizio ch'essi prestano, aprano insieme ad essi la via di far conoscere ai superiori la loro abilità, integrità, ed esattezza per conseguirne a suo tempo il premio corrispondente.

Sulla proposta pertanto fatta da mons. Fiscale generale essendosi occupata la stessa s. Congregazione di fissare tali compensi proporzionati al travaglio dei procuratori suddivisati, ed al gran numero dei medesimi in tutto lo Stato, ha stabilito a loro favore i seguenti privilegj, che si partecipano a monsignor Governatore, onde li renda noti ai procuratori fiscali della Comarca, ed abbiano effetto dal primo del prossimo gennaro.

1. Nelle assenze o malattie de' governatori di primo e second'ordine i respettivi procuratori fiscali potranno essere deputati da monsignor Governatore di Roma a farne le veci, ed il retto esercizio del loro impiego servirà di requisito ai medesimi per essere considerati nella collazione degl' impieghi nel dipartimento giudiziario.

2. Resterà in libertà de' procuratori fiscali d'intervenire o nò ai pubblici consigli, qualora ne facciano parte.

3. Avranno essi luogo col governatore locale, e coi deputati Ecclesiastici nelle ordinarie visite mensili delle carceri all'oggetto pel quale sono state istituite.

4. Durante l'esercizio della carica sarà loro accordata gratuitamente la licenza da caccia, quando la richiedessero, come già si pratica coi gonfalonieri, ed il passaporto tanto all' Interno che all' Estero.

5. Nelle multe e pene pecuniarie procedenti da cause criminali per titolo di delitto discusso in giudizio avanti il rispettivo governatore locale, purchè i procuratori fiscali vi abbiano fatto la loro comparsa, ed i susseguenti atti fiscali, godranno della quota vigesimale. La quota stessa verrà loro consegnata mensilmente dal ricevitore del bollo, e registro.

6. Nel caso di condanna de' rei alla rifazione delle spese, ove questa pena abbia luogo secondo la legge, i procuratori fiscali percepiranno il decimo del vero e reale incasso nel modo, e colla condizione di sopra enunciata.

Siccome peraltro questi premj sono in correspettività del servizio reale ed utile che si attende onninamente dai procuratori fiscali, così sarà cura di monsignor Governatore di Roma d'uniformarsi ed invigilare assiduamente se d'essi adempiano al proprio dovere, ed in caso d'incapacità, trascuratezza, impotenza, ed altro legittimo motivo, si porrà di con-

certo con monsignor Fiscale generale pel ritiro della patente, e per la scelta di altro soggetto idoneo munito de'necessarj requisiti.

Tanto si partecipa a monsignor governatore di Roma per sua intelligenza, e per la corrispondente esecuzione.

G. M. Card. della Somaglia

Niccola M. Nicolai pro-segret.

(N. 5.) *Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni del* 27. *luglio* 1839. *N.* 90345. (citato a pag. 275)

Le armi confiscate devono ritenersi sempre con cautela nella Cancelleria del tribunale fino a che pende la definizione della causa o in prima istanza o in appello, o in revisione. Esauriti però tali gradi di giurisdizione devono passarsi in potere del Governo, facendone la consegna al capo della provincia.

Tanto ec.

A. D. Card. Gamberini

TAVOLA ALFABETICA
DELLE MATERIE
CONTENUTE NEL VOLUME NONO
DELLA
RACCOLTA DELLE LEGGI
E DISPOSIZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NELLO STATO PONTIFICIO
emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore
PAPA PIO IX.
DAL 1. GENNAJO A TUTTO DICEMBRE 1854.

A

C

F

L

M

O

P

R

S

V